IL COMUNE DI VERCELLI
NEL MEDIO EVO

DI

VITTORIO MANDELLI

VERCELLI
TIP. GUGLIELMONI
1857.

Il prodotto della vendita, senza deduzione di spesa, è destinato a beneficio degli Asili Infantili di Vercelli.

Prefazione

Lamentando la mancanza di un' istoria di questo antico ed illustre Municipio Vercellese il Chiarissimo professore Luigi Bruzza in una sua pregiatissima dissertazione (1) passava a rassegna i varii scrittori di cose nostre, le opere parziali de' quali rimasero per lo più manoscritte, e sceverando quelli, che ne scrissero sul fare del secolo XVII con ricopiare e commentare più o meno felicemente gli annali del Canonico Modena, da quegli altri, che precorrendo o seguitando la scuola del Muratori attinsero dai documenti le loro narrazioni, conchiudeva facendo voti a che si dessero alle stampe i due manoscritti uno di storia civile sino al 1243 lasciato dall' abate D. Teonesto Frova, l' altro di storia Ecclesiastica condotto sino all' anno 1694 dal canonico D. Innocenzo Fileppi, affermando che ove » venissero » da diligente editore pubblicati, e di alcune giunte » cresciuti, basterebbero a riparare al difetto » d' una storia patria ».

E tale in vero fu il divisamento d' una società, che a quei giorni erasi iniziata, colla speranza

(a) Sugli storici Vercellesi Ragionamento — Vercelli — Tipi Degaudenzi 1844.

appunto di aggiungervi per mezzo di note alcune illustrazioni e rettifiche, le quali sembravano necessarie; senonchè, mutati i tempi, le cose rimasero pressochè allo stato di prima.

Bensì il testè compianto professore Cav. Casalis giovandosi di detti manoscritti, e forse più degli altri che di quelli del Frova e del Fileppi, non che delle varie particolari memorie nei decorsi anni stampate, ed analizzando il volume degli ultimi *statuti Vercellesi del* 1341 (1)*, ebbe a presentare nel pregiato* suo *Dizionario Geografico de' Regii Stati (art. Vercelli vol. 24) un compendio di storia Vercellese, cui aggiunse molto opportunamente le risultanze di non pochi documenti de' tempi a noi più vicini.*

Lavoro fu questo di longanime pazienza, e che ha un merito certo di avere adunate tante sparse notizie, sebbene fosse a desiderarsi miglior ordine di distribuzione, al quale probabilmente non potè attendere l'autore per non avere preventivamente preparata tutta la materia a trattare.

Ma questo compendio, non scritto da una sola penna, oltre al rivelare il ben diverso sentire del vario scrittore, ribadì in certo modo gli errori di fatto e di data, che esistevano non pochi nei primi manoscritti, imperocchè l'autore ed i suoi collaboratori non ebbero nè tempo, nè modo di praticare gli indispensabili confronti coi documenti

(1) Pubblicati coi tipi del Pelliparis in Vercelli il 22 giugno 1512.

e tanto meno vi poterono fare le aggiunte, rettifiche, ed illustrazioni, che se ne possono ricavare (1).

Se non che nemmeno la progettata pubblicazione della storia civile del Frova, dopo un più accurato esame, mi parrebbe corrispondere al bisogno; mercecchè, se la medesima non potrebbe essere migliore per la parte antica sino al secolo XII, per quanto ai rimanenti 143 anni, a mio avviso, dovrebbe riformarsi, non già per difetto di sano criterio e di ben appropriata erudizione, che vi si trovano anzi a dovizia; ma pel metodo tenuto dall' autore, quello cioè di esporre per ordine rigoroso di data ciascun documento abbenchè di disparata materia, dandone il testo, la traduzione, e quindi il commento relativo; per il che meglio d' una storia dovrebbe in questa seconda parte intitolarsi. « Codice diplomatico commentato » *ben comprendendo il lettore, che per quel continuo mescolarsi delle materie non ha potuto l' autore tenere il filo della storia se non se con molti richiami, con frequenti ripetizioni e continuato sforzo all' oggetto di ravvicinare le cause ai loro effetti, il principio d' una pratica o d' una contesa ai diversi atti intermedii ed alla sua definizione.*

(1) Furono eziandio pubblicate recentemente le erudite memorie lasciate dal fu sig. Conte Carlo Emanuele Arborio Mella *sull' abbazia di S. Andrea*: vedasi per esse la mia nota al N. 85 del libro IV.

Arroge, che per una deplorabile gelosia di archivii l'abate Frova non potè a suoi tempi valersi se non se dei documenti del Municipio, e di quelli, che aveva a sua disposizione in S. Andrea, appena citandone un qualche altro fra i tanti, che pur esistevano allora presso le varie Corporazioni religiose, *e presso il* Patriziato, *oltre agli insigni archivj del* Capitolo Metropolitano *e dell'Ospedale maggiore: ma anche in sì fatte circostanze io non so darmi pace, come quell'esimio scrittore, pure conoscendo il volume degli* antichi *statuti Vercellesi del* 1241, *appena ne abbia fatto uso in tre o quattro luoghi, quando a me sembra, che il medesimo avrebbe dovuto riuscirgli di larghissimo sussidio ad ampliare ed illustrare la sua narrazione.*

Tuttavia questa maggior copia di documenti verificandosi più specialmente negli archivj a partire dall'anno 1200, *si potrebbe, ove si voglia, tenere per sufficiente la storia dell'abate Frova sino a tale epoca, corredandola all'uopo di note suppletive e giunte di quei pochi documenti, che vi mancano pel secolo XII; ma pel tempo successivo la medesima mi sembra doversi affatto ricomporre, giovandosi di quei tanti monumenti, che per maggiore larghezza dei possessori e per le pubblicate raccolte offrono in oggi il mezzo di ampliare d'assai, e rettificare la storia Vercellese.*

Non si aspetti però il lettore di trovare in que-

sti volumi nè anche un tratto di vera storia, imperocchè, oltre all'essere io ben lontano da siffatta pretesa, conscio qual sono di mia pochezza, e della scorrezione anzi del mio dire, tengo per fermo, che alla compilazione della storia debbasi nel caso nostro far precedere una preliminare discussione dei fatti, disponendo questi in un dato ordine, affinchè lo storico valente possa poi formarsene un sicuro e complessivo concetto, ed esporli con quella brevità, venustà, ed intendimento filosofico, che ben si addice ai medesimi.

È dunque l'opera mia una semplice esposizione di fatti, corredata anzi desunta da documenti in massima parte ancora inediti, e da cronache contemporanee; esposizione, che potrà eziandío riuscire di qualche utilità alla storia di altre città d'Italia, condotta però per quel solo tratto di tempo, che, a mezzo di ben diverse occupazioni, mi fu dato d'investigare: ed io mi faccio animo a presentarla ai miei Concittadini per atto di gratitudine verso le tante benevoli accoglienze fattemi nei varii archivj, ed in segno di quell'affetto, che porto alla patria mia; affetto sincero, che mentre esulta esponendone le glorie, si addolora poi, ma non tace nè cerca palliarne gli errori, imperocchè dalla nuda verità di fatti deve nascere quell'ammaestramento, a cui la storia è per sua natura destinata.

Erami necessario il dichiarare lo scopo, che

mi sono prefisso, quello cioè dell' accertamento dei fatti, *acciò mi valga a scusa, se forse di troppo intralciai il discorso col testo di prolissi documenti, e se il lavoro non presenta quell'unità e medesimezza, che pure occorrerebbe; ben sapendo che, assunta un' epoca ad esaminare, quale si fu da principio tra gli anni* 1200 *e* 1254*, non avrei dovuto divagarmi ad altri tempi, oppure spingendo in appresso il terzo ed il quarto libro ad epoche meno rimote (ristrettivamente però ad instituzioni esistenti nel secolo XIII) avrei dovuto condurre eziandio i fatti della storia politica almeno sino all'anno* 1335*, epoca, in cui ebbe termine il libero governo del nostro Comune: ma gravandomi gli anni, e non potendo attendere alle ricerche, che ancora mi sarebbero necessarie pel tratto dal* 1254 *al* 1335*, amo meglio non defraudare la patria di quel tanto, che io aveva più estesamente raccolto in ordine alle anzidette instituzioni, e mi conforta il pensiero, che sarà un passo in più già fatto nell'indicato preliminare lavoro.*

Grave incarico io mi assunsi ben oltre alle mie forze; confido però nell'indulgenza de' miei Concittadini, anzi io spero, che questo lavoro vaglia a far sorgere altri più addatti scrittori, i quali rivedano, e correggano quel poco che ho fatto, e proseguendone l'impresa d'epoca in epoca, affrettino il momento, in cui quest'illustre Municipio possegga esso pure la sua istoria non ad altre seconda per magnanimità ed importanza di fatti.

IL COMUNE DI VERCELLI NEL MEDIO EVO

Studi storici

DI VITTORIO MANDELLI

SOMMARIO GENERALE

Del contenuto nell' opera

LIBRO I. CAP. UNICO

Costituzione di Governo del Comune di Vercelli

Origine della rappresentanza Comunale detta *Credenza*, investita della giurisdizione per concessione feudale del Vescovo come Conte di Vercelli; composta di Decurioni per dritto ereditario; quindi Governo aristocratico rappresentato per la parte esecutiva da *Consoli del Comune e da Consoli di Giustizia*, 1 a 8; a controbilanciarlo sorge la *Società popolare di S. Stefano*, 9; s'introduce poscia l'uso di un *Podestà* forestiero, 10; come dunque si costituisse il Governo in principio del secolo XIII, 11; cause probabili per le quali nell'anno 1209 siasi formata altra *Società popólare detta di S. Eusebio*, 12; influenza d'ambe le Società; buon accordo cogli Ottimati, 13.

Credenza ossia Consiglio generale

Decurionato ereditario, 14; numero indefinito de'Credenzieri, qualità richieste in essi, 15; quale numero si richiedesse per la validità delle deliberazioni, 16, 17, 18; titolo onorifico, 19.

Consoli del Comune o Consoli di Giustizia

Eletti sì gli uni che gli altri nel seno della Credenza; incaricati del potere esecutivo (prima della instituzione del Podestà) inibiti però di fare statuti senza la Credenza, 20; non rieligibili se non con dato intervallo, 21; loro ufficio annuale ed epoca della loro elezione, 22.

Società di S. Stefano e di S. Eusebio

Provvedute di casa dal Comune per le loro adunanze; volume dei loro statuti particolari; multe contro i socii contravventori; obbligo ai Consoli del Comune e di Giustizia di curarne l'esecuzione, 23; Consoli delle stesse Società, loro numero ed intervento nella Credenza con voto deliberante; ordine di votazione, 24; come la Società di S. Eusebio acquistasse precedenza sull'altra più antica, 25.

Podestà

Ufficio suo, 26; durata in carica, 27; metodo per l'elezione del medesimo, 28; ambasciata per annunciargli la nomina e suo ricevimento, 29; stipendio comprensivo di quello de' varii ufficiali di suo seguito, 30; pene all'arringatore per aumento di tale stipendio o per conferma esplicita dello stesso Podestà, 31; quali poteri ad esso affidati, 32; suo vicario, assessori e militi, a quale ufficio destinati, 33; Consiglio speciale per le cause criminali, 34; altro Consiglio secreto per gli affari amministrativi, 35; giudicio d'assisie al Podestà e suoi ufficiali, 36.

Discussione e promulgazione delle leggi

Modo di convocazione della Credenza; multa ai non intervenienti; posto di precedenza; ordine di discussione, 37; votazione pubblica e secreta; a quale maggioranza; cenno del numero de' votanti, 38; rinvio a commissioni per esame, 39; deliberazioni legislative da principio soggette a conferma del popolo nell'adunanza generale, 40; ed eziandio quelle per trattati, o mutui passivi ove fosse caso di registrarli nel volume de Statuti, 41; poscia va decadendo questo supremo dritto del popolo, 42; ove fosse allora il palazzo del Governo, 43.

Codice de' Statuti

Epoche della formazione di Codici municipali in varie città d'Italia, 44; a quale data debba riferirsi il Vercellese, 45 e 48; revisori de Statuti, 46; è erronea la tradizione, che il codice riordinato nell'anno 1241 sia stato compilato da frà Enrico, 47; utilità della pubblicazione di quel codice, 49; proposta fattane non accettata; speranze in proposito, 50; se le discussioni della Credenza fossero pubbliche, 51.

Distribuzione di varii uffizii del Comune

LIBRO II.

Vicende politiche 1200 a 1254.

CAPO I.

1200 — 1218

Condizione politica del Comune al principio del secolo XIII N. 1.

An. 1207 *a* 210 — Contese col marchese di Monferrato pretendente riavere Trino e Pontestura sebbene spirato il termine del riscatto 9 e 10; sorprende Pontestura ma è obbligato a retrocederne il possesso, 11.

An. 1208 *a* 210 — Investitura della giurisdizione data nel 1208 dal Vescovo Aliprando, nondimeno il Comune riconosce la supremazia dell' Imperatore Ottone venuto in Vercelli nel 1210, il quale assiste i Vercellesi nell' anzidette contese col marchese di Monferrato, 12.

An. 1210 *a* 211 — Acquisti di Visterno e Cavagnolo, e di giurisdizione nei luoghi di Loceno, Castelletto ed Albano; moti ostili dei Casalaschi, intimazione al Marchese di Monferrato a dover osservare i patti della pace, e non dar mano a quelli 13; occupazione dal medesimo fatta del Castello di Cavagnolo; ordine di restituzione dato senza effetto dal legato imperiale; quindi guerra per tre anni tra i Vercellesi ed il Marchese coi Casalaschi, 14.

An. 1212 *a* 13 — Guerra in Lomellina per gli alleati Milanesi; esito infelice 15; acquisti sociali coi Milanesi ed Alessandrini dei Castelli di Torcello e Cuniolo; ponte a costruirsi sul Po con villa e forte attigui; trattato speciale cogli Alessandrini 16; patti con essi in punto della guerra vigente col Monferrato 17-18; costruzione del ponte sul Po, assedio di Cuniolo 19.

An. 1214 — Morte del Vescovo Aliprando; Ugone da Sessa suo successore; rinnova l' investitura della giurisdizione, quindi s' interpone, e diviene arbitro per la pace col Marchese di Monferrato e coi Casalaschi alleati del medesimo; pubblicazione di essa pace 20; compendio dei relativi capitoli 21; in forza dei quali avendo il Marchese rinunciato a Trino vecchio, il Vescovo ne investe il nostro Comune, 22.

An. 1215 — Rinnovazione del trattato d' alleanza con Milano 23; altra alleanza col Conte di Morienna Tommaso, e col figlio Conte Amedeo, e condizioni del trattato 24; conati antichi dei Casalaschi per liberarsi dalla supremazia Comitale del nostro Ve-

scovo 25; guerra dei medesimi col Comune di Vercelli terminata colla pace del 1170, la quale diede a questo un potere di fatto sui primi, 26; nuove rivoluzioni nel 1182 e nel 1198: i Casalaschi promettono, che non saranno mai più ribelli, 27, intervengono tuttavia nella 4.a guerra del 1213, 28; ma erasi fatta la pace nell'anno seguente: quale adunque possa essere stata la causa del loro esterminio nel 1215, 29-30; preparativi dei Vercellesi 31; Casale assediato, e quindi posto a sacco, con dispersione o prigionia degli abitanti fattane dall'esercito collegato dei Milanesi, Alessandrini e Vercellesi, 32-33-34; i Casalaschi nelle carceri di Milano 35-36, rilasciati poi ai Vercellesi, 37; protesta del Vescovo, 38; spedizione nel Piemonte pel Conte di Morienna, 39.

An. 1216 — Minaccie ai Vercellesi per parte dell'Imperatore ove persistessero nel proibire la ricostruzione di Casale, 40; riescono senza effetto, però i Casalaschi sono protetti dai Pavesi e dal Marchese di Monferrato, 41 42 43; convenzione tra il Signore di s. Giorgio e questo Marchese in nostro danno, 44.

An. 1217 — Censure pel fatto dei Casalaschi comminate da Papa Onorio, sospesane però l'esecuzione, 45-46; compromesso nei Piacentini per la pace tra le Città Lombarde ed i Pavesi; trattato relativo con facoltà al Marchese di Monferrato ed ai Casalaschi di aderire ad essa pace, 47 a 49; protesta dei Vercellesi per tale riserva in ordine ai Casalaschi, ed ottenutane modificazione, 50; per la quale questi ultimi dovettero sottomettersi al nostro Comune, 51; guerra col Marchese di Monferrato, 52; fazioni contro Cremonesi e Modenesi, 53; nuovo trattato di lega offensiva e difensiva cogli Alessandrini, 54-55-56; origine di contese coi Novaresi dopo la pace del 1194, 57; donazione fatta dai Conti di Biandrate; cittadinanza Vercellese sì per essi, che pei loro uomini della Valle di Sesia; giuramento di questi per l'osservanza della convenzione, 58 a 62; nuovi acquisti

di giurisdizione in San Giorgio, Cella, Rosignano, e Frassinetto pegli Alessandrini e Vercellesi, 63.

An. 1218 — Situazione compassionevole dei Casalaschi, 64; Reiterate instanze del Pontefice Onorio a pro dei medesimi, ed intimazione di censure agli ostinati Vercellesi, 65; si aggiungono poi formali minaccie per parte dell'imperatore Federico 66; per cui finalmente viene concesso ai Casalaschi di rientrare in patria, 67; e ciò stante ottiene il Comune d'essere assolto dalle censure, anche per altro titolo inflitte, 68-69.

CAPO II.

An. 1219 a 1235.

An. 1219 — Seguono le contese coi Novaresi, 70, 71, 72; non però ancora aperta la guerra nè con essi nè col Marchese di Monferrato, 73; il quale ottiene diploma imperiale pei castelli di Cuniolo e ponte sul Po in pregiudizio dei Vercellesi, 74; timori di guerra in Italia per parte di Federico, quindi nuove alleanze e paci fra le città Italiane, 75; il nostro Comune rinnova l'alleanza col Conte di Morienna, 76.

An. 1220 — Fedeltà dei signori di Cuniolo e Torcello, 77; Federico II a Verona; sottomissione dei Vercellesi; diploma da essi ottenuto, 78.

An. 1221 — Mene del Marchese di Monferrato per avere il possesso di Cuniolo, 79; intralasciate per disgrazie in famiglia, 80; pratiche inconcludenti per sedare le controversie con Novara, 81; contesa cogli Iporediesi per la ricostruzione del Borgo di Piverone, 82-83; alleanza dei medesimi coi Novaresi contro il nostro Comune, 84; il Signore di Monte Astrutto si fa cittadino di Vercelli, 85; ed il Comune rinnova l'alleanza con Milano 86; e si assicura dal lato dei conti Valperga e di Masino, 87.

An. 1222 — Nuove pratiche per evitare la guerra coi Novaresi, 88; se non che riuscite vane si ottiene a parte nostra il concorso del Conte Guido di Biandrate,

e si rinnovano le convenzioni cogli altri conti di quel casato e colla Vallesesia, 89 a 94.

An. 1223 — Unione della Valsesia al Comune Vercellese, 95; per contro i Novaresi ottengono la sottomissione de' signori di Casalvolone, 96; guerra sulle rive del Verbano, alla Briga, a Casalvolone, 97; s'interpongono i Milanesi; tregua, quindi pace coi Novaresi, da cui risulta il ritorno *allo statuquo ante bellum*, scioglimento dell' unione della Vallesesia con Vercelli, e per contro di quella dei Novaresi con Ivrea, amnistia assicurata a tutti i compromessi, inibizione ai Novaresi d' ingerirsi nelle vertenze tra il nostro Comune e gli Iporediesi e conti del Canavese, 98 a 103; mediazione del nostro Comune e pace concordata tra il conte di Savoia ed il Comune di Torino e Castellani del Piemonte, 104, 105 e 106.

An. 1224 — Si rinnova l' alleanza col conte Tommaso di Morienna, 107, 108; convenzione col Comune di Morano, 109; i Casalaschi riluttanti contro i diritti del loro signore il Vescovo di Vercelli costretti a sottomettersi, 110; convenzioni co' signori di Settimo Roviero, col conte Pietro di Masino, e col conte Guido di Biandrate, 111 a 119; trattato coll' Arcivescovo di Milano per procurare un rifugio ai malcontenti della Valsesia già prima unita a Vercelli, e per cui si riaccendono le dissenzioni nostre coi Novaresi, 120 a 122; intervento cogli alleati Alessandrini nella guerra contro i Genovesi 123 a 125; timori di nuova guerra con Novara, 126.

An. 1225 — Pratiche dei Novaresi per fondare un forte in territorio di Casalvolone, mandate però a monte dai nostri, 126 a 134; bando pronunciato contro i signori di Casalvolone ribelli al Comune, 135.

An. 1226 — Rinnovazione della lega lombarda, 136-139; esortazioni del Pontefice per la pace, discesa di Federico in Italia senza alcun risultato, 140-141-142; condanna del nostro Comune al risarcimento dei danni ai Casalaschi, discussione sulla sincerità del documento, 143.

a resistenza, quali popoli si unissero con Milano, 195; i Vercellesi astretti a guerreggiare per l'Imperatore contro i Piacentini; famoso assedio di Brescia contemporaneo a quello di Alessandria, 196.

An. 1239 — Durata di quest' ultimo ben oltre a quanto ne scrisse il Ghilini, 197-98; scomunica di Federico, suoi preparativi contro de' Milanesi, lettera ai Vercellesi per indurli ad intervenirvi, 199; se siano intervenuti a quella fazione, in cui Federico dovette ritirarsi in Toscana, 200; nuove contese del Comune col Vescovo e fra gli oppositori anche un Avogadro, 201; prova che i partiti non erano ancora ben distinti nella nostra città, 202.

An. 1240 — Occupazione del castello di Masserano contro ai diritti del Vescovo; suo rilascio, 203; è erronea l' asserzione a quest' anno d' un trattato di pace fra Avogadri e Tizzoni; fu semplice transazione di contese giurisdizionali pel borgo di Livorno, 204; offerta di cittadinanza e dono d'un palazzo al Vicario Imperiale marchese Lancia, 205; gli Alessandrini passano a parte imperiale sicchè rimangono soltanto di parte guelfa Milano, Piacenza e Genova; se siasi tenuto neutrale il Conte di Savoia, 206.

An. 1241 — Il Vescovo De-Carnario continua a risiedere in Santhià ed ivi muore, 207; vacando la sede, nuovi conati del Comune per impossessarsi delle Signorie del Vescovo segnatamente in Santhià e Palazzolo, 208; per altra parte esso Comune è astretto a sancire un ingiusto statuto contro gli inimici di Federico, 209; concorre poi all' assalto di Genova, 210.

An. 1242 — Continua la guerra contro i Genovesi, 210; ed inoltre i Vercellesi sono costretti a mandare soldati nell' esercito Imperiale nella Puglia, 211.

CAPO IV.

An. 1243 *a* 1254.

An. 1242-43 — I marchesi di Ceva, del Caretto, e del Monferrato entrano nella lega guelfa, 212; pratiche di quest' ultimo verso il Comune, per trarlo alla lega

sulla speranza di fargli ottenere la cessione dei dritti comitali spettanti al Vescovo, 213; quindi si opera in Vercelli il rivolgimento a parte guelfa tosto scaduto l'anno del Podestà Imperiale, deputando due cittadini a Rettori provisorii, 214; disposizioni varie a difesa de' Rettori e per premunirsi contro un assalto per parte degli Imperiali, 215; preliminari di trattativa a mediazione del Marchese col legato pontificio per l'anzidetta cessione, 216; deliberazione testuale della Credenza per stabilirne le condizioni, 217; commenti relativi, 218; metodo nella discussione e votazione, 219; seguono le trattative in Angera, 220; delegazione del Cardinale di Montelongo per la previa assoluzione dei Vercellesi dalle censure incorse; lasciata però in sospeso, 221; si reca poi esso Cardinale in Vercelli, convoca il Capitolo *Sede vacante* per averne il consenso alla rinuncia della giurisdizione ed i canonici *videntes necessitatem* e col consiglio dell' Arcivescovo di Milano accordano il richiesto assenso purchè la Chiesa fosse competentemente compensata, 222; ma trattandosi di così grave alienazione pare, che il Capitolo non potesse rappresentare la Sede vescovile senza l'assenso degli avvocati della Chiesa; ufficio ed attribuzioni de' medesimi e loro esercizio presso il nostro vescovado, 223; concordata la cessione il Cardinale assolve il Comune dalle censure, 224; aderisce inoltre a quattro domande, 1. protezione della Santa Sede per comprendere i Vercellesi in qualunque trattato di pace, 2. non possa il Comune venire scomunicato salvo colle forme ivi previste, 3. nè il Comune nè le singole persone possano trarsi in giudicio fuori del proprio distretto, 4. si procuri la transazione sulle domande d'indennità dell' Abbazia di Romagnano per danni da essa patiti nella guerra, 225; spiegazione circa le seconda promessa; Bolla di Papa Innocenzo del 1247, n. 226, quale sia stato l'esito della terza e della quarta promessa 227. Comunicazione delle facoltà accordate al legato Car,

dinale di Montelongo; se ancora valide dopo la morte del Papa concedente e dell'assunzione e rinuncia del Successore, 228; comunque si stipula la cessione con varie eccezioni come dal documento che si trascrive, 229; considerazioni in ordine al prezzo e suo pagamento, 230; nuova ratifica del Capitolo e presa di possesso dei Vercellesi dell'ottenuta giurisdizione in varii luoghi della Diocesi, non constandone però nè per Biella nè per Palazzolo nè per Casale, 231; argomenti per credere stipulata a parte la lega con Milano e col marchese di Monferrato, 232; aderisce alla lega il Comune di Novara mediante però rilevante sussidio in denaro procurato eziandio dai Vercellesi, 233; vi aderisce pure il conte Guido di Biandrate previa assoluzione dalle censure e mediante cauzione per rimborso d'un imprestito fatto al Comune di Milano, 234; primi decreti del Comune dopo avuta la signoria; estensione del del fodro a tutto il distretto; intervento di 200 paratici in tutte le deliberazioni, 235; si rende vie più popolare il governo con fare eziandio intervenire in dati casi 600 capi di casa; si decreta l'abolizione della servitù della gleba 236; sorge un partito ghibellino capitanato da Pietro Bicchieri; sentenze di bando contro il medesimo; confisca e distruzione di sue case e torri, 238; potenza dello stesso Bicchieri e de' suoi aderenti; quando abbiano cominciato ad osteggiare la patria, 239; però nemmeno a quest'anno appartiene l'assalto dato alla città dal marchese Lancia, 240; andamento della guerra coi fuorusciti; intervento nostro coi Milanesi nei fatti di Lodi e Melegnano 241; ed in altre fazioni verso Torino e Rivoli, 242; per quale motivo il nuovo Pontefice Innocenzo non abbia sulle prime ricevuti gli ambasciatori di Federico; lettera d'esso Papa al Cardinale di Montelongo, se ne trascrive la parte non pubblicata dal Rainaldi, 243.

An 1244 — Nuove trattative di pace tra l'Imperatore e la Chiesa senza alcun risultato; viaggio del Papa a

Lione; passa per la Savoia ove firma le Bolle di conferma d'un Vercellese a Vescovo di Torino 144; segue la guerra coi fuorusciti; lega del Bichieri cogli Iporediesi e coi conti Valperga; angherie di lui nel borgo di Piverone; statute in rappresaglia 245; instruzioni agli ambasciatori Vercellesi presso la santa Sede per ottenere la conferma della cessione della giurisdizione ed altri favori 246; osservazioni in proposito 247; accuse speciali contro l'abate di s. Andrea Tommaso Gallo per gli aiuti dati al Bicchieri 248; risultato di quell'ambasciata; non si ottenne però giammai l'anzidetta conferma Pontificia 249; anzi si hanno ancora atti d'investitura della giurisdizione nel secolo XIV non ostante la conferma imperiale data nel 1329 all'atto di cessione del 1243 n. 250; il nuovo Vescovo Martino Avogadro impugna quella cessione; esame dello scritto in proposito dal canonico Modena, 251; contese tra il Comune ed il Marchese di Monferrato, 252.

An. 1245 — Prosecuzione della guerra contro il Bicchieri ed aderenti; distruzione delle case e vendita delle aree 253; i fuorusciti diceansi *Malexardi* 254; Concilio di Lione; sentenza di scomunica dello imperatore Federico; preparativi del medesimo per guerreggiare i Milanesi dopo di avere riconciliati gli Alessandrini ed i marchesi di Monferrato di Ceva e del Caretto 255; mosse inutili di due eserciti imperiali; i Vercellesi assistono i Milanesi a Magenta 256.

An. 1246 — Occupazione del Castello di San Germano già tenuto dai fuorusciti 257; gravi mutazioni negli ordini di governo; *nuova società detta della Comunità;* sua influenza 258; cause probabili di questa mutazione; Guglielmo Soresina podestà da tre anni parte improvvisamente da Vercelli, ritenendo ostaggi sino a soddisfazione de' suoi stipendii 259; conseguenze del fatto; nuova società anzidetta; Rettori provvisorii; Comitato per riforma di leggi; transazione col Soresina in Milano 260; ingerenza di quella società nel governo

261; decreto del consiglio generale di Milano per ovviare a fatti simili all'anzidetto del Soresina 262; altro statuto Milanese per riconoscere l'indipendenza del Comune di Vercelli nei proprii Castelli 263; i Novaresi accettano pur essi e giurano l'osservanza di quei due statuti 264; rinnovazione della nostra lega coi Milanesi; consenso datovi dalla nuova società della Comunità a pari con quelle di s. Eusebio e di s. Stefano 265; quali riforme siano state fatte alle leggi dal Comitato anzidetto 266; considerazioni in proposito 267; nuovo podestà Enrico da Monza, fa decretare la perpetua sussistenza di detta nuova società con dritti uguali alle antiche 268; rinnovazione di bando del Pietro Bicchieri e de' suoi seguaci 269; elezioni per surrogare il deposto imperatore Federico 270.

An. 1247 — Il Bicchieri co' suoi ghibellini occupa buona parte del distretto; grave statuto contro chi portasse loro vettovaglie 271; il Marchese di Monferrato fattosi di parte ghibellina acquista diritti sul castello di Sangiorgio da Roberto Avogadro in pregiudicio delle ragioni del Vescovo 272; nuovi dissapori coi Novaresi per causa dei conti di Biandrate 273; il nostro Comune s'interpone nelle discordie fra i varii conti di Biandrate; pace conchiusa; però dura poco; offerte del Conte Oberto ai Novaresi 274; non accettate, e quindi si stringono vieppiù i vincoli d'amicizia tra quei conti ed il nostro Comune 275; il marchese di Monferrato ritornato alla lega fa coi Vercellesi una escursione su Torino, ma poco dopo è costretto a ritirarsi 276; famoso assedio di Parma per parte di Federico, intervento dei Vercellesi a pro degli assediati 277; il podestà di Vercelli reintegrato negli antichi dritti di custodia della città 278; nuova città costrutta in fronte all'assediata Parma: gloriosa difesa dei Parmigiani e sconfitta di Federico 279; irritato questi contro i Vercellesi firma in Cremona un diploma a favore dei Casalaschi in pregiudizio della giurisdi-

zione ceduta ai primi dal Cardinale di Montelongo 280; esame degli statuti concordati tra la nuova società della Comunità e quella di s. Stefano; approvazione loro dalla Credenza salvi i dritti della società di s. Eusebio 281.

An. 1248 — Nuovo Podestà Brancaleone Bolognese; suo carattere; modificazione di statuti a sua richiesta 282; iniziative per la pace tra gli intrinsechi ed estrinsechi 283; pace accordata 284; rettori provvisorii per la partenza del Brancaleone, quindi eletto a podestà Rezonato del Pozzobonello 285; rivolgimento del Comune a parte ghibellina; Federico in Vercelli 286; quale la causa probabile di tale rivoluzione 287; il vescovo Martino si unisce a questo punto agli Avogadri ed aderenti e si forma il partito guelfo che si ritira dalla città, cominciando nuova lotta cogli intrinseci ghibellini 288.

An. 1249 — Il nuovo Podestà non più eletto dal Comune ma da Federico, pel quale comanda dispoticamente il marchese Lancia 289; bando degli Avogadri e loro aderenti; considerazioni in proposito 290; pessimo stato delle finanze; alienazione dei dazii e molini; principali famiglie fra i credenzieri ivi intervenuti, se tutte debbano annoverarsi fra le ghibelline 291.

An. 1250 — Morte di Pietro Bicchieri e dell' imperatore Federico; il Comune riconosce il figlio Corrado; non consta però in quest' anno di viva guerra ai fuorusciti Avogadri 292.

An. 1251 — Perseveranza degli intrinseci a parte imperiale non ostante la scomunica contro di essi pronunciata dal Pontefice in Milano 293; effetti di questa favorevoli agli estrinseci, i quali vanno occupando molte ville nel Vercellese 294.

An. 1252. — Grave statuto della Credenza contro le medesime; ammessi gli estrinseci Vercellesi nella lega lombarda; sussidio loro accordato nel Congresso di Brescia; andamento della guerra fra i due partiti 295.

An. 1253 — Guerre nel Monferrato; diploma dell' imperatore Corrado a favore del Marchese di Monferrato in

pregiudicio della giurisdizione Vercellese 396; il Marchese Lancia da alcun tempo passato a parte guelfa; eletto in quest' anno a Podestà di Milano; conduce la guerra sul Pavese contro Vigevano, Gambolò e Mòrtara; motivi della medesima 297; v' intervengono col Lancia i Novaresi ed i Vercellesi guelfi 298; e quest' anno vuolsi assegnare l' assalto dato dal Marchese Lancia alle città di cui nello statuto a stampa; 299 e 216.

An. 1254 — Frammenti inediti di pace generale sottoscritta in gennaio 1254 tra i Milanesi, Novaresi e Vercellesi estrinseci per una parte, ed i Pavesi cogli intrinseci di Vercelli per l' altra, 300 a 313; accertamento dell' epoca di tale pace 314; da chi promossa 315; deduzioni che se ne possono fare pel preceduto stato di guerra 317; epilogo delle condizioni 318, 319; esecuzione della pace; ritorno degli Avogadri nei dritti antichi, e ripristinamento dei prelati di parte imperiale nei perduti benefizii, 320.

LIBRO III.

Amministrazione interna dello Stato; Osservazioni preliminari; relazioni tra il Comune ed i borghi e ville del distretto; giuramento di sequela ossia di sudditanza, 1.

CAPO I.

Legislazione Civile e Criminale

§. 1. Condizione delle persone prima del secolo IX; nobili; Arimanni; Clero; tributarii Aldioni; servi, 2; modificazioni avvenute nei secoli seguenti; vassalli maggiori, 3; Vescovi creati Conti con giurisdizione, estesa poi ad Abati e Monasterii, 4; i vassalli maggiori concedono sottofeudi, quindi la distinzione tra *Capitanei* e *Valvassori*, 5; l' imperatore Corrado è costretto a legalizzare la successione dei feudi dando le opportune norme per la trasmissione; quale l' ufficio dei *pari di curia*, 6; perchè i Capitanei non formarono presso di noi, come a Milano, un ordine regolare e deliberante distinto dai Valvassori, 7; anche quest' ultimi concessero cose in feudo,

6 a cavallo; contumacia; inibiti gli avvocati di accettare procure alle liti salvo per difesa del Comune, 67; proposta specifica dell'azione, quando abolitone l'obbligo, 68; procedimento nella lite; liquidazione delle spese nella sentenza, 69; appello al Podestà e da esso al Vescovo; tempo per definire le liti, 70; caso d'appello alla Santa Sede, 71; compromessi e laudi arbitramentali, 72; esecuzione del giudicato; aggiudicazione al terzo meno, 73; ridotta poi al solo quinto meno, 74; gravezza delle spese di lite, 75; procedimento per esecuzione del giudicato, 76; assicurazione delle ragioni dotali; vergenza ad inopia del marito, 77; fallimento; cessione di beni semplice od ignominiosa, 78; giudicio di graduazione, 79: patrocinio gratuito per le vedove povere ed orfani, 80.

Giudizii criminali. Giudice dei malefizii; Consiglio presieduto dal Podestà per la punizione dei reati; polizia urbana e rurale; campari, 81; poliziotti per le accuse; se, e quando si procedesse *ex officio*, 82; abolizione della tortura salvi due casi, 83; solidarietà delle ville contigue pel risarcimento dei danni nei casi di guasto, furto od incendio, 84; obbligo alla stessa città di Vercelli per tale risarcimento dei danni dati occultamente per guasto od incendio, 85.

§. 6. *Prove nel procedimento criminale.* Duello; ordalie ossiano giudicii di Dio ammessi in Italia sino al secolo XIV, 86; statuto nostro relativo al duello giudiziale; considerazioni in proposito, 87; ammessa pure la prova del passare su ferro rovente; caso occorso nel 1207; abolita però questa prova continuò per qualche tempo ancora quella del duello, 88; dritto d'ispezione sulle monomachie riservato al Conte e così al Vescovo, come venisse esercito, 89.

§. 7. *Delle rappresaglie,* loro origine dalla *faida* germanica; introdotte in Italia dalla dominazione Longobarda o Salica; ristrette poscia presso di noi fra cittadini e stranieri, probabilmente a cagione di denegata giustizia all'estero, 90; trattati nostri con altri Comuni per assicurarvi questa giustizia, 91; mezzi adoperati dai commercianti per scemare le conseguenze delle rappresaglie, 92-93; trattati all'estero per abolire o regolare almeno il caso delle medesime, 94; leggi del nostro Comune allo stesso scopo, 95-96; lettere di fidanza ossia di salvocondotto, 97; esercizio di rappresaglia non solo sulle cose, ma talvolta sulle persone; trattati in proposito, 98; statuti tendenti a togliere occasioni di rappresaglie contro i Vercel-

lesi, od a difenderli quando ne era il caso, 99; esempii di rappresaglie anche all'interno tra diversi signorotti; intervento del Comune a pacificarli, 100; statuti *de pace rupta*, vale a dire contro i recidivi dopo giurata la pace, 101; varii documenti per far conoscere il modo d'esecuzione di detti statuti, 102.

CAPO II.

Finanze

Quali le rendite dell'erario Comunale, 103; oneri personali, vedasi al cap. IV; oneri rurali, altri a favore dell'erario, altri per le spese locali; esenzioni dai primi ai cittadini, ai nobili ed agli abitanti nei borghi franchi; i secondi appellavansi *Scuffie*, 104; *oneri permanenti; oneri temporanei; oneri eventuali;* fra i permanenti la curaida, il peso pubblico, la molaria, la molaticia, il pedaggio, la saleria, il bancatico, il calendatico, la curaida dei porti e delle navi; ripatico, palaficatico, 105; *oneri temporarii*, il fodro, ed i mutui obbligatorii; perchè temporario il fodro; come si definisca, 106; il medesimo veniva imposto tanto dal Comune, quanto dai Signori locali, 107; distinzione nell'imporre il fodro generale, 108; s'imponeva ad un tanto per lira di registro, però cumulativamente quanto ai borghi e ville risponsali pei proprii abitatori, 109; come s'imponesse ai Conti e signori rurali, 110; il Comune di Milano ed il nostro concorrevano reciprocamente nel fodro per un estimo convenuto, 111; eravi dunque un pubblico catasto; quando sia stato stabilito e rinnovato, 112; operavasi per mezzo di consegne del valore sì degli stabili che di mobili, semoventi, crediti e dritti feudali, 113; ufficiali del catasto, 114; eguaglianza nel riparto del fodro; se la somma portata a registro riguardasse la rendita od il capitale, 115; esenzioni dal fodro; beni ecclesiastici: leggi varianti per essi; confermanti in ultimo l'esenzione, 116; tuttavia pei nuovi lasciti si prelevava la parte di debito pubblico di cui già si trovavano gravati, 117; simile disposizione pei beni degli emigranti, 118; imposizione di mutui obbligatorii; era generale sui cittadini e distrettuali, 120; casi speciali di mutui imposti ai nobili e castellani, ed anche degli oggetti d'oro e di argento, 121; in quali casi si decretassero i mutui, non mai per spese ordinarie, 122; statuti varii per

guarentire i mutui e provvedere alla loro estinzione, 123; caso e forma adottata per la totale estinzione, 124; le discordie civili crebbero di poi il debito pubblico; dati per riconoscerne l'entità negli anni 1245 e 1246, N. 125.

Oneri eventuali. Confische: successioni del fisco; multe maggiori, multe minori, 126; prodotto di miniere; donazione di esse al Comune: contratto pel loro esercizio, 127-128; prodotto della zecca; grosso d'argento coniato in Vercelli nell'anno 1255, N. 129; sino a quale somma potesse il Podestà decretare le spese variabili, 130; stipendii, emolumenti o gratificazioni agli ufficiali del Comune, 131: due Chiavari ossiano tesorieri; regolamenti relativi, 132; pagamenti fatti con cessione d'imposte, 133; revisioni dei conti semestrali ed annuali. 134.

CAPO III.

Commercio ed Agricoltura.

Difficoltà del commercio ne' primi secoli dopo il mille, 135; instituzioni de'Consoli dei negozianti. Documento Vercellese anteriore a quelli riferiti dal Muratori a tale riguardo, 136; cure del Comune per favorire il commercio, trattati per esenzioni di dazii e pedaggi, 137; altra delle difficoltà, ladri alpestri, comandizie, sollecitudini del Comune per ovviarvi, 138; non che per cessare o diminuire i casi di rappresaglie: trattati cogli Iporediesi, col Conte di Morienna e con altri per procurare le macine necessarie ai molini, 139; esenzione di pedaggi negli stati confinanti, 140; ancora della tratta delle macine 141; libero commercio tra Vercelli ed Ivrea; fiere; mercati, 142; mercato e fiera del Brianco tra Santhià e Salussola; ivi Priorato, 143; grande fiera a S. Eusebio in Vercelli, 144; Corporazioni d'arti e mestieri; loro statuti e partecipazione nel governo, 145; quante e quali fossero esse corporazioni, 146; scema dopo l'anno 1248 la loro influenza, 147; per le miniere e fabbriche d'usberghi vedasi ai cap. II e IV; interessi di mutui in fatto commerciale; se ammessi in fatto civile; in quali casi accordati dalla legge, ed in quale misura, 148; Società per commercio, 149; borsa commerciale, 150.

Agricoltura. Poco estesa la coltivazione; estensione de' boschi; probabile causa la servitù della gleba, 151; disposizioni

CAPO IV.

Guerra.

Magnano. — *An.* 1204

Ricostrutto col nome di *Borgopietro* e costituito a Borgo franco, 199-200; osservazioni circa quella nuova denominazione cessata di poi; aggregazione fattavi della villa di Zimone.

Trino ora città — *An.* 1210.

Notizie storiche anteriori, 202; sua erezione a Borgo franco, 203; disposizioni per accrescerne la popolazione, 204; quando gli sia stato concesso d'eleggersi un Podestà, 205; maggiori privilegii accordati ai Trinesi, 206; osservazioni in proposito, 207; nuovi abitatori provenienti da Como, 208; passato esso Borgo sotto il governo del Marchese di Monferrato, 209.

Borghetto da Po in fronte a Cuniolo; Borgo di Crescentino ora città. *An.* 1217-242.

Documento dell'anno 1217 per la costruzione d'un nuovo Borgo franco mancante però d'indicazione precisa di nome e di località, 210; se debba applicarsi all'uno od all'altro di detti borghi, 211; opinioni varie; esame dell'opuscolo del padre Degregori intorno all'origine di Crescentino, 212-213; discussione relativa al proposto quesito, 214; si crede, che detto documento rifletta il Borghetto da Po, 215; notizie concernenti il medesimo sino all'anno 1351, 216; costituzione di Crescentino a Borgo franco nell'anno 1242, 217; altre memorie successive, 218.

Tricerro. — *An.* 1218.

Sua erezione a Borgo franco, 219.

Casalvolone — An. 1223.

Signori d'esso luogo e proclamazione a Borgo franco, 220; la nomina però del Podestà locale era come in ciascuno d'essi borghi riservata al Comune, che represse perciò un tentativo in contrario, 221; quando l'affrancamento sia stato ivi esteso ai dritti feudali, 222.

Caresana — *An.* 1233.

Antichità d'esso luogo; donazione fattane al Capitolo Eusebiano, 223: privilegii accordati dal Comune di Vercelli, 224; in quale modo esso Comune vi abbia acquistata parziale supremazia, 225; affrancamento concesso per parte del Capitolo; esame delle relative

Duc. Tronzani. — *An.* 1256.

Memorie anteriori, 250; loro riunione in un sol Borgo franco e condizioni relative, 251; convenzione tra i Borgheggiani ed i Signori del luogo, 252.

Cavaglià. — *An.* 1257.

Antichità e storia di questo Borgo e de' suoi Conti, 253; convenzioni col nostro Comune, 254; erezione a Borgo franco, e condizioni relative, 255; laudo nelle controversie tra il conte Filippone ed esso Borgo, 256.

Perronasca. (oltre Sesia) — *An.* 1258.

Eretto pure a Borgo franco, 257; suoi confini territoriali, 258.

Uliaco. — *An.* 1261.

Memorie anteriori, 359; sua costituzione a Borgo franco sotto nome di *Borgo di Dora*, 260; disposizioni per accrescerne la popolazione, però senza effetto, 261.

Balzola. — *An.* 1269.

Costituito Borgo franco, indennità per occupazioni, 262.

Borgo d' Alice. — *An.* 1270.

Sua costruzione come Borgo franco in terreno Vergine colla prescritta riunione degli abitanti di Alice, Meolo, Arelio, Erbario, e Clivolo, 263; memorie storiche di queste ville, 264; opposizioni a quella costruzione per parte dell' Abbazia di S. Andrea di Vercelli, 265; deroga generale dell' obbligo già ingiunto agli abitatori de' luoghi aggregati di trasferire il domicilio nei borghi rispettivi, per il che sussistette il luogo di Alice, 266; anzi provvedimenti riusciti senza effetto per conservare altresì la villa di Areglio, 267.

Azeglio. — *An.* 1270.

Già feudo di Garibaldo d' Azeglio e di Pietro Bicchieri, riunito

poi pel matrimonio di una figlia d'esso Bicchieri col figlio del primo: in qual modo il Comune vi abbia acquistato signoria, 268; disposizioni per la sua ricostruzione, come Borgo franco al di là della Tina, 269; opposizioni a tale riguardo e probabile transazione, 270.

Biandrate.

Antichità del luogo, signoria de' suoi Conti, 271; carte di franchigia date dai medesimi ai Biandratesi nell'anno 1093; riprodotte per correggere e completarne la stampa già fattane, 272; distruzione di Biandrate e divisione della signoria tra i Vercellesi ed i Novaresi, 273; ricostruzione della parte centrale sotto nome di *Cantone de Medio*, consoli e credenzieri del medesimo, 274; ricognizione del nuovo Comune di Biandrate, 275; affrancamento d'esso Comune per parte de' suoi Conti e patti relativi, 276-77; gli stessi Conti rinnovando la loro cittadinanza in Vercelli cedono ogni supremazia sovra Biandrate, quindi vi si dovette pure operare l'emancipazione de' servi della gleba, 278; divisione territoriale della Curia di Biandrate tra i Novaresi ed i Vercellesi, 279; ricerche in ordine ai confini d'essa Curia, 280; malgrado l'atto di divisione continua il dominio comune tra Vercelli e Novara, 281; nuova convenzione de Biandratesi con Vercelli, 282; digressione circa l'ampiezza dell'antico borgo di Biandrate, 283.

Osservazioni generali intorno alle narrate costituzioni di Borgo franco ed emancipazione de' servi della gleba, 284; cure del Comune per la conservazione di que' borghi, 285-86.

§. 2. *Istituti di beneficenza*

Elemosina detta di S. Stefano

Instituita prima del 1142; sua consistenza ed amministrazione; convertita poi in un' annualità all' Ospizio dei Poveri; quindi cessatone il pagamento, 288-289.

Confraria di S. Spirito

Sua origine nel 1156; suo scopo caritativo; annessa poscia alla Confraternita di tale titolo, 290-291.

Disposizione dello statuto antico a favore di varie opere di beneficenza, 292.

Ospedale di S. Graziano

Già esistente nel 1140 e dipendente in un con quella Chiesa dall'abbazia della Bessa, poscia dipendente dai Canonici regolari di S. Croce di Mortara, 293; lasciti varii a quest'Ospedale dei poveri, 294; sue peripezie, per cui ne cessano le memorie oltre al 1303, sebbene si dica ancora progredito, 295.

Ospedale del Santo Sepolcro ed Ospedale di S. Martino

Ove situati, e quale il probabile loro esito, 296.

Ospedale di S. Leonardo

Spettante ai Cavalieri di s. Gioanni di Gerusalemme; esisteva probabilmente sin dall'anno 1156; ultima menzione nel 1301, 297.

Casa di Dio

Ospedale nella regione Brarola amministrato da suore, trasferite poi verso l'anno 1160 a s. Gioanni di Varola, e riunite per ultimo nel Monastero di S. Spirito a porta di strada, 298.

Ospedale di S. Lazzaro pei leprosi

Sua antichità e situazione; disposizioni statuarie pei leprosi nel 1241, confermate nello Statuto del 1341; Rettori del pio luogo sino al 1369; unione quindi fattane nel 1390 alla Parrocchiale di s. Pietro la Ferla e poscia a quella di santa Maria Maggiore 299, 300.

Ospedale di S. Silvestro dei Rantivi, ossia dei trovatelli

Anteriore al secolo XIII di patronato dei nobili Centorio, che ne tennero il ministralato sino al 1732, quindi passato nei loro discendenti da figlie, ed in oggi sotto speciale pubblica Amministrazione; elenco di varii antichi ministri, 301-302.

Ospedale di S. Brigida ossia de' Scoti

In vicinanza della Basilica di s. Eusebio; destinato a pro dei pellegrini Scozzesi ed Irlandesi nel secolo XII dal Canonico Bonfilio di famiglia Vercellese; Statuti per esso Ospedale del 1175, 1180, 1224; elenco di ministri sino al 1343; curioso documento

del 1305 per elemosine in Scozia ed Irlanda; amministrazione posteriore e prima unione nel 1345 all'Ospedale di s. Andrea; contese per tale unione sino al 1410; consistenza patrimoniale, 303 a 311.

Ospedale dei SS. Paolo ed Orso, Ospedale di S. Maria ed Opera del Ponte sul Cervo

I porti sul Cervo e Sesia spettavano anticamente ai Canonici di Vercelli; infeudati poscia dal Vescovo ai nobili Viallardi e Guitacchino, 312; a soccorso dei transitanti per quei torrenti era stato eretto nel loro confluente un Ospizio e Chiesa sotto il titolo di S. Paolo, la cui direzione fu data nel 1173 ai Canonici di s. Orso di Aosta, 313; confusione fatta dagli storici con altra Chiesa di S. Paolo fuori porta s. Andrea, 314; l'Ospedale dei ss. Paolo ed Orso verso Sesia cessò prima del 1200 continuando come beneficio semplice per oltre un secolo, 315; in prossimità della Chiesa di s. Paolo verso Sesia sorse altro instituto allo stesso scopo sotto il titolo di *S. Maria del ponte del Cervo* per fondazione fattane dall'Imperatrice Beatrice moglie di Federico I e con speciale assegno del medesimo sia pel riscatto dei porti sia per dotazione dell'Ospizio, 316 a 320; lasciti posteriori, 321; vicende successive del pio luogo, i beni del quale passarono poscia in amministrazione al Municipio in quanto che fossero destinati alla riparazione del ponte, 322 a 324; curioso documento d'appalto nell'anno 1319 per esso ponte (ivi in nota).

Ospedale della Carità di S. Lorenzo

Origine e lasciti a favore del medesimo, 325; scopo dell'instituto; elemosine a domicilio; portare gli ammalati all'Ospedale; curare la sepoltura dei poveri; assistere i carcerati 326; suoi amministratori frati laici detti della carità; se ammogliati richiedevasi l'assenso della moglie, 327; cessa il pio luogo nell'anno 1678, 328.

Ospedale di S. Bartolomeo

Eretto prima del 1181, amministrato dai canonici di S. Bartolomeo fuori porta strada, legati varii, suoi ministri sino al 1487. N. 329.

Ospedale di S. Spirito

Sua origine verso il 1214, per opera dei frati della Carità, 530;

amministrato poscia dalle Monache dette di S. Spirito, 331; legati fatti a quell'Ospedale e memorie successive sino al 1379, N. 332.

Ospedale di S. Andrea (Detto in oggi l'Ospedale Maggiore)

Cenno della relativa dissertazione del conte Olgiati, 333; fondazione e dotazione dell'Ospedale dal Cardinale Guala Bichieri, 334; nuove largizioni fatte dal medesimo nel suo testamento, 335; Bolla pontificia pell'amministrazione dell'Ospedale per mezzo d'un Ministro e d'un numero di frati laici e Suore, 336, esazione ed impiego de' legati fatti dal Cardinale, 337; altri lasciti nella prima metà del secolo XIII. N. 338, 339, 340. Atti di visita seguiti nel 1240 e 1253, dai quali si riconosce lo scopo dell'instituto diretto principalmente alla cura degli infermi, e quindi per elemosine ai poveri, e si riconosce pure il modo di amministrazione 341, 342, 343, 344, altre largizioni nella seconda metà d'esso secolo, 345; dedicazioni varie a frate o suora conversa a servizio dell'Ospedale, 346; diplomi ed esenzioni per parte di Principi, 347; elenco dei Ministri sino al 1390. N. 348.

Secolo XIV.

Nuove dedicazioni in questo secolo, 349; legati ed eredità ottenute durante il medesimo, 350; alcuni diplomi ed elenco de' ministri sino al 1400. N. 351. Nuova visita regolare seguita nel 1311, N. 352.

Secolo XV.

Diminuiscono le largizioni, quale ne fosse probabilmente la causa, 353; ministri dell'Ospedale sino al 1433, epoca in cui comincia il lungo e laborioso Ministralato di fra Giacomo Avogadro di Casanova, 354; Curioso episodio della vita d'esso ministro, vantaggi da lui procurati all'Ospedale sino all'anno 1482, in cui il pio luogo fu per la prima volta concesso in commenda, 355 a 363.

Secolo XVI.

Serie dei commendatori dell'Ospedale dal 1482 al 1555, 363; pratiche fatte dal Duca di Savoia e dal Municipio per ottenere, come si ottenne dalla S. Sede, lo svincolo dell'Ospedale dalla qua-

lità di beneficio ecclesiastico, da amministrarsi indi poi per mezzo d'una congregazione di cittadini nel modo stabilito con Bolla pontificia 24 maggio 1555, 364; pensioni riservate agli ultimi commendatori, e spese incontrate per quella pratica, 365.

Ospedale di S. Maria volgarmente detto del Fasano

Memorie relative lasciate dal Canonico Cusano e dal Conte Olgiati, 366; instituzione di quest' Ospedale e dotazione fattane dal famoso giurisconsulto e teologo Simone De Faxana a beneficio dei pellegrini Francesi ed Inglesi, e pei poveri Vercellesi, 367; testamento del medesimo inedito, ora trascritto nella parte concernente l'ospedale suddetto, 368, 369, 370; notizie biografiche intorno al fondatore, 371; amministrazione del pio luogo per mezzo di ministri eletti fra i discendenti di suo fratello, quindi passata agli Umiliati di s. Cristoforo, 372; resa di conti a mani del Vescovo, documento, che indica la consistenza dell' Ospedale nel 1305, soppressi gli Umiliati l' Ospedale del Fasano fu annesso nel 1579 a quello di s. Andrea, 373.

Ospedale di S. Maria della carità, detto di fra Morando

Confuso quest' Ospedale dai nostri scrittori con quello di s. Spirito, non conoscendo essi la revoca di donazione fattane da fra Marco de Morando, 374; instituzione vera, e vicende d' esso Ospedale primieramente presso le monache di s. Spirito, scioltone quindi per transazione dell' anno 1281; riformato sotto il titolo di *S. Maria della carità* dallo stesso istitutore fra Marco, 375; e non avendo mezzi bastanti a tenerlo aperto lo riunisce egli stesso all' Ospedale di S. Andrea nell' anno 1290 costituendovisi frate converso, 376.

Ospedale di S. Giacomo delle cascine di Strada

Fu scritto, che quest' Ospedale sia stato fondato a prò dei pellegrini dal sig. Pietro Bicchieri col suo testamento del 1250; si recano però documenti di sua preesistenza *per la cura degli infermi* sino dall' anno 1159; fu dunque una semplice ampliazione quella del Bicchieri, 377; cenni relativi alla successiva ammministrazione, 378 e 379; nell' anno 1487 passò in commenda, e poscia nel 1557 fu unito all' Ospedale di S. Andrea in seguito a rinuncia del Commendatore Monsignore Gaspare de Capris, atti di riconoscenza del Municipio Vercellese verso il rinunciante, 380.

§. 3. *Condizione degli studii ed Università Vercellese*

Scuole in Vercelli nei secoli XI e XII, N.i 381, 382, 383; fondazione della Cattedra di Sacra scrittura presso i Canonici verso l'anno 1190, N. 384. Discussione sul quesito se l'Università di Vercelli fosse fondata prima del 1228, N. 385 a 388, se nell'anno 1224 siasi aperto un Collegio pei studenti poveri, 389; esame della convenzione 4 aprile 1228 per la traslazione dello studio generale da Padova a Vercelli, 390 a 396; prove dell'effettiva erezione e continuazione dell'Università; famoso legista *Uberto* da *Bobbio* nel 1229, N. 388 a 396; seguono le suddette prove; Conversioni di Professori e studenti operate in Vercelli dal B. Giordano verso il 1230, N. 397, trattato col Comune d'Ivrea nel 1231 e Statuto del 1235, N. 398; testamento del proposto quindi Vescovo de Carnario fatto nel 1234. N. 399; bolla di P. Gregorio nel 1237 e lettera dell'Imperatore Federico verso il 1238. N, 400; lettore di leggi *Guglielmo De Ferrario,* cui si riferisce una deliberazione del 1240; altro professore *Uberto* da *Bonacorso* 401; disposiziozi per l'Università nel Codice 1241 dei statuti 402; interruzione probabile e riapertura dell'Università nel 1266; professori in essa *Dottore Enrico; Dottore Uberto de Boverio ; Dottore Leonardo da Milano, Maestro Apollonio* e loro stipendii, 403; se sia stato professore in essa Università il Vercellese *francesco de Ranzo* detto il Glossatore; forse fu uno degli institutori del celebre Collegio de dottori di Vercelli, 404; eguale ricerca pel Canonista Vercellese. *Simone de Faxana,* 405; nuova interruzione; si crede però essersi conservate le scuole di medicina, 406; *Maestro Syon* dottore in belle lettere, sua opera e testamento nel 1273. N. 407 *Ugone de Bonoromeo* Vercellese, lettore in patria poscia Vescovo di Novara, 408; riaperta l'Università 1306 a 1310; dottori in ambe leggi *Giovanni de Carixio* e *Canonico Guglielmo de Ripys* altra interruzione; ferme però le scuole di medicina, 409; ripresa dello studio generale all'anno 1338, convenzione col dottore *Salvo de Marano* come professore di dritto civile, 410; non è esatto il dire che questo documento sia l'ultimo relativo alla nostra Università, 411; *Pietro de Perusio* professore in essa per le decretali tra l'anno 1338 ed il 1343; *Signorolo degli Omodei* professore di dritto civile nel 1340; quando sia ritornato in Vercelli ed ivi passato ad altra vita, disposizioni relative all'Università nel volume de' statuti pel 1342, N. 412; indizii di continuazione della medesima almeno dal 1364 al 1371 professori *Ricardo de Saliceto, Signorolo*

anzidetto e *Simone de Solerio de Carixio,* 413. Digressione intorno alla pestilenza del 1400, che si vorrebbe essere stata la causa della cessazione dell'Università, 414; si crede però cessata definitivamente sin dal 1371, riapertura nell'anno dopo della Cattedra di Sacra scrittura presso i Canonici, 415; si continuarono però le scuole di medicina e chirurgia, collegio dei medici, 416; privilegii accordati ai medici chirurgi e professori di grammatica e di notariato 417; cenno di alcuni professori di grammatica sino al 1400, loro stipendii ed esenzione di tributi, continuata questa alle vedove, e conclusione, 418.

§. 4. *Topografia della Città, statuti per abellimento, e pulizia, e per. l' esercizio di varie arti; usi e costumanze.*

Sguardo circa l' ampiezza della città nei tempi Romani e sue vicissitudini sino al secolo X, N. 419; testo della donazione di Berengario dell' anno 913, come documento più antico onde riconoscere il perimetro della città 420; ove fosse la Corte Regia ivi donata, fossati di circonvallazione, 421; quando siasi stabilito di farvi nuove mura, danni a queste dal torrente Cervo in attiguità alla Cattedrale, 422; descrizione documentata dell' antico perimetro e delle varie porte, 423 a 430; piazza del mercato di S. Eusebio, processione nella Domenica delle Palme, 424; palazzo de signori Bicchieri e Centorii, 426; corso d' acqua dalla porta di strada a quella del Cervo, 428; sobborghi: cioè Borgo ratto, Borgo S. Lorenzo, e borghetti Ciglano e di porta Aralda, 430; deliberazioni per la costruzione di nuove mura con acchiudervi la massima parte dei borghi; eseguimento anno 1200 a 1256, N. 431; descrizione del nuovo recinto e sue porte, 432 e 433; distrutta l'antica chiesa di S. Andrea sostituendovi altra dedicata a S. Luca, 432; torri e spaldi lungo le nuove mura, 434; torri varie nell'interno, 435; piazze di S. Eusebio, di S. Maria ossia dell' Aringo, piazza centrale o foro nuovo, piazzetta del Pozzo ora Mariani, altra di Mercatello ora a S. Francesco, 436; nomi di varie contrade, 437; compiuta la topografia si ritorna a più facile spiegazione di detto diploma di Berengario, due chiese dette di S. Salvatore. Chiesa di S. Nazario. Ponte sulla Vercellina, 438; ubicazione della Corte Regia contemplata in quel diploma, 439; ove fosse situato il palazzo del Comune nei secoli XII e XIII, quando fattone un nuovo colla torre di città, 440; notizie circa l' epoca del primo orologio pubblico in Vercelli, custode del medesimo e suo stipendio, 441.

LIBRO IV.

Notizie relative agli Instituti ecclesiastici o preesistenti o fondati nel secolo XIII

secutive intorno al priorato di Cestreton, ivi in nota; costruzione della nuova basilica, 60, 61; i Canonici Vittorini di Parigi preposti ad ufficiarla; splendida dotazione fattavi dal Cardinale, 62; quando siano giunti a Vercelli quei Canonici, 63; loro priore e quindi abate Tommaso detto Gallo, 64; ordinamento della canonica; Bolla di Gregorio IX, 65; abito dei Canonici, 66; instituzioni datevi dal legato pontificio Ugone nel 1262, 67, 68; curioso documento del 1313 ossia convocato dei Canonici *Sede vacante*, diretto a migliorare il vitto, abito e regolamento interno, 69-70; storia dell' elemosineria di s. Andrea a partire dallo stesso testamento del Cardinale Guala, 71, 72, 73; abati nel secolo XIII; Tommaso;, Anfosso; Ugoccione de Bondoni, 74; possessioni; diplomi di salva guardie e privilegio del conte di Savoja, del marchese di Monferrato, dell' imperatore Arrigo e bolle Pontificie, 75 a 79; numero dei canonici in diverse epoche del secolo XIII, N. 80. Conversi, loro abiti, ed attribuzioni, 81.

Abati nel secolo XIV e successivamente; Nicolino Avogadro di Casanova; Egidio di Castelletto; Francesco de Castellari; Bartolomeo de Mussi; Andrea de Turriono; Filippo de Cagnoli; Pietro de Verme; se si debba annoverare fra gli abati Antonio de Grixellis, o meglio il Guglielmo de Grixellis; contese fra questi ed i suoi Canonici che pretesero deporlo, 82; rimesso nella sua dignità per sentenza; tuttavia l' ordine era stato sconvolto e si passò ad abati in commenda, cioè al Vescovo Diderio; quindi al principe Francesco di Savoia figlio del Duca Lodovico; pratiche di questo Duca perchè l'abbazia fosse concessa ai Lateranensi mediante la rinuncia della commenda da lui offerta a nome del figlio; Bolla Pontificia; contese fra i Lateranensi ed i rimanenti Canonici Vittorini; assestamento finale nel 1466, per cui i Lateranensi ebbero poscia l' abbazia sino alla soppressione del loro ordine, essendovisi sostituiti per poco i Cistercienși sino alla soppressione generale degli ordini religiosi, 83, 84, 85.

§. 7. *Collegiate ossiano propositure Canonicali.*

Propositura di S. Graziano

Notizie relative dal 1140 al 1300, N. 86; sua concessione in commenda nel secolo XV rinunciata poscia ai lateranensi, e per ultimo soppressa ed aggregatine i beni alla mensa vescovile, 87.

Prepositura di S. Maria in Vezzolano

Sue vicende e proposti dal 1153 a 1627. N. 88-89.

Prepositura di S. Bartolomeo

Sua fondazione nel 1174 con canonici dell' ordine instituito di S. Eusebio, 90; varii proposti di essa prepositura, la quale passò poscia in commenda, e di poi fu concessa ai Gesuiti: in ultimo ridotta a beneficio semplice, e riunitine i beni alla mensa Vescovile.

§. 8. *Conventi di religiosi uomini*

Frati umiliati

Fondazione dell' ordine con due case una in Vercelli a S. Cristoforo l' altra in suburbio nella regione S. Martino di Gattesco, 92; possessioni spettanti alla prima e suoi prevosti, 93, 94; memorie relative alla seconda dall' anno 1199 al 1584. N. 95.

Eremitani di S. Marco

Procedenti dalla Congregazione dei poveri Cattolici nel 1212; fondazione della Chiesa di S. Marco nel 1266; proseguitane la costruzione oltre al 1298; priori e numero di frati in alcune epoche, 96, 97, 98.

Francescani

Loro convento in S. Matteo fuori mura verso il 1220: quindi in città costruendo nel 1292, con sussidio del Municipio, l' attuale chiesa di S. Francesco al luogo della preesistente piccola chiesa parocchiale detta di S. Salvatore in Mercatello, 99-100.

Domenicani

In S. Paolo fuori mura prima del 1234, N. 101; danno poscia principio nel 1253 alla costruzione d' un convento e chiesa nella città pure sotto il titolo di S. Paolo continuandone la fabbricazione

APPENDICI

I.

Dissertazione in ordine al metodo di riduzione di ciascuna lira Pavese gradatamente in uso a Vercelli nei secoli XIII e XIV in lire attuali tenendo conto, 1. del valore intrinseco, 2. del valore progressivo dei generi di prima necessità, 3. dell'aumento monetale verificatosi in date specie di moneta, con confronto alle risultanze dei documenti. Tavola di ragguaglio per caduno degli anni dal 1200 al 1400.

II.

Quadro dei Consoli, Podestà, o Rettori del Comune di Vercelli dal 1142 al 1427 epoca di sua aggregazione allo Stato Sabaudo.

III.

Nota di varii Podestà di alcune città d'Italia risultanti da documenti Vercellesi.
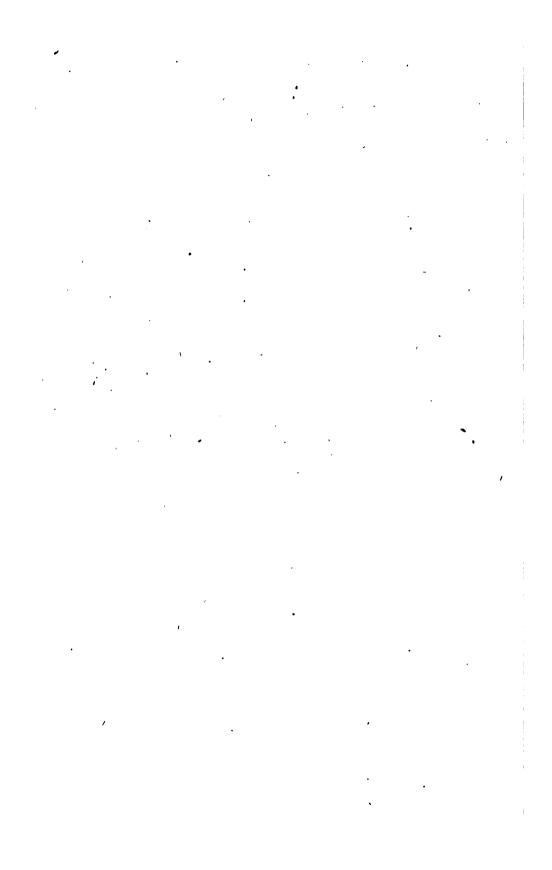
LIBRO PRIMO

CAPO UNICO

Forma di Governo del Comune di Vercelli

1. Quanto elegante ed in gran parte esatto si è il quadro dei principali fatti del nostro Comune, che il nobile giureconsulto Carlo Agostino Mella ebbe a tracciare nella sua dissertazione; *Responsio pro inclita Civitate Vercellarum et ordine Decurionum* (1) altrettanto inconsiderata si fu l'asserzione sua: essersi cioè la Città nostra retta da se a guisa di repubblica prima ancora dell'Imperiale donazione del Contado al Vescovo, e nello stesso modo con cui si reggevano ai tempi dello scrittore le città libere imperiali; nè maggiormente appoggiata vi si trova la principale sua tesi tendente a provare, che il *Governo fu ognora a mano di cento nobili Decurioni col consiglio qualche volta, ma non mai col concorso deliberante delle classi popolari* (2).

(1) Esiste tuttora manoscritta nell'archivio del signor Conte Edoardo Arborio Mella.

(2) Ivi « Centum enim Decurionibus nobilibus regitur ista (Civitas)
« pœnes quos totius populi residet auctoritas et potestas, nec ullo tem-
« pore diverso usi sunt jure Vercellenses, quia licet priscis temporibus
« in decernendis gravissimis sive belli, sive pacis, sive fœderis negotiis
« adhiberentur ex paraticis idest popularibus quoque ducentum, tamen
« Credentia non constabat nisi centum nobilibus, ad quam deinceps moris
« erat vocare ipsos Paraticos *pro consilio, non ut participes fierent*
« dignitatum et honorum Reipubblicæ.

« Regebat primis temporibus seipsam Civitas reipubblicæ, more, et suo
« proprio nomine omnem exercebat jurisdictionem ut hodie liberæ et
« Imperiales civitates solent: *paruit deinde* legibus, quæ editæ pro tem-
« pore fuerunt a Vicariis imperialibus, et prius ab Episcopis, quibus ea-
« dem civitas donata fuit.

I documenti, che sarò per riferire, porranno in piena luce questo argomento.

2. Se ci volgiamo ai tempi Longobardici e Franchi, i quali precedettero l'epoca contemplata in questo lavoro, tali sono le ragioni addotte dal Muratori nella dissertazione 18 delle antichità Italiane, a dover credere perduta nei municipii Italiani ogni forma di libero reggimento; nondimeno lo stesso autore ammette, e mi pare fuori di dubbio, che siasi conservato un corpo o magistrato cittadino, il quale provvedesse alla conservazione dei ponti e strade (1), ripartisse le imposte, convocasse e presiedesse le assemblee del popolo sia per l'elezione degli Scabini (2), sia per quella parte, che la disciplina ecclesiastica d'allora accordava al medesimo nella elezione del proprio Vescovo.

3. In una prima mia dissertazione (3) io accennava appunto all'esistenza nella nostra Vercelli di questo corpo cittadino meramente ristretto nel secolo X alle anzidette e consimili incumbenze, e parlai delle circostanze a noi speciali, per le quali il medesimo negli ultimi lustri del secolo XI ed in principio del seguente per l'incertezza di governo comitale, attesa l'intrusione di Vescovi scismatici, abbia potuto anzi abbia dovuto assumere più ampia direzione, e non

« Constat enim, ut præscripsimus, *ante donationes in ecclesiam s.* « *Eusebii collatas civitatem ipsam liberam ab omni subjectione* « *fuisse cum amplo territorio et dixtrictu in quo omnem* ex se e- « xercebat *jurisdictionem* ». (Nessun monumento però ebbe a citare in appoggio a questa replicata asserzione.

(1) *Volumus ut missi nostri per singulas Civitates una cum episcopo et comite vel nostris hominibus ibi comanentibus eligant,* quorum sit cura pontes per diversa loca emendare; *leg.* 34 *di Lodovico Pio fra le longobardiche;* Rer. *Ital. tom.* 1, *p.* 2, *pag.* 133.

(2) *Ivi leg.* 48 *di Lotario I. ut missi nostri ubicumque malos Scabinos invenerint ejiciant* et cum totius populi consensu *in eorum loco bonos eligant.*

(3) *Del Governo civile di Vercelli nel secolo XII.* — inserta nel Diario Vercellese per l'anno 1847.

v'ha dubbio, che lo stesso corpo fosse a quei tempi composto di nobili e maggiorenti, sia perchè l'Imperatore e per esso il Conte a cotestoro si dirigeva per l'esercito e pei tributi, sia altresì a cagione della rete feudale introdottasi nel massimo suo rigore

A misura che questo corpo municipale venne ad estendere le sue attribuzioni, dovette necessariamente ripartirne le incumbenze, e quindi alla presidenza, forse d'un solo nei tempi antichi, chiamò due eletti dal proprio seno col nome di Consoli del Comune, (portandone poscia il numero a sette durante il secolo XII, come fu dimostrato nella citata dissertazione), e commise il potere giudiciario ad altri, però suoi membri, col titolo di Consoli di giustizia.

4. Tuttavia non a questo solo corpo, che dicevasi la *Credenza,* ma bensì al Comune collettivamente preso era diretta l'investitura della giurisdizione, la quale solevasi dare da ogni Vescovo qual vero Conte di Vercelli in forza del diploma dell'Imperatore Ottone III, 7 marzo 999; (1) ed in fatti la formola del giuramento di fedeltà veniva pronunciata da un delegato del popolo, il quale interrogato se gli piacesse che il tale giurasse fedeltà al Vescovo a nome del Comune, rispondeva *Fiat Fiat;* quindi è che le leggi ossiano Statuti dovevano venir approvate dal popolo in generale adunanza, ed in essa pure si doveva addivenire agli atti più solenni del Comune.

5. Se non che la storia di tutti i tempi ci appalesa, come sì fatte adunanze o conducono talvolta all'anarchia, ovvero servono di mera formalità atta unicamente a coprire la risponsabilità ed i progetti degli amministratori, i quali ben sanno cogliere il tempo e preparare il risultato di simili comizii: il chè più facilmente doveva avverarsi in quell'epoca, in cui una gran parte del popolo era vincolata di servitù feudale verso gli ottimati, estendendosi a quei giorni

(1) Archivio Civico — Diplomatario in quattro volumi denominante Bissoni o Biscioni Tom. 1. p. 65.

il titolo di feudo a qualsivoglia anche menoma concessione, sino a farsi la parola *feudo* sinonimo di stipendio. Che se per avventura le proposte della parte dominante incontrano interpolato ostacolo nel voto popolare, si trovano o si fanno nascere occasioni, per cui dispensarsene gradatamente, come vedremo essere pure fra noi divenuti ben rari i comizii popolari, e poscia quasi affatto dimenticati.

6. Quindi si può ritenere, che nell'esordire del nostro libero governo la somma delle cose, sebbene apparentemente devoluta alla massa dei Cittadini, fosse sostanzialmente nelle mani d'un dato numero di famiglie potenti o per nobiltà o per dovizie od ab origine costituenti la Credenza o da essa stessa aggregate: epperò parmi si dovesse dire governo, almen in fatto, meramente aristocratico.

Un tale stato di cose difficilmente avrebbe potuto durare, mentre egli è obbligo d'ogni governo di procurare a tempo opportuno il maggiore sviluppo delle proprie instituzioni ad imparziale beneficio di tutte le classi amministrate, il che la storia ci dimostrò quasi impossibile ad ottenersi dal governo meramente aristocratico, portato per natura ad ampliare le sue prerogative, ed a favorire l'incremento delle proprie parentele.

7. Certamente in un governo libero è necessaria la maggior influenza d'un corpo conservatore eletto fra i notabili, che ne siano membri a vita e così indipendenti, ma a provvedere al bene generale vuolsi pure, che quel corpo sia in qualche modo controbilanciato dalla rappresentanza delle altre classi della comune famiglia, acciò ne protegga i veri bisogni, e promuova quelle disposizioni di legge, che ne assicurino il soddisfacimento.

La difficoltà consiste nell'adottare opportuni metodi di elezione, per cui senza brogli ciascuna classe venga ad essere convenevolmente rappresentata da personaggi intenti unicamente al pubblico bene, e nel tutelarne di poi il libero esercizio.

Ma quand'anche vi si fosse potuto provvedere, almeno

per quanto il comportano i varii interessi e le riluttanti passioni degli elettori e dei maggiorenti, rimaneva pure un' altra assai grave difficoltà derivante dalla natura del nostro governo in allora quasi repubblicano; imperocchè ove si fossero create due assemblee sarebbe mancata un' autorità superiore, che avesse a conciliarne le deliberazioni o sospenderle con un *veto* quando paressero esorbitare dalle leggi immutabili del giusto e dell' onesto: nè a mio avviso sarebbe bastato lo stabilire, che una deliberazione non avrebbe forza di legge salvo riuscita uniforme in ambe le assemblee, ben sapendosi, che il particolare interesse d' una classe o lo spirito di corpo suole predominare sugli animi, per il che non avrebbero tardato ad avverarsi quelle rivoluzioni civili, che tanto commossero varie repubbliche soprastando ora la parte aristocratica ora la popolare, se pur una non si mantenesse più a lungo in seggio con mano di ferro, come avvenne ad alcuna di esse.

Vedremo a quali temperamenti si appigliassero i nostri padri, e ci convinceremo, che sino a quando una disordinata ambizione non venne a produrre le fazioni civili con conseguenti innovazioni nel sistema governativo, quel primo ordinamento procedette regolarmente con vantaggio ed onore della Patria, epperò poteva dirsi il meno imperfetto, che per quei tempi si potesse immaginare.

8. Eravi dunque un'assemblea di ottimati in possesso dell' autorità, e non solo a vita ma eziandio per diritto ereditario; che se questo diritto poteva sembrare esorbitante, gli inconvenienti però, che ne derivano erano probabilmente minori di quelli procedenti da brogli elettorali in comizii popolari difficilissimi a regolarsi ove non esiste suprema autorità: nè sarebbe stato conveniente lo accordarne la elezione alla Credenza stessa, imperocchè ciò non avrebbe fatto se non se consolidarne lo assoluto potere.

9. Questo corpo però poteva trasmodare, come dicemmo, a pregiudicio delle altre classi, ed ecco già sorta presso di noi sin dall' anno 1169, se non prima, una Società popo-

lare sotto il titolo di s. Stefano con proprii consoli annuali, i quali avevano ottenuto di prendere parte negli affari pubblici in concorso de' consoli del Comune eletti dalla Credenza, ed al N. 15 dell'anzidetta prima mia dissertazione ho toccato del probabile motivo di siffatta instituzione, se non che i relativi statuti non ci pervennero, ed è forza di attenersi a semplici conghietture.

10. Non era tuttavia al suo termine il secolo XII quando la Credenza in concorso di quella Società, per seguire l'uso recentemente introdotto in altre città d'Italia, volle che al suo reggimento presiedesse un personaggio forestiere, che col titolo *di Podestà* si mutasse annualmente, ed era ben naturale, che a fronte di questo nuovo potere dovesse cessare l'autorità dei consoli del Comune, i quali, se sussistettero ancora per alcuni anni sino a che fosse radicato il nuovo sistema, ebbero poi a cessare definitivamente dall'anno 1208 in poi, come appare dall'elenco de' Podestà, che pongo a corredo di questo scritto.

Per vero al N. 23 di detta dissertazione io lamentava quel nuovo trovato del Podestà forestiero incaricato del potere esecutivo, perchè dovesse tarpare le ali all'incremento territoriale del Comune, fattosi già grande assai nei pochi anni del preceduto sistema; dobbiamo tuttavia riconoscere, che quelle teorie, le quali da noi attualmente si svolgono, già si presentavano necessarie in fatto all'intelligenza dei nostri padri, e voglio dire della separazione dei poteri nel governo civile, ed anzi della loro derivazione da diversa origine o classe; che se da prima non separarono pur anche il potere giudiciario, continuandosi ancora per alcun tempo dalla Credenza l'elezione dei Consoli di giustizia fra i proprii membri, non è men vero però, che a questi diminuirono d'assai la giurisdizione, ponendola per le cause criminali ed altre di maggior rilievo nelle mani del Podestà e degli assessori e militi, ch'egli doveva condurre al suo seguito.

11. In pertanto la cosa pubblica nel principio del secolo

XIII, del quale intendo trattare, veniva regolata per la parte legislativa dalla Credenza con intervento deliberante del Podestà se esisteva, e dei Consoli tanto del Comune, che di giustizia. e della Società di s. Stefano, e questa quale speciale rappresentante popolare; per la parte poi esecutiva veniva governata dal Podestà, e dai consoli anzidetti.

Prima però di discendere a speciale esposizione de' regolamenti relativi a caduno de' detti poteri, giovi indagare come dal 1209 in poi sia sorta altra Società popolare sotto il titolo di s. Eusebio, i consoli della quale abbiano ben tosto partecipato al governo in un con quelli di s. Stefano; che anzi abbiano ottenuta in certi casi la precedenza a questi ultimi.

12. Generalmente parlando una variazione cotanto essenziale negli ordini governativi avrebbe dovuto essere l'effetto o di rivoluzione interna, o di fortunosi eventi in guerra estera; eppure nè l'uno, nè l'altro di questi precedenti si riconosce nelle nostre memorie in epoca prossima all'anno 1209: quindi molto più difficile riesce il conghietturare la causa motrice di una così importante novità.

Per aprirmi la strada ad esporre una mia qualsiasi opinione a tale riguardo, converrà ritenere, che la città nostra in principio del secolo XIII, sebbene comprendesse coi molti suoi borghi l'attuale circuito, pure la vera città era di molto ristretta, come verrà dimostrato nel libro III, quindi i diritti politici erano diversi per gli abitanti in essa da quelli concessi ai borghigiani.

Nella precedente dissertazione (N. 45) già ho toccato della erezione di Piverone in Borgo franco (tuttochè spettasse a questo secolo) ed in essa il Comune di Vercelli concesse a coloro, che avrebbero abitato in quel Borgo privilegiato « *illam auctoritatem et illam franchitatem et ho-* » *norantiam, quam habent Cives Romani, et sicut illi qui* » *habitant in civitate Vercellarum et Porta Ursona* » poi si soggiunge « *et quod nihil plus teneantur dare fodrum vel* » *bannum vel tallam quam illi qui habitant Burgum Ver-*

» *cellarum* ». Da queste dichiarazioni mi sembra potersi dedurre, che la vera cittadinanza nel senso di partecipare al governo era ristretta agli abitanti dell' antica città, e della porta Ursona, e che i Borghi godevano bensì di qualche privilegio rispetto agli altri luoghi della giurisdizione, ma non erano al tutto assimilati ai veri cittadini.

Stabilita questa differenza, e ritenuto, che appunto nell' epoca in discorso si stava formando il nuovo muro di circonvallazione racchiudente colla città vecchia tutti i suoi borghi, come si vedrà in appresso, sarà più facile il comprendere il perchè, venti anni dopo il privilegio di Piverone nella concordia 13 maggio 1222 (Bis. IV. 296) seguita tra il Comune di Vercelli ed i conti di Biandrate si trovi scritto « quod Comune et homines Blandrati debeant esse » cives et habitatores Vercellarum, sicut sunt homines *Pusternae* vel *Portae Ursonae* in fodris bannis exercitibus » cavalcatis, et in omnibus aliis, sicut *alii Cives Vercellenses* ».

Ecco creata un' altra parte di città sotto nome di *homines Pusternae*, con eguali dritti a quelli *Portae Ursonae*, e non più nominato il Borgo, come nell' atto del 1202; e se alle risultanze di tale documento noi aggiungiamo, che quindi poi la città intiera nel suo nuovo circuito rimase divisa per più secoli in due giudicature portanti appunto i nomi di *Pusterna* e *Porta Ursona*, bisognerà conchiudere, che tra l' an. 1202 ed il 1222 i borghi compresi nella nuova circonvallazione erano stati equiparati ne' diritti ed obblighi politici all' antica città.

Premessa questa indispensabile narrativa ritorniamo al propostoci quesito, come mai senza sentore di commozione interna od esterna sia sorta nel 1209 la Società di S. Eusebio a prender posto nell' ingerenza governativa in tutto eguale all' antichissima Società di s. Stefano?

Al N. 16 della prima dissertazione non avendo io ancor potuto esaminare i documenti del secolo XIII cercai una soluzione del quesito supponendo, che l' intrusione dei nobili

nella Società popolare di s. Stefano fosse poi stata la causa della formazione di altra Società, che io dissi meramente popolare sotto il titolo di s. Eusebio. Ma appena formato l'elenco de' consoli di quest' ultima, ho dovuto convincermi, che fino dall' origine sua ebbero parte anche in questa famiglie nobili, e che anzi tanto nell' una come nell' altra Società si trovano nomi di uno stesso casato.

Adunque le medesime non erano l' indicazione di due distinte classi o partiti, come avvenne pur troppo in altre città ed in ispecie a Milano, laddove vigendo ad un tempo la Società dei Capitani e Valvassori, la Credenza popolare di s. Ambrogio, e quella media detta del Motta composta di quasi nobili o Valvassini i quali avevano rinunciato ai loro feudi per rendersi indipendenti dall' ordine de'Capitani, ebbe quella Metropoli a soggiacere all' urto continuo di codesti corpi, risoltosi ben presto, e sin' dal 1204, se non prima e replicatamente poi in aperta guerra civile (1). A vece che la nostra Vercelli ne andò esente per assai tempo, e quando quell' idra si avvanzò a deturparla, non fu già pel cozzo de'poteri governativi, ma bensì per le diverse tendenze di alcuni speciali ottimati, i quali pure appartenevano promiscuamente ora all' uno ora all' altro di detti corpi, senza che alcuno di questi fosse più degli altri o Guelfo o Ghibellino, come avremo a riconoscere in appresso.

Mosso da queste ragioni io credo, che la Società di s. Stefano siasi originariamente introdotta in senso popolare e forse all' appoggio dell' abate di s. Stefano per controbilanciare il corpo della Credenza ossia de' Decurioni nobili; e siccome una tale società data ancor prima dell' an. 1169, perciò la medesima si formò da principio, e si continuò in progresso per mezzo di abitanti della città antica, cui spettava la vera cittadinanza; che poscia decretata la nuova

(1) Memorie di Milano del conte Giulini, Milano 1760, parte VII., an. 1204 a pag. 200, an. 1205 pag. 201, an. 1214, pag. 299, an. 1221, pag. 364 an. 1222, pag. 371.

circonvallazione, e pareggiati ai primi gli abitanti dei borghi, che in essa vennero chiusi, da quest' ultimi sia sorta nell'an. 1209 la Società di s. Eusebio, la quale doveva conseguentemente avere le stesse prerogative della prima; ed ecco la soluzione, che mi sembra la più naturale al proposto quesito.

13. A spiegare poi il perchè tanto nell' una che nell' altra Società si trovino sovente individui della classe decurionale, già ebbi ad osservare altrove, che li medesimi vi si saranno volontieri aggregati per continuare ad avere uffizii del Comune con tale seconda qualità durante quegli interstizi, in cui non li potevano ottenere nel loro ordine ossia nella Credenza, anzi l'accettazione loro in queste Società popolari fa prova per quell'epoca di un accordo fra le classi, ben poco comune alle altre città italiane.

Difatti il concorso di detti poteri era così regolato, che per molti anni si mantenne tranquilla la città, e fiorente il governo, essendochè si fosse rigorosamente proibita ogni altra aggregazione che sotto qualsiasi titolo ne venisse a disturbare il regolare andamento (1) e quando a questa savia determinazione fu forza il derogare, ben tosto si rafforzarono i partiti, e la città cadde in pessime condizioni.

Esposta così in generale la qualità ed origine dei corpi costituenti il governo, discendiamo a notizie particolari in ordine a ciascuno d'essi, ed ai relativi uffizii, facendo capo dal principale, e più antico.

Credenza ossia Consiglio Generale

14. In un' epoca, nella quale la città nostra riordinò le sue leggi municipali consegnandole in uno statuto generale

» (1) Item *stat. est q. potestas teneatur inquirere si aliqui homines civitatis vel iurisdictionis teneantur inter se uni alteri de aliquo sacramento Societatis, salvis societatibus s. Eusebii et s. Stephani, et si invenerit, quod praecipiat sub banno lib. 50 pp. ut infra mensem unum se solvant.* » Arch. Civ. (Volume degli statuti antichi, pag. 27.

tuttora conservato, dovrebbe essere piana ogni ricerca circa gli ordini governativi, dai quali generalmente hanno principio sì fatte collezioni; eppure invano cercheresti in quel prezioso volume un'esplicita dichiarazione delle qualità necessarie per il cittadino, che doveva fare parte della quasi sovrana Credenza: sonovi talvolta dei diritti così radicati negli usi de' popoli, così raffermati da immemoriabile possesso, che pare non sia necessario il farne espressa menzione e tale si fu certamente la partecipanza al Decurionato stabilito ereditariamente nelle famiglie dei nostri ottimati.

Sebbene però ne manchi un'esplicita dichiarazione, non mancheranno argomenti a supplirvi, e vaglia lo accennare, che fra le pene comminate a chi arringasse per aumento di stipendio al Podestà, eravi pur quella, *si fuerit de consilio non sit postea de consilio usque ad quinquenium* (1); parimente nei capitoli della pace del 1254, di cui avremo a ragionare, sta scritto, « *item Credentiarii sint in civitate* » *Vercellarum qui erant tempore, quo electus, et Advocati* » *exiverunt civitatem Vercellarum* » che è quanto dire si dovessero riammettere nella Credenza le famiglie fuori uscite aventivi diritto, e si ritornasse allo stato normale escludendo gli intrusi.

Ben è vero che si trova nell'Archivio Civico fra le pergamene maz. 7.mo un atto in data 1270 ind. XIII contenente l'elenco dei Credenzieri stati per *quell'anno confermati* dal Podestà Napoleone della Torre, ma egli è un caso unico, per quanto finora io conosca, del rimanente correvano tempi di gravi dissidii, per il che non è a dire se vigessero ordini eccezionali.

15. Essendo indefinito in allora il numero dei Credenzieri, come avremo a riconoscere, non appena qualche Signore o Conte rurale veniva a fare la sua sottomissione al Comune, e riportava la cittadinanza, che tosto veniva eletto a far

(1) Statuto ant. pag. 3. retro.

parte della Credenza, molti essendo gli esempi, che io potrei addurre in comprova: però nello Statuto riordinato all'anno 1341, e quindi stampato (1) noi ritroviamo a pag. 140 « *item quod aliqui non ponentur in credentia nisi de* « *voluntate credentiae vel majoris partis vel de voluntate* « *domini potestatis, cum illis sapientibus, quos secum ha-* « *bere voluerit* », e prima alla pag. 52 si accennano le qualità richieste per entrare nella Credenza, le quali sebbene determinate in epoca posteriore a quella, che stiamo esaminando, credo pure utile il riferire colle stesse parole. « Item quod nullus possit eligi ad credentiam vel consi- « lium civitatis Vercellarum nec ad aliquod aliud officium « publicum, nec ad officium custodiæ civitatis *nisi sit o-* « *riundus de civitate et dixtrictu Vercel'arum, solvens fodra* « *et onera tamquam alii cives ejusdem civitatis*, nisi sit talis » qui *steterit per X annos cum sua familia in civitate et* « *dixtrictu solvendo fodra et alia onera* cum Comuni Ver- « cellarum..... et nullus possit esse de credentia *nisi sit ae-* « *tatis* 18 *annorum, et si pater familias fuerit de credentia* « *non possit habere de suis liberis nec familia nisi unum de* « *secum habitantibus* ».

16. Quanto al numero dei Credenzieri invano il cercò l'abate Frova, come ce lo dice nei suoi manoscritti; ed infatti data la qualità ereditaria doveva esso rimanere indefinito, salvo a stabilire il *minimum* per la validità delle deliberazioni; pure il Canonico Modena (2) all'an. 1244 della sua storia di Vercelli manoscritta ci annunciò uno statuto di *quell' anno* laddove il numero totale dei Credenzieri viene fissato a 167; ed il *minimum* necessario per le deliberazioni

(1) *Impressum Vercellis per Joh. Mariam de Peliparii de Palestro anno Domini* MCCCCCXLI *die* XXIII *mense junii.*

(2) Per la biografia e lavori istorici sia del Canonico Modena come dei Dottori Ranzo Mella e Bellini, dell'abate Frova e del Canonico Francesco Innocenzio Filippo (da me alcune volte citati in quest'opera) vedasi il citato Ragionamento del professore D. Luigi Bruzza.

a n. 50. Vane da principio furono le mie ricerchè per assicurarmene; ma poi quasi per caso mi venne sott'occhio il documento, svisato assai dal Modena che ne trasportò di un secolo la data; quest'atto esiste nell'archivio civico (a carte 2, r. del volume III dei così detti Biscioni) in data 1544 20 giugno, e contiene una deliberazione della Credenza per un oggetto speciale sotto la presidenza del Podestà Pietro Visconti, ivi — *In quo consilio generali interfuerunt ipse D. Pot. et num.* 50 *credenciariorum et ultra, videlicet* 167 *credenciarii, et quae quidem quantitas perficit numerum ipsorum credenciariorum, qui praesumuntur esse tota credencia vel saltem duae partes dictae credentiae, et ultra secundum formam Statuti dicti comunis tenoris subsequentis* (si omette perchè anche stampato senza però alcuna data al foglio 6 dell'ultimo statuto del 1541). Non occorrono commenti a stabilire l'errore del Modena, la cui opera ha sempre un fondo di verità, atto almeno a promuovere le ricerche, ma peccando non poco in fatto di cronologia, contiene sovente erronee deduzioni ed applicazioni fuori di luogo.

17. Quantunque indefinito fosse il numero dei Credenzieri, dicevasi però la Credenza *centum virorum et plurium*, così in atto 10 settembre 1215 (1); da quì il Mella ed alcuni nostri scrittori stabilirono il numero dei Decurioni a 100; altri però, come il Frova, lo portarono a 200 per controbilanciare li duecento *Paratici* di cui parleremo in appresso, ed in vero abbiamo documenti comprovanti la presenza di n. 194 anzi di 200 Credenzieri; esistono per contro alcuni atti, nei quali solamente in numero di 38 od incirca se ne trovano inscritti, e da questi ultimi io deduco, che nella prima metà del secolo XIII non vi fosse un *minimum* necessario.

18. Nè si richiedeva il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, infiniti essendo i luoghi dello Statuto antico,

(1) Biscioni Vol. II, pag. 79.

in cui si parla del consenso della Credenza, *vel majoris partis* (1), cosicchè bastava la semplice maggioranza relativa salvi alcuni e speciali casi, pei quali diversamente disponessero o la legge, o qualche trattato con esteri Stati, come a cagion d'esempio, in quello di rinnovata alleanza coi Milanesi 5 marzo 1215 (2) ivi: *et si quid additum vel diminutum fuerit consilio centum virorum civitatis Vercellarum vel majoris partis, quae major pars sint tres partes illorum centum virorum* », ed anche quì vediamo confermato il numero di cento Consiglieri già superiormente accennato.

19. Non ommetterò per ultimo di notare, che nel trattato di rinnovazione di alleanza col Conte Tommaso di Savoia 9 febbraio 1224 (Arc. Civ. Perg. Maz. 4) ciascun nome dei Credenzieri è controdistinto coll'aggiuntivo *spectabilis* meno di alcuni, pei quali precede il *dominus*, e per questi l'abate Frova credette, essere stati da prima insigniti di qualche uffizio, tuttavia io stimerei doversi ciò attribuire alla maggiore nobiltà delle famiglie derivanti dall'ordine dei Capitanei, o da Conti rurali, vedendo continuato tale distintivo di *dominus* in alcuni dei successori di esse; ad ogni modo fu per quell'epoca una mera eccezione, e forse per eguagliarsi ai Consiglieri di quei principi, non vedendosi più rinnovato, nemmeno in altri trattati, il distintivo di *spectabilis*.

Alcune cose avrei ad aggiugere circa la forma e modo di discussione nelle adunanze della Credenza, ma ne discorreremo dopo aver esaminato le specialità degli altri poteri, che vi intervenivano.

Consoli del Comune e Consoli di giustizia

20. Dal seno suo, finchè non ebbe il Podestà forestiero, la Credenza eleggeva i Consoli del Comune incaricati del

(1) (Bisc. III, 120) si legge: *de consensu majoris partis illorum, qui ad praedictam Credentiam intervenerunt.*

(2) Bisc. II, 90.

potere esecutivo promiscuamente, per quanto pare, ai Consoli di giustizia pure procedenti dalla Credenza, ed a quale potere partecipavano altresì i Consoli della società di s. Stefano. — Sì al Podestà come ai Consoli del Comune era proibito di fare *aliquod statutum vel ordinamentum sine licentia et voluntate totius Credentiae vel majoris partis bona fide sine fraude more solito ad campanam collectae.* Ciò tutto a pena di nullità come leggiamo al foglio 5 retro dello statuto antico.

21. A premunirsi poi da ogni sopruso derivante da possesso continuato di potere, stava prescritto (fol 12) un interstizio di cinque anni primacchè un cittadino potesse nuovamente ammettersi al consolato sì del Comune come di giustizia, se non che venne poscia il medesimo ridotto a soli anni due con altra disposizione esistente al fol. 27 dello stesso statuto, ed a tutti i detti Consoli era inibito l'andare in ambasciata per conto del Comune (ivi, fol. 19).

22. L'epoca dell'elezione loro, la quale nel secolo XII cadeva in principio di novembre (1) fu trasferita sin dall'anno 1202 in principio di maggio (2); egli è però da notare, che durante il primo mese dopo la nomina continuavano gli antichi Consoli del Comune in ufficio, in concorso di nuovi.

Società di S. Stefano e di S. Eusebio

Dell'origine, dello scopo delle società anzidette, non che dell'anzianità della prima di esse già si tenne discorso per quanto il permetteva la deficienza dei relativi statuti; resta ad aggiungervi alcune notizie che le riguardano in comune.

23. Ciascuna società era provveduta a spese del Munici-

(1) Vedasi al n. 17 di detta dissertazione.

(2) In atto 16 maggio 1202 Bis. 1 — 32 intervennero i Consoli del Comune pel 1201 *praesentibus et confirmantibus novis Consulibus Comunis et veteribus de justicia.*

pio di particolare casa per le proprie adunanze, (1) come anche di inservienti e proclamatori (2), e se per quella di s. Stefano risulta, che essa avesse il proprio volume di statuti, ove si mandavano registrare le deliberazioni principali (3); così egualmente si deve dire per la Società di s. Eusebio, anzi le sentenze pronunziate dai rispettivi loro Consoli per banni e multe contro alcuno dei propri socii dovevano mantenersi dal Console del Comune o di Giustizia come se fossero state da essi stessi proferite (4).

24. I Consoli di dette Società assai numerosi (trovandosene perfino ventiquattro per una sola di esse) venivano ammessi in tutte le adunanze della Credenza a seguito dei Consoli di giustizia e con precedenza ai Credenzieri; (5) ed in tale ordine espónevano il proprio voto e deliberavano come qualsiasi dei Decurioni (vedasi al n. 38 di questo Capo).

(1) Archivio Civico libro degli acquisti e patti 11 — 9 ivi il Podestà di Vercelli: *prestavit Societati s. Eusebii domum unam rèjacentem in vicinia s. Michaelis, ita quod si domus quam tenent illi de societate s. Stephani eam per eorum voluntatem dimiserint, tunc illi de societate s. Eusebii praedictam domum dimittant poenitus Comuni Vercell.* 1214, 10 marzo; Nicola de Meleto notaio.

(2) Statuti antichi inediti foglio 18 r. ivi: *Item statutum est quod quilibet preco vel clamator habeat pro feudo et servicio Comunis et Consulum s. Stephani sol. 40 pp. omni anno, item et eodem modo de servitoribus s. Eusebii.*

(3) In atto 20 maggio 1230; Bis. II, 73 si legge: *quod in sacramentali sive statuto Societatis s. Stephani poni facient.*

(4) Statuti antichi fol. 32, r. ivi; *Stat: est quod Potestas sive Consules Comunis et justiciae non debeant facere justiciam alicui de Societate s. Stephani, cui Consules societatis pro illa Societate aliquod bannum abstulerint: videlicet de illo banno, hoc idem dicimus de Societate s. Eusebii.*

(5) *Vercellensis potestas a parte et nomine Comunis Vercell. consensu et voluntate Consulum justiciae et Consulum Societatis s. Stephani et totius credentiae;* così in atto 8 luglio 1209; Bis. 1-193

25. Per qual ragione la nuova Società di s. Eusebio abbia talvolta acquistata in consiglio la precedenza alla più antica di s. Stefano, non mi è riuscito di riconoscere, se pure non si voglia attribuire a venerazione verso il Santo patrono della città, dal quale aveva assunto il titolo.

Egli è però vero, che una qualche prevalenza, almeno di forma, cercò talvolta conservarsi la Società di s. Stefano all'appoggio di sua anzianità sia coll' intitolarsi *Credenza* di s. Stefano (1) sia col nominarsi un particolare suo *Podestà* (2); ma non risulta, che ciò abbia prodotto sconcerto alcuno nell' ordine pubblico.

Del Podestà

26. La connessione di forma e di scopo delle due Società mi portò a parlare previamente di quella di s. Eusebio ancorchè instituita posteriormente alla carica di Podestà del Comune, che già vedemmo in esercizio sullo scorcio del Secolo XII, interrotta poscia negli anni 1201, 1202, 1205 e parte del 1207, 1208, e quindi continuata regolarmente per varii secoli.

Grande per certo si era l'autorità del Podestà, ed onorevolissimo il suo ufficio (3), equivalendo pressochè alla ca-

ed in altro 22 febbraio 1219 a carte 114 della vita del Cardinale Guala Bicchieri dell'abate Frova si vedono dare il loro voto; 1. i Consoli di *giustizia;* 2. i Consoli di s. *Eusebio;* 3. quelli di s. *Stefano.*

(1) *Laudantibus, volentibus et confirmantibus consulibus justiciae canevario, et consulibus s. Eusebii et Credentiae s. Stephani* 1214, 5 luglio, archivio Civico libro dei patti I, 53.

(2) *Facto consilio et quasi concione in ecclesia ss. Trinitatis multae magnae quantitates hominum Societatis s. Stephani* et ibidem *mandato Domini sanguis Agni Alzati Potestatis ipsius Societatis et ejus voluntate convocata* 20 maggio 1230; Biss. II, 73.

(3) Il Muratori negli annali parlando all'anno 1207 dell'elezione di Azzo VI marchese d'Este a Podestà di Verona soggiunge « uffizio ben « volontieri accettato da lui, perchè l'andare per podestà nelle città « libere d'allora si chiamava *andare in signoria.*

rica di presidente delle attuali repubbliche; ma appunto perchè grande ne era l'autorità, essa veniva circondata da tante cautele, per cui difficilmente avrebbe potuto trasmodare; nè abbenchè minutissime dovevano considerarsi soverchie, trattandosi di persona forestiera e scielta per lo più tra famiglie assai potenti in altre repubbliche, colle quali potevano di poi variare le nostre relazioni.

27. Quindi l'officio suo era limitato ad un anno (1) anzi fu poscia ridotto a sei mesi (stat. stamp. cart. 52) ma in epoca posteriore a quella, di cui mi accinsi a trattare; l'anno del suo uffizio cominciava presso di noi colle calende di genuaio (2), sebbene verso l'anno 1246 siasi portato alle calende di aprile (3), e trascorsa l'annata doveva egli fermarsi in un co' suoi dipendenti nella città per XV giorni ad oggetto di subire un pubblico sindacato (4).

28. In che modo si procedesse alla scelta del Podestà non se ne trova alcun cenno nello Statuto, ed io credo, che in un affare così importante se ne facesse primieramente la proposizione da elettori di secondo grado (infra v. 54) e poscia venisse confermata e proclamata in pubblica concione ossia generale, adunanza del popolo, prendendone argomento dalla disposizione dello statuto contro l'arringatore per la conferma del Podestà scadente, laddove si

(1) Vedasi il quadro dei Podestà e Consoli annesso per appendice a questo scritto.

(2) « Per totum tempus illius Potestatis videlicet *usque ad festum « anni novi*, così in atto 11 ottobre 1215 Bis I, 171. *Tamen praedictae « Potestates Vercellarum et Alexandriae praedicta juraverunt quaelibet usque ad Kal: januarii proximas* » atto 12 ottobre 1217 Codice de Patti foglio 11. Eguale uso aveva il Comune di Milano « *tempore regiminis praedicti Domini Pacis scilicet dehinc ad Kal proximi januarii,* atto 13 marzo 1223 Bis. I. 132 portato poi in essa Città alle calende di aprile. Vedasi Giulini all'anno 1225.

(4) Vedasi in detto elenco dei Podestà.

(3) Statuti antichi foglio 2. retro.

aggiunge la pena della privazione del dritto di Credenziere, se tale fosse l'arringatore; mentre con queste espressioni si viene a conoscere, che il medesimo poteva non appartenere alla Credenza: del rimanente la parola stessa *arringaverit* conferma il mio pensiero, dacchè chiamavasi precisamente Arrengo la generale adunanza del popolo.

29. Fatta la nomina del nuovo Podestà, lo scadente e la Credenza deputavano ambasciatori, li quali si portassero ad invitare l'eletto a recarsi in Vercelli per farvi il suo ingresso nella Domenica antecedente al principiare dell'anno, e prestarvi un solenne giuramento di osservare lo Statuto (1), e quegli altri stabilimenti, che nelle circostanze particolari si aggiungevano in occasione della nomina (2); e fa d'uopo credere, che se ne facesse ricevimento con pubbliche dimostrazioni e feste, dacchè le medesime si eseguivano pure dai Vercellesi alla partenza e transito dei proprii cittadini, eletti a podestà da altre repubbliche, sinchè per questi ultimi non ne venne abolita la spesa con pubblico Statuto 12 gennaio 1203 (3).

30. Lo stipendio del Podestà era fissato a lire 700 pavesi per tutto l'anno (4) e con questo emolumento doveva condur seco *per illum annum in regimine duos judices* (avvocati) *et unum militem, unus quorum judicum debeat spe-*

(1) 1229, 10 dicembre, Biss. II, 83. Il Podestà scadente e la Credenza deputano due ambasciatori *ad petendum a Domino Gnamerio de Castelliono Potestate electo Civitatis Vercellarum anni futuri, ut corporaliter juret eis, quod veniet Vercellas et intrabit Civitatem die Dominico tertio Kal. januarii ad jurandum sacramentum suae potesteriae.*

(2) *Item juro ego Potestas seu Rector, quod observabo omnia singula, quae continentur in carta attestata mihi missa per Comune Vercell. tempore electionis potesteriae vel Regiminis;* così al fol. 2 degli antichi statuti.

(3) Archivio Civico Cod ant. pag. 30, r.

(4) Statuti antichi fol. 2.

cialiter insistere bannis et aliis excutiendis, quae debentur vel debebuntur Comuni, soggiungendo poscia, che avrebbe pur avuto altre *lire* 100 *pavesi, pro tota sua familia,* sotto cui nome venivano i soldati di giustizia, che pur doveva seco avere; e mediante siffatte retribuzioni gli era preclusa la via ad ogni indennità salvo il caso di perdita o danno nei proprii cavalli in tempo di guerra.

31. E siccome avrebbe potuto crearsi degli aderenti, che tentassero di fargli aumentare lo stipendio, o sì veramente cercassero di far confermare od esso od i suoi giudici o militi in ufficio oltre l'anno prestabilito, così gravissime pene venivano minacciate contro colui, il quale osasse arringare a tal fine (1) salvo si trattenesse in termini generali senza indicare le persone.

32. Nè esattamente si direbbe, che al Podestà competesse l'intiero potere esecutivo nel senso in oggi concepito, poichè rappresentava egli bensì il Comune negli atti ed anche nei trattati all'estero, con assistenza però in questi di appositi ambasciadori delegati dalla Credenza; ma aveva una parte assai ristretta nella nomina agli uffizii pubblici (2), e l'incarico suo era di fare eseguire le leggi, di recarsi giornalmente al palazzo del Comune, previo il suono della campana ad ora fissa, ed ivi render ragione nella parte di giurisdizione a lui ed a' suoi assessori riservata, mantenere la pubblica tranquillità, condurre l'esercito in guerra segnatamente quando si trattava d'esercito generale, (3) e

(1) Statuti antichi fol. 4. — Vedi sopra in nota al n. 14.

(2) Statuti antichi fol 4 « 1242. Quod potestas vel ejus judices vel « miles vel aliquis de familia non possit eligere nec constituere aliquem « officialem vel aliquam personam ad aliquod officium, nisi Credentia a- « liter statuerit; sed quatuor consiliarii qui cum eo pro tempore fuerint « illos ufficiales eligant qui non eliguntur vel fuerint eligendi in Cre- « dentia, vel in quibus eligendis certa forma contineretur in Statuto vel « data esset in Credentia.

(3) *In exercitu obsidionis Clavaxii apud tentorium ipsius Potestatis;* così in atto 14 giugno 1231; Archivio Civico, pergamena nel mazzo V.

presiedere la Credenza, nella quale aveva un semplice voto essendogli inibito di fare da se stesso alcun Statuto od ordinamento. (Vedasi quì sopra al n. 20).

33. Uno dei due legali, che il Podestà conduceva seco, aveva titolo di Vicario, e lo surrogava nelle malattie ed assenze, oltre ad attendere in un col Podestà ai giudizii civili e criminali, e l'altro si applicava in particolare ai giudizii di contravvenzioni ai bandi politici e campestri, che venivano sotto il nome *de damnis datis,* non che a promuovere l'esazione delle entrate del Comune e propugnare le azioni civili; e quì conviene rammentare il diritto riservatosi dal Vescovo nelle investiture, di giudicare cioè in grado di appello da qualsivoglia sentenza o fosse proferta dal Podestà o suo assessore, ovvero dai Consoli di giustizia nella parte a questi assegnata; diritto pure conservatogli nell'anno 1243 in occasione della vendita della giurisdizione, oltre a quello della dazione dei tutori e curatori. Il personaggio poi, che col titolo di milite doveva pure condurre seco il Podestà, io credo, soprintendesse alla polizia, e lo coadiuvasse in punto d'armi e di guerra, siccome incombenze non specialmente assegnate ed incongrue ai due assessori.

34. Sebbene i giudizii criminali spettassero al Podestà e suo assessore, la Credenza però con molta saviezza aveva saputo provvedere di opportuna cautela in un oggetto di tanta importanza, obbligandolo ad avere presso di se un consiglio speciale, 1242 *item statutum est quod singulis annis eligantur sex judices de judicibus* (legali). *Vercellensibus ad brevia, qui debeant per totum annum interesse consiliis Potestatis de hominibns puniendis vel non puniendis;* così al fol. 62 dello Statuto antico.

35. Altro consiglio aveva pure il Podestà nelle emergenze amministrative: *Item quod Potestas teneatur habere secum* (*sex* — poi cancellato e postovi *quatuor*) *sapientes hujus Civitatis quorum consilio possit uti, quatenus et sicut ei videbitur, et invitentur illi quatuor de mense in mense, et secundum voluntatem Credentiae eligantur ad brevia vel alio modo* (ivi

fol. 52) ed ecco adombrato il Consiglio di Stato secondo gli ordini costituzionali, composto cioè di scienziati non eletti dal Presidente, ma a lui designati dall' assemblea generale. Per vero una tale disposizione si vede poscia lineata nello Statuto senza alcuna annotazione in margine, ma ciò io credo avvenuto in tempi anormali, mentre ancora all'anno 1270 ebbi a trovare una deliberazione tre luglio registrata *in libro in quo continentur consilia segreta sive de camera facta tempore regiminis Domini Napoleonis de la Turre Potestatis Vercellarum;* (1) che anzi sebbene la suddetta instistituzione di consiglio si trovi registrata nello Statuto antico colla data 1242 bisogna ammettere, ch' essa già fosse ben prima in esercizio risultandone da un atto 3 *ante Kal. martii* 1223 (2) ivi: *In camera potestatis palatii Comunis Vercellarum congregato minori consilio sapientum ejusdem potestatis.*

36. Terminato l' anno tanto il Podestà come i suoi assessori militi ed altri subalterni erano sottoposti, come già ho accennato, a pubbliche assisie; per esse il nuovo Podestà era tenuto nei primi due giorni di far eleggere dalla Credenza quattro Credenzieri cittadini di Vercelli (3) *qui debeant inquirere et cognoscere si Potestas, qui exierit de regimine, vel aliquis ejus judex vel miles vel de ejus Societate aliquid habuerit vel receperit a Comuni vel singulari persona ultra vel aliter quam debuerit, vel tortum vel injustitiam aliter fecerit, et illud quod fuerit per eos inquisitum et cognitum teneatur Potestas, qui tunc fuerit, illud in duplum exigere et excutere.* Instituosi poscia il Collegio dei Dottori fu prescritto, che due de' sindicatori del Podestà si dovessero scegliere fra i dottori collegiati (4).

(1) Archivio Civico Perg. mazzo 7.°

(2) Archivio Civico Perg. mazzo 4.°

(3) Stat. ant. fol. 4.

(4) Vedasi la mia dissertazione *del Collegio de' Dottori di Vercelli* stampata nel 1848 coi tipi Degaudenzi.

Se per contro ne veniva pronunciata l'assolutoria, erano assegnate sull' erario pubblico lire 25 p.p. al Podestà per indenizzarlo della fermata di 15 giorni á lui obbligatoria per dette assisie.

Accennati i diversi poteri, che intervenivano alla Credenza, esaminiamo il procedimento delle medesime.

Discussione e promulgazione delle leggi ossiano Statuti ed altri ordinamenti nell'interesse pubblico

37. La Credenza era convocata d'ordine dei Consoli del Comune, e dal Podestà o Rettore per pubbliche proclamazioni vocali, e col suono della campana; che anzi nelle maggiori circostanze si faceva la convoca *etiam de Credentiariis per certos nuncios specialiter citatis, qui de foris habitabant* (1). Essa si adunava in apposita sala del palazzo del Comune detto talvolta *casa Credentiae.* Abbenchè mancante della data di sua promulgazione è però da notarsi lo Statuto esistente a C. 25 del vol. stampato, in cui si restringe a soldi 3 pavesi la multa, che il Podestà poteva imporre per caduna volta al Credenziere non intervenuto al Consiglio; questa disposizione dà a conoscere, che tale intervento era considerato obbligatorio, e come infatti dovrebbero esserlo in qualsivoglia governo ben regolato tanto più quando sta fissato il numero per la validità delle deliberazioni. Lo stesso ordine già sopra riferito per l'esposizione del proprio voto cioè: 1. Consoli di giustizia, 2. Consoli di s. Eusebio, 3. Consoli di s. Stefano, 4. Credenzieri, deve dirsi si osservasse pure circa il posto di precedenza a caduno assegnato in Consiglio, al quale presiedeva il Podestà o suo assessore, e prima di esso vi presiedevano i Consoli del Comune.

Esponeva il Presidente alla Credenza l'oggetto a discutersi, non che il parere già sovr'esso esternato del Consiglio privato (sup. N. 35) quindi ciascuno nell'ordine

(1) Stat. ant. fol. 47 retro.

anzidetto presentava le proprie osservazioni salendo ad una cattedra (1) a ciò disposta nella sala, e condotta a termine la discussione si formolava dal Presidente la proposta, dividendola ove del caso in varii articoli (2), sui quali si procedeva alla votazione.

38. Come questa seguisse non appare in alcun luogo dello Statuto, ma io credo che nelle minori cose la votazione si facesse per alzata e seduta, (3); e talvolta per interpellanza se alcuno volesse opporsi alla proposta (4); negli affari poi più importanti o personali la votazione era secreta *sive ad ballotas* (5) e bastava la maggioranza relativa dei voti compresi i Consoli delle Società considerati come Credenzieri (6) salvi però alcuni casi richiedenti maggioranza assoluta, e come si è già accennato al N. 18. Nel verbale si

(1) *Ad cattedram ubi concionatur;* Stat. ant. fol. 49 retro.

(2) *In reformatione consilii facta divisione placuit;* ordinato 4 marzo 1270. Perg. posta in Archivio Civico per estratto sotto la data 30 gen. 1340. Vedasi pure al N. 217; del libro II.

(3) *Cum pluries esset alta voce clamatum quod si quis contradicere volebat levaret in pedibus;* così in convocato della Credenza 6 giugno 1220. Bis. II, 47 ed in una congrega della Società di s. Stefano 20 maggio 1230. Bis. II 93 si legge « *si quis vellet contradicere,* » *quod levaret et contradiceret... nemo contradixit* ».

(4) « *Quum quoesitum fuisset voce altà si quis contradicebat iis* » *quae inferius Statuta sunt... nemine contradicente...* » 1212, 19 aprile Bis. III, 3; « *Interrogato quolibet os ad os nullo contradi-* » *cente...* » 1215 25 aprile Bis. I, 24.

(5) *Facto partito ad buxolas et ballotas sive fabas*, così a C. 24 dello stat. stamp. nel caso di dispensa del Podestà da qualche disposizione Statutaria.

(6) In atto 20 luglio 1210. Bis III; 5. Nomina *illorum de Credentia qui aderant sunt haec*, e comincia l' elenco coi nomi de' Consoli proseguendo con quelli de' semplici Credenzieri; così pure in atto 19 maggio 1229 Bis. IV, 149.

faceva risultare, se la decisione era stata presa ad unanimità, ovvero a pluralità, e qualche volta si faceva cenno del nome e N. dei votanti in contrario (1) *consensu et voluntate omnium illorum de Credentia; nemine contradicente praeter unum scilicet Gualam de Calvo* (Arc. civ. pergam. mazzo VI).

39. In alcuni speciali casi la proposizione veniva rimandata al previo scrutinio di dodici (2) o minor numero di Credenzieri, i quali dovessero poscia riferire in altra adunanza, e pare che ciascuno dei membri di una commissione esponesse il proprio parere (3) e non per mezzo di un comune relatore: in generale però già si trova molta analogia con quanto si pratica attualmente in sifatte adunanze; che anzi al N. 180 del libro II troverà il lettore la bellissima formola della prômulgazione delle deliberazioni prese dalla Credenza e rese esecutorie dal Podestà.

40. Distinguendo nelle deliberazioni della Credenza quelle relative alla parte di potere esecutivo non assegnata al Po-

(1) « *Credentia hominum Vercell. qui erant N.* 170, *voluntate praedictorum omnium sapientum exceptis quinque* » 1217 27 maggio Codice dei patti ed acq. II, 40; ed in altro atto 22 8bre 1230. Bis. II, 75 si vedono nominati 103 Credenzieri... *qui fuerunt major pars de viginti octo connumeratis nominibus omnium, qui convenerant.*

(2) A carte 47 r. del vol. de Stat. ant. abbiamo, che il Podestà Giannone de Andito nel xmbre 1229 fece adunare la Credenza richiedendo in generale se vi fossero provvidenze a statuire a maggior vantaggio del Comune, che molte proposizioni essendovisi fatte, si conchiuse previamente « *ut quaecumque ibi relata fuerant sive dicta ferrentur in* « *manibus XII. Sapientum* (Credenzieri) *qui ea et alia quaecumque* « *sibi porrigerentur in scriptis redigerent et redacta statuenda et* « *firmanda discrimini Credentiae ducerentur* » fatta poscia la relazione si addottarono alcune disposizioni in esso Statuto trascritte.

(3) Vedasi l'atto 14 giugno 1219 riferito dal Frova a carte 114 della vita del Cardinale Guala Bicchieri, laddove sette personaggi danno ciascuno distintamente il proprio parere poscia i Consoli di Giustizia, di s. Eusebio e di s. Stefano.

destà dalle altre di natura legislativa e da inserirsi nel volume de' Statuti, per queste ultime richiedevasi la conferma del popolo in adunanza generale.

Per verità se si riguardasse soltanto alle espressioni contenute nell' articolo dello statuto già riferito al N. 20, colle quali si proibiva al Podestà ed ai Consoli del Comune il fare Statuti od ordinamenti salvo col consenso di tutta la Credenza o di maggior parte di essa, siccome non vi si fa menzione alcuna dell' adunanza popolare sembrerebbe, che non fosse assolutamente necessaria l' approvazione del pòpolo; ma a questo argomento resistono altre risultanze ben specifiche, mentre a C. 57 detto stat. ant. e sotto la data 26 giugno 1235 abbiamo una deliberazione della Credenza pronunciante la pena della confisca per, un dato delitto « et » quod istud item statutum et ordinamentum obtineat et « habeat locum in futurum in simile negocio sive delicto si « quid contigerit quod Deus avertat . . . *et vim legis in « perpetuo obtineri debeat,* quae omnia singula *eodem die « convocata concione* more solito in Broleto Comunis Ver- « cell. *a populo Vercellensi approbata fuerunt* interrogato a « D. Potestate si praedicta ordinamenta sibi placebant. *Qui populus unanimiter respondit quod sibi placebat,* appro- « bando et laudando quid quid est superius Statutum ne- « mine in aliquo contradicente » e qui abbiamo pure la forma ed il luogo dell' adunanza popolare in *Broleto* Communis, anticamente giardino, quindi piazza interna nel palazzo del Comune ove esisteva la loggia del Podestà.

Parimenti a fogl. 93 r. dello Statuto antico noi abbiamo: 1297, « de mense aprile: haec sunt Statuta facta per D. « Rumoldum de Modaetia Pot. Ver. de voluntate Credentiae « . . . et per ipsos omnes approbata et confirmata, et sta- « tuta in ipsa Credentiae *et postmodum in plena concione*: ecco l' approvazione dell' adunanza generale, a malgrado che in quest' epoca l' elemento popolare già si fosse oltre modo introdotto nella Credenza stessa, come si vedrà in appresso.

41. All' approvazione popolare si sottoponevano pure al-

cuni trattati, o mutui, od altri contratti semprecchè per maggior stabilità se ne volesse l'inserzione nello Statuto, *quod confirmatio fiat in Credentia et postmodum statuantur perpetuo firma tenenda in concione et ponantur ita in Statuto:* così leggiamo in un parere de' Consoli della Società di s. Stefano registrato in atto 10 ap. 1207 (1) e ciò per un fatto particolare, del quale farò menzione a suo luogo; così ancora ricaviamo da altro atto 1 gen. 1222 (2) ibi « *Idem Potestat fuit confessus et protestatus in ploeno* « *consilio ad campanam convocato in palatio Comunis, et* « *postea eadem die in concione in campanis et tubis in Bro-* « *leto Comunis convocata*: quanto al modo di convocazione dell'assemblea generale, addurrò il seguente esempio 1229 8 luglio (Bis. IV, 147) *convocata concione et universo populo Civitatis Ver. ad sonum campanae et tubarum et voce proeconum more solito* ».

42. Sebbene per regola generale le disposizioni legislative e gli altri atti più importanti ed aventi tratto successivo od oneroso al Comune dovessero approvarsi in adunanza popolare, molti tuttavia sarebbero quelli e di simile natura (3) anche trascritti nello Statuto, che io potrei accennare, pei quali non consta di tale approvazione, e che pur ricevevano il loro eseguimento, probabilmente perchè emanati in tempi eccezionali, e di preponderanza della Credenza, e perchè a poco a poco il potere costituito si emancipò da quella conferma popolare (4).

43. Si è detto che la Credenza veniva adunata nel palazzo del Comune e sarebbe uopo il cercarne la situazione, ma mi riservo di ciò fare in miglior sede: cioè nel § 4 del capo V. lib. III.

(1) Cod. acquisiti e patti; I. fol. 31.

(2) Bis. III; 12.

(3) L'erezione di Trino in Borgo franco fu decretata nell'anno 1210 dalla sola Credenza senza che risulti di conferma del popolo in adunanza generale vedi §. 1, cap. V. del libro III.

(4) Vedi N. 182 lib. II.

44. Scrisse il Muratori nella disertazione 22.a, che solamente dopo la pace di Costanza siasi incominciato dalle Città Italiane a formare un corpo delle loro leggi municipali denominate *Statuti*, e ne accennò come a codici più antichi quelli del 1208 per la città di Ferrara, del 1213 per Modena, quindi il Codice compilato nel 1228 dal Comune di Verona e nel 1242 dalla Repubblica di Venezia. Anche il Conte Giulini (storia di Milano tom. VII pag. 315) ebbe a riferire come prima collezione delle consuetudini e leggi municipali di Milano il codice dell' anno 1216.

Ora esaminiamo questo punto in relazione al nostro Comune.

45. Già nell' anno 1187, vale a dire quattro anni dopo la pace di Costanza, nel trattato col Vescovo pel Monte di s. Lorenzo (1) troviamo la promessa di farne giurare l'osservanza dai Consoli futuri *omni anno in libello super quem jurant consulatum regere;* questo libro era il nucleo del volume degli statuti, che andava accrescendosi coll' aggiunta successiva delle leggi municipali, le quali i Consoli del Comune e quindi poi i Podestà giuravano di osservare e far osservare durante il loro ufficio. Difatti ancora nel codice inedito del 1241 una grandissima parte dei paragrafi comincia colle parole *item juro etc.* Nell' anno poi 1202 nell' accordo fatto dal Comune coi signori di Robbio nel giorno 1. luglio (2) abbiamo testualmente la denominazione di *Statuto* applicata come dissi al volume, su cui prestavasi il giuramento, ivi « ita quod haec nullo modo possit removeri seu « remitti consilio Credentiae, vel per *Statuti reformatores* « infringi valeat sed semper scripta maneat *in Statuto vel or-* « *dinamento super quo jurabant* Potestas vel Consules Communis et Consules justiciae » come del pari ne risulta particolarmente in altro atto 12 aprile 1214 (3) ove si legge *sub*

(1) Cod. patti ed acquisti 1, 230.

(2) Bis. I, 18.

(3) Cod. patti ed acq. I, 244.

eisdem poenis ordinatis in Statuto Comunis; nè voglio ommettere la spiegazione, che ci addita il documento 1230, IX ante Kal. xbris, (1) *secundum formam statutorum sive legum municipalium Civitatis Vercellarum.*

46. In questa agglomerazione di leggi fatte in varii tempi e per diverse circostanze accadevano talvolta capitoli ripugnanti, epperò si dovette passare al ripiego di eleggere di quando in quando revisori dello Statuto, de' quali ne abbiamo già veduto un cenno nel sovra citato accordo del 1203, ed altro ne abbiamo nel trattato del Comune coi Conti di Biandrate 28, 86 1217 (2) ivi: « *quod nullo modo possit...* « *mutari... consilio Credentiae, vel per emendatores Statuti...* « *sed semper sit scriptum in Statuto super quod jurabunt* « *Potestates.* »

Anche nell'atto 28 novembre 1230 (3) si legge: « *ratione Statuti facti tempore domini Janoni de Andito Vercell.* « *Potest. et etiam ratione Statutorum vel additionum factarum super dictis Statutis per Statuterios, sive Emendatores* « *Statutorum novorum* » : e siccome il Podestà de Andito reggeva il Comune nell'anno 1229, impariamo da questo documento, che precisamente nell'anno 1230 vi fu una revisione dello Statuto.

47. Varii dei nostri scrittori parlando dello Statuto antico ancora inedito del 1241 lo dissero compilato da certo fra Enrico dell'ordine de'minori; ma la cosa vuol essere intesa in senso molto ristretto, essendochè egli fu bensì eletto a riformare gli statuti, ma unicamente in quanto si trovassero contrarii alle leggi e libertà Ecclesiastiche; le sue ordinazioni comprendono poche pagine di detto volume inedito: cioè dal foglio 53 al 57; ed anzi furono tosto entro l'anno in parte contradette con altre provvidenze acchiuse nello stesso Statuto generale; dal che si vede quanto erro-

(1) Archivio Civico Pergam. mazzo IV.

(2) Bis. IV, 240.

(3) Bis. III, 250.

neo sia il dire, che a lui se ne debba la intiera compilazione.

Quanto all'epoca precisa di questa revisione di F. Enrico io procurerò di stabilirla allorchè mi farò a narrare le vertenze, che la promossero (1): frattanto accennerò, che il medesimo Enrico era Milanese, come appare in rubrica dello stesso Statuto, circostanza rimasta ignota al Giulini, il quale all'anno 1233 della sua storia di Milano ben l'avrebbe compreso nell'elogio di varii suoi concittadini appartenenti a quello allora esordiente e preclarissimo Ordine de' Frati minori di s. Francesco.

Da questi dati autentici, se pur nol dicesse il proemio dello stesso generale Statuto (2), risulterebbe chiaramente da quale epoca ed anteriore ad altre Città italiane già possedesse Vercelli il suo codice delle leggi municipali, di quando in quando riveduto dai revisori dello Statuto già ricordati sin dall'anno 1202, poscia rifuso con molte giunte nell'anno 1241 sotto la Podesteria di Vitale di Beccaria.

Egli è pur vero, che nella compilazione di quel codice non si tenne nè ordine preciso di materia, nè quello almeno cronologico delle statuite prescrizioni; del che ho dovuto

(1) Vedasi al N. 170 lib. II.

(2) « Ut quibuslibet inspicientibus Statutorum rei pubblicae Vercel» lensis seriem apercior haberetur, quae in autentico eorumdem quodam» modo deviabat, pluribus de novo capitulis super additis et quibusdam » veteribus voluntate Credenciae cancellatis, addicionum et abjectionum » capitulorum plurium interventu, quae facta fuerant tempore Domini Vi» talis de Becaria imperiali edicto Vercellarum Potestas currente MCCXII » per quosdam civitatis Vercell. Statutorum super praedictis veterum » correctores approbatione Credenciae Vercellarum, ad quam paratici » fuerant advocati, postmodum subsecuta, ut eadem ab anno novo in » antea currente MCCXLII valerent solummodo in futurum, excepto » capitulo de damno dato ex vasto furto et incendio quod tam tempore » ipsius Potestatis quam postmodum debeat obtinere. Idem Potestas » jussit hic eadem compilari, quare Rector subsequens nequeat exinde » fastidire ».

convincermi con varii confronti, i quali lungo sarebbe il riferire; ma se qui pure si riconosce il difetto d'ordine, pur tròppo generale nelle prime instituzioni del Medio Evo, una sapienza precoce e non comune vi si appalesa, e tale da rendere onorevolissimo il nome de' nostri padri.

48. Questo prezioso volume di pagine duplicate 104 in foglio grande di carta pecorina è ancora inedito, e sebbene una grande parte delle sue disposizioni si trovi trascritta, nel codice riordinato un secolo dopo: cioè nel 1341; ciò non di meno la pubblicazione di quell'antico Statuto sarebbe di grandissima utilità per la storia di quei tempi, e riescirebbe di non minore gloria al nostro Municipio siccome prova di avvanzato incivilimento per le tante filantropiche e saviissime disposizioni, che vi si contengono; altro essendo il trovarle senza indicazione di data nello Statuto ora stampato del 1341; altro il provarne l'anteriorità d'un secolo ed oltre.

Una tale pubblicazione dovrebbe farsi per copia, come dicesi *figurata* attese le molte aggiunte e variazioni, che si trovano in margine cancellazioni ed addizioni in sopralinea (1), per cui viene a riconoscersi il progresso delle idee, o l'effetto delle turbolenze interne per le cozzanti fazioni; che se sovente per incuria del deputato non si fa cenno della data, talvolta però dal nome del Podestà o d'altri officiali, colla scorta del loro elenco cronologico, che sto formando, ed in parte rendendo pubblico, vi si potrebbe supplire.

50. Ciò tutto ebbe certamente ad osservare l'eruditissimo Delegato della Deputazione di storia patria, che si recò alcuni anni sono ad esaminare detto codice; ed è perciò che con tutte le maggiori cautele ebbe egli a proporre, venisse il medesimo affidato alla prefata Deputazione per riprodurlo colle stampe con tutte quelle osservazioni storiche ed illustrazioni, di cui è ben degno, lavoro, che richiede un tempo notevolissimo ed il concorso di più persone, e che sarebbe stato troppo difficile e dispendioso volendolo eseguire fuori della sede della Deputazione stessa.

(1) Vedasi ad esempio il N. 68 di questo capo.

Io rispetterò i motivi, che hanno potuto indurre la Civica Amministrazione d'allora a non aderire alla proposta, ancorchè avvalorata dal desiderio espresso del re Carlo Alberto promotore solertissimo d'ogni utile disciplina; ma non posso condonarle il non avere poscia disposto ad una, se non così perfetta, almeno più semplice pubblicazione per cura della città stessa, dacchè veniva acccertata della preziosità del Codice e del vantaggio e dell'onore, che ne sarebbe per risultare; tengo quindi fiducia che non si mancherà di andarvi al riparo, nel mentre il lettore vedrà quale larghissimo uso io ne abbia fatto nel decorso di quest'opera.

51. Una copia autentica di questo Statuto generale doveva esporsi « *pubblice in palatio cum cathena una ad ca-* « *thedram ubi concionatur ita, quod quilibet possit ibi legere* « *et videre et si aliqua persona ipsum librum statutorum ab-* « *stulerit, vel corruperit, vel viciaverit vel canzellaverit, a-* « *mittat manum vel ipsam redimat lib.* 100 *pp.* » (1).

Passiamo oltre a questa redenzione delle pene corporali, la quale non può avere altra scusa se non se nell'inveterata abitudine, residuo della dominazione longobardica, e nell'uso a quei tempi ancora comune alle altre repubbliche italiane, e fermiamoci ad osservare l'esistenza di apposita tribuna per l'arringo, intorno alla quale nasce il dubbio se fosse destinata pel Consiglio di Credenza o per l'adunanza popolare; se badiamo alla parola *concionatur* nello speciale suo significato pare riferirsi alla concione ossia arringo del popolo: per contro se riflettiamo a quella dicente *in palatio*, sembra applicabile di preferenza alla Credenza, giacchè la concione solevasi fare o nella Chiesa della Trinità, od in quella di s. Maria, o nell'attigua piazza dell'arringo o nel Broleto del Comune; quindi inclinando io per quest'ultima spiegazione ne arguisco la pubblicità delle discussioni della stessa Credenza giacchè il testo ci dice *publice in palatio, ita quod quilibet possit videre*, nè mi sembra che si sarebbe

(2) Stat. ant. fol. 49 retro.

statuita cotale pena, se il locale fosse stato solamente aperto ai Credenzieri, e non al pubblico.

Rimettendone però il giudizio al lettore, credo che il medesimo riconoscerà l' importanza dell' osservazione, e passo a parlare

Della distribuzione dei varii ufficii del Comune

52. Troppo lungo sarebbe il volere enumerare tutti gli uffizii del Comune, nè avrei tempo a raccogliere le diverse disposizioni, che li riguardano, io mi limiterò pertanto ad accennare le regole generali per la distribuzione dei medesimi, con dare poi alcune notizie dei principali uffizii nel seguito di questo lavoro.

Le cariche del Comune, siccome ufficio pubblico, non dovevano rifiutarsi dal cittadino; epperò con particolare Statuto del 27 giugno 1203 (1), venne proibito « ne aliquis « de civitate vel dixtrictu civ. de cætero... præsumat facere « sacramentum sive fidantiam sive aliquam promissionem « *quod non recipiet aliquod officium* pro comuni faciendum; « quis autem contra... hoc ordinamentum... fecerit, tunc si « *miles* debeat dare comuni libras XXV, pp.; si *pedo* lib. « XII 1/2 pp. et postea faciat officium, quod sibi pro co- « muni imponetur ». Osservisi qui la differenza di pena tra il nobile ed il popolare, differenza ritenuta in varie nostre leggi penali, quasi compenso alla maggior distinzione, che in altri casi usavasi pel nobile, e per la ragione eziandio, che si accresce lo sfregio alla legge quanto più il delinquente è in grado di ben conoscerla ed osservarla.

53. La distribuzione degli ufficii era di massima riservata alla Credenza, salvi per alcuni di minore entità, cui provvedeva il Podestà col concorso di quattro Credenzieri (2); tale almeno si fu la pratica primitiva, mentre con

(1) Cod. de' patti ed acquisti I, 30.

(2) Vedasi lo Statuto trascritto in nota al N. 32 di questo capo.

posteriore Statuto dell'anno 1241 fu stabilito, *quod omnes officiales Comunis exceptis ambasciatoribus eligantur in Credentia ad brevia* (1). Cosa s' intendesse per elezione *ad brevia*, io non saprei meglio definire se non se riportando un passo di un autore contemporaneo: cioè del continuatore del Caffaro (2) all'anno 1222 *dicta electio non fuerat facta ad vocem, sed ad brevia, sive ad sortem*, non è già che la sorte indicasse il nominando; ma bensì a quello o quelli dei Credenzieri favoriti dalla sorte assegnavasi il diritto e carico di eleggere ad un dato ufficio; che anzi a togliere ogni sospetto, l'estrazione a sorte venne poi commessa ai frati minori (3).

54. Leggendo a carte 27 dello Statuto antico « *Item Statutum est quod elector sive electores electorum officialium non possint ab eis elegi in aliquo officio* » Si viene a riconoscere primieramente, che alcune elezioni si facevano a doppio grado; vale a dire gli incaricati dalla sorte eleggevano, e forse a scheda secreta, gli elettori effettivi per la nomina di alcuni più rilevanti officii, quali sembrano indicati da altra disposizione prescrivente un intervallo di due anni almeno per essere nuovamente elettore del Podestà, di Consoli, o di estimatori del fodro (4); in secondo luogo si riconosce, che, a togliere ogni sospetto di monopolio nelle cariche, l'elettore rimaneva per ciò stesso escluso dall' essere poi contraccambiato dall' eletto nella nomina ad alcuno ufficio per la durata di quelle elezioni.

55. A malgrado però delle riferite testuali disposizioni

(1) Stat. ant. fol. 58.

(2) Rev. Ital. Tom. 6, 465.

(3) *Item quod omnia officia ordinaria Comunis Vercell. quae dantur ad brevia debeant dari per fratres Minores* ad *suspicionem quamlibet removendam;* stat. stamp. pag. 61.

(4) *Dictum est de electoribus Potestatis et Consulum et de extimatoribus fodri, quod non possint habere idem officium nisi prius transacti fuerint duo anni;* Stat. ant. fol. 27 retro.

dello Statuto proibitivo, convien dire, che le Società di s. Eusebio e di s. Stefano avessero tratta a sè la nomina degli ufficiali del Comune sì attivamente che passivamente, da che con altra disposizione per l'anno 1242 (1) si dovette prescrivere « *quod officia civitatis de caetero non dentur* « *per Societatem s. Eusebii vel s. Stephani, sed qui de cae-* « *tero habuerit potestatem eligendi aliquem officialem eligat* « *illum, quem crediderit meliorem et utiliorem, cujusdam so-* « *cietatis sit, non respiciendo societatem aliquam, et brevia* « *dentur in consilio Comunitatis* » ma ciò non impedì che rimanesse nelle Società il concentramento delle nomine a favore dei proprii membri, giacchè in margine di detta disposizione, la quale era stata poscia cancellata, noi leggiamo « *Remaneat hoc Statutum suo statu, non obstante cancellata, de voluntate Domini Marchionis Lanceae et Credentiae Civitatis Vercellarum, addito quod aliqua societas non possit compellere aliquem de ipsa societate, quod eligat aliquem, sed possit eligere illum, quem voluerit, dummodo sit de aliqua ipsarum societate* ».

56. Affidando la scelta ad uno o più elettori, se la medesima doveva essere libera, ragion voleva però che si eccitassero i medesimi a farla cadere sovra persone appropriate all'uffizio ed ottime sotto ogni riguardo; quindi l'elettore fu dichiarato risponsabile e fidejussore del suo eletto (2); non dissimulo tuttavia, che una tale disposizione avrebbe potuto cagionare società pregiudiciali al servizio, se pure l'officio avesse avuto una tal quale durata.

57. Ma la diffidenza era allora portata all'eccesso; quindi la durata degli uffizii, se si eccettuano le cariche maggiori di Podestà o di Console o quelle di Soprastante ai pesi e misure, era ristrettissima, poichè lo Statuto antico la limitò da prima a sei mesi, poi ancora a tre soli, e ripristinata alli sei mesi (3) venne poscia così conservata anche pel

(1) Stat. ant. fol. 62 retro.
(2) Stat. ant. fol. 82.
(3) Stat. ant. fol. 27 retro.

Podestà nel successivo Statuto 1341 (fol. 52). Quali inconvenienti dovessero verificarsi in una così frequente mutazione d' ufficii, ciascuno il vede, ma era prepotente la ragione di Stato, ossia il timore, che un prolungato possesso di uffizii potesse servire ad appoggio per soppiantare gli ordini governativi: ben è vero, che non era proibita la conferma salvo per pochi determinati uffizii, la variazione però degli elettori indicati dalla sorte rendeva per se stessa poco probabile questa conferma, e quindi la distribuzione riusciva più generalizzata.

58. Chiuderò questo paragrafo, accennando il giudizio d' assisie, cui erano annualmente sottoposti tutti gli ufficiali contabili, diverso da quello già sovra riferito pel Podestà e per i suoi dipendenti. Leggesi infatti a fol. 65 retro dell' antico Statuto « Potestas infra xv dies ab introitu « sui regiminis teneatur eligi facere in Credentia ad brevia « sex *poi* quatuor *poi* tres (sic) sapientes, cioè Credenzieri, « bonos viros et legales et unum notarium, ita quod qui « habuerint brevia eligant illos sapientes et unum bonum « notarium, qui sapientes *teneantur inquirere omnes officiales Comunis*, qui retinuerunt in se de rebus et avere « Comunis ultra quod debuerint vel eis concessum fuerit, « et si aliquis in ipsis habuerit a Comuni vel a singolari per- « sona ultra quod debuerit, vel aliter quam debuit vel or- « dinatum fuerit ».

Riconosciuta poi la malversazione l' inquisito doveva condannarsi pubblicamente *in concione* all' immediata restituzione del doppio se concerneva l' interesse del Comune, et « *insuper infametur, et Potestas faciat scribi litteris grossis,* « *ita quod bene legi possit, in muro palacii intra palacium* « *Comunis dealbato nomen illius infamati, et pro qua causa* « *fuit infamatus*, et *per quem rectorem, nec inde debeat* « *removeri* » Vedasi come la legislazione già sapeva valersi del sentimento morale scostandosi dalle pene semplicemente materiali della preceduta dominazione straniera.

Tali furono le regole principali, per le quali si costituiva

il Governo nel suo stato normale perdurato fino al 1236. Per vero l'influenza maggiore era conservata ai Credenzieri, i quali pel loro numero potevano formare maggioranza nelle assemblee, a fronte dei Consoli delle due Società, che appena in data epoca giunsero a 24 per caduna; ma i Credenzieri, appunto perchè indipendenti e liberi d'opinione, o trascuravano l'intervento o potevano essere divisi, quando invece detti Consoli presentavano un voto compatto perchè obbligati a seguire la deliberazione particolare già presa dalle rispettive società nelle riunioni, che da esse si premettevano in tutti gli affari di qualche importanza, e per farla prevalere non mancavano di trovarsi all'assemblea generale.

Per altra parte non poca influenza erasi altresì acquistata dalle Società concentrando in sè tutti gli uffizii del Comune; per le quali cose il potere dell'aristocrazia era sufficientemente controbilanciato, e l'andamento del Governo riuscì pacifico e profittevole sino all'anno 1236.

S'introdussero di poi sostanziali mutazioni in senso vieppiù democratico (1). La storia delle medesime essendo collegata con quella delle fazioni civili e delle guerre troverà sua sede nel seguente libro, ove si narreranno le vicende politiche del Comune fino al 1254.

(1) Vedansi i num. 180, 181, 182, 235, 236, 258 del lib. II.

LIBRO SECONDO

Vicende politiche 1200 — 1254.

CAPO PRIMO 1200 a 1218.

1. Al chiudersi del secolo XII il nostro Comune ossia Repubblica, che così voleva intitolarsi, (1) trovavasi in pace generale co' suoi vicini ad eccezione del Marchese di Monferrato, col quale non erano definite le controversie sebbene compromesse nei Comuni di Milano e Piacenza, i delegati dei quali invano avevano pronunciato il loro laudo in atto 27 ottobre 1200, che il Marchese non volle accettare per allora: tuttavia il Marchese stesso era intervenuto, *senza pregiudizio di dette sue particolari contese,* nel trattato di lega offensiva e difensiva stipulata tra i Comuni di Vercelli, Milano, Asti, Piacenza ed Alessandria, in data 14 marzo 1199 (2).

I Casalaschi avevano promesso pochi mesi prima « *quod de caetero non erunt rebelles Vercellensibus* » Vigevano i trattati d'alleanza coi Torinesi ed Iporediesi, sottoposti anzi questi ultimi per alcune castella a soggezione feudale verso la nostra Città, e la distruzione e divisione del grosso borgo di Biandrate, non ultimo esempio nella storia, aveva pacificata Vercelli con Novara a pregiudizio dei rinomati Conti di quel luogo, dei quali il Conte Raineri in un col nipote Ottone, ed a nome anche del fratello Gozzolino fattisi cit-

(1) Vedasi al n. 38 di detta prima mia dissertazione del Governo di Vercelli nel secolo XII.

(2) Dissertazione suddetta n. 44. Poco fidavasi però il Comune di Asti di tale alleanza col Marchese di Monferrato, poichè in atto 21 maggio 1201 conveniva col Comune d'Alba *cum mutua promissione sibi invicem opem ferendi tam ad se suaque tuenda adversus Bonifacium et Guillelmum Marchiones Montis ferrati, quam ad damnorum ab hisce Marchionibus illatorum reparationem consequendam.* Documenti per la città di Cherasco del Ch. P. Adriani. Torino 1867 p. 17.

tadini di Vercelli promisero di consegnare al Comune il castello di Mongrando, come in atto 20 luglio 1201 (1).

Il perchè il Governo Vercellese si trovava nel principio del secolo XIII fortemente costituito e rispettato all'estero, ed a ciò deve attribuirsi l'essersi poi mantenuto per sette lustri quasi senza commozioni interne, e con ben poche guerre per proprio conto.

2. Dissi per proprio conto, perchè soventi volte vi si trovò implicato in forza di quelle stesse alleanze: imperocchè sin dall'anno 1201 dovette andare in soccorso dei Milanesi contro la Lomellina Pavese partecipando all'assalto e presa del castello di Vigevano, seguita nel giorno 7 del mese di luglio (2), e se il Corio e con esso il Muratori non fecero alcun cenno dell'intervento dei Vercellesi, ma solamente dei Piacentini, il continuatore di sire Raul (3) lo disse esplicitamente « ivi: die martis XI Kal. jun. Iudict: IV « Mediolanenses... cum omni comitatu et cum Cumanis No« variensibus et *Vercellensibus et Alexandrinis pervenerunt « ad obsidionem Viglevani*, et cum caroceo et vexillis et « magnis predariis septem, et *per sex ebdomadas* ibi ste« terunt.... illud expugnaverunt, et captivos Mediolanum duxerunt ».

Venne però conchiusa la pace tra Milano e Pavia nell'agosto dello stesso anno, come lasciaron scritto Galvano Fiamma ed il Corio, e siccome in essa eravi pure un capitolo concernente il nostro Comune con termine sino all'ottava della festa dell'Epifania per accettarlo; perciò sull'istanza dei Milanesi si recarono i nostri Consoli addì 12 gennaio 1202 in Pavia, ed ivi instarono in tempo utile pel

(1) Bis. I, 245.

(2) Non ignoro, che il Muratori ne' suoi annali stabilì addì 4 giugno la presa di Vigevano, ma concorro piuttosto colla data accennata dal Conte Giulini sulla fede del calendario di s. Giorgio, giacchè vedo concordarvi le sei settimane indicate da Sire Raul.

(3) Rev. Italic; tom. VI, 1196.

reciproco giuramento di accettazione, del quale se ne stese poscia un verbale di ricordanza dal notaio Lantelmo nel giorno 13 successivo marzo (1). Tale capitolo è semplicissimo, e consiste nel promettersi l'un l'altro, ed anche agli alleati, pace perpetua, con patto che, sorgendo qualche contestazione, ambe le parti dovessero stare alla decisione dei Milanesi; mentre questi in caso diverso aiuterebbero la parte annuente (2) e quì si osservi la preponderanza, che cominciava ad assumersi il Comune di Milano sopra i suoi circonvicini.

3. Pretese il Modena, che all'anno 1202 si fosse aperta guerra ai Torinesi; ed invece seguirono alcune rappresaglie senza forma di esercito; ma ciò essendo derivato da un fatto particolare, ne farò relazione quando prenderò a trattare delle rappresaglie (3).

4. Continuava una semplice tregua col Marchese Bonifacio di Monferrato, il quale, come già si disse, non avea voluto adattarsi ai capitoli di pace arbitrati nel 1200 dai Milanesi e Piacentini. Accettato però nel 1202 il comando dell'esercito per la Crociata in Terra santa, scese egli a più miti sensi, e non solo ratificò con atto 16 maggio stesso anno (4) i capitoli anzidetti, ma donò pure al nostro Comune lire mille pavesi « *pro damnis, quae fecerat hominibus Civitatis Vercellarum occasione guerrae* » che anzi con altro atto del 7 seguente luglio dichiarò immuni i Vercellesi dai diritti di curea e di transito d'acque nella sua giurisdizione (5). Senza nulla detrarre ai sentimenti di giustizia e generosità dal medesimo dimostrati, ognun vede quanta convenienza politica egli avesse di abbonacciarsi in tale circostanza i Vercellesi da lui così a lungo bistrattati; e basti

(1) Mon. Hist. pat. I, 1082.
(2) Gli atti relativi esistono nell'archivio Civico, Cod. acquisti, I, 30.
(3) Vedi libro III, n. 93.
(4) Bis. I, 13.
(5) Archivio Civico, Cod. acquisti I, 168.

il dire, che dai principali Vercellesi suoi prigionieri aveva egli estorto egregie somme a titolo di mutuo forzoso; con quali minaccie o lusinghe non si conosce, constando solo della loro restituzione in detta occasione della Crociata, come in altro atto 14 agosto 1202 (1).

5. Prima di partire per la medesima lo stesso Marchese, ad oggetto di procurarsi i fondi necessarii, vendette al nostro Comune per lire diecimila pavesi Trino e Pontestura, del che avremo a ragionare in appresso, poscia si avviò alla gloriosa impresa, nella quale venne accompagnato da un nobile Vercellese Alberto Ariento, (2) e già trovavasi in Pavia nel giorno 8 agosto (3) diretto a Venezia, di poi a Zara ed a Costantinopoli, con quei risultamenti, che la storia ha registrati.

6. Frattanto con due atti del 17 e 27 maggio di quell'anno (4) si rinnovava per parte del Comune d'Ivrea il giuramento di fedeltà a Vercelli, come a suo Signore, pei castelli di Bolengo e di S. Urbano e per tutti quegli altri dritti per antico a noi competenti sul suo territorio, riconoscendo specialmente come spettanti ai Vercellesi i luoghi di *Alice* — *Loggie* — *Meolo* — *Arelio* — *Erbario* — *Clivolo;* e per parte nostra si prometteva di difendere il Comune d'Ivrea in tutti i suoi diritti contro ogni persona *salvo domino Imperatore;* e tutti questi patti furono poscia rinnovati

(1) *Solvendo presoneriis Vercellensibus prestito quod fecerunt ipsi Marchioni libras* 830 *papiensium* Cod. acquisti I, 165.

(2) Lo stesso Ariento in atto 18 luglio Bis. I, 163 protestava « *in sua fide et legalitate et etiam in illo itinere, quod ad praesens facturus est ultra mare.*

Gli Arienti appartenevano all'ordine Decurionale di Vercelli, e troviamo fra i Credenzieri un Guglielmo Ariento in atto 22 luglio di questo stesso anno 1202.

(3) Cod. acquisti I, 164. *Actum Papiae in Canonica s. Salvatoris.* Ratifica del Marchese Bonifacio dell' operato del suo procuratore Ariento.

(4) Cod. acquisti I, 97-98.

allo spirare del quinquennio con atti 28 maggio e 3 giugno 1207 (1).

7. I Signori di Robbio avevano posto da gran tempo il loro castello sotto la salvaguardia dei Vercellesi, pretendevano però i Pavesi, che il medesimo fosse compreso nella loro giurisdizione, epperò approfittandosi della guerra apertasi nel 1201 coi Milanesi, piombarono all'improvviso su Robbio sebbene presidiato da alcuni soldati Vercellesi, ne presero di assalto il castello, e posero ogni cosa a sacco e rovina. Ragion voleva, che il nostro Comune ne procurasse il risarcimento a quei signori, tanto più che li medesimi con atto 1 luglio 1202 (2) si erano dichiarati cittadini di Vercelli sottomettendo al fodro i loro uomini non solo di Robbio ma ancora di Confienza, Palestro, Rivoltella e Casaleggio; però a tenore della pace giurata coi Pavesi, ogni controversia doveva sottoporsi all'arbitramento del Comune di Milano; quindi fu forza instituire avanti ai Consoli di essa Città una regolare contestazione cominciata con procura 5 ottobre 1202, ed appena terminata dopo tre anni con favorevole sentenza 1 dicembre 1205 (3) non senza protrarsene poi ancora per un decennio ed oltre l'eseguimento (4); quindi è che i protocolli non sono cosa cotanto nuova, nè nuova la diuturnità dei medesimi.

8. Decorsero poscia varii anni di perfetta pace in Vercelli, come avvenne egualmente pel Comune di Milano, ed allorquando queste Città ed altre di Lombardia poterono dubitare, che il re Filippo di Svevia riconciliato col Pontefice, ed in procinto di essere coronato Imperatore, sarebbe disceso in Italia, per toglier loro le acquistate libertà, a

(1) Ibi I, 101-102.

(2) Mon. Hist. Pat. I, 1084.

(3) Bis. I, 18; Mon. Hist. Pat. I, 1110.

(4) Ancora all'anno 1215 i Signori di Robbio, non avendo potuto esigere il loro credito, ne fecero cessione al Comune di Vercelli per lire 1500 pp. come da atto 25 aprile. Bis. I, 24. Mon. His. Pat. I, 1216.

pretesto ch' esse avessero tenute le parti del suo competitore, si unirono tosto in Milano, e stabilita la formola di giuramento per la rinnovazione della lega di Lombardia, Marca e Romania, lo prestarono in atto 16 giugno 1208 le città di Milano, Piacenza, Brescia, Bologna, ed Alessandria, e nel giorno dopo in Lodi lo giurò pure la nostra Città in persona del rettore suo speciale per la lega *Giordano de Sabello* non che dell' ambasciatore del Comune *Monruello Alciato.*

Questi atti, che si conservano autentici nel nostro archivio Civico (1) mancano alla collezione, di cui nella dissertazione del Muratori n. 48 *Antiquitatis Medii Ævi;* epperò di tale rinnovazione di lega non fece egli alcun cenno nei suoi annali, e nè anco il Conte Giulini nella sua storia di Milano; non è mio pensiero quì riferirli nel loro contesto; dirò soltanto, che tendevano a guarentirsi le libertà concordate nella pace di Costanza e tutte le consuetudini e statuti, di cui esse Città si trovavano in possesso, lasciando aperta la lega ad ogni altra Città di Lombardia, Marca, e Romania, la quale volesse aderirvi, riservando a ciascuna

(1) Bis. II, 86-87.

Rettori speciali per la lega: Manfredo Visconti per Milano — Ruffino de Porta per Piacenza — Villano per Brescia — Aleserio de Carboni per Bologna — Rainero Nano per Alessandria — Giordano de Sabello per Vercelli.

È da notarsi il seguente § del giuramento:

« Item juro Alexandrinis defendere et manutenere omnia regalia, sicut « per Imperatorem eis concessum est, et in privilegiis ipsorum contine« tur, et insuper consuetudines eorum, quas hactenus habuerunt vel modo « habent in civitate eorum, et omnes consuetudines quas extra Civita« tem ab antiquo habuerunt vel modo habent: scilicet in fodro et ho« noribus et in pascuis et in pontibus acquis et molendinis in exercitu « in munitionibus civitatis vel civitatum in jurisdictione tam in causis « criminalibus quam pecuniariis intus et extra, et in cæteris, quæ ad « comoditatem civitatum spectant: nec ero in facto vel consilio, ut ali« quid prædictorum eis Alexandrinis minuatur »

delle annuenti l'eseguimento dei precedenti particolari trattati fra le medesime stipulati. Quindi è che il nostro Comune nell'aderire alla lega in Lodi con atto 18 giugno (1) ebbe a fare la seguente protesta: « *Salvis concordiis et juramentis, quibus Civitas Vercellarum tenetur Mediolanensibus, Novariensibus, Episcopo Vercellarum et hominibus suis de Casali, San Vasio, et Taurinis et illis de Ivrea* ».

Non appena erasi sottoscritta la lega, che un barbaro assassinio togliendo nel giorno 21 stesso giugno la vita al re Filippo fece svanire ogni timore delle Città Italiane, e parve confermarle nella pace, di cui da alcuni anni fruivano.

9. Un pretesto però, alli tanti sempre contro di noi inalberati dagli irrequieti marchesi di Monferrato, erasi aggiunto colla già riferita vendita fatta al nostro Comune dal Marchese Bonifacio dei Borghi di Trino nuovo e Pontestura e di ogni relativa giurisdizione e dominio.

Questa vendita era seguita nel 1202 con atto 20 luglio, cioè quella di Trino, Poenico, e Bosco di Lucedio, per lire settemila pavesi, oltre a soldi cento, (2) l'altra di Pontestura per lire tremila (3). Secondo l'uso di quei tempi le vendite erano stipulate pure e semplici tutto che si fosse convenuto del riscatto, il quale promettevasi poi dal compratore con atto a parte quasi mera concessione, e questo atto emanò dalla Credenza di Vercelli sotto la stessa data (4) sottomettendosi ivi la medesima a retrovendere tutti gli anzi detti luoghi e pertinenze allo stesso Marchese venditore od a suo figlio, od ai parenti ivi indicati (5) con che entro il termine preciso d'anni cinque venissero restituiti ai Vercellesi i prezzi relativi.

(1) Bis. II, 87.
(2) Bis. I, 97.
(3) Bis. I, 102.
(4) Cod. acquisti I, 188.
(5) Cioè alla moglie di Alberto Malaspina o ad Adelasia moglie di Manfredo di Saluzzo, ovvero ad Agnese sorella del venditore Marchese Bonifacio.

Qualunque fossero, ed erano pur massime le ragioni già competenti anteriormente al Comune Vercellese sui luoghi di Trino (1) e Pontestura, comunque i Marchesi di Monferrato se ne fossero posti al possesso, il fatto si è, che con detti atti ne avevano abdicato ogni diritto a favore dello stesso Comune, e loro rimaneva soltanto l'esercizio del riscatto nel tempo convenuto.

10. Forse allo spirare del quinquennio minacciava già il Marchese d'intavolare una lite a Roma, dacchè il nostro Comune in atto 15 gennaio 1207 (2) deputava Ulrieto de Durando a recarvisi per difenderlo nelle cause presenti e future contro il Vescovo di Vercelli, esso Marchese di Monferrato, ed altri; ma la morte del Marchese Bonifacio avvenuta il 15 agosto stesso anno ritardò il cominciamento della lite; intrapresa poi più tardi da suo figlio Guglielmo dopo spirato d'assai il termine utile del riscatto; mentre solamente in data 22 febbraio 1210 (3) Papa Innocenzo mandava al Vescovo di Torino, all' Abate di Tilieto e ad altri di esaminare la pretesa da lui inalberata per rescissione di detti contratti, quasi fossero stati semplici mutui palliati ed usurarii.

Però alcuni mesi prima lo stesso Marchese a mano armata era entrato in Pontestura, e ne aveva tradotti ostaggi: il perchè i Vercellesi con atto 18 ottobre 1209 (4) inibirono il Gastaldo d'esso luogo di consegnargli alcuna cosa, e fecero

(1) Nel trattato 7 aprile 1170 (archivio Civico nella mazzetta 1.a) Il Marchese di Monferrato dichiara quanto segue « *Tridinus et tota alia terra quam Marchio habet inter Padum et Duriam et Sicidam debet facere vicinantiam Civitati Vercellarum pro fodro dando et in aliis vicinantiis sicut faciunt aliae terrae Vercellensis Episcopatus* » però coll'altro trattato del 8 agosto 1182 (Bis. I, 99) i Vercellesi avevano rilasciato al Marchese Trino vecchio, stato incendiato nell'ultima guerra, ritenendo il Borgo nuovo.

(2) Cod. acquisti I, 25.

(3) Bis. I, 134.

(4) Cod. acquisti I, 167.

nel giorno dopo intimare al Marchese di dovere prontamente restituire gli ostaggi *a parte Domini Papae, Domini Imperatoris, et Comunis Vercellarum.*

11. Sordo a tali proteste si appropriò ben anzi il luogo e castello di Pontestura, discacciandone i Vercellesi, ma alli 18 dicembre stesso anno (1) essendosi questi recato in Chivasso coll'assistenza degli ambasciatori di *Milano, Piacenza, Alessandria, Novara, Torino ed Ivrea* (Vedasi di quanti alleati poteva allora disporre il nostro Comune) il ricalcitrante Marchese dovette cedere alle costoro intimazioni, e Vercelli con atto 1 seguente febbraio (2) fu ripristinato in possesso di Pontestura dagli ambasciatori del Marchese medesimo, sebbene il facesse forzatamente agognando pur sempre di stabilirsi in Trino e Pontestura per avere un passo di qua del Po nel territorio Vercellese; quindi nel mentre si rivolgeva a Roma per la supposta lesione, si preparava ad un tempo per ottenere colla forza il suo intento.

12. Nel mentre fervevano tali controversie, la traslocazione del nostro Vescovo Loterio all'Arcivescovado di Pisa diede luogo nel 1208 all'elezione di Aliprando, di cui non ci pervenne nè la patria nè il cognome, e da esso venne tosto impetrata pel Comune la consueta investitura della giurisdizione come in atto 28 marzo stesso anno, che per essere il più antico rimastoci lo trascrivo in nota (3) sebbene

(1) Ibi I, 167.

(2) Ibi I, 168.

(3) Archivio Civico pergamena, mazzo 2.

Anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi 1208, indic. XI, die veneris, qui fuit quartus dies ante Kal. aprilis. Celebrata concione Vercell. in Broleto Comunis Dominus Aliprandus Vercell. electus *cum lancea, quam sua tenebat manu, investivit Dominum Albertum de Mandello potestatem Vercell. vice et nomine Comunis Vercell. de illius comunis recto feudo, quod praefatum Comune per Ecclesiam beati Eusebii solitum est tenere.* Unde quum præfatus Albertus ibi viva voce præcepisset omnibus, qui presentes erant, ut, ad faciendam præfato Electo vice illius Ecclesiæ fidelitatem, licentiam darent et parabolam Villelmo Astenoræ

sia alquanto generico riferendosi solo alla consuetudine, ma ne avremo la spiegazione in altro documento che riporterò al n. 271 del libro III; imperocchè salve le appellazioni al Vescovo e la riserva a questi per la dazione dei tutori e curatori, il Comune godeva ampia giurisdizione e mero e misto impero; nondimeno esso conservava rispettoso riguardo alla supremazia imperiale a seconda della pace di Costanza il perchè essendosi recato in Milano, nell'aprile del 1210, l'Imperatore Ottone, non tardarono i Vercellesi a mandare loro ambasciatori ad ossequiarlo, e pregarlo anzi ad onorarli di sua visita, come in fatti lo ricevettero con splendide dimostranze nel seguente mese di giugno, riconoscendosi spedito sotto il giorno 29 giugno, datato *dalla nostra città* un diploma a favore dei Bolognesi (1) per la conferma dei loro privilegii.

13. Non avevano però trascurata i Vercellesi la propizia occasione per rintuzzare le pretese del Marchese di Monferrato ottenendo favorevoli inibitorie dallo stesso Imperatore, mentre da un atto 1 maggio 1210 (2) ricaviamo, che in vicinanza di

Consuli justiciæ Vercellarum *quatenus* vice et nomine totius universitatis Vercellarum illam eidem faceret fidelitatem, et clamatum esset alta voce a multis *fiat, fiat,* quum etiam dictus Villelmus viva voce petiisset ab eis eamdem licentiam et a multis similiter conclamatum fuisset alta voce *fiat. fiat,* præfatus Villelmus vice et nomine Comunis Vercellarum juravit ad sancta Dei Evangelia fidelitatem prædicto electo vice præfatæ Ecclesiæ in hac forma qua fidelitas illa, ut ibi dictum fuit, consueta est fieri videlicet quod de cætero illud Comune fidele erit electo prædicto nec erit in Consilio sive facto, quo illi Domino Aliprando fiat insultus contra voluntatem illius. Item *quod Episcopatum comitatum Abatias et omnes possessiones quas tenet vel de caetero acquisiverit bona fide adjuvabit ad manutenendum* et quod illud Comune habebit privatas credentias, quæ sibi fuerint ab eodem Domino Episcopo Aliprando patefactæ, nec eas *patefaciat aliquatenus* ad damnum illius Domini Episcopi.

(1) Muratori antiquit. Medii Ævi diss. 48.

(2) Archivio Civico, Cod. acquisti 1, 168.

Cuneo *ubi exercitus quorumdam Marchionum fuerat congregatus, Otto Cocus ex parte Domini Ottonis Romanorum Imperatoris obtulit literas sigillo Domini Imperatoris signatas pro Comuni Vercellarum* » di questo esercito niuna spiegazione abbiamo dagli storici del Piemonte, e l'Abate Frova credette, che si trattasse appunto di preparativi del Marchese di Monferrato in alleanza coi marchesi di Ceva e di Clavesana per recarsi poi contro Trino e Pontestura. Checchè ne sia, reiterate le intimazioni nel giorno 20 luglio stesso anno (1) tanto dai legati dell' Imperatore quanto da quelli del Comune di Milano, dovette il Marchese rimandare almeno ad altri tempi i suoi progetti ostili.

Frattanto i Vercellesi andavano preparandovisi avvedutamente con nuove aderenze ed acquisti al di là del Po; quindi per affezionarsi gli abitatori di Trino nuovo lo eressero a borgo franco con deliberazione 19 luglio 1210 (2) accordando ai medesimi molte franchigie, del che discorreremo in altro libro; ottennero poscia con atto 1211 4 gennaio (3) un nuovo possesso al di là di quel fiume acquistando dalli fratelli Tebaldo ed Ardicio di Cavagnolo la loro quarta parte di giurisdizione e dominio sul luogo e castello di Visterno e Cavagnolo in libero allodio, sebbene contemporaneamente ne investissero li venditori a titolo di feudo sotto giuramento di fedeltà *contra omnes personas*: acquistarono pure la giurisdizione del luogo di Loceno presso Gattinara (4), e ricevettero la sottomissione di Maurizio de Castelletto di Aichino Pettenato da Messerano dimorante a Castelletto, non che di Guido Aldermanno di Albano, i quali si sottoposero al fodro ed all'obbligo dell' esercito, come cittadini di Vercelli (5) e prevedendo, che il Marchese avrebbe, come per lo addietro, tratto dalla sua i Casalaschi, sempre

(1) Archivio Civico Cod. acquisti I, 196.
(2) Bis. III, 5.
(3) Cod. acquisti I, 184.
(4) 6 e 13 maggio 1211. Bis. I, 433.
(5) 25 e 27 maggio 1211. Cod. acquisti I, 196, 198.

riluttanti alla dominazione Vercellese, fecero sotto il 21 agosto 1211 (1) intimare ai medesimi *ne pactum aliquem vel concordiam facient cum aliquo vel aliquibus civitatibus vel loco, et denunciavit eis ut juramenta inde renovarent Vercellensibus.* E ciò a tenore dell' instrumento di pace e sottomissione 12 settembre 1198.

14. A nulla valse questa intimazione, come vedremo, anzi l' acquisto di Cavagnolo servì a dare spinta alla guerra, mentre, se per Visterno antichissime erano le ragioni dei Vercellesi, (2) quanto a Cavagnolo il Marchese credeva essersi lesa dai venditori la sua supremazia, epperò ne occupò colla forza il castello, di ciò informandoci la sentenza proferita in Milano il 2 luglio 1212 (3) dal legato Imperiale Conte Egidio di Cortenova, per cui si mandò restituire ai Vercellesi quel castello stato indebitamente usurpato dal Marchese, il quale, sebbene citato, non si era curato di comparire.

Ma la sentenza non ebbe miglior effetto della citazione, perocchè il Conte di Cortenova era legato di Ottone IV già allora scomunicato e dichiarato decaduto, quando invece in quel torno gli animi si rivolgevano verso il giovane Federico giunto in quell' anno a Genova, e tanto più vi poneva fidanza il Marchese, che ne era parente.

Nè dalla cronaca latina del Benvenuto, nè da altra fonte io ho potuto ricavare speciali notizie intorno a questa guerra col Monferrato, e sebbene l' atto di pace del giorno 13 aprile 1214 ci additi aver essa durato da circa tre anni, io credo però sia stata condotta assai rimessamente in sul principio, e senza sussidio delle Città alleate.

(1) Bis. I, 314.

(2) Donazione fatta da varii dei Consignori di Visterno 1148 30 giugno. Bis. III, 424. Inoltre nel laudo datosi dai Milanesi e dai Piacentini si legge: *de castro vero Visterni dicimus, ut Marchio Montis ferrati de ipso castro se non intromittat nec Vercellenses.. de coetero impediat.* Bis. I, 103.

(3) Cod. acquisti II, 187.

15. Durante la medesima i Milanesi avevano rotta la pace con Pavia, scompigliandone improvvisamente l' esercito nel ritorno, ch' esso faceva nel 1212 dall' avere scortato al Lambro il re Federico; il perchè nel susseguente anno i Pavesi col soccorso dei Cremonesi e dei Bresciani si portarono alla riscossa, ed una prima e sanguinosa battaglia seguita nel giugno 1213 riescì d' infelice preludio ai Milanesi, i quali però vieppiù inaspriti, ottenuto il soccorso degli alleati specialmente Alessandrini, Tortonesi e *Vercellesi*, entrarono con essi nel Pavese impossessandosi di un castello al di là del Po, denominato *Caselio:* si misurarono poscia gli eserciti nel giorno due ottobre, ma la nuova prova riuscì ad una dolorosa sconfitta dei Milanesi stessi e degli alleati, con perdita di un grandissimo numero di militi sì morti che lasciati prigioni, e con grave danno per avere dovuto abbandonare al nemico la massima parte degli equipaggi e materiali di guerra.

Anche quì il Muratori e con esso il Corio tacciono dell' intervento dei Vercellesi, ma pur troppo furono essi compresi in questa mala ventura, assicurandocene esplicitamente il continuatore del Caffaro (1) e così anche accennando il Giulini nella sua storia di Milano.

16. Prima di questa infelice spedizione, e nello stesso anno 1213, i Vercellesi, ad effetto di meglio assicurarsi dalle irruzioni del Marchese di Monferrato e contrapporre forza a forza, dacchè il medesimo aveva ribellati contro di loro i Casalaschi, pervennero col solito mezzo dell' acquisto e successiva infeudazione ad impossessarsi dei due castelli di Cuniolo superiore ed inferiore non che di quello di Torcello, sulla torre dei quali venne inalberato il Vercellese Vessillo (2)

(1) Rer. Ital. VI, 405. An. 1213. « Postmodum vero equitaverunt A- « lexandrini Terdonenses *Vercellenses* Acquenses Albenses.... et cum « Militibus 700 Mediolanensibus intraverunt in locum unum Papiensium, « qui vocatur Casellius ».

(2) *Vexillum Comunis Vercell. nomine praedictarum civitatum in turribus illius castri poni fecerunt.*

a' nome comune delle città di Vercelli, Milano ed Alessandria socie nell' acquisto, e tale comunela ci dà a conoscere, che, se queste ultime non prestarono allora un soccorso aperto alla guerra col Monferrato, non di meno vi concorrevano indirettamente ed in varii modi.

Dai relativi atti d'acquisto (1) risulta, il diritto negli acquisitori di tenere e rifare i ponti, esercire il porto, ritenere navi, fare nuove fortificazioni nell'una e nell'altra sponda del Po ed inoltre « *cum omni jure faciendi villam* » *ultra Padum in ripa Padi versus Vercellas, quod jus fa-* » *ciendi villam praedictam tantum Comuni Vercell. vendide-* » *runt*; ita tamen quod illae civitates, quae fecerunt pontem » sive pontes, habeant redditus et obventiones pontis et » thelonei » che anzi nell' atto di ratifica per parte della Credenza di Vercelli 1213, 11 feb. (2) promise questa ai signori di Cuniolo, che essa avrebbe fatto il ponte sul Po, ed al di quà di esso avrebbe fondata la sudetta villa con erigerla in Borgo franco sotto l' unica sua giurisdizione, pagando però i livelli ai proprietarii dei terreni occupandi giusta quanto si era operato pel Borgo franco di Villanova; e per ultimo, che in caso le castella, ville e territorii sudetti venissero ad essere devastati dai nemici, il nostro Comune avrebbe risarcita la metà d'ogni danno entro l'anno dalla pace.

Abbenchè gli anzidetti acquisti si fossero fatti eziandio nell' interesse del Comune di Milano, solamente nell' anno dopo si trovano atti di quest'ultimo, che ne confermano l'accettazione (3). Nel giorno successivo alla prima compra, e così addì 11 feb. 1213 (4), abbiamo un concordato cogli ambasciatori di Alessandria, del quale viene in acconcio il riferire alcuni patti siccome quelli, che, nel mentre

(1) 1213 10 febb. Cod. acq. II, 71 e 30 maggio Bis. II, 278.
(2) Cod, acquisti II. 74.
(3) Archivio Civico, Cod. de Patti.
(4) Ibi II, 2.

provvedevano alla Società dell'acquisto, alludevano ad un tempo alla guèrra allora vigente col Monferrato.

Questi patti, sebbene in massima parte concordati in quel giorno, furono poscia riepilogati ed ampliati in un formale trattato di alleanza 22 ap. stesso anno (1), dal quale abbiamo le seguenti risultanze.

Che i Vercellesi, essendo già stati incaricati di far abbattere in febbraio i boscami necessarii per la formazione del ponte sul Po, lo darebbero compiuto con tutto maggio, e che la villa in capo al ponte dovrebbesi portarsi a compimento ne' primi sei mesi *facta pace ab hominibus Vercellarum,* ai quali soli ne veniva riservata la giurisdizione.

Che frattanto i Vercellesi dovrebbero a proprie spese fabbricare un baluardo a capo del ponte, da custodirsi poscia dagli abitanti di detta villa a vantaggio della Società, e che ciascuna delle tre Città potrebbe a suo piacimento far pace o guerra con altri in riguardo alli suddetti castelli, purchè non si contravvenisse ai patti speciali del presente accordo.

17. Alludendo poi alla guerra vigente si aggiunse, che gli Alessandrini non mai avrebbero dato ajuto o consiglio od altrimenti operato perchè venisse a devastarsi il territorio di Vercelli, o si recassero altri danni alle cose e persone, e che essi Alessandrini dovrebbero impedire il transito nella loro giurisdizione, e negare anzi le vettovaglie a chiunque fosse in guerra con Vercelli durante la medesima, con lasciare per contro libero passaggio agli uomini di altre giurisdizioni, i quali si recassero in ajuto de' Vercellesi. Si convenne inoltre che dovessero far parte di questa Società gli uomini di Paciliano (luogo vicino a Casale) ma

(1) Arc. civ. Cod. dei patti I 7 Mon. Hist. Pat. I, 1194 questa convenzione stipulata in Vercelli venne più tardi, cioè alli 17 8bre 1213 ratificata dalla Credenza di Alessandria; e già nel primo atto il Podestà di essa Città Guglielmo de Mandello ne aveva giurata l'osservanza *hinc ad proximas kal. januarias* » vedasi la nota al N. 27 del libro primo.

soltanto se, e quando li medesimi avrebbero osservate le convenzioni stipulate coi Vercellesi, lo che dimostra il timore di questi ultimi, che i Pacilianesi potessero alle volte collegarsi col marchese di Monferrato. Un altro patto fu pure stipulato relativamente a Casale, me ne occorrerà più speciale menzione in appresso, come si di alcuni altri articoli non rifiettonti la guerra.

18. Ai Milanesi fu riservata facoltà di accettare i patti di quel trattato in ordine però soltanto alle guerre proprie, e non già per quelle, che intraprendessero pei loro alleati; così si lasciò aperta la via agli Astesi di entrare nel concordato sotto però quei patti speciali, che sarebbero stabiliti dalla Credenza delle due città consocie, e salva in ogni cosa la fedeltà all'Imperatore Ottone, le parti del quale esse le seguivano tuttora, essendosi poi dichiarato, che la convenzione verrebbe nuovamente giurata ogni quinquennio.

Se con questi patti il Comune di Alessandria non si obbligava a sussidiare con armi i Vercellesi nella guerra col Marchese di Monferrato, tali però erano le concessioni a dimostrare quanto desiderassero gli Alessandrini l'umiliazione di un vicino anche per essi prepotente e molesto, del che avvedendosi il Marchese non tardò ad osteggiarli.

19. Con quale fortuna procedesse questa guerra negli anni 1213 e 1214 non vi ha documento, che lo spieghi; soltanto si conosce, che il ponte sul Po fu realmente eseguito dai Vercellesi nel tempo convenuto (1), che uno dei castelli di Cuniolo ebbe a sopportare l'assedio per parte del Marchese, (2) e che assai gravi debbono essere stati i danni dal nemico inferti ai signori di Cuniolo e Torcello, se per la sola

(1) Già in atto 16 luglio 1213; Cod. de Patti ed acquisti 1, 6. Mon. Hist. Pat. I, 1196 i Vercellesi pregavano il Podestà di Alessandria a restituire *expensas factas in custodiendo Ponte Padi et utroque Castro Cunioli* ».

(2) *Et pro servientibus qui in ipsis castris steterunt ante obsidionem Cunioli* et postea » così in atto di assestamento di conti 17 9mbre 1217, Cod. de patti 1, 20.

parte di Vercelli loro si dovettero pagare lire 1,000 pp. (1) corrispondenti in oggi a L. 35,711.

20. Fu già notato, che i Casalaschi lungi dall'obbedire alle intimazioni loro fatte nel 1211, si erano uniti col Marchese contro il nostro Comune: quali ne fossero le conseguenze lo vedremo in appresso, ma il Vescovo di Vercelli, vero Signore di Casale, non poteva stare inerte spettatore di questa lotta; per altra parte il Marchese si era impossessato di Trino-vecchio, pure di ragione della Chiesa Vercellese, e ne aveva investiti con molti beni li fratelli Bressiano e Corrado Avogadro, quindi, non appena per la morte di Aliprando occorsa il 26 settembre 1213 venne eletto e confermato Vescovo di Vercelli Ugone di Sessa; il medesimo, dopo aver rinnovate ai Vercellesi nel giorno 4 luglio 1214 (2) l'investitura della giurisdizione secondo l'antico praticato, s'interpose tosto per la pace tra il nostro Comune ed il Marchese, e così abilmente si adoperò, che tanto questi con atto 8 ottobre (3), quanto il Comune con altro del giorno dopo (4) in lui compromisero per la definizione di ogni controversia, ferme però alcune condizioni, che la Credenza volle imprescindibili.

Pubblicò infatti il Vescovo i capitoli della pace in piena adunanza de' Credenzieri, e ne fu steso un preliminare senza data; pare tuttavia, che la Credenza abbia insistito a che tali capitoli fossero previamente accettati dal Marchese, mentre il Vescovo si recò nel giorno 11 novembre in riva del Po tra Casale e Balzola, ed ivi ottenne che lo stesso Marchese per sè ed i suoi alleati, e molti di questi giurassero di accettare i proposti capitoli di pace: il che fatto, entrò quattro giorni dopo il Marchese in Vercelli, ed in una grande

(1) Quitanze 18 e 19 maggio 1216 Cod. acquisti - I, 76 76.

(2) Bis. 1, 64.

(3) Bis. 149.

(4) Cod. acquisti - 170.

adunanza tenuta nel palazzo del Vescovo venne la pace solennemente dichiarata e giurata, ed in parte nello stesso giorno 15 novembre eseguita (1).

21. Con essa fu statuito:

1. Che Vercelli facesse pieno condono al Marchese ed a tutta sua parte, cioè: *hominibus de Casale, Miliaciis et aliis* d'ogni danno loro occasionato nella passata guerra, e così per contro si facesse dal Marchese ed alleati al Comune di Vercelli e sua parte *et adjutoribus biduinis, et dominis et hominibus de Torcello, de Cuniolis, de Paciliano, Cavagnolo, Visterno, Broxolo et Camino.*

2. Che gli uomini di Paciliano potrebbero ritornare al loro luogo, e riedificarlo con ricuperarvi i loro possedimenti (2).

3. Che il Marchese rinunciasse a qualsivoglia ragione potesse egli avere *in Castris Torcelli et Cuniolórum et in ponte et ripatico et in omni cursu aquae Padi extra et ultra Padum, et in Tridino veteri sive Tridino de subtus.*

4. Che eguale rinuncia facesse il Marchese per ogni sua pretesa di rescissione della vendita fatta nel 1202 di Trino nuovo, salve le concessioni seguite a favore del Monastero di Lucedio od a speciali persone, e salvi i dritti di patronato (3).

(1) Ciò tutto si ricava dalla narrativa premessa ad un instrumento 17 febbrajo 1215. Cod. acquisti I, 177 e dal precedente di formale accettazione della pace 15 novembre 1214, ivi fol. 172.

(2) Non appena era stata concertata la pace, che i Vercellesi rinnovarono le convenzioni con questi uomini di Paciliano, i quali si dichiararono pronti a far pace o guerra in ogni circostanza secondo la volontà dei Vercellesi, cui prestarono il giuramento di fedeltà, come in atto 30 ottobre 1214. Cod. acquisti, 232; viceversa con successivo atto 20 novembre, Bis. II, 135 la Credenza di Vercelli promise di prestare ajuto ai Pacilianesi in tutte le loro guerre, assimilandoli inoltre ai proprii cittadini quanto al pedaggio pel transito sul ponte del Pò.

(3) Queste rinuncie si eseguirono dal Marchese con due distinti atti del 15 novembre 1214. Bis. IV, 108, e tom. I, 124.

5. Che per queste rinuncie il Marchese riceverebbe dai Vercellesi lire tremila pavesi (pari ad attuali lire 109850) le quali però si rivolgerebbero ad indennizzare li fratelli Avogadro, cui restavano promesse lire 3500 per la rinuncia che essi erano disposti di fare all'investitura di Trino vecchio (1), mentre le altre lire 500 si pagherebbero dalla Chiesa di Vercelli, e ciò, come io penso, per la ripristinazione, che gliene veniva del suo supremo dominio sul luogo medesimo

6. Che il nostro Comune concederebbe al Marchese in feudo tutto quanto gli apparteneva in Pontestura in forza dell'acquisto del 1202, ed il Marchese, oltre al giurare per tale feudo la fedeltà ai Vercellesi (2), dovrebbe pure comperare in Vercelli una casa del valore di lire 200 pavesi, senza poterla più alienare se non con permissione del Comune, pagando per essa casa il fodro; il che stante sarebbe ricevuto per cittadino di Vercelli, a patto però di nulla dovere operare contro gli Alessandrini, senza che con tale riserva intendesse per ora il Marchese di far pace o tregua coi medesimi, ed a patto eziandio, che esso Marchese non potrebbe *recipere partem vel facere in civitate Vercellarum et districtu inter aliquas personas vel Societates*, e che per contro i Vercellesi non potrebbero *accipere vel fovere aliquam partem in Monferratum* ».

7. Che ciascuna parte rinuncierebbe a mani del Vescovo ogni sua ragione sui Castelli di Cavagnolo e Visterno territorii loro e pertinenze, del che tutto il Vescovo ne farebbe a nome di sua Chiesa e del Comune di Vercelli regolare investitura in feudo gentile a favore dello stesso Marchese sotto obbligo della debita fedeltà al Vescovo ed al Comune, e di preferenza al primo (3).

(1) I fratelli Bresciano e Corrado Avogadro rinunciarono al feudo di Trino con atto 14 novembre 1214, Cod. acquisti I, 171.

(2) L'atto di solenne investitura 15 novembre 1214 esiste nel Cod. acquisti I, 174, ed in essa leggesi la clausola *salva fidelitate domini Episcopi et Ecclesiae Vercell.*

(3) L'atto d'investitura venne poscia stipulato il 27 febbraio 1215 ed esiste a carte 177. Tom I. Cod. acquisti.

8. Che si restituissero vicendevolmente i prigionieri, i loro ostaggi ed obbligazioni, fermo l'obbligo di pagare, *guardas et pensiones domorum vel alia specialia debita*, per il che verrebbero nominati due giudici, uno dal Comune di Vercelli l'altro dal Marchese incaricati di definire ogni controversia fra corpi o persone d'ambo gli Stati, i quali giudici dovessero annualmente giurare di fare buona giustizia (1).

9. Che i Vercellesi potrebbero nel loro distretto tenere aperta la strada al ponte di Cuniolo, ed il Marchese ne permetterebbe la continuazione sino ad Alessandria *tosto avesse fatta pace con essa Città*.

10. Che niun acquisto potrebbe fare il Marchese al di qua del Po e della Dora, e per contro i Vercellesi non farebbero acquisti al di là di tali fiumi.

11. Che ambe le parti farebbero giurare i loro uomini ed alleati di condonarsi vicendevolmente i danni sofferti *propter guerram inscriptam a tribus annis infra*.

12. Che salva la fedeltà dovuta alla Chiesa Vercellese, dovessero tali patti perpetuamente osservarsi, ed ove una delle parti vi contravvenisse a pregiudizio dell'altra, il Vescovo di Vercelli porgerebbe soccorso a quest'ultima *per suas terras et homines, et partem, quae frangeret pacem, supponet interdicto*. Pena quest'ultima minacciata certamente in ragione dello sprezzato giuramento.

Conchiusa la pace e rinunciatosi dal Marchese Trino vecchio a mani del Vescovo, questi, a nome della Chiesa Vercellese, ne concesse l'investitura al Comune di Vercelli in titolo di feudo (2), senz'obbligo di giurare fedeltà nuova, ma da considerarsi esso Trino vecchio, come compreso nella fedeltà solita a prestarsi dal Comune all'ingresso di ogni Vescovo.

(1) Furono poscia eletti a quest'uffizio pel Marchesato *Rainero de Sannazarro* e per Vercelli *Bongioanni Mangino* constandone da dichiarazione del Marchese 10 marzo 1215. Cod. acquisti II, 196.

(2) Atto del giorno 8 dicembre 1214, Bis. III, 2.

23. Abbiamo veduto il nostro Municipio, constantemente alleato della Città di Milano, in forza dei trattati 1167, 1170, 1199, accorrere sempre alle varie imprese dell'amica Metropoli, e prestarsi in ogni circostanza vicendevole aiuto; nel desiderio però di stringere vieppiù i vincoli di così diuturna ed esperimentata amicizia con atto del 5 marzo 1215 (1) vennero rinnovati i patti dell'alleanza, i quali concordano in gran parte con quelli stipulati l'anno avanti con Alessandria, e già sovra riferiti; se non che in essi il Comune di Alessandria prometteva bensì condizioni a noi molto favorevoli, ma non soccorso d'armati; quando invece in questi patti con Milano si conchiuse alleanza perpetua offensiva e difensiva, e guerra viva contro chiunque, e con tutte le rispettive forze. Il trattato fu lasciato aperto alle Città di Como, Lodi, Novara e Piacenza, ove avessero voluto accettarne i patti, e si dichiarò *salva la fedeltà all'Imperatore Ottone, ed al Vescovo di Vercelli,* come egualmente si dichiararono salve le convenzioni stipulate *dal nostro Comune con Novara, Ivrea, Paciliano, Torcello e Cuniolo.*

24. Nello stesso anno 1215, e con atto 18 giugno (2), estendeva Vercelli onorevolmente le sue relazioni all'estero alleandosi con Tommaso Conte di Morienna, e Marchese in Italia, e con suo figlio Amedeo.

Alcuni capitoli di quest'alleanza sono pure conformi a quelli stipulati con Alessandria, in quanto che ciascuna di quelle parti si obbligò a non permettere, che i proprii uomini recassero alcun danno alle proprietà o persone dell'altra; a non dar consiglio od aiuto, anzi impedire il transito a chiunque o di presente o per l'avvenire movesse guerra alla parte contraente; ma il trattato contiene pure alcuni patti speciali, che mi sembra utile di riferire.

1.° Il Conte si obbligava a porre a disposizione del no-

(1) Bis II, 90, 93, Mon. Hist. Pat. I, 1203.
(2) Cod. acquisti I. 137.

stro Comune cento militi (1) in cadun anno capitanati da lui stesso, o dal figlio, tuttavolta che esso Comune facesse esercito, od avesse guerra, e gli fossero necessarii, e ciò a proprie spese del Conte durante un mese, non computati l'andata ed il ritorno, ed anche oltre al mese per tutto il tempo, in cui vi starebbero i Vercellesi, qualora l'esercito non si movesse per la Lombardia, ma oltre Dora verso i monti: eguale soccorso di cento militi prometteva Vercelli al Conte per un mese in cadun anno in Lombardia al di sotto di Avigliana, ed anche per sei settimane ove si trattasse dell'assedio del Castello di Rivoli, ma questo sussidio doveva darlo soltanto nell'ottava avanti la festa di s. Giovanni di giugno, ed a condizione, che assistesse all'esercito lo stesso Conte od il figlio, e vi tenessero almeno *tres centum homines ad caballum armatos ad ferrum.*

2. Il Conte Tommaso e suo figlio promettevano « *quod non* « *facient conjurationem vel cospirationem vel aliquod acquistum* « *in Canaveso cum aliquo vel aliquibus sine consilio et vo-* « *luntate Potestatis vel Rectorum Vercell. et sapientium Cre-* « *dentiae illius civitatis.* Item juvabunt et manutenebunt « Comune et homines Vercell. et dixtricti; si guerram vel « discordiam cum aliquo vel aliquibus de Canaveso habue- « rint: *item non facient concordiam nec aliquod pactum cum* « *Comuni et hominibus Taurini, nec eos ad voluntatem suam* « *recipiat sine voluntate Rectoris.... civitatis Vercell.... et sa-* « *pientium Credentiae,... ita quod si Taurinenses ad concor-* « *diam venerint cum Comite, teneantur Taurinenses facere* « *guerram et pacem contra omnem hominem locum Comune* « *Civitatem Universitatem pro Comuni et hominibus Ver-* « *cellarum* a domo sua vel alibi ad voluntatem Rectorum, « qui pro tempore fuerint, et hominum Vercell. praeter « quam contra Comitem et suos homines.

L'esorbitanza stessa di questi patti dà a conoscere quale forza ed influenza avesse il nostro Comune a quell'epoca,

(1) Vedasi la nota al N. 124 di questo libro.

il quale però in corrispondenza, sebbene assai minore, si obbligava *quod non recipiet aliquem Episcopum, Marchionem, comitem Castellanum Comune civitatis vel loci vel aliquam universitatem pro cive vel civibus a Paciliano sup. versus montes inter Tanarum vel Duriam sine parabola Comitis aut ejus successoris in Comitatu*, eccettuandone però le singolari persone abitanti in detto confine, ovvero nei luoghi di Conzinano, s. Giorgio, Olzano, Conzano, Cella, Pontestura, Rosignano, Camino, Gabbiano, s. Sebastiano, Coconato, Razate, Aramengo, Tonengo, Broxolo, Brusasco, e Verruca, le quali persone si potrebbero accettare a cittadini di Vercelli, sempre che non avessero le anzidette qualità: promettendo inoltre il nostro Municipio, *quod bona fide dabit operam, quod praedictae personae, Comunia et Universitates non recipiantur pro cive vel Civibus, a Placentinis, Cumanis, Novariensibus, Laudensibus, Mediolanensibus, Alexandrinis, et Terdonensibus;* vedi a quanto si poteva estendere l'influenza del nostro Governo.

Altre disposizioni o temporarie, o non riflettenti la guerra si comprendono pure in esso trattato, delle quali farò cenno in altri capi, aggiungendo quì, che il medesimo fu stipulato per anni 50 con obbligo di rinnovarne ogni quinquennio il giuramento; nè sarà disutile alla storia il conoscere, che in esso trattato del 1215 ambe le parti *riservarono la fedeltà verso l'Imperatore Ottone*. Il Conte poi in particolare riservò la convenzione giurata cogli Iporediesi; ed il Comune di Vercelli quelle stipulate con Milano, Novara, Ivrea ed Alessandria, non che la fedeltà dovuta al proprio Vescovo *in se et in rebus suis, quae modo tenet vel alius pro eo.*

25. L'ordine dei tempi, la verità e l'imparzialità della storia mi obbligano a parlare di un fatto, che oscurò d'assai la gloria di Vercelli, ed oh perchè non posso io tirarvi un velo! Che se l'amore di patria mi farà cercare alcuna scusa, non vien meno lo sdegno mio per l'inumano rigore, con cui i nostri padri distrussero in quest'anno il nobile Borgo di Casale, e ne dispersero ed angariarono in varii modi gli abitatori.

L'antichissimo Borgo di Casale s. Evasio, eretto poscia in Città con Vescovado circa l'anno 1474, era compreso nel Contado di Vercelli concesso al Vescovo da Ottone III col noto diploma 7 maggio 999, e confermato dai successivi Imperatori, talchè i Casalaschi dovettero d'allora in poi, ed oltre ancora, alla presente epoca, riconoscere a loro Signore il Vescovo di Vercelli (1), mentre per altra parte l'investitura, che da questi si concedeva al nostro Comune, non comprendeva nè Casale, nè altri Borghi o terre al di là del Pò.

Non è men vero però, che parecchie fiate essi Casalaschi tentarono di liberarsi dalla dipendenza del Vescovo, od almeno gli contesero molti punti di giurisdizione, sia ottenendo diplomi dall'Imperatore Federico in tempo di parte, sia obbligando il proprio Signore a condiscendere a compromessi, che ne regolarono o sminuirono i diritti (2).

Al desiderio d'indipendenza connaturale a popoli d'indole generosa si aggiungeva la spinta continua non che l'appoggio del Marchese di Monferrato, senza che essi Casalaschi si avvedessero, che questi ajuti erano interessati, e quando loro riuscisse di liberarsi da una dipendenza mite e tranquilla, sarebbero poi caduti in altra più rigida del troppo potente loro vicino, il quale non avrebbe più rilasciata la sua preda.

26. I Vercellesi avrebbero dovuto tenersi almeno estranei a tali contese, o meglio avrebbero dovuto sostenere imparzialmente le ragioni del proprio Vescovo, di cui erano Vassalli; e così infatti procedettero le cose sino all'anno 1170; ma in questo i Casalaschi per alcune differenze di confine

(1) Atto 20 giugno 1224; Vedasi al N. 110 di questo libro II.

(2) Vedasi l'atto 7 novembre 1203 a col. 1094 del tom. I. Mon Hist. Patriae; osservando, che sebbene nell'epigrafe vi si dica, che l'accordo fu pronunciato dai *Consoli di Vercelli*, i tre personaggi, che lo dettarono, non erano altrimenti investiti di quella dignità nell'anno 1203, come appare dal quadro de' Podestà e Consoli inserto per appendice a questo scritto; ma erano soltanto arbitri eletti dalle parti.

provocarono i Vercellesi entrando a mano armata nel nostro territorio, e recando gravissimi danni agli uomini del Comune; non tardarono i nostri di andare alla riscossa, e soltanto a mediazione del Vescovo, Signore d'entrambi, si arresero i Vercellesi ad accordar loro la pace con atto delli ...... maggio 1170 (1), non senza imporre ad essi Casalaschi alcune condizioni, segnatamente quella di dover costrurre cento braccia del muro di circonvallazione della nostra Città dal lato del Nord, ove era stato rovinato dalle irruzioni del torrente Cervo.

Nuovi insulti e scorrerie sul territorio di Vercelli fecero i Casalaschi nel 1182, approfittandosi ognora della rinnovata guerra col Monferrato; ma non appena si conchiuse la pace col Marchese, che i Casalaschi dovettero sottomettersi con atto del 30 marzo 1183 (2) a far esercito per conto ed a volontà dei Vercellesi, e dare il libero transito per mezzo di ponte o navi sul Po senza pedaggio alcuno: non valse però questa reiterata umiliazione, imperocchè di bel nuovo si unirono col Marchese nella guerra del 1198, e furono per la terza volta a più stretta sottomissione costretti, risultandone dal documento 4 ap. stesso anno (3) ove promisero *quod de caetero non erunt rebelles Vercellensibus.*

28. Ora quale sdegno non dovettero provare i nostri padri allorquando nel 1213 li videro insorgere per la quarta volta e sempre all'appoggio dell'irrequieto Marchese: si fu allora, che ne determinarono il totale esterminio, e ne abbiamo una prova dacchè nel trattato con Alessandria del 21 aprile dello stesso anno troviamo inserto il seguente capitolo « Item teneantur Alexandrini et Comune Alexandriæ, » quod bona fide prohibebunt *homines Casalis et etiam alios* » *redire vel ire ad abitandum in Casale* vel in *consimili* loco, » qui costrueretur ultra Padum versus Alexandriam, et quod

(1) Bis. IV, 354 e Mon. Hist. Pat. I, 861.
(2) Bis. IV, 253 e Mon. Hist. Pat. I, 921.
(3) Bis. IV, 120.

» non patientur, sed bona fide prohibebunt, *quod Casale* » *reaedificetur, vel consimile fiat* ultra Padum versus Alexandriam, nisi voluntate majoris partis Credenciae Vercell. ».

29. I documenti e le cronache concordando a stabilire la distruzione di Casale nell'anno 1215, e così due anni dopo al suddetto trattato, dovremo noi dire, che già fosse stato in quell'epoca in parte distrutto in alcuna fazione della vigente guerra, talchè l'eccidio del 1215 ne sia stato il solo complemento, ovvero dovremo ammettere coll'Abate Frova, che le espressioni alludessero ad una preventiva determinazione, così fissa a considerarla come eseguita? Io mi atterrò piuttosto alla prima opinione, la quale conformandosi al testo non aggravi con una così lunga premeditazione la vendetta eseguita dai Vercellesi; questa però si verificò nel 1215, otto e più mesi, dopo che all'articolo 1.° della pace segnata dal Marchese era stato per parte nostra condonato tanto al medesimo, che ai suoi aderenti *hominibus de Casale Miliaciis et aliis* ogni danno inferto nella passata guerra (1). Quale motivo o pretesto potevano adunque avere i Vercellesi per mandare ancora ad effetto il primo proposito?

Il Dottor Mella nel N. 53 della sua dissertazione, citata in principio di questo scritto, ebbe ad asserire, che i Casalaschi avevano rinnovato ai nostri il giuramento di sudditanza nei primi mesi dell'anno 1215, e che immediatamente, trovandosi appoggiati dal Marchese Lancia Vicario di Federico, ruppero a nuova provocazione, d'onde poi il loro sterminio. Nè a me, nè all'Abate Frova è riuscito di ritrovare l'atto di questa quarta sottomissione: comunque però la medesima sia o non avvenuta, mi persuade anzitutto la presunzione, che quel Comune abbia assunte nuove speranze in forza di qualche promessa d'appoggio per parte di Federico, cui premeva certamente l'umiliazione della Città nostra, non men che quella di Milano e delle altre alleate salde sostenitrici delle parti del suo competitore Ottone.

(1) Vedasi qui sopra al N. 28.

30. Doveva certamente il Vescovò, come Signore temporale di Casale, opporsi all'ideato esterminio, e convien dire, che egli non potesse nemmeno persuadersene, se cominciò troppo tardi le sue rimostranze: del rimanente la caparbietà dei Casalaschi era pur grande, giacchè nel 1214 essi avévano osato di tradurre nelle loro carceri un Guglielmo *de Petra* investito della Clericatura di Paciliano, il cui Comune teneva le parti di Vercelli; nè si erano arresi alle ammonizioni del Capitolo di Vercelli (loro temporaneo Signore stante la vacanza della Sede): e nemmeno fu da essi osservato l'interdetto dal medesimo intimato, talchè con atto 8 maggio 1214 Ind. 11 (1), si dovette pronunciare solennemente dallo stesso Capitolo la scomunica sì del Podestà e Credenzieri di Casale, come di alcuni del Clero dispregiatori dell'interdetto, da incorrersi tale scomunica di pien diritto, ove per la prossima festività della Pentecoste non fosse stato il suddetto chierico liberato dall'ingiusta detenzione.

31. Si accavallava adunque per ogni parte il nembo sulla riottosa Casale: il suo protettore Marchese di Monferrato aveva fatto la pace: Alessandria e Milano erano alleate di Vercelli; il nostro Comune aveva fermata altra lega cogli uomini di Paciliano (2), borgo vicinissimo a Casale, ora detto s. Germano sulla strada diretta ad Alessandria, ed inoltre dominando i Vercellesi per ragione di feudo sul luogo e Castello di s. Giorgio avevano con atto 29 gennaio 1215 (3) proibito assolutamente a Roberto Avogadro Signore di esso luogo il cedere il Castello, la torre e le fortificazioni o farne altro contratto con chichessia per un anno sotto il vincolo del giuramento, e sotto pena di confisca e di mille marche d'argento.

(1) Bis. I, 316.

(2) 29 ottobre 1214. Cod. acquisti I, 282.

(3) Cod. acquisti I, 86 retro.

Non rimaneva pertanto ai Casalaschi se non la propria ostinazione, o forse una qualche promessa di soccorso indiretta per parte dello stesso Marchese di Monferrato (1), ovvero per parte del Vicario Imperiale.

32. Quindi, concertata l'impresa col Comune di Milano, e contrattasi la lega col Conte Tommaso di Savoja, i Vercellesi convennero nel già riferito trattato 18 giugno 1215 « quod in *hoc presenti anno* ipse Comes debeat venire in » persona propria cum ducentis militibus in exercitu *in* » *servitio Comunis Mediolani* per mensem unum, ita quod » deinc ad diem Iovis, quae *erit sexta dies ante Kalendas* « *Iulii*, ad quattuor ebdomadas debeat esse cum praedictis » militibus ad Saluglam, et in exercitu stare cum eis per » mensem unum ».

Quì il patto si riferisce all'esercito di Milano; ed infatti noi vedremo, che apparentemente sotto l'ordine di quel Comune fu eseguita la oppugnazione; non di meno vi si dovevano pure trovare i Vercellesi leggendosi nello stesso trattato, che essi si sarebbero recati in ajuto del Conte Tommaso *cum reversi fuerint ab exercitu quem facturi sunt*, che più esiste l'atto 21 stesso giugno (2), col quale il Podestà di Milano personalmente ingiunse il nostro Comune « *ut cum tota sua gente militibus et peditibus et universo populo atque tota forcia... cum omni machinarum genere debeant viriliter venire, et ire cum Mediolanensibus* » per ogni impresa, che loro occorresse; senza perciò spiegare, che si trattava dell'assedio di Casale, siccome di cosa, che si voleva tener secreta.

(1) Il Bosio in un passo, riferito dal Benvenuto San Giorgio, asserisce, che dopo la presa di Casale siasi continuata la guerra sino al 20 agosto contro il Marchese di Monferrato, il quale abbia dovuto riconfermare la pace l'anno innanzi giurata: di ciò però non abbiamo alcun documento, e le altre cronache riferendo l'assalto non fanno menzione alcuna del Marchese.

(2) Hist. Pat. Mont. I, 1223.

33. Stava pertanto adunato quest'esercito negli ultimi giorni di Luglio, ed in esso oltre ai Milanesi e Vercellesi coi loro Podestà, ed oltre al Conte di Savoja co' suoi militi, erano pure accorsi i conti di Biandrate e gli uomini di Paciliano e di Ozano; che anzi vi intervennero eziandio gli Alessandrini abbenchè non obbligati dal loro trattato. Per la qual cosa imminente essendo l'oppugnazione, il vescovo Ugone, vedute andare a vuoto le già fatte rimostranze, ebbe ricorso al Legato Pontificio, per far pronunciare la scomunica contro i Vercellesi ove non desistessero dall'inumana loro risoluzione: però anche questa prova andò fallita; imperocchè avvedutosene il Podestà si fece tosto a protestare innanzi a varii canonici dell'Eusebiano Capitolo (1), non potere egli riconoscere in tal parte autorità alcuna al Legato, ed in ogni caso appellare fin d'allora alla S. Sede da ogni pronuncia; mezzo preventivo in uso a quei tempi per eludere le minacciate scomuniche.

34. Cessato quindi ogni ritegno, l'esercito piombò sulla misera città, ed i Casalaschi, vedute cadere per 400 e più passi le proprie mura (2), chiesero invano misericordia; gli edifizii pubblici e privati furono atterrati, le chiese stesse manomesse e dilapidate (3) ogni cosa posta a sacco, e su

(1) Atto 28 luglio 1215. Bis. I, 312.

(2) Thomasinus Sabaudiae Comes, inito cum Mediolanensibus foe-
» dere cum militibus mille in eorum auxilio venit; tunc Casale s. Evaxii
» obsessum: prima deinde pugna, *cum supra 400 passus muri dejecti*
» *essent, vespere Casalenses supplices se Mediolanensibus reddiderunt;*
» *at nihilominus toto populo in carceribus conjecto oppidum ever-*
» *sum est* ».

Così il Bosio, riferito dal Benvenuto Rer. Ital. Tom. 23, 372.

Non altrimenti lasciò scritto Gualvano Fiamma Rer. Ital. Tom. XI, 372 « Tunc Mediolanenses obsidere coeperunt Casale s. Evasii, et in
» primo incursu de muro plusquam CD bracchia dejecerunt, in secundo
» vero incursu Casalenses *cum corrigiis ad collum* Mediolanensibus
» se reddiderunt, et carceribus Mediolanensium mancipantur, *et Casale*
» *funditus evertitur ad preces Vercellensium die XX augusti* ».

(3) Vedasi al N. 45 di questo libro.

agli infelici abitanti si risparmiò la vita, molti di coloro, cui non riuscì di fuggire, furono trascinati nelle carceri di Milano, talchè la Città rimase, per così dire, deserta.

In qual giorno avvenisse il miserando eccidio non è ancor noto; il Conte Giulini all'appoggio di alcune cronache vorrebbe stabilirlo addì 28 luglio (1) il Muratori ed il Sigonio al 20 agosto come ne' loro annali, e come si ricava dal Fiamma; ma alla prima opinione osta la data del 28 luglio della riferita protesta, alla seconda poi sembrerebbe ostarvi una quittanza del 13 agosto (2) *pro servitio facto in exercitu Casalis*: quindi si può credere, che l'oppugnazione sia seguita nella prima settimana d'agosto; e poichè ho fatto cenno di tale quittanza, osserverò che la medesima fu spedita per lire 4 pavesi, in ragione di soldi 20 per giorno, e da ciò si potrebbe per avventura dedurre, che in quattro soli giorni siasi compiuta la triste impresa.

55. Non andò guari, che alcuni Casalaschi, o appartenessero ai fuggitivi, o si fossero liberati mediante cauzione dalle carceri di Milano, si presentarono alla Credenza di Vercelli nel giorno 22 agosto, e narrando l'infelice condizione dei loro concittadini trattenuti in quelle carceri, supplicarono i Vercellesi a farneli liberare promettendo per essi la più assoluta sottomissione, pronti a recarsi ad abitare in quel luogo della giurisdizione Vercellese, che loro sarebbe destinato (3).

Una dimanda così umile non poteva a meno d'essere accolta; epperò i Vercellesi con atto pubblico dello stesso giorno (4) dettarono i patti del perdono, e vollero ne fosse giurata l'osservanza dai Casalaschi intervenuti: fu quindi stabilito:

(1) Memorie di Milano parte 7 pag. 303.

(2) Archivio Civico Cod. acquisti I, 62.

(3) Bis. I, 322.

(4) Bis. I, 329.

Che tutti i prigionieri si dichiarerebbero cittadini e distrettuali di Vercelli, sì per loro persone e famiglie che per le cose loro, sottoponendosi al fodro, all' esercito, e ad ogni altro pubblico peso, con recarsi ad abitare in quel luogo al di quà del Po, che per essi verrebbe costrutto ad onore ed in dominio del Comune Vercellese.

Che essi procurerebbero e darebbero ajuto a che tutti gli altri già abitanti in Casale si recassero pure a fare stabile dimora nel nuovo Borgo, e sotto la giurisdizione Vercellese.

Che non alienerebbero giammai i beni loro a persona o corpo non sottoposti a detta giurisdizione.

Che s' intenderebbe aver essi rinunciato a qualsivoglia ragione di risarcimento pei danni avuti *in obsidione captione seu destructione Casalis, seu de omnibus plagis et ferrutis homicidiis et rebus ablatis* verso chiunque degli intervenuti, e segnatamente verso i *Milanesi, Vercellesi, Alessandrini, Conte Tommaso di Savoja, Conte Ottone e Corrado di Biandrate* e loro militi; ovvero contro gli uomini di *Paciliano* ed ogni altra persona, che avesse avuto parte nell' inferire i danni suddetti. E finalmente *quod locum Casalis dextructi non reaedificabunt, vel inhabitabitur ab aliquo vel aliquibus, sed perpetuo destructum tenebunt, nec consimile facient, nec facienti consentient ultra Padum.*

36. La convenzione rifletteva individui, i quali erano tutti nelle carceri di Milano in forza di patto apposto nel trattato di lega, pel quale i prigionieri dovevansi consegnare a quello de' governi, a cui nome si era mossa la guerra; da ciò si prova, che la presa di Casale seguì realmente per conto dei Milanesi, od almeno fu posta in loro balìa dai Vercellesi (1) sotto lusinga di non urtare così di fronte agli obblighi feudali verso il proprio Vescovo; ra-

(1) Osservinsi le parole *veniendo a Vercellis* di cui nell' infrascritto documento del 14 ottobre.

gion vuole però, che i Milanesi avessero pur essi gravami speciali verso dei Casalaschi, poichè se li medesimi avessero soltanto prestato nome ai Vercellesi, non era caso, che questi dovessero fare concessioni onerose per ottenere il rilascio de' prigionieri in N.° di 374, esimendo perpetuamente i Milanesi da ogni dazio di transito sul ponte, che si stabilirebbe sul Po nel luogo a fabbricarsi per nuova abitazione dei Casalaschi, come troviamo accordato dalla Credenza in adunanza 10 settembre 1215 (1).

37. Fatta questa concessione ai Milanesi, i medesimi con atto del giorno 15 stesso settembre rinunciarono ai Vercellesi tutti i prigionieri, i quali, *extractis ferris*, giurarono di recarsi nelle forze del nostro Comune, e stare a quanto sarebbe disposto dal medesimo: in esso atto sono mentovati distintamente i prigionieri secondo che uscivano dalle diverse prigioni, le quali non erano pubbliche, ma bensì di private persone, che si erano obbligate alla loro custodia, nè alcuna femina si trova compresa in quell'elenco (2).

Oltre alla concessione come sovra fatta dai Vercellesi per detto rilascio, dovettero essi soddisfare altresì alle spese relative pagando lire 115 imperiali (pari ad attuali lire 10576) ad *solvendum custodibus carcerum, in quibus erant praedicti de Casali, et bogas et aptaturas carcerum et cibum ac potum, quem habuerunt veniendo a Vercellis, et super palatium Mediolani* » così in atto 14 ottobre 1215 (3) nel quale il Comune di Vercelli venne investito d'ogni ragione verso i prigionieri stessi e loro mallevadori.

38. I Vercellesi erano venuti nel loro intento, ma ben comprendevano, che il Vescovo non avrebbe abbandonato così facilmente i miseri Casalaschi non che i dritti della propria Chiesa; ed invero il medesimo già si era ritirato in Milano nel convento di s. Ambrogio disposto probabilmente

(1) Bis. II, 79 e Mon. Hist. pat. I, 1224.

(2) Bis. I, 216.

(3) Bis. I, 336.

ad intimare l'interdetto alla nostra Città; quindi nel giorno 12 ottobre, (1) sia in Milano per mezzo di speciali ambasciatori spediti al Vescovo, come in Vercelli in persona del Podestà e dei Consoli, si fece dal Comune solenne protesta al Vescovo ed al Capitolo, di volere conservare ed ove d'uopo rinunciare al Vescovado ed alla Chiesa Vercellese tutti i dritti sopra Casale e sue pertinenze, sì, e come gli competevano all'epoca del Vescovo Alberto, pronto anzi esso Comune a prestare ajuto per la loro manutenzione.

Siffatta protesta doveva parere una vera derisione dopo che erasi smantellato quel luogo, e mentre si perseverava nella determinazione di non lasciarlo ricostrurre: il perchè, io credo, che il Vescovo non avrà cessato di operare, ottenendo, al dire del Modena, una pontificia delegazione in capo al Prevosto di detto Monastero di s. Ambrogio per compellire colle censure i Vercellesi al risarcimento dei danni.

Siccome però non consta di alcun provvedimento di Papa Innocenzo III, ma soltanto del suo successore, io mi farò a parlarne dopo aver dato qualche notizia intorno ad altre fazioni militari occorse in quest'anno 1215.

39. Se in un coi Milanesi ed Alessandrini era concorso il Conte Tommaso nell'impresa di Casale, doveva il nostro Comune adempire esso pure ai patti della lega nelle guerre particolari del medesimo, e quindi, non appena quella compiuta, si recarono i Vercellesi in un coi Milanesi in rinforzo dell'esercito del Conte contro un Marchese di Pimasio (2) costringendolo a venire a patti: nè ristettero i nostri

(1) Bis. 1, 312, 313.

(2) Dice il Muratori all'anno 1215 non essergli noto chi sia stato questo Marchese di *Pimasio*, credere però il Sigonio, ch'ei fosse il Marchese di Monferrato, il che concorderebbe col passo del Bossio da me riferito in nota al N. 31 di questo libro: tuttavia ricavo dalla storia del Piemonte di Agostino Della Chiesa (pag. 63), che viveva a quest'epoca un Marchese di Saluzzo detto per sopranome *Pinasio*, il quale morì appunto in questa guerra.

dal porgere eziandio valido soccorso all'invasione, che i Milanesi fecero poco dopo a danno della Lomellina Pavese colla presa di Garlasco, dal che appare, come in dipendenza di tante alleanze la guerra divenisse poco men che continua.

40. Ora si ritorni al fatto dei Casalaschi esaminando la condizione loro nell'anno 1216; di questi un quattrocento circa erano stati bensì estratti dalle carceri di Milano, ma posti sotto sorveglianza in Vercelli e nei luoghi vicini, aspettando l'ordinamento della colonia a norma dei patti; al che si cercò poi di dare effetto nel successivo anno; una altra parte dei medesimi Casalaschi, cui era riuscito di ricoverarsi in Pavia, vi si erano organizzati con Consoli, e spandevano per ogni lato le compassionevoli loro querele, per certo appoggiate dal nostro Vescovo loro Signore; ma i Vercellesi erano in lega così forte e compatta, a non potersi ancora ammansare.

Nè valse per allora l'aver fatto ricorso al re Federico, a nome del quale presentatosi il Marchese Lancia sulle ghiaie del Po al di qua del fiume verso Pontestura nel giorno 15 maggio 1216 (1) fece invitare il nostro Podestà Amisone Sacco per proporgli alcune cose nel concernente i Casalaschi, al che quegli protestò ben tosto di non riconoscere in esso Marchese autorità alcuna, e che in ogni caso si appellava al Papa ed all'Imperatore (Ottone ancora riconosciuto dai Vercellesi) che però quando avesse egli giustificata la sua qualità di Nuncio del *Re di Sicilia* si riservava di deliberare come sarebbe stato del caso. Una tale evasiva risposta non fece ristare il Marchese Lancia dal pronunciare il bando Imperiale contro i Vercellesi, e lo vedremo accennato nella lettera di Federico, che verrà riferita al numero 66.

41. Però questo Sovrano non avea ancora forze sufficienti nelle nostre parti per far rispettare i suoi decreti, e quindi

(1) Bis. I, 316.

la situazione dei Casalaschi rimase la stessa, se non che i Pavesi ne avevano assunta la protezione, e non istava certamente dall'avvalorarla il Marchese di Monferrato, che troviamo unito al Marchese Lancia nell'anzidetta protesta.

42. Una grave malattia aveva rapito di vita in Perugia addì 6 luglio 1216 un insigne Pontefice Innocenzo III, a cui succedette il Cardinale Cencio col nome di Onorio; il medesimo, vedute riuscire a nulla le esortazioni fatte ai Milanesi ed ai Piacentini per ridurli a pace coi Pavesi, scomunicò i Rettori di quelle città, facendovi pubblicare l'interdetto; esse però vieppiù irritate sfogarono l'ira loro con nuove irruzioni nel Pavese, ed ebbero anche gravi scontri coi Cremonesi accorsi a valido sussidio degli avversarii, e sebbene niun documento io mi abbia a provare l'intervento dei Vercellesi, tuttavia e gli atti di pace seguiti in appresso, e la stretta lega, a cui erano tenuti verso Milano, mi accertano, che essi pure seguirono quelle fazioni narrate dal Muratori a quest'anno; mentre in contraccambio vediamo i Milanesi accorrere addì 21 ottobre in ajuto nostro alla riedificazione del castello di Paciliano, secondo ne addita il calendario di s. Giorgio (1).

43. Nè a questa opera si condussero inermi, giacchè in atto (2) dello stesso anno 1216 (senza nota di mese o di giorno ma coll'Ind. V; e così dopo incominciato il settembre) il Podestà di Vercelli diceva non essere in grado di provvedere a certe dimande di Guglielmo di Casalvolone perchè impedito *negotiis exercitus, qui parabatur intus Pacilianum cum festinatione*; e questo esercito io credo, che si apparecchiasse per opporsi alle devastazioni e scorrerie del Marchese di Monferrato, il quale, dopo una sorda opposizione, aveva poi apertamente rinnovata la guerra, non ostante la pace giurata nell'anno 1214, al che poteva invero

(1) Giulini mem. di Milano Parte VII p. 312 e Rer. Ital. Tom. 1. parte 2, col. 236.

(2) Archivio Civico Cod. acquisti I, 21.

servire di pretesto la durezza dei Vercellesi nel mantenere esuli i miseri Casalaschi, anzi di questa guerra io trovo un indizio negli atti che sono per riferire.

44. Non appena era terminato l'anno, durante il quale dai Vercellesi era stata proibita a Roberto Avogadro per ragion d'antica feudalità ogni alienazione o contratto del Castello di s. Giorgio di Monferrato (sopra N.° 31 di questo libro), il medesimo con atto 1216 30 marzo (1) fece lega difensiva ed offensiva col Marchese Guglielmo, promettendo di aiutarlo in ogni sua guerra col Castello di s. Giorgio, e co' suoi dipendenti, per contro il Marchese di Monferrato si obbligò a difenderlo ne' suoi possedimenti, risarcirlo in caso di danni, concedergli il pedaggio a Verolengo e Chivasso ove perdesse quello di Saluggia, « *nec cum* « *Vercellensibus pacem facere, nisi ipse Robertus illud pe-* « *dagium in pace habeat apud Salugiam* » come si conciliassero questi patti colla riserva ivi fatta dallo stesso Roberto *salvis fidelitatibus Dominorum suorum* (il Vescovo (2) ed il Comune di Vercelli) lo giudichi il lettore; sebbene quanto al Vescovo forse non aveva a temerne in grazia dell'assistenza, che credeva di prestare agli infelici Casalaschi, e che tale fosse il fine lo comprova una protesta fattasi in quell'anno stesso addì 20 ap. (3) dal Podestà di Vercelli, il quale, tosto conosciuto il trattato, si recò a parlare al Marchese *ante loco Pontisturae Pado mediante*, e gli

(1) Archivio del Conte Avogadro della Motta.

(2) « Domini Guillelmus Johannes et Daratus juraverunt fidelitatem « Domino Amplando Episcopo Vercell... atque consignaverunt totum il- « lud feudum quod tenent per Ecclesiam Vercell. scilicet totum Castrum « et Villam s. Georgii et pertinenciis, et juraverunt fidelitatem contra « omnes homines, salva fidelitate anteriorum dominorum; quod castrum « non debent ipsi Episcopo prohibere munitum et scaritum». *Investitura 22 maggio 1209 Archivio del Conte Avogadro della Motta. Vedasi pure la nota al N. 63 di questo libro.*

(3) Ivi.

comandò in virtù del vincolo feudale, a cui era soggetto, di sciogliere quel contratto con Roberto di s. Giorgio siccome fatto in pregiudicio de' Vercellesi, tendendo il medesimo a *recipere et reducere homines Casalis s. Evasii in ipso Castro et ejus Villa.*

Io non so quale effetto abbia avuto una tale intimazione fattasi durante la guerra; so bene che questa non potè produrre alcun alleviamento alla sorte de' Casalaschi.

Bensì il nuovo Pontefice Onorio, aderendo, cred' io, alle vive istanze del nostro Vescovo Ugone, con sue lettere, Dat. Laterani I, ap. 1217, nel premettere, che i Vercellesi non contenti d'aver distrutto Casale s. Evasio di spettanza alla Chiesa di s. Eusebio (borgo *egregia structura spectabilis*) esportandone persino i libri e tutti gli ornamenti sacri, presumessero tuttora di ritenere prigioni varii degli abitanti con proibire loro di ritornare ai proprii lari, delegò il Preposto d'Ivrea per costringere, ove d'uopo, colle censure il nostro Comune a restituire a quei miseri la libertà, ed a non impedire, che tanto essi quanto gli altri Casalaschi ritornassero alla primitiva abitazione (1) mandando osservarsi la pace intimata dal Concilio Lateranense: a quel effetto estendeva pure la delegazione contro il Comune di Alessandria, circostanza questa la quale conferma l'intervento degli Alessandrini all' eccidio di Casale, ommesso nelle cronache ed incontrastabilmente provato sia colla riferita rinuncia ai danni recati dagli Alessandrini 22 agosto 1215, sia con altro atto 7 ottobre 1217 (2) nel quale i medesimi diedero ai Vercellesi piena facoltà di fare quell'accordo coi Casalaschi, che loro avrebbe piaciuto.

46. Ma il delegato pontificio Preposto D. Giacomo andò a rilento in questa bisogna, come egli stesso ebbe a confessare in sue lettere (3) dirette sei mesi dopo al nostro

(1) Bis. IV, 349.
(2) Codice de' patti I, 18, 19 e Mon. Hist. Pat. tom. I, 1261.
(3) 5 ottobre 1217: Bis. I, 319.

Comune, nelle quali insistette bensì secondo la commissione avuta, ma pur lasciò vedere, che non avrebbe lanciata la scomunica senza ancora un ultimo avviso, che per vero egli diede il 5 dicembre di quell'anno (1) abbenchè a niun effetto siasi poscia ridotta la fatta minaccia, mentre i Vercellesi, e Dio sa come, ottennero due dichiarazioni una dal Prevosto di s. Evasio nel giorno 22 dicembre, l'altra da molti Casalaschi addì 27 stesso mese (2) laddove essi tutti protestavano di non avere fatta alcuna instanza per l'anzidetta delegazione pontificia, e non volerne l'eseguimento; per il che, e con cento altri cavilli, se ne protrasse la causa al successivo anno, nè vi emanò provvidenza alcuna definitiva.

Da questa narrazione già appare non essersi mutata la condizione dei Casalaschi nemmeno per l'anno 1217; che anzi vi si trattò davvero di colonizzarli nel luogo di Borghetto del Po, e non in Crescentino, come contro l'opinione del Frova e del Fileppi, io spero di dimostrare, allorchè nel Capo V del libro III, trattando di consimili colonie, sarò per riferire il relativo atto 4 agosto 1217.

47. Frattanto i Piacentini gravati dall' interdetto, cui era stata sottoposta la loro Città (sopra n. 42), ascoltarono le incessanti esortazioni del Pontefice, e talmente operarono, che nel loro Podestà si compromettesse ogni litigio tanto dai Milanesi, come dai Pavesi, e sì per essi che pei rispettivi aderenti.

Quindi si fu nel giorno 10 maggio 1217 (3) che dal Podestà di Piacenza Lanfranco de Ponte-Carali si pronunciarono i capitoli della pace tra il Comune di Piacenza, a nome anche dei Milanesi, *Vercellesi*, Novaresi, Alessandrini, Tortonesi, Marchese di Malaspina ed altri loro amici di

(1) Bis. IV, 345.

(2) Bis. I, 314, e tom. IV, 347.

(3) L'atto relativo è trascritto a carte 33 tom. I, Cod. dei patti ed acquisti ed a carte 36, tom. II.

Lombardia per una parte, ed il Comune di Pavia per sè ed amici suoi, a quali si lasciava aperto lo aderirvi « *et spe-*
« *cialiter Astensibus, Marchioni Montisferrati et hominibus*
« *de loco Casali, Bellengerii dominis, et hominibus de ba-*
« *gnaria* »

48. Non era però intervenuto alla promulgazione della pace alcun plenipotenziario per Milano, perchè a tenore dei patti della lega fatta col nostro Comune richiedevasi il mutuo consenso, e quindi sebbene esistano atti preparatorii 7 e 12 maggio, (1) si fu soltanto con quello del 27 stesso mese, che la Credenza di Vercelli ne accordò il formale consenso allorchè i suoi particolari interessi erano stati, come diremo, assicurati, per il che la pace venne poscia formalmente accettata dai Milanesi; e vuolsi dire, che per essi vi fosse una clausola non riferita nel nostro estratto, dacchè dovettero cedere ai Pavesi per dieci anni il possesso di Vigevano, come ci addita il Muratori ne' suoi annali a quest' anno.

49. Gli altri capitoli della pace, oltre al reciproco condono d' ogni danno, stabilivano, che in caso di qualsivoglia contestazione fra i contraenti se ne dovesse previamente portare querela al Podestà di Piacenza, il quale entro giorni 48 proferirebbe il suo laudo; che se fra quindici giorni successivi il Comune condannato non avesse eseguita la sentenza, in tal caso nessuno de' suoi alleati potrebbe difenderlo, e per contro tutti gli alleati della parte lesa sarebbero obbligati ad assisterla per ottenere colla forza l' aggiudicata riparazione. Per qual motivo poi si escludessero dalla pace i Cremonesi, che anzi si obbligassero i Pavesi a volgere le armi contro di questi, di già suoi alleati, in rinforzo dei Milanesi e de' Piacentini nella guerra tuttora vigente (2),

(1) Ibi II, 40. Mon. Hist. pat. I, 1228, 29.

(2) « Quod Papienses adjuvabunt Mediolanenses et Plaçentinos con-
» tra Cremonenses de presente guerra a centum militibus usque ad
» mille, et a ducentis peditibus usque ad duo millia *quos habent*
» *cum Cremonensibus* secundum quod Potestas Placentiae dixerit ».

io non saprei indovinare se non forse pei danni troppo gravi recati da essi Cremonesi al territorio di Milano nell'anno precedente, e che non volessero risarcire.

50. Se varie Città aderirono tosto a questa pace, non fu così di Vercelli; vedevansi in essa contemplati i Casalaschi e potevasi credere, che ciò stante si dovesse ripristinare il loro domicilio; si condonavano i danni reciproci e potevasi dubitare tacitato il nostro Comune per le lire 1300 aggiudicate pei danni dati dai Pavesi a Robbio fin dal 1202, e non mai pagati; che anzi potevasi riaprire la questione di dominio sovra esso luogo già definita con sentenza: la pace riservava al Podestà di Piacenza la decisione in punto di luoghi in contesa, e Vercelli non voleva porre in discussione col Marchese di Monferrato il nuovo Borgo di Po, nè quelli di Torcello e dei Cuniolii comuni con Alessandria; per ultimo non volevasi, che i fuorusciti di Paciliano vi potessero rientrare.

Rappresentate quindi siffatte eccezioni al Podestà di Piacenza, il medesimo alla presenza di varii Podestà, Consoli ed Ambasciatori delle Città, che vi avevano interesse, dichiarò solennemente in atto 25 maggio 1217 non avere inteso di pregiudicare i Vercellesi in alcuno degli anzidetti capi, pei quali sarebbe loro riservata ogni ragione senza dipendere dal suo arbitramento; segnatamente poi *firmiter dixit, quod habet locum, qui quondam vocabatur Casale s. Evasii, pro mortuo et dextructo et quod ulterius non debet reaedificari, nec alius similis debeat fieri, et si fiet liceat Mediolanensibus, Vercellensibus, et Alexandrinis illum votare et dextruere, nec propter hoc pacem intelligatur rupisse* (1). Dichiarò per ultimo, che gli uomini d'Ivrea, i Conti del Canavese, ed i Castellani del castello Ugoccione dovessero stare ai patti della pace siccome amici de' Pavesi.

51. Dopo queste solenni dichiarazioni il Podestà e la

(1) Cod. acquisti I, 37.

Credenza di Vercelli deputarono con atto 28 stesso maggio loro ambasciatori per giurare la pace sotto le premesse riserve unitamente al Comune di Milano (1). come venne eziandio giurata dai Pavesi nel giorno 3 giugno (2), e poscia dai Piacentini nel susseguente (3).

Accettata la pace dai Pavesi, cosa potevano ancora sperare i fuorusciti Casalaschi dacchè per appendice alla medesima era stato confermato il perpetuo annullamento della loro patria? Fu forza adunque sottomettersi e sottoscrivere per mezzo dei loro Consoli in Pavia la più dolorosa adesione a quel trattato, come in atto 7 giugno 1217 (4).

Convien dire, che il Marchese di Monferrato abbia pure sottoscritta tale pace, abbenchè il Podestà di Piacenza sull' instanza dei Vercellesi, avesse dichiarato (5) dovere star fermi alcuni obblighi da esso Marchese non osservati, ed a lui prescritti nella preceduta pace del 1214. Veramente ci manca l'atto di adesione a questa nuova pace, ma ne abbiamo un argomento validissimo nella dinunzia, che fecero i Vercellesi al Podestà di Piacenza il 21 agosto 1217 (6) di varii danni recati da quel Marchese *post pacem juratam*, nè queste parole si possono riferire ad altra pace se non a quella pronunciata dai Piacentini, giacchè a questi si ricorreva pel risarcimento *secundum formam et tenorem pacis*.

52. E quì si noti come in men di tre mesi si fosse dal Marchese rotta al suo solito la pace col devastare il luogo di Paciliano protetto dai Vercellesi ed espressamente tutelato nei patti anzidetti. Fra gli aderenti al Marchese di Monferroto nella guerra contro dei Vercellesi io credo vi

(1) Cod. de patti I, 65 e Mon. Hist. Pat. I, 1237

(2) Ibi II, 40 retro.

(3) Ibi I, 39.

(4) Bis. I, 311 retro.

(5) 12 giugno 1217 Cod. dei patti I, 179.

(6) Ibi.

fosse il Conte Giacomo di Cavaglià, dacchè il medesimo avendo poscia giurata nel giorno 20 settembre 1217 (1) la cittadinanza di Vercelli, si sottopose a tutti i carichi dei cittadini ed al fodro a condizione, che l'estimo de' suoi beni non fosse delegato a coloro cui egli aveva recato offesa o danno *pro hac praesenti guerra*, e con patto che egli non venisse astretto se non in un dato caso a fare esercito *contro del Marchese di Monferrato*, da cui teneva in feudo il Castello Ugoccione.

53. Nel riferire gli atti della pace di Piacenza si è notato esserne stati esclusi i Cremonesi, ed essersi anzi afforzato l'esercito contro dei medesimi, mercè il pattuito intervento dei Pavesi; una tale esclusione era stata eziandio espressa nell'atto di adesione del nostro Comune del 28 maggio; eppérciò non v'ha dubbio, che i Vercellesi siano essi pure intervenuti alle varie fazioni seguite contro i Cremonesi, Parmigiani, Reggiani e Modenesi narrate dal Muratori a quest'anno, ed al seguente 1218, sinchè in quest'ultimo riescì al legato Pontificio di concordarne la pace anche col consenso dei Vercellesi, come si dirà a suo luogo.

54. Allorquando io esponeva il trattato con Milano 15 marzo 1215 feci osservare, che la differenza tra il medesimo e quello stipulato cogli Alessandrini addì 11 febbrajo 1213 consisteva specialmente nell'essere stata coi Milanesi convenuta una lega difensiva ed offensiva senza limiti, locchè non si era operato con Alessandria; in fatto però abbiamo veduto, che in tutte le guerre quindi seguite sì in Lombardia come nell'oppugnazione di Casale si trovarono uniti Milanesi, Vercellesi ed Alessandrini; epperò questi ultimi addivennero pure nel presente anno 1217 ad una convenzione esplicita di lega offensiva e difensiva coi nostri, apparendone da atto sottoscritto in Morano il 12 ottobre (2), se

(1) Bis. III, 62.
(2) Cod. de' patti J, II e Mon. Hist. Pat. I, 238.

non che nel medesimo i Vercellesi non si obbligarono a far guerra ai Pavesi in caso di discordia cogli Alessandrini, e mantennero così la pace di Piacenza da essi accettata, promettendo però di stare in esso caso neutrali.

55. Nello stesso giorno e luogo venne pure stipulato altro trattato (1) speciale tra Vercelli ed Alessandria, nel quale, nulla innovando ai patti tra la stessa Città e quella di Milano convenuti nel 1215 relativamente al ponte di Po ed ai castelli di Cunioli e Torcello, si stabilì, che qualsivoglia acquisto sì di stabili che di diritti fatto o da farsi tra il Po ed il Tanaro, al dissopra di Montiglio e di Verrua verso Alessandria fossero comuni, epperò comuni dovessero essere le spese tutte di acquisto, manutenzione, fortificazione e custodie; eccetuandosi tuttavia espressamente a favore dei Vercellesi ogni dritto od acquisto in Casale e suo territorio, a quale riguardo gli Alessandrini rinunciarono ogni ragione se pur vi potessero avere, *con far lecito ai nostri di fare coi Casalaschi quel nuovo patto, che loro meglio sarebbe piaciuto;* eguale riserva fu per noi fatta relativamente ai castelli e territorii di Paciliano, Verrua e Pontestura, e parte di quelli di Camino e Gabiano, e per conto degli Alessandrini si eccettuarono i luoghi di Solero, Quargnento, Montecastello, Pecezo, Genzano, Viarisio, Altavilla, e Montemagno, dividendosi così alcuni distretti, de' quali ciascuno sperava consolidarsi la giurisdizione.

56. Non è da ommettersi, che nel primo di detti atti stati ratificati dalla Credenza di Alessandria il 17 ottobre, fu dichiarata salva la fedeltà *ad Ottone Imperatore*, lo che dimostra, che la Città nostra fu ligia costantemente al medesimo, sino a quando egli passò ad altra vita nel suo castello di Hartzpurg verso la metà del mag. 1218.

57. Non appena colla pace di Piacenza eransi sedate le lunge discordie coi Pavesi, e sopita la guerra col Monfer-

(1) Cod. de' patti I, 15, e Mon. Hist. pat. I, 1232.

rato, che già si svolgevano nuove dissenzioni coi Novaresi, le quali si risolsero più tardi in aperta guerra: a maggiore intelligenza di questo fatto giovi ripigliare alquanto addietro la storia.

Nell'anno 1194 e con trattato del 24 giugno (1) si poneva fine ad antiche contese tra il nostro Comune e quello di Novara stipulando in un colla lega offensiva e difensiva la rinuncia dei Vercellesi a qualsivoglia diritto sulla valle di Sesia ed altri luoghi al di là di questo fiume, posti nella Diocesi Novarese e già di ragione dei Conti di Biandrate, ricevendo eguale rinuncia de' Novaresi pei luoghi al disotto del Borgo di Biandrate, la giurisdizione del quale si dovesse dividere tra di esse Città, con mantenere tale Borgo perpetuamente distrutto; si dichiarò inoltre, che nè dall' una nè dall' altra città, dopo l' epoca del 11 novembre allora prossimo, si potrebbe senza mutuo consenso accettare a cittatadino alcuno dei già abitanti in Biandrate; e quanto ai Conti d' esso luogo ciascuna Città potrebbe accettare quelli di essi, che, avendone prima giurato l' abitacolo, vi si recassero ad abitare colle proprie famiglie entro il termine anzidetto; per ultimo vennero eccettuati dalle suddette rinuncie Casalvolone tenuto dai Vercellesi, e Casaleggio e Ghislarengo tenuti dai Novaresi, nei quali luoghi ciascun Comune manterrebbe i proprii diritti, abbenchè posti fuori dal confine sopra stabilito.

Con successivi atti 9 e 12 agosto 1199 (2) si procedette alla divisione di Biandrate specificando le famiglie, che sarebbero sottoposte alla giurisdizione de' Novaresi od a quella de' Vercellesi, e sotto l' anno 1203 addì 28 novembre (3) si ha un elenco delle famiglie Blandratesi, che avevano effettivamente trasportato il loro domicilio in Vercelli.

(1) Bis. II, 18.
(2) Mon. Hist. patriae I, 1062, 63.
(3) Codice de Patti I.

58. Ma in ordine ai Signori di quel luogo duramente spossessati degli antichissimi loro diritti, sembra che i medesimi non si potessero rassegnare a cotanto infortunio; bensì taluni erano venuti ad abitare in Vercelli, fra quali il Conte Guido, che già si trova tra i Credenzieri nell'anno 1201, ed anzi uno de' deputati *nobiles cives* eletti in atto 27 maggio 1202 (1) a giurare la concordia con Ivrea, ed il Conte Raineri col nipote Ottone avevano promesso di consegnare Mongrando ai Vercellesi (2) a norma di antichi patti; ma poscia lo stesso Conte Raineri in un coi nipoti Oberto e Gotofredo ed Ottone si erano posti in balia dei Novaresi colla concordia 15 maggio 1202 (3) colla quale avevano promesso di ajutarli con tutte le loro forze in caso di guerra contro chiunque, salvo contro l'Imperatore, l'Arcivescovo di Milano, ed i Vescovi di Novara e Vercelli, purchè viceversa venissero essi Conti di Biandrate difesi dai Novaresi in caso di guerra, o di pregiudicio ai loro diritti.

59. All'appoggio di questa convenzione i Novaresi nell'anno 1217 addì 26 ap. (4) intimarono ai Conti Gozzolino, Corrado, e Guidone, di dovere tosto recarsi a Novara coi loro uomini da 15 a 70 anni (sic) per far esercito a difesa del Comune, sottoponendoli in caso diverso al bando ossia multa di lire 50 imperiali per ciascuno d'essi Conti.

Tale minaccia ferì l'amor proprio de' medesimi, e protestarono nell'atto stesso essere bensì disposti ad adempiere ai patti stipulati secondo il preciso e ristretto loro tenore, ma non potere competere al Comune di Novara alcun diritto di imporre bando ad essi Conti, per il che si appel-

(1) Ibi tom. I, 100.

(2) 23 agosto 1201. Bis. I, 447.

(3) Riferito in atto 6 giugno 1220 Bis. K. 47.

(4) Vedasi narrato il fatto in atto 2 novembre 1222. Bis. Tom. III, pag.

lavano al Papa, all'Imperatore ed al Re ponendosi sotto la loro protezione.

Si recò inoltre il Conte Corrado a far valere le proprie ragioni avanti alla Credenza di Novara nel giorno 7 maggio, inutilmente però, giacchè la medesima confermò il bando dato da' suoi delegati.

Allora i Conti di Biandrate, Gozio, Ottone, Corrado, ed Opizzone vedendo cadere invano ogni loro rappresentanza, determinarono di provvedere alla propria difesa appoggiandola ai Vercellesi, e per ottenerne il favore, abbondarono in concessioni nella Valle di Sesia, le quali, contenute in cinque distinti atti dello stesso giorno 28 ottobre 1217 (1), mi fo a riferire colla brevità possibile.

60. Nel primo di essi atti i suddetti Conti fecero donazione irrevocabile al Comune di Vercelli de' castelli di Monte Orione e Robiallo, non che di varii territorii ivi indicati verso Poegno, Aro, Grignasco, Bocha, Mussano e Surrixio, con ogni giurisdizione e dominio.

Nel secondo i Vercellesi investirono gli stessi Conti di tutti gli stabili, diritti e giurisdizioni da essi come sovra donati, e ciò a titolo di retto gentile e paterno feudo, estensibile però alla discendenza tanto maschile che feminile ed anche collaterale, purchè il possessore avesse previamente a prestare il giuramento di fedeltà al Comune di Vercelli, e fosse quindi tenuto ad osservare tutti gli altri patti convenuti, fra quali fu espressamente proibito il vendere, concedere in enfiteusi, in dote od in qualunque modo alienare alcuna parte di detto feudo *in aliquo cive Novariensi vel jurisdictionis Novariensis, vel in aliquam personam per quam possit pervenire ad Comune Novariae*; ed ecco contro chi erano dirette queste concessioni.

Col terzo atto gli stessi Conti donarono irrevocabilmente al nostro Comune il diritto di esigere dai loro uomini di

(1) Bis. IV, 244, 243, 248, 290, 260.

Vallesesia il fodro sulla base di lire mille Pavesi, e ciò nel solo caso che venisse anche imposto ai cittadini di Vercelli, e nella stessa proporzione ossia ad un tanto per lira come sarebbe da essi corrisposto; donarono inoltre la ragione sull' esercizio delle ostalicie, e del transito in tutta la Vallesesia, tuttavolta però i Vercellesi avessero guerra per conto proprio, o nell' interesse di essi Conti di Biandrate, e non già per guerre aliene.

Dal quarto di detti atti appare esplicitamente il fine, pel quale i Conti di Biandrate avevano fatte le narrate concessioni; in esso il Podestà e la Credenza promettono ai medesimi di difenderli in tutti i loro diritti nella Valsesia contro chiunque ed anche *contro i proprii rustici*, il che dimostra, che questi ultimi spalleggiati dai Novaresi tentavano emanciparsi dalla soggezione comitale.

Protestarono poi, che a malgrado gli uomini di Vallesesia fossero per giurare la cittadinanza Vercellese, ciò non di meno non sarebbe per provenirne ad essi Conti e loro vassalli alcuna diminuzione de' proprii diritti, salvo nella parte come sovra donata; che anzi il Comune farebbe rispettare le loro giurisdizioni, non ritenendo, ma espellendo o consegnando a loro richiesta i banditi.

Promisero i Vercellesi di non fare giammai alcuna pace o tregua con inimici comuni senza consultare essi Conti, e provvedere al loro interesse nello stesso trattato; e per ultimo accordarono alli medesimi, ed ai loro dipendenti, ed agli uomini tutti della Vallesesia libero mercato nella giurisdizione Vercellese, avvalorando le anzidette promesse con sottoporsi in caso diverso ad una multa di mille marche d' argento.

A questo trattato fu lasciata facoltà di aderire agli altri Conti di quell'agnazione, e furonvi fatte le consuete riserve: cioè per parte dei Conti, salvo l' Imperatore, e l' Arcivescovo di Milano ed i Vescovi di Novara e Vercelli, e per parte nostra salvo l' Imperatore, salva la fedeltà dovuta al Vescovo di Vercelli, e gli accordi fatti coi Milanesi, cogli Alessandrini e col Conte di Savoja.

Colla quinta di dette convenzioni d'eguale data i Conti di Biandrate promisero di far giurare dai loro uomini di Vallesesia l'abitacolo Vercellese coll'acquistarsi da essi una o più case in Città pel valore di lire 300 pavesi; si dichiarò poscia, che nel caso di liti de' Vercellesi contro uomini di detta valle, se la causa non venisse decisa da essi Conti e loro Vassalli entro giorni 40 dalla denuncia, la stessa causa verrebbe risolta dai giudici Vercellesi, e fra le altre varie promesse, che lungo sarebbe il riferire, si obbligarono essi Conti a non alienare alcuno de' loro possedimenti in Vallesesia, nè permettere, che se ne alienassero dai vassalli *in toto vel in parte Comuni Novariae nec alicui homini Civitatis vel jurisdictionis Novariae.*

61. In adempimento a quest' ultima convenzione, recatisi gli Ambasciatori Vercellesi nel seguente novembre nella Vallesesia in un' colli Conti Corrado e Gozio, ricevettero da oltre cinquecento capi di casa di quelle valli il giuramento pel cittadinatico Vercellese, e per l'osservanza di quanto si era convenuto con quei Conti, essendosene sottoscritto l'atto in data 22 novembre 1217 (1), seguito da un secondo in dicembre stesso anno (2), ne'quali si legge non solo l'elenco degli intervenienti ma anche l'indicazione di tutti i paesi, che andavano soggetti ai Conti di Biandrate.

62. S'immagini il lettore quanto sdegno n'abbiano concepito i Novaresi, essi, che tanto anelavano fin dal 1194 a dominare in quella valle, e già in allora avevano pretesa dai Vercellesi la rinuncia ad ogni ragione, se pur ne avessero, sulla medesima; pure non isfogarono per quel momento la loro ira; forse perchè avendo fatto parte della pace di Piacenza non amavano sottoporre le loro contese all'arbitramento di quel Podestà: non ristettero però dal cominciare la guerra in tempo più opportuno, al che ritorneremo dopo avere esposte altre vicende dell' anno 1218.

(1) Bis. II, 83.
(2) Bis. IV, 320.

63. Prevedevano intanto le Città di Alessandria e di Vercelli, che non a lungo il Marchese di Monferrato starebbe traquillo, epperò continuando nel sistema di circuirlo con aderenze e fortificazioni, ricevettero a comune vassallaggio e cittadinanza varii consignori di s. Giorgio (1), e fecero pure in comune l'acquisto della quarta parte de' castelli e luoghi di Cella, Rosignano e Frasinello (2), reinvestendone i venditori a titolo di feudo e sotto giuramento di fedeltà.

Una clausula da notarsi nel contratto colli Girardo Spalla ed altri consignori di s. Giorgio stabiliva, che ambe le Città dovessero a proprie spese innalzare la loro torre in s. Giorgio all'altezza di un uomo in più di quella d'altro consignore Roberto Avogadro; questa clausula singolare mi fa credere, che lo stesso Roberto tenesse ancora pel Marchese di Monferrato, come si accennò al N. 44, e quindi mi conferma nell'opinione sovra esposta, che tali acquisti tendessero appunto a premunirsi contro di esso Marchese, il quale poteva bensì velare le sue mire colla protezione de' Casalaschi, ma lasciò poi conoscere quali fossero, dopo la liberazione dei medesimi avvenuta in quest'anno, e della quale imprendo parlare.

64. Oltremodo ostinata era la risoluzione de' Vercellesi, e le giuste querele de' Casalaschi ottenevano compassionevoli sensi per ogni dove; bensì il Clero aveva giudicato suo dovere il ritornare alla propria sede, se pur se ne era allontanato affatto, e restaurare quella Chiesa (3), nè il nostro Co-

(1) 3 dicembre 1217. Bis. II, 64 ed altri atti di ratifica 1 ottobre 1218 Cod. acquisti 1, 88, 89. Non è da pretermettersi la seguente dichiarazione espressa nel primo di detti atti comprovante il dritto feudale del Vescovo di Vercelli in esso luogo di s. Giorgio « et hoc totum facient salva fidelitate Episcopi Vercellensis non obstante prae« cepto, quod eis faceret, nisi pro negotiis ipsius Episcopi et etiam ecclesiae Vercellensis et pro spiritualibus et propriis guerris Episcopi et « etiam Ecclesiae Vercellensis.

(2) Atti 20 e 22 marzo e 6 aprile 1218. Bis. II. 66, 63, 61, 62.

(3) Viene in acconcio il breve di Papa Onorio *Dat. Romae apud s.*

mune vi pose impedimento, limitandosi unicamente a fare avvertito il loro preposto Capitolare, che volendo fermarsi in Casale, non avessero a fare fidanza sulla protezione dei Vercellesi, i quali bensì loro non avrebbero recata molestia alcuna, ma non s'intrometterebbero per difenderli da molestie altrui; così in atto 18 novembre 1218 (1). Tali modificazioni alla primitiva durezza erano volute dal processo con minaccia dell'interdetto, che andavasi continuando dal Preposto d'Ivrea (supra N.° 46 di questo libro) non però i Vercellesi rinunciavano alla loro determinazione quanto ai laici, i quali ritenevano dispersi in varii luoghi di loro giurisdizione, non risultando che siasi potuto costruire in modo continuativo e stabile il Borghetto di Po ideato a tale effetto di fronte a Cuniolo; frattanto non pochi dei principali Casalaschi furono in quest'anno costretti a giurare la cittadinanza Vercellese con intimazione di dovere tenervi continuo domicilio, come appare da atti 25 e 26 aprile 1218 (2), lo che fa vedere come le proteste, che il nostro procuratore faceva in Ivrea avanti il delegato Pontificio, fossero unicamente dirette a protrarre la decisione.

65. Però questa troppo indulgente procrastinazione spiacque assai al Pontefice Onorio, e volendo egli efficacemente provvedere a sollievo dei Casalaschi, ed al ristoro di quelle

Petrum II *idus maii anno* 2. (riferito dal Deconti nel tom. II , 380, nota 30 delle notizie storiche della Città di Casale) diretto esso breve ai Vescovi di Vercelli, Torino, ed Asti, laddove premettendo le supplicazioni sporte dal Preposto e Canonici di Casale s. Evasio *ut cum eorum Ecclesia desolata sit poenitus et destructa, nec etiam concedatur eiusdem inhabitare ruinas, ipsis qui coguntur in Clericalis ordinis obbrobrium mendicare* (!..) *provideri misericorditer faceret* »

Prescrisse a detti Vescovi di accordare ai supplicanti una congrua sovvenzione, col contributo eziandio di quelle fra le Chiese di loro diocesi, che si trovassero in posizione di così fare (Dall' Archivio Capitolare di s. Evasio).

(1) Bis. IV, 347.

(2) Bis. IV, 347

il loro assenso ad una scheda giurata prima dal Podestà di Milano, per cui si obbligava ad osservare quanto sarebbesi pronunciato dallo stesso Legato per la pace o tregua coi Cremonesi, e prometteva puro di adempire ad ogni precetto, che gli venisse fatto *pro eo quod interdictus est vel excomunicatus, vel pro eo quod cives ejus* (Milanesi) *interdicti sunt et excomunicati.*

69. In eguale situazione si trovavano i Vercellesi per l'adesione al già Imperatore Ottone; quindi, lui morto, bramando di conciliarsi e colla Chiesa e con Federico, alla cui autorità non potevano più contrastare, aderirono ben tosto alle proposizioni dei delegati Pontificii, e giurarono per mezzo del Podestà e di molti Credenzieri la stessa formola già adottata dai Milanesi: che più rinnovarono in quest'atto l'assolutoria dei Casalaschi e la permissione di ritorno al loro Borgo, ed io credo siasi fatta questa ripetizione alla presenza de' delegati pontificii per far cessare il processo, o comprender lo nell'assolutoria dall' interdetto.

CAPO II.

1219 a 1236

70. Nel capo antecedente N.i 57, 61 si accennarono le cause di dissenziono tra i Novaresi ed i nostri specialmente per le convenzioni fatte nel 1217 coi Conti di Biandrate, e poi nuovi diritti dai Vercellesi ottenuti in Vallesesia. Egli è certo, che i primi meditavano fin d'allora una nuova guerra, e sembra che l'avessero già cominciata poco avanti il mese di agosto del 1218, quando riuscì ai medesimi di trarre a parte loro altro de' Conti di Biandrate, cioè il Conte Guido, il quale con atto del 13 stesso agosto loro, rinunciò tutti i Castelli di sua giurisdizione nella Valle dell'Ossola, ed ogni suo territorio tra detta valle, e Romagnano, Gaudiano, ed Arona; che anzi fattosi cittadino di Novara promise, che in ogni guerra, e *segnatamente in quella incominciata coi Vercellesi,* egli avrebbe consegnato ai Novaresi la sua fortezza detta la Briga.

Con questo rinforzo avrebbero i Novaresi meglio condotto la guerra e contro di noi e contro la Vallesesia, se non che la medesima venne per allora sospesa, attese le incessanti pratiche del legato Pontificio per la concordia delle Città Italiane; che anzi abbiamo a questo riguardo una lettera del medesimo diretta al Podestà di Milano datata da Lodi il 6 novembre dello stesso anno 1218 (1), ed autentica da un notajo Vercellese, laddove egli proibì assolutamente ai Milanesi « *dare aliquod auxilium vel consilium aliquo modo Novariensibus ad eundum in vallem Sicidam vel supra terram comitum de Blandrate vel Vercellensium, et si aliter facerent, Mediolanenses scirent, quod indignationem Domini Papae et suam incurrerent* ».

71. Questo documento dà luogo a tre quesiti: 1.° per quale motivo i Milanesi in lega con Vercelli potevano indursi ad ajutare i Novaresi contro di noi, 2.° come mai il legato poteva con frutto minacciare i Milanesi dell' indignazione del Papa addì 6 novembre, se i medesimi si trovavano ancora interdetti e scomunicati giusta le espressioni contenute nel riferito atto del 30 stesso mese, 3.° perchè i Vercellesi abbiano in ciò ottenuto protezione del legato, se non avevano ancora liberati i Casalaschi, e riconosciuto il Re Federico per riportare l' assoluzione della scomunica.

Ai primi due quesiti parmi di trovare uno scioglimento coll' osservare, che se gli atti del 30 novembre provano l' opera della nostra sottomissione agli ordini del Papa e di Federico, non accennano in quale epoca già fosse stata la inserta formola accettata dai Milanesi, i quali potevano avere ottenuta da molti mesi l' assoluzione delle censure, ed essersi anzi applicati a riportare da noi la richiesta adesione a quella formola con minaccia in caso diverso di unire le loro armi a quelle dei Novaresi; ed invero il Conte Giulini (2) ha registrata fin dal 23 febbraio di quell' anno

(1) Bis. IV, 228.
(2) Memorie di Milano parte VII, p. 341.

una delegazione Pontificia all' Arcivescovo di Milano ed al Vescovo di Brescia per assolvere i Milanesi dall' incorsa censura.

Al terzo quesito rispondo, che appunto la minaccia di questi ultimi unita al rigoroso decreto dato da Federico in ottobre abbia fatto rinsavire i nostri, i quali siansi mostrati disposti all' obbedienza, purchè il legato impedisse quella nuova coalizione, il che essendosi ottenuto, siasi poscia proceduto al solenne atto di riconciliazione e liberazione dei Casalaschi nel giorno stesso 30 novembre, in cui giunsero a Vercelli i delegati Pontificii.

72. Sussistevano però ancora motivi di guerra tra Novaresi e Vercellesi specialmente pella generica estensione data dal Conte Guido di Biandrate alla vendita da lui fatta ai primi in detto atto del 13 agosto, per cui s' inalberavano pretese a danno degli altri Conti di quel casato protetti dai nostri; ed anche quì la sollecitudine del legato di buon accordo col Vicario del Re Federico fece sì, che i Novaresi ci dessero una tal quale soddisfazione; infatti il loro Podestà Pruino de Incoardis, consenziente il consiglio, ebbe a protestare solennemente *quod in contractu emptionis, quem nomine ipsius Comunis fecit cum comite Guidone de Blandrate... nec intellexit... nec modo intelligit nec actum fuit neque dictum in contractu vel antea aut post aliud praeter id quod pertinebat ei Comiti de Comitatu Blandrati in Invorio et Castellana Invorii de suptus:* così leggendosi in atto 21 dicembre 1218 (1).

73. Rimase con ciò assopita per l' anno seguente 1219 la discordia coi Novaresi e vi avrà forse giovato l' avere i nostri eletto a Podestà per questo anno lo stesso Pruino de Incoardis, che vedemmo in tale carica a Novara nell'anno precedente; nondimeno si avvalorarono anche nel presente anno i diritti ceduti a Vercelli sulla Vallesesia, mercè l'acquisto di casa fattavi a titolo di cittadinatico dai Comuni

(1) Bis. I, 285.

di Quarona, Boca, Varallo, Agnona, Sesio, Venzone e Robiallo come appare da atto 1. gennaio 1219 (1).

74. Anche col Monferrato, checchè ne dica il Modena, rimase sopita la guerra, non già per buona volontà del Marchese, ma perchè troppe alleanze aveva Vercelli, onde egli non avesse a temere la peggio; tuttavia non lasciò passare quest'anno senza preparare nuove discordie: perpetuo sommovitore de' Casalaschi non poteva soffrire, che i Vercellesi col vicinissimo castello di Paciliano li tenessero in freno; ed avessero libere e sicure comunicazioni coll'alleata Alessandria per mezzo del ponte al Borghetto di Po, e dei castelli di Cuniolo e di Torcello; la sua parentela con Federico, e l'ambasciata a Roma di cui fu onorato in un col Vescovo di Torino Giacomo di Carisio (2), gli valsero un diploma di quel Re Dat. apud Spiram IX Kal. Martii ind. VII (3), col quale investì lo stesso Marchese di tutti i sopra mentovati Castelli e specialmente del ponte di Cuniolo; se non che un tale diploma, emanato contro i diritti di proprietà della Città nostra ed anche di quelle di Milano e di Alessandria, potè bensì in appresso servire di pretesto a nuova guerra, ma non produsse per allora al Marchese alcun vantaggio, mentre in quello stesso anno i Vercellesi con atto del 22 giugno (4) permisero agli intrinseci di detto luogo di Paciliano di trattare la pace coi loro terrazzani già aderenti al Marchese, i quali in forza delle riserve fatte alla pace di Piacenza (supra n. 50 di questo libro) erano stati esclusi dal poter rientrare alla primiera abitazione, e con tale annuenza si assodò vieppiù il nostro Comune nella supremazia di quella importante posizione.

75. Tuttochè non ancora coronato Imperatore, ma come

(1) Bis. IV; 245.

(2) Nostro Vercellese. Vedi al n. 26, lib. IV.

(3) Vedasi questo diploma riportato per intiero dal Benvenuto. Rer. Ital. tom. 23, col. 375.

(4) Archivio Civico. Cod. acquisti, fol. 239, tom. I.

Re d' Italia, richiedeva Federico alle Città lombarde il giuramento di fedeltà facendone fede un documento delli 29 aprile 1219 (1) laddove Everardo de Lutrè nuncio di quel Re concedette al nostro Podestà una dilazione sino al giorno dopo per la prestazione del detto giuramento; rincresce assai, che nessun archivio ce ne presenti l' atto per esaminarne le espressioni, le quali dovrebbero essere conformi alle risultanze della pace di Costanza, o formerebbero un grave titolo a giustificare la nuova lega di Lombardia, che fra pochi anni vedremo ripristinata contro quell' Imperatore sprezzatore dei patti giurati dall' avo e confermati dal padre.

76. Frattanto la sola voce sparsa, che Federico II fosse per calare in Italia con fiorito esercito, lo che avvenne però nel seguente anno 1220, aveva rimesse d' assai le contese particolari, mentre in allora ben sapevano le Città ed i Principi italiani sopire le loro ire e camminare uniti e forti nel comune pericolo, quindi sancita la pace tra Milanesi e Cremonesi e loro alleati; quindi stabilita quella tra i Bolognesi ed il popolo di Pistoia; quindi strette vieppiù le alleanze; che anzi il Conte Tommaso di Savoia, senza aspettare, che scadesse il quinquennio per la lega offensiva e difensiva con noi contratta il 18 giugno 1215 (n. 24 di questo libro), mandò in Vercelli i suoi ambasciatori l'abate di s. Michele della Chiusa Bonifacio, ed il priore di Aquabella, i quali presentatisi alla Credenza nel giorno 28 ottobre di quest' anno 1219 (2) interpellarono i Vercellesi se intendessero conservare o far variazioni al trattato.

Non doveva essere dubbia la risposta, imperocchè i Vercellesi, i quali in quell' epoca sussidiavano il Conte nelle sue guerre nel Piemonte, già avevano nello stesso mese di ottobre dimostrato il loro buon volere verso il medesimo inserendo il seguente patto nella convenzione coi Signori

(1) Cod. acquisti I, 26.
(2) Cod. acquisti I, 140.

di Bagnolo (1) *Item quod per se vel per homines loci Bagnoli... aliquo modo offensio non fiet in avere et personis illis tam Comitis Sabaudiae, quam Vercellarum et Mediolani et Placentiae et Alexandriae et locorum earumdem civitatum, qui sunt in exercitu Pedemontium.* Quindi è che il nostro Podestà rispose agli ambasciatori, non solo volere conservare la lega ed avere per nemici ed amici quelli del Conte, ma essere dispostissimo il Comune a concordare tutti quegli altri patti, *quae sint cum honore ipsius Comitis et utilitate et honore praedicti Comunis Vercellarum;* epperò rimase tra di essi confermata la più stretta e cordiale alleanza, di cui ne vedremo in appresso gli effetti.

77. Troppo però pesava ai Vercellesi l'avere il Marchese di Monferrato surrepita dal Re la concessione dei Castelli e luoghi di Paciliano, Cuniolo e Torcello, e sebbene quanto a Paciliano avessero di poi riconfermata la loro supremazia col condurre ad accordo gli intrinseci cogli estrinseci, pure temevano d'una sorpresa per parte del Marchese; quindi alcuni mesi dopo, vale a dire in maggio 1220, non solo ordinarono ed ottennero dai Signori di Torcello e Cuniolo la rinnovazione della fedeltà già da essi giurata ai Comuni di Vercelli, Milano ed Alessandria; ma intimarono tanto ai medesimi, quanto alla Credenza di Paciliano un rigoroso divieto *ne faciant aliquam fidelitatem Regi vel alteri personae donec placuerit Comuni Vercellarum* (2).

78. Siffatto divieto ci annuncia, che nel maggio 1220 i Vercellesi non erano ancora convinti di dover riconoscere il Re Federico; ma allorquando pervenne a loro notizia essere il medesimo giunto a Verona accompagnato da imponente esercito, ed avere con fallaci promesse ottenuta da Papa Onorio l'ambita imperiale corona, si affrettarono i nostri a rassegnargli la loro sottomissione, corredandola

(1) Atto in data 8 ottobre 1219 a fol. II. Cod. acquisti, tom. 2.

(2) Vedansi gli atti relativi 12 e 18 maggio 1220 a fol. 78, 79 e 80 Cod. acquisti, tom 1.

probabilmente con buona somma di danaro; mentre non si saprebbe altrimenti spiegare quali siano stati i servigi sin allora prestati dai Vercellesi a quell'Imperatore, che avevano ben anzi avversato, servigi magnificati nel diploma riportato dai nostri ambasciatori Benivoglio de Bellano e Giacomo de Ruggia *Dat. castris prope Romam* 1220... *mensis decembris Ind. IX* (1) laddove Federico si fece a confermare al Comune di Vercelli tutti i privilegii, donazioni e concessioni già per l'addietro ottenute dall'avo e dal padre.

79. Rientrati così in grazia i Vercellesi speravano di non essere più molestati dal Marchese riguardo al ponte sul Po ed ai Castelli e ville di Torcello e Cuniolo, di cui nel diploma del 1219 da esso Marchese surrepito; altrimenti però egli la pensava, e sul principio dell'anno 1221 fece ricorso al Cancelliere dell'impero Corrado Vescovo di Spira per ottenerne l'effettivo possesso; ma il Podestà di Milano, anche a nome delle consorti città di Vercelli e di Alessandria presentatosi all'anzidetto Cancelliere in Como con atto 24 febbraio (2) appellò all'Imperatore stesso da qualsivoglia provvidenza data, o che venisse a darsi in proposito.

(1) Bis. I, 89. ivi: *intuitu servitiorum quae usque nunc tribuerunt Celsitudini nostrae.*

Questo diploma fu pubblicato nel tom. I, col. 1263, Mon. Hist. Pat. colle note: *Dat. in castris prope Narniam*, ed in vero così sta scritto nella copia autentica; io però seguo volentieri la lezione dell'abate Frova, e credo vi fosse nell'originale *prope Romam* perchè Federico a quell'epoca si trovava presso Roma e non nell'Umbria; e con maggior convinzione la seguo, perchè abbiamo altro diploma a favore del nostro Vescovo: Dat. in castris *juxta Romam* 1220 *IX Kal. dicembris* (archivio del Marchese Berzetti di Murazzano) ed anzi pare probabile che quello eziandio concesso ai Vercellesi avesse la stessa data *IX Kal. dicembris*, che si trova monca in quella copia... 1220... *mensis decembris.*

(2) Questo atto, e la susseguita dichiarazione d'eguale data stanno registrati a fogli 226 e 229, tom. I, Bis.

Corrado ascoltò le ragioni delle Città querelanti pei loro preesistenti diritti di proprietà sui luoghi in contesa, e le rassegnò a Federico con apposito messo, dichiarando intanto, che le medesime non si avrebbero per incorse in alcun banno, o pena comminata, sinchè il messo non avesse riportata la decisione imperiale, e così rimase sopita questa vertenza, senza che consti di ulteriore rescritto se non diciotto anni dopo in circostanze molto variate.

80. E per vero, altre più gravi cure erano sopravvenute al Marchese Guglielmo; troppo gli pesava al cuore la cacciata di suo fratello Demetrio dal Regno di Tessalonica per parte del greco Teodoro Lascaris, quindi le sue mire furono incessantemente dirette alla ricuperazione di quel Regno; ma gli mancava il danaro, e per avere a prestito nove mila marche d'argento dallo stesso Imperatore Federico, dovette in marzo 1224 (1) dargli in pegno non solo i suoi possedimenti, ma ancora i varii diritti feudali del Monferrato, e da quest'atto si viene a conoscere, che a quell'epoca non erano compresi ne' suoi possessi gli anzidetti Castelli di Torcello e Cuniolo, Ponte di Po e luogo di Paciliano perchè in contesa coi Vercellesi. Si avviò poscia all'impresa conducendo seco il figlio Bonifacio, sebbene con esito infelicissimo, imperocchè egli vi lasciò la vita nel 1225 attossicato, come fu detto; quindi distruttane l'armata, dovette il figlio ripatriare senza alcuno stabile successo per lo zio Demetrio.

81. Se questi avvenimenti lasciarono in pace i Vercellesi dal lato del Monferrato, le vertenze col Novarese divennero per altra parte di più difficile scioglimento.

Già al numero 59 di questo libro si è toccato della causa delle medesime procedenti dal modo imperioso, col quale i Novaresi avevano preteso di dominare su alcuni dei Conti di Biandrate nell'anno 1217, il perchè i medesimi si erano posti sotto la nostra protezione assoggettando in parte le

(1) Benvenuto s. Giorgio, Rer. Ital. tom. 23, col. 376.

valli di Sesia e dell' Ossola, ed ai numeri 62, 70 a 73, abbiamo veduto come, apertasi la guerra nel 1218, sia poi rimasta sospesa.

Parve invero, che verso la metà del 1220 si volesse stabilmente concordare ogni differenza, giacchè troviamo due atti del 6 giugno (1) nei quali il Canonico Eusebiano Opizzone, il fratello Corrado, ed i cugini Ottone e Gocio, tutti Conti di Biandrate, fecero facoltà al nostro Comune di compromettere la vertenza nel Podestà di Milano, e negli altri Consoli ed ambasciatori di essa Città, purchè si osservassero le condizioni in atti apposte, le quali sarebbe troppo lungo il riferire, essendo per altra parte già state pubblicate; (2) che anzi da una clausula inserta nella pace del 1223 (a riportarsi a suo tempo) siamo accertati, che il Podestà di Milano Amisone Carentano (3) ebbe a pronunciare il suo laudo; e convien dire, che i Novaresi non abbiano voluto adattarvisi, dacchè vi furono poi astretti colla pace suddetta del 1223.

82. Ma era sopraggiunta a rendere più complicata la questione un' altra vertenza già da lungo tempo iniziata tra il nostro Comune e quello d' Ivrea, ed altresì la conferma fatta da Federico con diploma 20 maggio 1220 (4) del feudo della Città d' Ivrea e suo Contado, a favore del Conte Guido di Biandrate; per il che tutto gli Iporediesi furono, come

(1) Bis. III, 113 e tom. II, 47 1260.

(2) Mon. Hist. Pat. tom. I, col. 1260.

(3) L' Amisone Carentano, di cui senza data si fa cenno nella pace del 1223 era Podestà di Milano in quest' anno 1220. Vedi Giulini parte 7 pag. 253.

(4) Bis. I, 53. Ottone IV aveva già concesso allo stesso Guido ed ai suoi fratelli Corrado ed Opizzone in titolo di feudo tutto quanto poteva spettare all' Impero nella Città e Contado d' Ivrea in compenso dei beni di Romaniola ceduti all' Impero stesso dal loro padre Conte Rainero. Vedasi questo diploma: *Dat. in castris in territorio Bononiensi super ripam Reni*; a col. 1162. tom. I, Mon. Hist. Pat. ed a col. 222, tom. IV, Bis. ann. 1209, 1 settembre.

vedremo, indotti a collegarsi coi Novaresi nell' imminente guerra contro Vercelli e contro i Conti di Biandrate.

Si ricorderà il lettore, che nell'anno 1202 i Vercellesi avevano determinata la costruzione di un Borgo franco in Piverone (vedasi al n. 12 libro 1.°) dotandolo degli stessi privilegi, di cui godevano i cittadini del Capoluogo, e volendo che vi si riunissero gli abitatori delle antiche borgate di Piverone, Unsasco, Livione e Palazzo.

Era facile comprendere, che si voleva creare un antemurale di difesa in caso di guerra per parte del Canavese; (1) del rimanente i privilegi stessi accordati, facendovi affluire gli abitatori ed il commercio, erano per recare non lieve danno ai paesi finitimi dipendenti dalla Città d'Ivrea.

83. Non così presto però si venne a capo della progettata costruzione del Borgo; mentre s'incontrarono bentosto vive opposizioni dirette od indirette per parte d'esso Comune d'Ivrea. Infatti nel giorno 24 maggio 1206 (2) per parte dei Canonici di quella Città si fece procedere avanti ai Consoli della medesima Guglielmo Grasso, e Giacomo di Mercato all'esame di alcuni testimonii circa le ragioni pretese dallo stesso Capitolo e da altri d'Ivrea nelle terre di detti luoghi di Piverone, Unsasco, Livione e Palazzo, e due anni dopo (3) seguì un'inibizione intimata dai nostri Consoli ad un notaio Iporediense *ne faciet instrumentum contradic... de loco de costis praeceptum a Guglielmo Grasso Iporiensi.*

Recatisi poscia in Vercelli gli ambasciatori d'Ivrea, il nostro Podestà con atto del 29 settembre (4) stesso anno

(1) « Cum locus Piveroni *ab initio* per Comune Vercell. fuerit con« structus pro maxima utilitate Comunis *pro defensione terrae Epi*« *scopatus Vercell. versus Yporegienses* et alios inimicos Comunis « Vercell. » Così nel proemio d'uno Statuto 10 maggio 1244 a fol. 31 Volume de Stat. ant. inediti.

(2) Estratto dall'archivio d'Ivrea Mon. Hist. Patriæ I, 1123.

(3) 28 gennaio 1208 Archivio Vercellese Cod. acquisti I, 123.

(4) Ibi.

protestava loro « *quod paratus erat attendere et observare ipsi Comuni Yporegiae omnes concordias et omnia pacta.... et facere justiciam de omnibus causis ex quibus vellent Comune Vercellarum apellare* »

Eguale protesta si ripeteva due giorni dopo (1) al preposto d'Ivrea D. Uberto, e fu poi all'anno 1210, che i Consoli delle borgate di Piverone e luoghi anzidetti, avendo acquistato i terreni necessarii per la costruzione del borgo, ne fecero perpetua donazione al Comune di Vercelli in persona del suo Podestà; il quale, in forza della facoltà già avuta dalla Credenza, investì di detti terreni le stesse università di Piverone, Unzasco, Livione e Palazzo, a titolo di feudo « *ad faciendum locum francum de Costis*, in quo « supra scriptorum locorum homines, qui ibi voluerint ve- « nire ad habitandum, in simul ad honorem et Statum il- « lorum locorum et Comunis Vercellarum habitare et *stare* « *debeant et possint franchiter, tamquam Cives hujus Civi-* « *tatis in omnibus et per omnia* » (2).

Dalla descrizione dei terreni ivi fatta appare, che li medesimi confinavano col villaggio preesistente di Piverone, di modo che trattavasi di una mera ampliazione e fortificazione del luogo, ancorchè se gli volesse dare il nuovo nome di Borgo delle Coste, forse col pensiero di non urtare nei diritti allegati dagli Iporediesi sull'antico Piverone, e non sarebbe il primo esempio di sotterfugii di tale sorta.

Non tardarono questi ultimi a riprodurre le loro ragioni, e con atto 7 aprile stesso anno 1210 (3) intimarone a Giovanni Alisio soprastante ai lavori, ed agli uomini di Piverone « ne novum opus, quod faciebant fieri super solum « Monasterii s. Stefani et super solum Ecclesiæ Iporedien- « sis et super solum hominum Yporegiæ, facerent de cœtero, « et *per jactum lapillorum eis denunciaverunt* et *interdixerunt*

(1) Cod. acquisti fol. 123 retro.
(2) 1210 ind. XII, 12 Kal. martii Bis. II, 302.
(3) Archivio d'Ivrea. Mon. Hist. Patriæ I, 1166.

« *possessionum fossatorum loci Piveroni et villae* et contra-
« dixerunt ne includerent eorum vineas et terras.... et
« quod... nec fossatos facerent *nec munitionem aedificurent*...
« et quod ibi erat factum destruerent ».

Tale intimazione veniva fatta a nome del Papa e dell' Imperatore da un delegato del Monastero di s. Stefano d' Ivrea non che del Vescovo, e questi per le ragioni della sua cattedrale, per le quali erano già stati eseguiti gli esami nel 1206.

84. Nella deficienza di ulteriori relativi documenti sino al 1221 rimane incerto se, e per quanto tempo, sia stata nuovamente sospesa la costruzione di detto borgo, risulta però trovarsi il medesimo in quest'anno completamente fabbricato e portare l'antico nome di Piverone: *actum ante portas Piveroni, et ante burgum Piveroni*; così leggiamo in atto del 3 ottobre 1221, (1) dal quale abbiamo pure la notizia, che per popolare il Borgo suddetto era stata ordinata la distruzione della villa di Palazzo poco distante dal medesimo, al che rinnovansi però le opposizioni per parte della Chiesa di s. Maria, e per parte del Comune d' Ivrea intimando al deputato Vercellese *quod ipse non debeat difficere nec disrumpere nec discooperire nec costringere homines Palacii, et debeant similiter disfacere... quod debeant esse satisfacta et reparata.*

Ma ciò che più importa di rilevare da quest'atto si è, che l' intimazione venne fatta non solo *ex parte Domini Papae Domini Imperatoris et Domini Cardinalis*, ma anche *ex parte Comuni Novariae*, lo che darebbe già a conoscere la lega a quell'epoca fatta tra gli Iporediesi e quel Comune, se il Durandi non ce ne avesse conservato l'atto del 10 settembre 1221, (2) nel quale noi troviamo, che non solo gli Iporediesi, ma altresì il Vescovo pei suoi dipendenti, ed il consorzio dei Conti e Castellani del Canavese giurarono

(1) Archivio d'Ivrea, Mon. Hist. Pat. I, 1265.
(2) Marca d'Ivrea, Torino 1804 nell'appendice.

la cittadinanza di Novara e di pagare fodro e far esercito per essa Città a patto che i Novaresi « teneantur adjuvare « inscriptam universitatem tamquam suos Cives *contra Ver- « cellenses a domo sua, et guerram ipsis Vercellensibus fa- « cere...* et teneantur, quod non facient pacem seu treguam « nec guerram recredutam Vercellensibus sine parabola I- « poregiensium et infrascriptæ universitatis de Canepicio, « incepta prius guerra ab Iporegiensibus ac Comitibus et « Castellanis infrascriptis ».

85. Questa sottomissione degli Iporediesi aveva certamente irritato il nostro Comune siccome pregiudiciale a'suoi dritti verso li medesimi, ed aveva dovuto interrompere la conclusione della pace nell'antecedente anno iniziata con Novara a mediazione del Podestà di Milano: ad ogni evento i Vercellesi non avevano cessato di procurarsi aderenze e mezzi di resistenza nei paesi finitimi ad Ivrea, non che di confermare vieppiù la loro lega coi Milanesi.

Infatti sin dal giorno 30 luglio 1221 (1) si era concessa la cittadinanza di Vercelli con insolite esenzioni e con molti privilegi a Nicolao Raccagno signore di Monte Astrutto, a patto che il medesimo dovesse dare a disposizione del Comune il Castello di tale nome, e fare per esso e cogli uomini di quel territorio guerra viva contro chiunque, tranne contro i Vescovi d'Ivrea e di Vercelli, nell'interesse però delle loro chiese, e non quando essi tenessero le parti di altri o della Città, condizione questa, che nel mentre fa vedere una dipendenza feudale del Raccagno verso il Vescovo d'Ivrea, dimostra poi che doveva cessare la riserva, quando non si trattasse di guerra contro quella Chiesa, ma fosse unicamente diretta contro gli Iporediesi, vero scopo di tale contratto.

Nè tardò a lagnarsene il Vescovo d'Ivrea minacciando anzi la scomunica al Raccagno ed alla moglie assenziente al trattato (2); ma la medesima non ebbe effetto, tosto si

(1) Bis. III, 138.
(2) Bis. III, 22, 23.

conobbe la riserva, che era stata nei giusti limiti concertata.

86. Quindi il nostro Comune rinnovò con Milano i patti della più stretta alleanza, accettandosi reciprocamente in cittadini, ed obbligandosi con atto 24 settembre 1221 (1) riconfermato addì 12 seguente novembre, ad acquistare una casa, cioè i Milanesi in Vercelli, ed i nostri in Milano del valore di lire cento imperiali; su quale valore ciascun Comune avrebbe corrisposto il fodro di denari 6 per lira, e come realmente per parte nostra venne fatto tale acquisto *pro citadinatico* nella Città di Milano, apparendone dagli atti del 5 e 10 dicembre stesso anno già pubblicati a col. 1268, c. I, Mon. Hist. Pat.

87. Assicurato l'appoggio dei Milanesi, si cercò d'impedire, che i Signori di Valperga aiutassero la parte contraria, sia coll'investire il Conte Alberto Valperga di Masino, figlio del Conte Paino del Castello di Castelletto sotto giuramento di fedeltà prestato in atto del 25 ottobre 1221 (2) sia coll'intimare al Conte di Pietro Valperga il 3 successivo dicembre (3) di dover riconsegnare il Castello di Maglione a lui infeudato dai Vercellesi, abbenchè io creda, che una tale intimazione non abbia poi avuto alcun effetto, mentre si vedrà, che lo stesso Conte Pietro, non ostante la fedeltà altre volte prestata ai Vercellesi, ebbe in questa guerra a tenere le parti degli Iporediesi.

Egli è però necessario di fermarsi a quest'atto di intimazione perchè spiega l'ultimo motivo determinante la guerra con Ivrea, ivi si legge « pro discordia quam Comune « habet vel habere intendit cum Iporegiensibus *occasione* « *cujusdam castri, quod construere nituntur et volunt ipsi* « *Iporegienses super montem quemdam* contra voluntatem « illius Comunis, quum Comune dicat montem illum esse

(1) Bis. II, 73 e tom. III, 179, 180.
(2) Archivio Civico, Pergamena Mazzo 6.
(3) Bis. IV, 156.

« Comunis Vercellarum et illum tenere et jus in illo ha-
« bere, tum quia et illi Yporegienses se exercent, et so-
« cietatem fecerunt contra illud Comune, pertractantes
« damnum et jacturam Comunis Vercellarum maxime *de*
« *guerra Vercellensibus facienda*, cum de pluribus ipsi Co-
« muni teneantur Yporegienses et ei fidelitate sint adstricti,
« contravenerint et contra observent ea quæ debuerunt,
« obscuritas et *discordia orta esse videatur inter illos Ipo-*
« *regienses et Comune Vercellarum* ».

88. L'imminente stagione invernale sospese l'iniziamento della guerra, che anzi nella primavera seguente si praticarono ancora alcune trattative per mezzo dei Novaresi stessi, non troppo lealmente condotte, come ebbero a sospettare i nostri.

Infatti si ascoltino le lagnanze, che per mezzo dei loro ambasciatori Rainero Avogadro, e Sonamonte de Tholeo ne fecero presentare i Vercellesi all'amica Milano in atto 26 marzo 1222 (1) nel quale a tenore della rinnovata lega, la richiesero « *ut sine mora omni occasione remota dent auxi-* « *lium et consilium et favorem Comuni Vercellarum in eo* « *quod Yporienses castrum construunt super terram Comunis* « *Vercellarum* » In esso atto sta registrata una lettera del Podestà di Vercelli, che dà a conoscere il fatto « Noveritis « quod fuimus ad colloquium cum *Potestate Novariae* et « Potestate Yporejæ ad Bolengum, et ibi fuerunt Ipo- « riensis Episcopus et quidam de Comitibus Canavexii, et « aliquid ibi facere non potuimus, et videbatur esse « grave Novariensibus, quod Yporienses suam voluntatem « facere non volebant, et hoc fuit die jovis circa vesperas; « quum autem Yporienses irato animo recessirent, Potestas « Novariæ dixit nobis, ut usque in die crastino eum expe- « ctaremus ad Piveronum, et ipse erit ad Yporejam, ut « haberet consilium et faceret, si unquam posset, quod con- « cordia esset, et in mane nobis nunciaret quod ibi facere

(1) Bis. III, 282.

« potuisset. Quo facto quum venissemus ad Pluveronum « ipsa die jovis in nocte, *Yporienses montem, qui est inter* « *Bolengum et Montem Astrutum, ascenderunt, et castrum* « *ibi construunt*. Quatenus cum Potestate Mediolani... cu- « rctis intente, ut in iis præstent consilium et auxilium et « favorem et specialiter, *mandando Novariensibus, et cum* « *eis exercendo*, ne in nostram offensionem veniant, et ut « auxilium nobis dent ».

89. Ben poco però potevasi sperare dai Milanesi, avvolti come erano in quell'anno nella guerra civile tra popolo e nobili, alla quale soltanto addì 14 agosto venne posto fine (1), tuttavia io mi fo a credere, che se non si recarono armati, come lo speravano i nostri, abbiano almeno usata dell'influenza loro appo i Novaresi per remorare ancora per alcun tempo la guerra. Troppo però a lungo era quella meditata per credere di evitarla; quindi i Vercellesi procurarono di trarre dalla parte loro altro de'conti di Biandiate, cioè il Conte Guido, il quale non intervenuto nelle convenzioni del 1217 si era anzi nell'anno seguente reso Cittadino di Novara, talchè importava moltissimo lo staccarnelo e valersi delle forti sue castella nella guerra, che stava per aprirsi.

90. Epperò con atto 13 maggio 1222 (2), questo Conte Guido, senza punto diminuire la propria giurisdizione su gli uomini a lui soggetti, si dichiarò per sè, pe'suoi eredi e per tutti i suoi sudditi cittadino di Vercelli, obbligandosi ad acquistarvi casa, ed a pagarvi il fodro di 100 soldi in cadun anno, quando però il fodro venisse imposto agli altri cittadini; promise poi di consegnare il suo Castello della Briga al proprio fratello Corrado « A parte et nomine Co- « munis Vercellarum *ad guerram faciendam Comuni No-* « *variae* et hominibus Novariæ et jurisdictionis Novariæ « et *omnibus aliis hominibus quibus vellet Comune Ver-*

(1) Giulini parte 7, pag. 371.
(2) Bis. IV, 296.

« *cellarum* » a patto che terminata la guerra dovesse tale Castello venirgli restituito in stato migliore di lire 10 imperiali da quello, in cui erasi consegnato.

Per parte del nostro Comune fra le altre cose si promise di difendere esso Conte Guido ed i suoi dipendenti, di non far pace coi Novaresi se non col consenso del medesimo, e di non far pace o tregua cogli Iporediesi *donec comes Guido vel ejus heredes jus suum plenarie habebit de castro Yporeijae et hominibus de Civitate Yporegia et Comitatus, sicut legitur in privilegio sibi concesso a Domino Federico tunc Rege, et modo Imperatore* (supra n. 32 di questo libro).

91. A tale convenzione adunque si accostò il Conte Guido, perchè acquistava un grande appoggio pel conseguimento de' suoi dritti sopra Ivrea, e per altro lato il nostro Comune accresceva d'assai le sue forze per la guerra sul Novarese; quindi ciascuna delle parti ne promise l'osservanza sotto la cospicua penale di duemila marche d'argento, dichiarando però il Conte Guido di riservarsi la fedeltà verso l'Imperatore, e verso l'Arcivescovo di Milano, convenendo inoltre, che la qualità di cittadino Vercellese non lo dovesse obbligare a far guerra sopra le terre del Marchese di Monferrato suo parente.

92. Con due atti del giorno seguente (1) vennero di bel nuovo rivevuti dalla Credenza quali cittadini di Vercelli tanto il suddetto Conte *Guido*, quanto il suo cugino Conte *Gozio* de Blandrate, il quale erasi già dichiarato tale sino dall'anno 1217; ed anzi appare dagli atti medesimi che doveva pure entrare nell'accordo il Conte *Ottone* fratello di quest'ultimo, e sebbene non se ne trovi la formale accettazione, egli è di fatto però, che lo stesso Conte Ottone si fece promotore, nell'interesse del nostro Comune, di un'altra lega molto opportuna per la guerra Novarese.

(1) 14 maggio 1222, Bis. IV, 288.

93. Leggesi infatti in atto 14 giugno di quell'anno 1222 (1) che adunatisi nella valle Viseca gli uomini d'essa valle, di quella di Ozola, del monte Crestesio, di Maseria e Fregonatano abbiano fatta tra di loro strettissima lega per far guerra a spese comuni contro il Comune di Novara, associandosi in ciò alla Città di Vercelli, senza il consenso della quale promisero di non più far pace o tregua coi Novaresi, obbligandosi inoltre di comperare casa in essa Città *in laude praedicti Comitis Ottoni*, e dare anche ostaggi, secondo che egli od altro suo socio avrebbero deliberato.

Per questa lega fu lasciata aperta la via a tutti gli altri popoli circonvicini, i quali in gran numero vi aderirono, con successivi atti 13 e 29 giugno annessi al precedente.

Fin quì troviamo sole disposizioni ma non guerra cominciata, e nemmeno la era ancora a mezzo settembre, dacchè in atto 22 stesso mese (2) venne alquanto variato l'accordo fattosi in maggio col Conte Guido, essendosi dai Vercellesi permesso al medesimo di ritirare dal fratello Corrado il castello della Briga per custodirlo esso stesso *ad faciendam guerram Comuni Novariae* coll'assegnamento di lire 270 imperiali per compenso delle spese durante un anno, e con altri patti se la guerra avesse dovuto continuarsi oltre l'anno; notisi, che il presidio doveva essere di uomini Vercellesi, alla riserva di una sola delle porte, che il Conte Guido poteva affidare ai suoi dipendenti, e da ciò appare, come il nostro Comune non fosse ancora del tutto affidato in questo Conte, il quale solo per le circostanze presenti erasi indotto a farsele cittadino, lui, che dipendeva unicamente dall'Imperatore.

94. Erasi in agosto se non assodata almeno sopita la

(1) Bis. III, 126.

(2) Bis. IV, 273. Ivi: *Die jovis septimo* ante Kal. octobris. Dovrebbe dirsi 24 settembre, eppure non era giovedì, quindi havvi errore di copia o nell'una o nell'altra parola *jovis septimo*.

cittadina discordia in Milano; quindi meglio poteva quel Comune occuparsi dei fatti nostri; epperciò si ripigliarono le trattative per la pace; a tale effetto i Vercellesi richiesero il Conte Guido di Biandrate ad acconsentire alla rinnovazione del compromesso coi Milanesi per la conclusione di essa pace con Novara; ma il Conte, da quel fiero personaggio che egli era, memore del bando, che questo Comune aveva osato intimargli (n. 59 di questo libro) dichiarò che non assentirebbe a trattare, se non prima i Novaresi rivocassero l'ingiusto bando contro di lui e degli altri Conti di Biandrate pronunciato (1).

Una tale dichiarazione avrà troncata ogni speranza di pace; e sembra veramente che verso il fine dell'anno già fosse iniziata la guerra tanto contro i Novaresi, quanto contro i loro alleati d'Ivrea e del Canavese; per meglio però assicurarsi da questo lato il nostro Comune fece in modo, che venisse transatta una lunga lite vertente pel possesso del Castello di Buroglio tra Uberto di Burolo ed Ottobono de Benedetti, avendo l'Uberto con atto 27 ottobre 1222 (2) investito quest'ultimo a titolo di feudo di ogni sua ragione a tale riguardo, il che permise al Comune di rinnovare nel giorno 28 seguente dicembre (3) a profitto del Debenedetti l'investitura di quel Castello acquistato sin dal 27 agosto 1193 (4) ponendolo nelle mani d'un nobile Vercellese, e così a sua libera disposizione nell'imminente guerra colla vicinissima Città d'Ivrea (5).

(1) Atto 2 novembre 1222 Bis tom III, p. 3.

(2) Bis. tom. III, 34.

(3) Archivio del Marchese Berzetti di Murazzano.

(4) Ivi.

(5) Sebbene estranea ai fatti in discorso non voglio però ommettere una notizia appartenente a quest'anno 1222, la quale prova quanto meno la buona relazione, che esisteva col Comune di Brescia. Conservasi in Archivio Civico una convenzione tra gli ambasciatori di Brescia Pietro de Martinengo e Graziano .. ed i soprastanti alle nostre carceri, i quali a nome del Comune promisero agli anzidetti ambasciatori « *quod*

93. Nondimeno i Vercellesi si trovavano in una grave impresa dacchè loro non era riuscito di ottenere da Milano alcun soccorso di armati a malgrado della rinnovata alleanza, e nemmeno ne potevano avere dal Conte Tommaso di Morienna tutto occupato allora della guerra contro dei Torinesi (della quale si parlerà in appresso). Però non si perdettero d'animo e cercarono altri rinforzi, ottenendo che i Comuni di Pallanza, Intra, ed altri di quelle valli e dell'Ossola non che i Signori da Castello ed altri nobili di quelle parti si collegassero con essi Vercellesi a danno del Novarese, apparendone dai relativi atti 28 e 30 dicembre 1222 2 e 9 gennaio 1223 (1) nei quali quei popoli e Signori per liberarsi dalla soggezione, in cui il Comune di Novara pretendeva tenerli, chiesero ed ottennero la cittadinanza Vercellese e promisero non solo di pagare il fodro, ma specialmente « *facere guerram pro Comuni Vercellarum Comuni Novariae et hominibus Novariae... ad ignem et sanguinem cum tota eorum forcia,.. ad voluntatem Potestatis Vercellarum... tum pro praesenti guerra quam pro aliis guerris, quas Comune et homines Vercellenses habuerint cum Comune et hominibus Novariae* » a patto però che il loro esercito dovesse operare dalla Sesia verso Novara e verso Ossola e non al di là di quel fiume durante la guerra Novarese, cessata la quale sarebbero solo tenuti di dare un

personas Boniprandini de Cozzio, Deretocii de Brixia, Rodulphi de Griano de Brixia et Gherardi de Chinzano de Brixia ponent et mittent cum forcia et virtute in prixone Comunis Vercellarum in ferris ferriatos ad terminum unum vel plures datos ab iisdem superstantibus... ita tamen, quod ipsi Domini Petrus et Grazianus vice et nomine Comunis Brixiae teneantur de manutentione, praeter quam si terminus prorogaretur.

Vedano i Bresciani se questa notizia possa chiarire la loro storia avendone invano cercata la spiegazione nella Cronaca Bresciana del Malvezzi. da cui rilevai unicamente, che i Martinengo ed i Deprandonibus erano famiglie nobili di quell'illustre Municipio.

(1) Bis. tom. II, 51, 52.

competente sussidio di fanti per le altre guerre, e non completo esercito; i Vercellesi poi loro promisero, non solo di difenderli quali veri cittadini e di non far pace o tregua coi Novaresi senza contemplarli, ma eziandio di pagare al Comune di Pallanza a titolo d'indennità la somma di lire 350 imperiali, effettivamente poi sborsati addì 21 febbraio dello stesso anno 1223 (1).

96. Nè questi patti erano temporarii, ma stabilivano anzi una perpetua unione col nostro Comune, salve alcune speciali condizioni di favore; che se i Vercellesi accettarono sotto la loro protezione quei popoli renuenti alle pretese dei Novaresi, ottenendo così un importante aiuto alla guerra; già ben prima questi ultimi avevano tratti dalla loro parte i Signori di Casalvolone, i quali non avevano avuto ribrezzo di consegnare ai nemici quel Castello, che tenevano in feudo dal nostro Comune, e per cui gli avevano giurata la fedeltà, per il che li medesimi erano stati nel preceduto anno 1222 dichiarati felloni ed infami, e posti al bando colla confisca dei loro beni (2).

97. I documenti dell'Archivio ci hanno condotto al punto dell'incominciata guerra, ma d'onde mai trarne la narrazione se nessuna delle cronache antiche dei vicini popoli ebbe a farne parola? Eppure la medesima sebbene di breve durata, riuscì non poco sanguinosa argomentandosene dai Capitoli della pace, che sarò per riferire.

Un cenno però, a tale guerra relativo, lo abbiamo in Tristano Calco, sebbene in così strette parole, che fu poi oggetto di erronea interpretazione per parte di un illustre scrittore, imperocchè esso Calco lasciò scritto a quest'epoca *Novarienses vero bellum quoddam in Verbano lacu habuerunt, quo armata apud Angleriam classe Pallantiam Oppidum bis ceperunt* (3).

(1) Bis. II, 39.
(2) Bis. IV, 407.
(3) Calco p. 276.

Il Conte Giulini (1) cercò spiegare questo passo indipendentemente dalla guerra Vercellese, che non era a sua cognizione, disse, che Angera apparteneva all' Arcivescovo di Milano, il quale possedeva pure molte terre sul Lago Maggiore, epperciò credette che i Novaresi avessero fatta quella spedizione navale a di lui conto ad effetto di reintegrarlo in qualche suo dritto sul borgo di Pallanza: vedremo fra breve come l'Arcivescovo di Milano fosse ben anzi, se non sostenitore aperto, molto favorevole però a liberare quei popoli dal preteso dominio dei Novaresi; intanto dal sin quì narrato facile ne viene l' applicazione del passo di Tristano Calco senza uopo di commenti.

Altro vivissimo combattimento deve essere seguito attorno al Castello di Casalvolone, ed a quello della Briga, attesi i danni avvenuti ai medesimi, e di cui si fa cenno in altri documenti.

98. Ma dappoichè non mi è possibile di dare maggiori spiegazioni sui fatti della guerra, dirò, che in marzo già si trattava della pace; infatti la Città di Milano, la quale non aveva voluto riconoscere Federico, era sempre in timore d' un grave conflitto, che non tardò poi molto a presentarsi; desiderava perciò, che le Città vicine non consumassero le loro forze in guerre municipali per servirsene all' uopo nell' ora del maggiore pericolo; quindi nel giorno 13 marzo (2) comparvero in Vercelli gli ambasciatori dei Milanesi instando, perchè venisse nuovamente compromessa nel Podestà di Milano ogni differenza. A ciò si dimostravano disposti i Vercellesi, però sotto due condizioni: la prima, che il compromesso dovesse pure venire accettato entro un mese dai Novaresi, la seconda, che niun pregiudicio si recasse alla lega ed alla reciproca cittadinanza stipulata con Milano.

(1) Memorie di Milano, tom. VII, p. 374.
(2) Bis. II, 82.

99. Non perciò si cessava dal combattere, finchè i Milanesi ottenuta dai Novaresi l'adesione al compromesso poterono intimare ai medesimi (1), una tregua d'un mese stata pure accettata dai nostri; quindi, acconsentendovi eziandio il Conte Guido di Biandrate (2), e dopo prestato dalle due Città il giuramento (3), per l'osservanza dei capitoli di pace sì, e come verrebbero proposti dal Podestà di Milano, il medesimo nello stesso atto di giuramento 30 maggio 1223 (4), cominciò ad ordinare al nostro Comune » *ut teneat firmam treguam in personis et rebus hinc ad* » *kalendas januarii proximas hominibus Novariae, et per* » *Comune Vercellarum debeat manulevari prexonerios Ver-* » *cellarum, qui sunt in carceribus Novariae* ». Sotto il vocabolo *manulevari* io intendo prestar mano alla liberazione rendendosi mallevadore per quelle spese, che erano a carico del prigioniero, e ne vedremo la conseguenza.

100. Poscia nel giorno 18 luglio (5), per parte dello stesso Podestà venne intimato al Comune di Novara « quatenus per sacramentum sine mora de cœtero liberent..... » a carceribus suis et suorum amicorum et suae partis » omnes illos captivos incarceratos Vercellarum et suorum » amicorum et suæ partis, quos habent, et habuerunt (ex- » ceptis bannitis Communis Mediolani)..... et in tanta quan- » titate, ut continetur in suprascripta manulevatione, et » omnes alios captivos, si quos habent, quasi non forent » manulevati.... ipsis captivis primo solventibus quid quid » de jure solvere et dare debent pro eorum custodia et » pensione » prescrivendo altresì ai Novaresi di dover annullare tutte le malleverie e riscatti prestati dai prigionieri dopo giurata la tregua « et quod non auferant......

(1) Bis II, 60.
(2) In atto 30 maggio Bis. I, 269.
(3) Per Novara atto 22 maggio Bis. I, 262.
(4) Per Vercelli 30 maggio Bis. III, 128.
(5) Bis. II, 48 e Mon. Hist. Pat. tom I, col. 1281.

alicui *capto ad pedes* sicut tollant et tollere faciunt illi, qui captus *fuit ad equum* ».

Mi parve utile il riferire sì fatte espressioni del documento abbenchè già pubblicato, per far meglio avvertiti gli usi di quei tempi in ordine ai prigionieri, pei quali si ammettevano riscatti e liberazioni individuali sotto fidejussione, e prima di venire taluno liberato era d'uopo, che od il proprio Comune assicurasse il rimborso delle spese od il prigioniero le soddisfacesse, con determinata differenza tra il fantaccino ed il cavaliere.

101. Sin quì però risulterebbe soltanto dei prigionieri Vercellesi o della loro parte; tuttavia non pochi erano quelli della parte contraria, i quali si trovavano nelle carceri di Vercelli, anzi è necessario continuare le fila di queste trattazioni per potere con qualche fondamento riconoscere a quale delle due parti sia stata più avversa la fortuna.

E primieramente convien dire, che l'intimazione fatta al Comune di Novara dal Podestà di Milano sia stata eziandio fatta al nostro Comune per consimile liberazione, abbenchè ci manchi il relativo atto; mentre nel giorno 6 di ottobre dello stesso anno 1223 (1) essendo comparsi in Vercelli i soprastanti delle carceri di Novara, il nostro Podestà ebbe a dichiarare: « quod paratus est *compensare* de custodibus » Novariæ, et aliis expensis *prexoneriorum Novariae* usque » ad illam quantitatem, ad quam expensæ *nostrorum* pre- » xoneriorum ascendunt; item *quod est paratus ei dare su-* » *perfluum* de prexoneriis quod supererit, si ipsi voluerint » satisfacere expensis horum prexoneriorum ».

Non fa meraviglia, che una locuzione così oscura sia stata diversamente interpretata, e per vero, se badiamo soltanto al primo periodo, sarebbe appoggiata l'asserzione dell'abate Frova, che maggiore sia stato il numero dei Novaresi fatti prigioni: ma se si considera l'ultimo periodo sembrerà più esatta l'allegazione del dottore Mella, il quale nella citata

(1) Bis. tom. III, 180.

sua dissertazione ci lasciò scritto, esserci toccata la peggio in alcuna delle pugne, ed aver dovuto lasciare buon numero dei nostri nelle mani nemiche: a me pare tuttavia, che all'atto di quella risposta non conoscesse ancora il Podestà il vero stato delle cose, massime per la varietà dei rimborsi come sovra osservata tra i prigionieri pedestri e quelli a cavallo; quindi abbia regolata la sua risposta in modo a provvedere ad ambi i casi.

Checchè ne sia stato, egli è però da notare, che i Vercellesi furono i primi interpellati dai Milanesi per aderire al compromesso, e che poscia intimata la tregua ai Novaresi, questi dichiararono accettarlo *purchè fosse pure ammessa dai nostri:* quindi, come bene osserva il Frova, la parte Vercellese si presentava ancora forte ed in atto di guerreggiare, e si può conchiudere, che al momento della sospensione delle ostilità nessuna delle parti potevasi chiamare vinta, ciò dimostrandolo pure l'atto di pace, il quale altro non fece, se non se rimettere lo « *statu quo ante bellum* » senza indennità alcuna.

102. La quale pace fu solennemente statuita dal Podestà di Milano in pieno consiglio 23 novembre dello stesso anno 1223 (1) alla presenza dei due Podestà di Vercelli e di Novara, dichiarando di aver esaminate, e fatte esaminare da una speciale commissione di giureconsulti Milanesi le ragioni e documenti d'ambe le parti, e dei loro aderenti, non che le osservazioni presentate dai loro ambasciatori; quindi venne specialmente prescritto:

1.° Che ciascuna parte mantenesse inviolabile pace, condonandosi reciprocamente tutti i danni occasionati dalla guerra, e rinunciando ad ogni indennità relativa (2);

(1) Bis. tom. I, 263.

Questa pace venne già pubblicata dal Durandi: Alpi graje e pennine Torino 1804 pag. 154.

(2) Con atto 29 novembre 1223 registrato al tom. I, Bis. pag 265 la Credenza di Vercelli, e gli Ambasciatori di Novara confermarono questo patto di rinunzia reciproca ai danni, salvi però gli ordinamenti fatti dal Podestà di Milano *pro facto prexoneriorum.*

2.° Che stesse fermo l'antico patto per cui Biandrate doveva stare distrutto, nè si potesse riedificare o farsene altro luogo consimile: gli uomini poi abitanti nei borghi, che già lo componevano, non potessero venir accettati come cittadini nè di Novara nè di Vercelli, a meno che già vi fossero domiciliati da dieci anni, ed ogni diritto signorile sovr' essi dovesse esercitarsi in comune, e non concordandosi sulla quota del fodro, ciascuna Città potesse esigerlo a concorrenza di lire 50 imperiali;

3.° Che avessero a distrursi tutte le fortificazioni state fatte durante la guerra in Biandrate e luoghi dipendenti e segnatamente nella Chiesa e campanile di san Nasario di esso luogo;

4.° Che i Vercellesi dovessero rilasciare liberi ai Novaresi i luoghi di Casaleggio e Gargarengo, e questi avessero a dismettere ai primi Casalvolone, e non impedire in alcun modo, che i Vercellesi vi esercitassero tutti i dritti, tal quali loro competevano prima della guerra;

5.° Che il nostro Comune avesse a rimettere nella sua grazia i Signori di Casalvolone, liberandoli dal bando, e dall' infamia contro di essi pronunziata, anzi lasciandoli liberamente al possesso di tutti i loro dritti precedenti nel luogo Castello e fini di Casalvolone;

6.° Che, per lo contrario i Novaresi dovessero assolvere tutti i Conti di Biandrate e loro uomini da ogni bando o pena contro di essi pronunziata, si dovessero osservare esattamente le convenzioni stipulate dal Conte Guido cogli atti 29 marzo 1209 e 19 agosto 1213 e dagli altri Conti nel 1209, colle modificazioni però quanto a questo già arbitrate dal Podestà di Milano Amisone Carentano, e che mai i Vercellesi potessero recare aiuto ad essi Conti per esimersi dall' osservanza di detti patti verso il Comune di Novara;

7.° Che parimenti il nostro Comune non aiuterebbe i Conti De Castello nel contravvenire ai patti fatti coi Novaresi; nè impedirebbe a questi lo esercire i primitivi dritti

nella Valenzasca, Intra ed Ossola e loro valli, e nel Vergante;

8.° Che i Vercellesi assolverebbero dalla giurata cittadinanza il Comune e uomini di Pallanza (1), ben inteso che i Novaresi loro non recherebbero alcun bando nè nelle persone nè nelle cose loro a pretesto dei fatti occorsi nella cessata guerra, liberandoli anzi da ogni bando o pena pronunciata per l'addietro;

9.° Che per converso essi Novaresi dovessero liberare il Comune d'Ivrea e suoi dipendenti da ogni vincolo della giurata cittadinanza, e che non potessero in avvenire ajutare in alcun modo nè i suddetti Iporediesi, nè il Conte Pietro di Masino, nè gli altri Conti e militi del Canavese, già loro alleati in questa guerra, nel caso di qualsivoglia nuova contesa contro il Comune di Vercelli, il quale per parte sua non avrebbe loro inferta alcuna molestia o danno veruno a motivo del loro operato durante la guerra ora terminata;

10.° Che fosse lecito al Comune di Vercelli ed agli uomini di Gattinara di derivare, come per lo addietro, la consueta quantità d'acqua dal fiume Sesia, e che superiormente ad Oldenico nissuna delle Città di Vercelli e di Novara potesse far ponti sovr'esso fiume atti al transito di carri o bestie, ma unicamente per semplice passaggio dei pedoni; e quindi i Novaresi dovessero entro un mese distrurre quello da essi formato, salvo agli uomini di Romagnano il tenervi le navi;

11.° Per ultimo fu statuito, che i Novaresi non torrebbero ai Vercellesi pel transito sul ponte del Ticino maggior dritto di quanto esigerebbero dagli altri Lombardi.

103. Riepilogando questa pace vi troviamo ritorno reciproco ai primitivi dritti, rinunzia al ristoro dei danni, ed amnistia assoluta a tutti i compromessi: ma nè i Vercellesi

(1) Questa assoluzione venne poscia pronunciata dalla Credenza di Vercelli in atto 16 dicembre 1223 Bis. IV, 283.

nè i Novaresi rimasero soddisfatti; i soli Conti di Biandrate ottennero la conferma delle modificazioni arbitrate dal Podestà di Milano nel 1220 alla loro convenzione del 1202, le quali non erano state dapprima dai Novaresi riconosciute, e così poterono continuare la loro cittadinanza in Vercelli. Quanto ad Ivrea nulla fu stabilito circa le già narrate differenze per Piverone e pel nuovo Castello tra monte Astrutto e Bolengo, quindi restò libero ai Vercellesi di riappiccare la guerra, come sarò per narrare.

L'esposizione di questi fatti mi trasse più a lungo di quanto mi era proposto, pure con tanti documenti ancora inediti e col bisogno di riferirmi nelle ulteriori narrazioni a molti dei medesimi, ho dovuto adattarmivi, sperando indulgenza nella longanimità del lettore.

Altri fatti memorandi presenta pure la nostra istoria avvenuti in pendenza di detta guerra.

104. Già si è accennato, che i Vercellesi non avevano ottenuto per essa alcun soccorso dal Conte Tommaso di Savoia a malgrado l'alleanza ed i patti del 1215 rinnovati nel 1219, e ciò perchè trovavasi questi contemporaneamente impegnato in una particolare sua guerra col Comune e Vescovo di Torino, e con molti castellani del Piemonte.

Dopo non pochi fatti d'armi, anche in questa si fece luogo alle idee di pace, e tant'era la stima, che da quel principe e dal Comune di Torino si professava verso dei Vercellesi, che li pregarono ad intromettersi per definire le loro contese.

Accettarono i nostri l'onorevolissimo incarico, ed a malgrado le cure della duplice guerra, in cui si trovavano avvolti, deputarono per dette trattative due illustri cittadini *Ambrosio Cocorella* e *Benivoglio de Bellano,* i quali seppero conciliare tali articoli di pace, che riuscirono di gradimento non solo del Principe ma anche del Vescovo e del Comune di Torino, non che di quei Castellani piemontesi.

105. Il fatto risulta da due monumenti tuttora conser-

vati in questo municipale Archivio (1). Col primo di essi in data 27 febbraio 1223, il Conte Tommaso dirigendosi al Podestà e Consiglio del nostro Comune così si esprime « Gratias
» universitati vestræ reddimus plurimum copiosas, quod ad
» *preces nostras et Communis Taurinensis* ambaxatores vestros
» ad partes nostras pro utilitate nostra et Episcopi Taurinensis
» et Communis ejusdem Civitatis misistis, sed quia tregua et
» concordia inter nos et homines nostræ partis et Episco-
» pum Taurinensem et Comune ejusdem civitatis, et homi-
» nes eorum partis *non possent sine vestra auctoritate plae-*
» *narie firmitatem obtinere,* vestram idcirco in *quantum*
» possumus universitatem attentius deprecamur, *quatenus*
» prædictis vestris ambaxatoribus auctoritatem et licentiam
» vestram per instrumentum.... tribuere debeatis *quod tre-*
» *guas et concordias pruedictas nomine Comunis Vercella-*
» *rum confirmare debeant* in hunc modum videlicet, quod
» si treguæ per nos et successores nostros vel homines
» nostræ partis Episcopo vel Comuni Taurinensi seu ho-
» minibus eorum partis ruptæ fuerint, et non fuerint per
» nos et successores seu nuncios nostros *secundum formam*
» *ab ambaxatoribus vestris per pubblicum instrumentum sta-*
» *tutam vel statuendam* reparatæ seu emendatæ, ex tunc
» Commune Vercellarum teneatur et debeat Episcopum et
» Commune Taurinense, et homines suæ partis contra nos
» adiuvare, donec per nos et successores nostros seu nun-
» cios fuerit factum reparamentum secundnm formam a
» prædictis vestris ambaxatoribus statutam vel statuendam
» non obstante aliquo sacramento seu obligatione vel pacto
» quo vel quibus nobis estis obstricti, *(si riferisce ai patti d'alleanza del* 1215)... « simili modo si Episcopus vel Co-

(1) Esistono nel mazzo IV delle pergamene. Allorquando io scriveva il presente articolo erano ancora inediti questi due documenti, ma furono poscia pubblicati a col. 1776 e 1779, tom. II, Ch. Mon. Hist. Pat. per il che io ridurrò a brevi termini il secondo dei medesimi.

« mune Taurinense vel homines suae partis prædictas tre-
« guas nobis vel successoribus nostris seu hominibus no-
« stræ partis ruperint, et non fuerit emendatum « (in tal caso debba il Comune di Vercelli dare soccorso al principe contro la parte avversa sino a compiuta riparazione dell'operato contro i patti della pace).

Assecondarono tosto l'invito i Vercellesi, e fecero sì che la pace fosse sotto la loro guarentigia conchiusa tra il Conte Tommaso ed il Comune e Vescovo di Torino, e quantunque ci manchi il relativo documento, pure ne risulta esplicitamente da altro atto del 1224, abbenchè poi questa pace sia stata per pochi anni osservata.

106. Eguale pace, senza però guarantigia per parte dei Vercellesi, fu a loro mediazione stabilita fra il Conte anzidetto e quei Castellani del Piemonte, i quali nella guerra avevano tenute le parti del Vescovo o del Comune di Torino; e questo si è il secondo documento conservato nel nostro archivio in data 1223 indizione XI, 26 aprile stato ora pubblicato, come dissi, nei Monumenti di storia patria, e che perciò ommetto di riportarlo accennando solo in nota (1) la parte comprovante la nostra mediazione.

107. Se tale mediazione ci dimostra in quale conto quel Principe teneva il nostro Comune, la premura poi, colla quale egli sollecitava la rinnovazione della lega del 1215 e del 1219 (vedi sopra ai numeri 24 e 76 di questo libro) sempre prima, che spirasse il quinquennio, ne è un altro solenne attestato.

(1) « Hæc est forma concordiæ factæ et ordinatæ inter Dominum
« Thomam Comitem Maurianensem et Marchionem in Italia et filios suos
« et homines de sua parte et suos adjutores ex una parte, et Castel-
« lanos Pedemontis, qui erant de parte Taurinensium in presenti guerra,
« et homines de eorum parte et suos adjutores ex altera, quæ concor-
« dia facta et ordinata est *per Ambrosium Cocorellam et Benevolium*
« *de Bellano ambaxatores Comunis Vercellarum nomine ipsius Co-*
« *munis....*

Infatti il Podestà e la Credenza di Vercelli in pubblica adunanza del 9 febbrajo 1224 (1), « *ad postulacionem Do-* » *mini Alberti Tetavetulae de Civitate Vercellarum nuncii et* » *procuratoris praedicti Comitis Domini Thomae* » rinnovarono il giuramento in conferma dell'alleanza del 1215, a questo patto però: « *quod sacramenta et promissiones facta* » *et factae ab ipso Comuni Vercellarum et ipsi Comiti et* » *Episcopo Taurinensi, et Comuni Taurinensi non debeant* » *infringi nec ullo modo anullari per hanc sacramentorum* « *renovationem, sed secundum quod in pluribus instrumentis* » *superius compositis per Joannem Guercium notarium Ver-* » *cellensem per omnia continetur* » ed ecco provato quanto » io asseriva essere i nostri resi mallevadori della stabilità della pace tra il Conte ed il Vescovo e Comune di Torino.

108. Rinnovatosi dai Vercellesi il giuramento della lega, eguale rinnovazione se ne fece dal Conte Tommaso e da suoi figli Amedeo ed Ajmone, e quindi poi da moltissimi Vassalli, tra i quali mi piace annoverare: *Guillelmus de Bellefort — Ubertus de Villet — Ubertus de Saxello — Guido de Gerbaix — Bonifacius filius vice comitis de Augusta*: risultandone dai relativi atti sottoscritti in Zambaret — in Aquabella — in Orsero — in Aosta — in Susa dal giorno 3 al 16 marzo 1224 (2).

109. Sebbene per l'assenza del Marchese di Monferrato fossero da quel lato tranquilli i Vercellesi; pure, prevedendo, che nol sarebbero per lungo tempo, cercarono di provvedere vie meglio alla difesa di quel confine accettando sotto la loro protezione gli uomini di Morano, i quali, salve le ragioni di supremo dominio degli Spedalieri di san Giovanni di Gerusalemme, cui appartenevano, promisero ai Vercellesi in atto 10 aprile 1224 (3) « quod juvabunt Ver- « cellenses pro Communi et diviso, et exercitum facient et

(1) Archivio Civico mazzo IV pergamena.

(2) Ibi.

(3) Bis. IV, 171.

» cavalcatas quandocumque et quocumque placuerit Com-
» muni Vercellarum *pro defendenda terra Communis Ver-*
» *cellarum et rebus, quas tenet Commune Vercellarum,* ita
» tamen quod homines de Morano non teneantur ire su-
» per terram Marchionis Montisferrati... et in reverentiam
» Civitatis Vercellarum, ut a Communi Vercellarum defen-
» dantur, promiserunt ipsi Potestati... singulis annis dare
» Communi Vercellarum libras 25 papienses.

110. Tanto più volentieri i Vercellesi si premunivano da quel lato perchè i Casalaschi non contenti d'essere stati da essi assolti, ed immemori di dovere la loro liberazione dal carcere, ed il ristauro della loro Città alle sollecitudini del Vescovo Ugone loro Signore temporale, contrastavano ora al medesimo l'esercizio de' suoi diritti, che anzi senza il previo di lui assenso avevano prestato omaggio a Federico in persona del suo ambasciatore Everardo de Lutrec, cosa che non poteva a meno di infastidire il Vescovo, e tanto più i Vercellesi, non mai stati ben accetti a quello Imperatore.

Non mancò però il Vescovo di far rientrare quegli ingrati nel loro dovere, sottoponendoli alla multa ossia banno di lire mille: oltre che il trovarsi in Vercelli in quell'anno il rinomatissimo nostro Cardinale Guala Bicchieri, rivestito anzi della qualità di legato Pontificio, mi fa credere, che, come in altri affari di questa sua patria, si sarà pure in questo adoperato, e quindi i Casalaschi in atto pubblico 20 giugno 1224 (1) per mezzo del loro Podestà ed ambasciatore promisero al Vescovo « *stare, et obbedire omnibus mandatis ipsius... ad omnem suam voluntatem et misericordiam quaecumque eis praeciperet* » obbligandosi a rivocare tutto quanto avevano statuito ed operato in pregiudizio dell'autorità del medesimo, il quale loro ordinò specialmente « *quod nunquam facient fidelitatem alicui nuncio alicujus*

(1) Questi due documenti tratti dall'Archivio Eusebiano sono stampati presso l'Irico Rer. Patr. pag. 71 e 72.

» *Imperatoris aliquo tempore sine requisitione et licentia*
» *Vercellensis Episcopi, qui pro tempore fuerit, et hoc ma-*
» *xime infra unum mensem, si ipse Episcopus vel ejus suc-*
» *cessor ultra unum mensem non posset defendere eos ab*
» *exercitu vel a banno Imperatorum* » il che tutto venne accettato e ratificato dalla Credenza di Casale nel successivo atto del 2 agosto stesso anno.

111. Ad altro lato però erano principalmente rivolti i pensieri dei Vercellesi: la pace pronunciata coi Novaresi non li aveva soddisfatti; pure non potendo a meno di osservarla per allora riguardo ai medesimi, non credevano contravvenirvi attivando la guerra contro gli Iporediesi non stata espressamente proibita in quel trattato, come ebbi ad osservare nel riferirlo.

Per meglio però assicurarsi dell' esito procurarono di allargare la loro giurisdizione e le alleanze loro nel Canavese quindi in atto 25 febbraio 1224 (1) ricevettero a cittadinanza e sotto la loro protezione due consignori del Castello di Settimo Roviero, cioè *Giacomo e Guglieto Sico*, i quali si sottoposero sì essi che i loro uomini in perpetuo alla giurisdizione del nostro Comune « in exercitu, in itinere,
» et cavalcatis, et justitia facienda et in omnibus aliis quæ
» ad jurisdictionem pertinent sicut sunt, et facient, et facere
» tenentur Cives Vercellarum... et promiserunt suprascripti
» Domini, predictæ Potestati nomine Communis... de *me-*
» *dietate castri, in quo habitant, Septimi Rovearii pro prae-*
» *dicto Communi Vercellarum facere pacem et guerram, et*
» dare, et vetare stratam cui vel quibus Commune Ver-
» cellarum voluerit... salva fidelitate Domini Uberti et Do-
» mini Henrici comitum Caballiacæ ».

112. Edotti poi i Vercellesi dalla esperienza della passata guerra di quale danno loro fosse stato l' aver contrario il Conte Pietro Valperga di Masino, per altra parte dovendo rimetterlo in grazia, giusta il trattato di pace, cercarono

(1) Bis. IV, 133.

anzi di rendersélo aderente e parziale nella nuova guerra, che intendevano aprire contro gl'Iporediesi, ed addivennero perciò ad un accordo col medesimo in data 18 maggio di detto anno 1224 (1), nel quale fra i molti patti reciprocamente stipulati, promise il Conte, « quod infra quindecim » dies postquam inde requisitus fuerit... incipiet et faciet » a domo sua et de omnibus castris suis, et villis, et de » omnibus hominibus suis, et de tota sua terra *guerram* » *bona fide... omnibus illis personis villis castris universita-* » *tibus et Civitatibus, cum quibus Commune Vercellarum guerram* » *habebit...* item quod ipse Petrus et homines de terra sua... » ibunt et venient in exercitibus et cavalcatis Comunis, et » permanebunt et stabunt quamdiu Cives Vercellarum ibi » steterint: retinendo tamen dictus Dominus Petrus tot de » suis hominibus bona fide, ut castra et terram suam cu- » stodire valeat,... eo salvo, quod non teneatur facere guer- » ram pro Communi Vercellarum Episcopo Iporegiensi et » specialibus villis et castris Episcopi *ita quod non intelli-* » *gatur aliqua exceptio facta de Civitate et hominibus Ypo-* » *regiae...* et exceptato quod non debeat facere guerram » vel exercitum, vel cavalcatam pro Communi Vercellarum » contra dominum Imperatorem, vel contra Episcopum Tau- » rinensem, vel contra Episcopum Vercellensem vel contra » dominum Gothofredum de Blandrate et heredes suos, vel » contra Comites de Gualperga suos parentes paternos ».

Viceversa i Vercellesi promisero di difendere esso Conte e suoi dipendenti, e di non fare alcuna pace o tregua nelle guerre, in cui sarebbe intervenuto, senza comprenderlo nell'accordo: che se lo stesso Conte incominciasse qualche guerra pei dritti suoi particolari, dovesse il nostro Comune intimare primieramente alla parte a lui contraria il dover rendergli ragione entro giorni quindici, e non ottenendolo avesse a prestargli ajuto con tutte le sue forze; e siccome i Vercellesi si riservavano l'eseguimento dei patti giurati

(1) Bis. I, 169.

coi Comuni di Milano e di Alessandria, e coi Conti di Savoja o di Biandrate, perciò in caso di guerra del Conte Pietro di Masino con taluni di quelli, si obbligarono ad interporsi come mediatori, e condurre i contendenti a durevole pace.

Fra gli altri patti contenuti in questo accordo, che doveva rinnovarsi ogni quinquennio, noterò soltanto quello, per cui si riconobbero i possedimenti di detto Conte Pietro: vale a dire i luoghi di *Masino, Bulgaro, Maglione,* (però feudale verso i Vercellesi), *Caravino, Settimo* e *Cossano*, e gli abitatori dei quali venivano perciò compresi nel trattato medesimo.

Abbenchè in quest'atto fra le persone, che il Conte escluse dell'obbligo suo di far guerra a piacimento dei Vercellesi, non si legga compreso il Marchese di Monferrato, nondimeno io credo, che il suo nome manchi per difetto della copia, mentre in altro atto dello stesso giorno, volendosi provvedere in particolare al castello di Maglione già infeudato al Conte, si ebbe a convenire a mediazione del Vescovo Ugone da Sessa « quod si Commune Vercellarum » haberet manifestam guerram contra *Marchionem* vel illos » de Canapicio, vel alios de partibus illis, et dictus Comes » Petrus per Commune Vercellarum requisitus fuerit, te» neatur ipse Dominus Comes Petrus ponere aliquem civem » de Credentia habentem bis millia librarum papiensium pro » Castellano in Castro Magloni, qui jurare debeat quod fa» ciet guerram et defensionem, secundum voluntatem Com» munis Vercellarum (1).

113. Così ordinate le cose, altro non rimaneva, se non se reinvestire il Conte Pietro del feudo di Maglione, da cui era decaduto per avere guerreggiato col suo Signore: epperò con un terzo atto dello stesso giorno 18 maggio (2), in adunanza generale del popolo, il Podestà di Vercelli

(1) Bis. IV, 138.
(2) Bis. IV, 136.

« *cum lancea, quam sua tenebat manu* » concesse l'investitura di detto castello, villa e territorio di Maglione al Conte Pietro e suoi discendenti maschi, e dopo questi alle femmine sotto il giuramento di fedeltà al Comune da lui pubblicamente prestato.

114. Acquistato in tal modo un potente ausiliatore nel Canavese, il nostro Comune diede mano ad adunare l'esercito per combattere gl'Iporediesi, i quali probabilmente non avevano cessato dall'intrapresa fabbricazione d'un castello vicino a Monte Astrutto in luogo, che pretendevasi di giurisdizione Vercellese; e di questo esercito abbiamo un cenno in atto del 27 stesso maggio 1224 (1), laddove il Podestà di Vercelli per particolari ragioni ebbe a dispensare i Blandratesi dall'intervenire, « *in hoc presenti exercitu proposito faciendo contra Iporedienses* ».

115. Per provvedere poi al miglior esito della guerra ed ad ogni evento della medesima trattarono i Vercellesi colli signori *Corrado piccolo e Corrado lungo da Settimo* nella valle di Mont'alto; che se non li ottennero alleati nel guerreggiare, pure riportarono dai medesimi in atto 8 luglio stesso anno (2) formale promessa, che ad essi Vercellesi e loro ausiliarii sarebbe mantenuta piena sicurezza e pace nei loro dominii di Settimo Faxeta od altro nuovo castello, e che essi avrebbero inoltre la seguente facoltà « si vero « necessarium fuerit alicui de Civitate vel jurisdictione Ver- « cellarum, vel aliquibus eorum auxiliatorum, vel si ab i- « nimicis suis forent persecuti, sit eis licitum habere re- « gressum sive reductum in prædictis castris et fortiis di- « ctorum Dominorum eundo et redeundo libere et cum « omni securitate dum fuerint in eorum poderium » certamente poi per mantenere l'osservanza di qualche patto feudale, quei signori Corradi vollero, che loro fosse lecito « in propria persona vel uno filiorum uniuscujusque, ita

(1) Cod. de patti I, 258.
(2) Bis. IV.

» quod sint tantum duo milites cum eorum scutiferis, ire
» *in auxilio defensionis Iporediensis terrae* et cum Po-
» testate Iporejense vel Consulibus, si ab eis inde fo-
» rent requisiti » singolare interpretazione di doveri feu-
dali; riservarsi di andare a difendere Ivrea, ed accordare
intanto il transito e rifugio ai Vercellesi, che volevano mo-
verle guerra.

116. Dopo tale apparato non risulta però, che siasi dato
mano alle armi, almeno per allora, e forse i Vercellesi do-
vettero soprasedere per timore di riaprire la guerra con
Novara, che dimostravasi poco soddisfatta della pronunciata
pace, per essere rimasta esclusa da ogni dritto sul terri-
torio di Casalvolone fin dal precedente secolo vagheggiato.

Il Signore di quel Castello Guglielmo da Casalvolone ed in
particolare i suoi figli Guido e Giacomo erano al tutto ligii
dei Novaresi, ed abbenchè col trattato di pace ridotti di
bel nuovo sotto la giurisdizione Vercellese, continuavano
tuttavia segrete mene a favore di quelli, del che addattosi
il nostro Podestà intimò loro nel giorno 6 maggio 1224 (1) di
dovere consegnare il Castello « *occasione facti et factorum*
« *quod et quae videbantur inter Commune et homines No-*
« *variae et Commune et homines Vercellarum* » parve, che
volessero obbedire giacchè risposero: tenervi di già il no-
stro Comune due militi ed uno scrivano, epperò ne potesse
disporre a suo piacimento; tuttavia vedremo fra breve la
loro vera intenzione.

117. La pace coi Novaresi non aveva annullate le con-
venzioni tra i Vercellesi ed i Conti di Biandrate in quanto
non si trovavano contrarie a quelle da essi precedente-
mente stipulate con Novara e confermate o modificate dal
trattato, premeva quindi ai Vercellesi di tenersegli aderenti
e segnatamente il Conte Guido; tanto più che quella pace
non sembrava bene consolidata; alcune differenze però e-
rano insorte con quest' ultimo circa il risarcimento dei gravi

(1) Bis. I, 340.

danni avuti nel suo Castello della Briga; vediamo infatti che alla domanda del Podestà per un prolungo a trattare di queste indennità, lo stesso Conte in atto 26 giugno 1224 (1) rispose non potere « *dilatare terminum hoc tem-* » *pore pro multis negotiis sibi imminentibus in preparando* » *se ad eundum in Romaniam* » (2).

118. Come in altri affari a beneficio pubblico s'intromisero anche in questo ed il Vescovo Ugone ed il nostro Cardinale Guala Bicchieri, ed eziandio l'Arcivescovo di Milano, che allora si trovava in Vercelli, quindi a mediazione dei medesimi il Conte Guido con altro atto del 12 seguente luglio (3) dichiarò di rimettersi pienamente all'arbitrio del Podestà di Vercelli Bertramo di Lampugnano, facendo sin d'allora finale liberazione al Comune « *pro omnibus dam-* » *nis hinc retro factis et datis et illatis a Novariensibus in* » *parte et poderio et pertinentiis Briae et in omnibus aliis* » *partibus* ».

119. A quest'atto generoso del Conte Guido (abbenchè vi si abbia poscia soddisfatto anche in altro modo) corrispose tosto il Comune, e dacchè per la morte poco prima accaduta del di lui fratello Conte Corrado eransi ad esso Comune devoluti alcuni feudi, ne venne sotto la stessa data (4), solennemente investito lo stesso Conte Guido tanto pel castello di Monte Orione e sue pertinenze in Robiallo e Grignasco, come per un fabbricato in Vercelli e per altri stabili e diritti in Arboro e suo territorio, con espressa proibizione però quanto al primo di detti feudi di permutarlo o darlo in dote, ipotecarlo o farne altra alienazione « in » *aliquo cive Novariense, vel jurisdictionis Novariensis vel* » *etiam in Commune Novariae, vel in alia persona, per*

(1) Cod. dei patti I, 255.
(2) Vita del Cardinale Bicchieri dell'abate Frova, pag. 129, nota Q.
(3) Vedasi infra al n. 139.
(4) Bis. IV, 138.

» *quam possit pervenire ad Commune Novariae, vel ad ali-*
» *quem hominem, qui sit vel fuerit de juridictione vel Ci-*
» *vitate Novariae.*

Queste effrenate clausule, e l'obbligo assunto dal Conte Guido di rinnovare ogni tre anni il giuramento di fedeltà ivi prestato ai Vercellesi per detto Castello di Monte Orione, dànno a conoscere qual conto essi ne facessero a fronte dei Novaresi, coi quali prevedevano non lontana una nuova guerra.

120. Frattanto i Vercellesi memori, che coll'atto 30 dicembre 1222 (vedi N.° 96 di questo libro) nell'accettare a cittadini i Signori del Castello e gli abitatori delle Valli di Pallanza, Intrasca ed Ossola avevano loro promesso, che giammai sarebbersi da essi fatta coi Novaresi « *pacem vel treguam per quam supponantur jurisdictioni Novariae* », non contenti della pienissima amnistia loro poscia ottenuta colla pace arbitrata dal Podestà di Milano, nè potendo aprire ai più compromessi un asilo nella propria giurisdizione, perchè vi ostavano i patti della pace medesima, vollero ciò non di meno procurar loro un altro luogo di rifugio, ove potessero ritirarsi liberi dalle angarie dei Novaresi.

Forse taluno dei lettori vedrà raffigurate in questi fatti alcune delle presentanee circostanze, e ripetendo il noto adagio « *nil sub Sole novum* » nel mentre esalterà l'animo generoso dei nostri padri proseguirà con ansia questo tratto di storia, sperandone un felice risultamento; se non che a malgrado degli ottenuti provvedimenti la fortuna non arrise a quei Valligiani.

121. Allorquando al N.° 98 io accennava, che l'Arcivescovo di Milano, ben lungi di far oppugnare dai Novaresi il borgo di Pallanza, era anzi a questo favorevole, io alludeva al trattato, che sto per esporre, e che sebbene giurato dalla nostra Credenza e dai Nunzii dell'Arcivescovo nel giorno 28 ottobre 1224 (1) era stato già prima concertato,

(1) Bis. tom. III, 120.
Si noti che a questo trattato assistettero in Vercelli come testimonii

quando il medesimo trovavasi nel mese di luglio in Vercelli, e poscia conchiuso sul finire d'agosto dal nostro ambasciatore Robaldo de Crevacorio.

In esso l'Arcivescovo Enrico da Setala per lui e per la sua Chiesa Milanese promise di ricevere « *Dominos de castello et alios nobiles et homines de Pallantia de valle* » *Intrasca et Oxola, quibus ad hanc concordiam pervenire* » *placuerit, in protectione et defensione, et habitatione super* » *terram suam ad habitandum tam in personis quam in rebus* » *et in omni eorum justicia, assignando et provvidendo et* » *dando eis locum idoneum et competentem ad habitandum,* » *in quo habeant mercatum etc.* ».

122. Doveasi però prevedere, che i Novaresi irritati dalla diserzione di quei popoli avrebbero guerreggiato l'Arcivescovo ricettatore dei medesimi; quindi nell'atto stesso si soggiunge: « *quod si Commune Novariae faciet guerram,* » *vel damnum dabit Domino Archiepiscopo vel hominibus* » *suis, qui sunt citra Ticinum versus Vercellas, ipsum Com-* » *mune incipiet et faciet guerram Communi Novariae ex* » *parte sua, vel resarciat totum damnum, quod Commune* » *Novariae ipsi Domino Archiepiscopo vel hominibus suis* » *faciet vel dabit, et usque ad quinque annos attendatur et* » *observetur; et si contigerit, quod Commune Vercellarum* » *intret in guerram hac de causa, promisit Dominus Archiepi-* » *scopus et similiter Commune Vercellarum, quod neuter* » *illorum faciet pacem vel treguam vel posum fraudolosum* » *sine altero, et quod guerrabunt bona fide quousque guerra* » *duraverit* ».

Se poi taluno osservasse come si stipulassero coll'Arcivescovo di Milano patti, che portavano indirettamente la rottura della pace ordinata soltanto nel passato dicembre dal Podestà e Consiglio della Città stessa di Milano, io gli

Domiuus Rainerius Vicecomes de Ulegio, Dominus Philippus Vicecomes de Invorio, dalla quale famiglia dei Visconti d'Invorio, vuolsi disceso l'Arcivescovo Ottone, ed il Magno Matteo.

risponderei, che a quest' epoca già si era rinnovata in essa Città la guerra civile tra i nobili ed i popolani, per il che l'Arcivescovo era stato espulso con quelli, e soltanto addì 10 giugno 1225 vi potè rientrare in seguito alla pace diffusamente riferita dal Corio, (1) e che il Giulini provò con sana critica essere stata conchiusa in detto giorno.

123. Se dal lato dei Novaresi si attizzava reciprocamente la discordia, pare che dal lato d'Ivrea s'intavolassero nuove trattative per la pace, imperocchè il nostro Comune in atto 28 9bre 1224 (2), ne richiese il consenso del Conte Guido di Biandrate, il quale diede bensì facoltà ai Vercellesi di far pace o tregua cogli Iporediesi, ma a condizione, che stessero ferme tutte le altre obbligazioni, e tutti i patti conchiusi tra esso Conte ed il nostro Comune, « *et specia-*
» *liter in illo Capitulo... quod Commune et homines Ver-*
» *cellarum tenentur servare praedictum comitem Guidonem*
» *contra Commune et homines Iporegiae* ».

Ancora questa volta, e probabilmente per causa di detta riserva, non si potè conchiudere la pace ritardata sino all'anno 1231, abbenchè non siavi memoria di fatti d'armi in tale frattempo; ma se non si guerreggiò da quelle parti non rimase oziosa la nostra milizia nè anco in questo anno 1224 e nel seguente, mentre i Vercellesi, fedeli esecutori dei patti della lega contratta cogli Alessandrini, mandarono loro un competente soccorso nella guerra da essi iniziata contro dei Genovesi pel possesso del castello di Capriata.

124. Questa spedizione ci vien narrata da Bartolomeo Scriba autore contemporaneo ma assai parziale dei Genovesi; esso ci dice (3), che un esercito di Alessandrini, Tortonesi, Milanesi e *Vercellesi* si mosse verso Capriata, ma conosciute le maggiori forze dei Genovesi « *larga terga dederunt* » che ritornati poscia questi ultimi in patria dopo

(1) Mihi pag. 195.
(2) Archivio Civico Cod. dei patti fol. 55
(3) Annali di Genova Rer. Ital. tom. VI, col. 426.

la presa di Moltaldello l'esercito Alessandrino s'impossessò di Tessaroglio, e tentato invano il castello d'Arquata si disciolse per quell'anno; e nel successivo 1225 narra lo stesso autore due fazioni avvenute tra Genovesi, Alessandrini e Tortonesi, che se ammette una ritirata di quelli al primo scontro, vuole poi, che grave danno ne sia avvenuto al territorio di Alessandria al secondo attacco: accenna eziandio, che in maggio gli stessi Alessandrini in un coi *Vercellesi* siansi inoltrati a danno del Comune di Asti, siccome alleato dei Genovesi, e dice, che questi mandarono in soccorso di quel Comune una parte dell'esercito, a cui giusta una esistente convenzione intervenivano 200 militi del Conte Tommaso di Savoia (1), ma tace assolutamente della rotta toccata agli Astesi non una volta, ma replicatamente nello stesso anno, come ebbero a confessarlo lealmente gli stessi loro Cronisti.

125. Infatti troviamo in Ogerio Alferio (2) anno Domini 1225 « Astenses inceperunt guerram cum Alexandrinis ad » *instantiam, et de pecunia Januensium,* et circa medium ju» nium equitaverunt cum exercitu bannito apud Quatordas, » et ibi fuit prælium. Astenses terga verterunt et capti » fuerunt de ipsis circa CC; alii autem se reduxerunt » in castro Quatordearum, et dederunt Mediolanensibus » qui ibi erant, obsides CL, quos ipsi dederunt illis de » Alexandria, et prædicti CL steterunt in carceribus Ale» xandriæ circa duos annos et dimidium, ubi multa mala » et vituperia passi sicut in personis et rebus, ex quo multi » mortui sunt ».

(1) Spiega quì il Cronista la convenzione tra il Conte Tommaso ed i Genovesi, per cui questi dovevano dargli di provvisione *lib.* 26 *pro milite cum donzello armatis et duobus scutiferis omni mense*; e ciò io volli accennare affinchè meglio s' intendano i patti stipulati da esso Conte coi Vercellesi (num. 24 di questo libro) ove vi si parla di 100 militi, a ciascuno dei quali tenevano dietro tre altre persone.

(2) Rer. Ital. tom. XI, 142.

Con frasi presso che uguali lo stesso scrittore descrive la seconda rotta dei suoi Astesi avvenuta nelle vicinanze di Calamandrino nel giorno 7 settembre di esso anno, con avervi lasciato 800 prigioni nelle mani degli Alessandrini, ed amendue queste rotte sono pure confermate da Guglielmo Ventura, altro Cronista della Città d'Asti (1).

Che a questi fatti d'armi, gloriosi per gli Alessandrini, abbiano partecipato i nostri, non vi può essere alcun dubbio, sia perchè lo scrittore Genovese fa menzione dei Vercellesi, sia perchè in un documento conservato nel pubblico Archivio (2) con data 29 agosto 1225 il Podestà di Vercelli rispondendo ad una citazione avuta per parte d'un delegato Pontificio residente in Asti protestò « *cum Astensibus* » *guerram habere, et idcirco per se vel suum nuncium vel* » *Communis Vercellensis ire non audere* ».

Gli annali Genovesi non parlano più di Vercelli in quella guerra, sebbene siasi ancora prolungata; ma conviene credere, che nella pace, poscia arbitrata dai Milanesi dopo il giugno dell'anno 1227, (3) e per la quale il Castello di Capriata fu devoluto alli Alessandrini, anche gli ausiliarii siano stati contemplati.

126. Ma si torni alle nostre dissenzioni col Novarese. Un atto del 2 dicembre 1224 (4) ci dà a conoscere, che si continuava a tenere in istato di guerra il castello della Briga di spettanza del Conte Guido di Biandrate, poichè il medesimo fece quittanza di lire 360 pavesi pagategli dal Comune a saldo « *damnorum datorum ipsi Comiti in Oxola* » *et Meolo et Briga vel alibi, et occasione custodiae prae-* » *teritae de Briga, et custodiae Brigae usque ad medium*

(1) Ibi 190.

(2) Bis. IV, 439.

(3) Vane erano riuscite le trattative intavolate sin dal precedente anno e di cui fa menzione l'atto 22 gennaio 1227 a col. 1339, tom. II, Chartarum Mon. Hist. Pat.

(4) Rer. Ital. Tom. XI. - 190.

» *annum proxime venturum* » tale quittanza però venne fatta senza pregiudicio al Conte « *si Commune et homines* » *Novariae vel jurisdictionis Novariae irent ad obsidionem* » *castri Brigae, vel ibi aedificarent castra, vel equitarent in* » *Oxola* ».

Temevasi adunque la rinnovazione della guerra, e se per una parte ne porgeva pretesto il già riferito accordo coll'Arcivescovo di Milano; per altra poi le mene dei Novaresi coi Signori di Casalvolone davano pur motivo ai Vercellesi di rompere la pace.

127. Non pochi documenti fanno aperto, che i Novaresi spalleggiati sotto mano da quei signori, tentarono di far acquisti in detto territorio ad oggetto di erigervi una fortezza, che potesse all'uopo competere coll'antico castello di ragione dei Vercellesi, ma questi, avvertiti di tali segreti maneggi, vi posero tanti ostacoli a far cadere a vuoto il progetto. Cominciarono ad obbligare i Consoli di Casalvolone ed alcuni de' notabili del luogo a rinnovare con atti 5 e 7 gennaio 1225 (1), il giuramento di osservare i precetti del Podestà; quindi da quest'ultimo nel giorno nono dello stesso mese (2), s'intimò alli Guidone e Giacomo figli del signore di Casalvolone Guglielmo di non uscire da questa Città senza permesso, e di dovere intanto dar cauzione entro 24 ore per lire 100 imperiali: uno di essi, il Giacomo, rinnovò bensì nello stesso giorno il giuramento di osservare i precetti del Podestà (3), ma intanto egli ed il fratello fuggirono non ostante il divieto, per il che li vedremo posti al bando del Comune.

128. Sembra, che il trattato d'acquisto si fosse iniziato specialmente col monastero dei Cisterciensi di Casalvolone, e forse per opera dell'abate del monastero del Coronato, da cui il primo in qualche modo dipendeva, e siccome tali

(1) Bis. I, 351.
(2) Ibi. 347.
(3) Ibi. 351.

Monasterii non erano sottoposti alla giurisdizione dei Vercellesi, così ottennero questi in primo luogo, che i fratelli Ardizzone, Enrico e Tommaso, altri dei consignori di Casalvolone loro aderenti, intimassero al monastero di esso luogo di non fare alcuna vendita o cambio di fabbricati o terreni con chicchessia, asserendosi avvocati e fondatori del monastero medesimo, e come appare dagli atti 7 e 8 aprile 1225 (1).

Non tardarono a presentarsi in Vercelli nel giorno 19 stesso mese gli abati di Mirmondo e di Casalvolone protestando pubblicamente « *quod non fecerunt nec factum habent, nec* » *fuit nec est cum eis per aliquod tractatum, quod ferebatur* » *de facto monasterii Casalisgualonis nec ejus possessionum* » *cum Communi et hominibus Novariae et aliis eorum oc-* » *casione* (2) ».

129. I Vercellesi avevano già in questa circostanza adottato, nel giorno 8 stesso aprile (3), una legge generale « *quod castra, jurisdictiones, munitiones et honorantiae, quae* » *sunt in confiniis, vel circa confinia Vercellensium a qua-* « *tuor milliaribus prope confinia non possint neque debeant* » *aliquo casu vel titulo, seu aliquo modo pervenire in toto* » *vel in parte in aliquam personam, in aliquod collegium* » *sive in aliquam universitatem, quod quaeve non sit de Ci-* » *vitate vel jurisdictione vel districtu Vercellarum* » e questa proibizione di alienazioni dei castelli e di dritti signorili ai forestieri per entro i quattro miglia in vicinanza del confine venne fatta sotto pena di nullità dell'atto, e di confisca della cosa venduta, donata, od altrimenti alienata.

130. Questo statuto però non concerneva le semplici possessioni, e tanto meno quelle dei monasteri; quindi non ancora persuasi i Vercellesi dalla protesta di detti abati, che realmente non si trattasse dai Novaresi per l'acquisto

(1) Bis. IV, 384, 385.
(2) Bis. I, 349.
(3) Cod. acquisti 43; disposizione di poi adottata dai Duchi di Savoia.

del monastero di Casalvolone, ottennero, che il Vescovo Tusculano Cardinale Nicolao commettesse all'abate di Mirmondo di farne a quei monaci espressa proibizione, e come eseguì egli infatti con lettere loro intimate il 19 maggio 1225 (1), nelle quali, a maggior chiarezza del fatto, convien notare questo preambolo, « *ad nostram pervenit audientiam,* » *quod vos locum monasterii nostri cum terris suis circum-* » *stantibus vendere aut permutare Novariensibus intenditis, ac* » *locum specialiter ubi castrum vel aliam munitionem con-* » *struant,* » che anzi gioverà riferire eziandio alcune espressioni contenute nella delegazione mentre, oltre a spiegare quel fatto, danno pure a conoscere come il nostro Cardinale Guala Bicchieri appoggiasse gli interessi della sua patria « *sane ad aures nostras pervenit quod Abbas et Con-* » *ventus de Casaliqualone ordinis cisterciensis sollicitati* » *frequenter, ut locum monasterii sui cum possessionibus* » *adiacentibus vendant Communi Novariensi* » quindi prosiegue il Cardinale Nicolao ingiungendo all'abate di Mirmondo di proibire assolutamente ai monaci di Casalvolone ogni ulteriore trattativa « *scientes, quod nos offendent gra-* » *vissime, et venerabilem patrem nostrum amicum Gualam* » *tituli sancti Martini praesbiterum Cardinalem, cujus gra-* » *tiam et favorem Ordini nostro scimus plurimum oppor-* » *tunam, contra se et totum ordinem perpetuo provocabunt* ».

131. Non era adunque infondato il sospetto, anzi convien dire, che si trattasse di far pure emigrare i terrieri per traslocarli in sito dipendente dai Novaresi, dacchè in altro atto 8 luglio (2), si fece prestare giuramento ai Consoli e notabili di Casalvolone, di non far contratti delle loro possessioni con forestieri « *et quod non recederent de praedicto loco ad* » *habitandum extra jurisdictionem Vercellarum.*

132. Frattanto i sostenitori di cotesti maneggi, cioè i figli di Guglielmo signore di Casalvolone, si erano evasi da

(1) Bis. I, 343, 344, 345.
(2) Bis. IV, 403.

Vercelli e non avevano voluto pagare il loro contingente del fodro, quindi si dovette procedere all'esecuzione sui loro beni anche per le multe relative, il che conosciuto dai Novaresi, nè potendo essi direttamente opporvisi, spedirono a Vercelli due Ambasciatori a pretesto di sostenere le ragioni dei creditori Novaresi sui beni oppignorati, e la Credenza nostra si dichiarò pronta in atto 16 maggio di detto anno (1), a farne loro rendere giustizia, come di ragione.

133. Ho accennata questa circostanza sia per avvalorare il supposto accordo di detti signori di Casalvolone coi Novaresi sia per far conoscere, che sebbene le parti fossero ben lontane dalla conciliazione pur si manteneva una forma almeno di pace, non risolvendosi nè l'una nè l'altra di romperla apertamente in un'epoca, in cui già appariva il bisogno di riunirsi tutti contro le smodate pretese di Federico, ed eziandio per l'influenza che sovr'esse esercitava il Comune di Milano, col quale i Vercellesi avevano in quest'anno rinnovati i patti di reciproca cittadinanza, apparendone da giuramento da quello prestáto nel giorno 7 febbraio (2).

134. Alcuni dei nostri scrittori, e fra questi lo stesso abate Frova, credettero, che in quest'anno 1225 siano seguite scorrerie per parte dei nostri sul territorio Novarese, traendone argomento da che i Vercellesi furono citati in atto 29 agosto (3) avanti un delegato pontificio pel risarcimento dei danni occasionati per l'incendio di una casa in Ghemme di spettanza dei cavalieri di san Giovanni in Gerusalemme, ma io credo trattarsi ancora delle conseguenze della guerra del 1223, mentre i danni dati alle Chiese o luoghi ecclesiastici non s'intendevano tacitati, od almeno non vi era diritto a tacitarli colla sola rinuncia stipulata nel trattato di pace; e nello stesso modo, che da un documento pubblicato nel tomo I, Mon. Hist. Pat. col. 1289, in

(1) Bis. III, 182.
(2) Archivio Civico, mazzo IV, pergamena.
(3) Bis. IV, 139.

data 5 dicembre 1224 appare essere in quel torno stata interdetta la Città di Novara; « *in causis quae vertuntur* « *inter quasdam Ecclesias Vercellensis diocesis ex una parte* « *et Commune Novariae* » così egualmente per parte degli Spedalieri si sarà continuato il procedimento contro dei Vercellesi; anzi si ha memoria di altra querela per danni dati da questi ad un beneficio vicino a Ponzana dipendente dalla Chiesa di s. Ambrogio di Novara « *tempore guerrae* « *existentis inter Commune Vercell. et Commune Novariae* » stata poi aggiustata alcuni anni dopo, cioè con atto dodici settembre 1228 (1), mediante il pagamento di lire 10 imperiali, e ciò in epoca in cui durava la prima pace.

135. La pertinacia però dei Signori di Casalvolone nello spirito di ribellione era così dimostrata, che il Podestà di Vercelli in giorno di domenica 23 novembre 1225 (2) ne pronunciò il bando nella seguente forma « quia cum Guido « filius Domini Guillelmi de Casaligualone et Jacob frater « ejus jurassent stare mandatis Domini Potestatis Vercel- « larum, et ipse eis per sacramentum praecepisset, ne de « Civitate Vercellarum sine licentia eius vel sui missi e- « scire deberent, quod præceptum ipsi pœnitus contem- « pserunt... venientes contra juramentum tamquam perjurii, « euntes et tentantes, et facientes, et operantes malum et « detrimentum Communis Vercellarum; ideo prædicta po- « testas, nisi hinc ad quindecim dies venerint stare ad « mandata prædictæ potestatis, ponit eos in banno Com- « munis Vercellarum in avere et in persona ».

136. L'essersi da Federico intimata ai Lombardi una dieta in Cremona per la pasqua del 1226 li pose in sospetto, che egli volesse ristabilire in Lombardia l'assolutismo del suo impero, così inumanamente esercitato nei Regni di Puglia e di Sicilia, sospetto che veniva confermato dalla chiamata di molte genti d'arme dalla Germania, le

(1) Cod. acquisti I, 252.
(2) Bis. IV, 392.

quali capitanate dal figlio di quell' imperante dovevano per quell' epoca passare in Italia, ove già teneva in pronto a sua disposizione una falange di feroci Saracini; quindi le Città Lombarde giudicarono prudente di rinnovare l'antica lega.

137. Il Muratori, il Giulini, e con essi il Frova sulla fede della cronaca di Rolandino (1), non ebbero difficoltà di notare come già esistente in esercizio la lega di Lombardia sin dall' anno 1225, per avere quel cronista narrato, che in esso anno sull' istanza dei *Rettori di Lombardia* fosse stato liberato il Conte di s. Bonifacio dalle carceri di Ferrara, in cui trovavasi proditoriamente racchiuso dal Salinguerra.

Mi sia lecito di elevare un dubbio a tale riguardo: gli atti della rinnovazione della lega descritti dal Corio (2), e desunti come egli disse dall' originale, cominciano alli *sei di marzo* 1226, ed in essi niun vestigio di preceduta organizzazione, e di nomina dei Rettori; pure il fatto narrato da Rolandino in ordine alle istanze dei Rettori di Lombardia è incontrovertibile, dacchè l'autore della vita del Conte Rizzardo scrisse egli pure (3), « *tum etiam rectoribus Lom-* » *bardiae perfidiam hominis improbantibus mandatis coactus* » *eum paulo post liberum dimisit* ».

La questione sta nel riconoscere se tale liberazione sia seguita nel 1225 come si legge, forse per errore di ammanuense, in Rolandino, ovvero nel 1226 dopo gli atti della lega: ora io osservo, che l'autore della vita del Conte Rizzardo dopo le già accennate parole *liberum dimisit* prosegue dicendo « *anno mox sequenti omnibus pene octuaginta se-*

(1) De factis in marchia. Rer. Ital. tom. VIII, col 186.

(2) Edizione Veneta del 1565, pag. 204.

(3) Rer. Ital. tom. VIII, col. 125.

Vedasi pure la Cronaca del Monaco Padovano — ibi tom. VII, col. 671 — ove narrata la sedizione all' anno 1225 soggiunge in questo modo: « *Tandem post multorum malorum perpetrationem facta fuit com-* » *positio... mediantibus Rectoribus Lombardiae* ».

» *natoribus etc.* » e si fa a narrare la famosa sedizione dei Montecchi avvenuta in Verona per comune consentimento nell'anno 1227 (come a quest'anno la riferì lo stesso Muratori); da ciò parmi poter conchiudere, che la liberazione di Riccardo siccome avvenuta l'anno prima di quella sedizione debba notarsi al 1226, e quindi verrebbe a cessare ogni contraddizione cogli atti della lega.

138. La prima data di questi atti, secondo il Corio, sarebbe del 6 marzo 1226, a cui corrisponde realmente per quell'anno il giorno di *Venerdì* ivi enunciato (sebbene il Muratori ed altri la stabiliscano alli due di esso mese di marzo sulla fede del Sigonio). Tali atti furono celebrati presso la Chiesa di s. Zenone del luogo di Mosio sul Mantovano, e quantunque nel primo di essi non sia nominato il nostro Comune, nel successivo però del 7 aprile intervennero a rappresentarlo i nostri ambasciatori *Alberto Tetavechia ed Ambrogio Porca,* e vi sì prestò dai rispettivi Rettori il giuramento secondo la formola intieramente riportata dal Corio (1).

Io non mi fermerò a spiegare gli atti di questa lega in oggi ben conosciuti, limitandomi a dire, che una tale rinnovazione non più eseguita dall'anno 1208 (V. n.° 8 di questo libro) era però legalmente appoggiata all'espressa facoltà riservata alle Città e Signori dell'antica lega nei capitoli della pace di Costanza; avendovi ora aderito i Comuni di Milano, Bologna, Piacenza, Verona, Brescia, Faenza, Mantova, *Vercelli,* Lodi, Bergamo, Torino, Alessandria, Vicenza, Padova, Trevigi, ed ancora Crema e Ferrara.

139. Persino il Marchese di Monferrato, tuttochè parente di Federico, entrò nella lega, come vi entrarono pure i Conti Ottone, Gocio, e Gottofredo di Biandrate, abbenchè quest' ultimo fosse stato nominato Conte di Romagnuola dallo stesso Federico con diploma *dat. Messanae anno* 1221

(1) Mihi pag. 204.

mense junio (1) che anzi l' adesione di essi Conti di Biandrate alla lega avvenne a sollecitazione dei Vercellesi, come ne consta dal relativo atto 10 novembre 1226 tutt' ora conservato nel nostro Archivio (2) dal quale appare, che uno dei due Rettori del nostro Comune per la lega si fu in quell' anno *Guiscardo Carosio.*

Lo scopo principale di questa lega era diretto a propugnare anche colla forza i diritti e privilegi acquistati dai Comuni Italiani e confermati nella pace di Costanza, ma volgeva pure a mantenere la concordia fra gli stessi collegati per conservarli più forti in occasione del pericolo comune, ed a rompere ogni commercio ed adesione con quei Comuni e Signori, che tenevano la parte dell'Imperio; quindi varii statuti vennero sanciti, e specialmente in una adunanza tenuta in Verona nel giorno undici aprile stesso anno, a cui intervenne il Podestà di Vercelli, come ci lasciò scritto il Corio.

140. Il pontefice Onorio sempre intento a promuovere la Crociata in terra Santa, prestò da principio troppa fede a Federico, il quale allegava essere quella unicamente ritardata dalla ostinatezza delle Città Lombarde nell' opporsi ai pretesi suoi diritti, epperò esso Pontefice credette di eccitarle, per quanto poteva, a concordarsi coll' Impero; ma non tardò poscia a riconoscere le vere intenzioni di quell' Imperante, il quale giunse perfino a far leva di soldati sullo stato pontificio, oltre alle gravi imposizioni arbitrariamente ordinate sugli ecclesiastici per prepararsi ad irrompere con potente esercito in Lombardia; laonde non mancano scrittori, i quali asserirono, che lo stesso Pontefice corrispondesse di poi colla lega Lombarda, e la incoraggisse a rintuzzare la superbia di Federico.

141. Discese però egli a piccole giornate col suo esercito sperando di poter congiungersi coi Tedeschi, che suo

(1) Sassi in nota n. 2 alla pag. 919 del Sigonio.

(2) Bis II, 40.

figlio doveva condurre di Germania: ma allorquando egli seppe, essere loro stato chiuso il passo dai Veronesi nella valle dell' Adige, e riconobbe eziandio, che ben poche erano le Città a lui aderenti, non potendo altrimenti sfogare la collera sua, ritiratosi in s. Donnino, lanciò da quel luogo il bando dell'Impero contro le Città e Signori collegati, con solenne dichiarazione *dat.... mense Julii* diretta per la sua esecuzione al suo fedele Comune di Como, (1) nella quale però hassi un cenno di trattative precedenti, che io non vidi ancora da alcuno scrittore riferite, leggendovisi « *exposita quoque ultima forma pacis quam implere, sicut apud Merearіam convenerint, denegarunt* » che anzi per questo pretesto, ed argomentando che la lega dovesse aversi per una congiura e società illecita, ottenne che il Vescovo di Ildeschein fulminasse contro quei popoli la scomunica, come lo stesso Federico ebbe ad asserire nell' anzidetta sua dichiarazione.

Di questa scomunica ne parlò eziandio Cottifredo Monaco, dicendola pronunciata da quel Vescovo: « *qui tunc verbi Crucis ministerio fungebatur* » (ossia legato pontificio per la crociata come s' interpreta da qualche scrittore) « *annuentibus, et approbantibus universis Lombardiae praelatis,* » *sed eamdem sententiam postea Papa Onorius revocavit* (2) ».

Ecco il mantello con cui sempre si copriva Federico verso la Chiesa per isfogare la sua rabbia contro i Lombardi proponendoli quali sconci disturbatori della Crociata, quando ognun sa quanto egli vi fosse avverso; e da ciò si comprende, come si trovassero riuniti in san Donnino molti dei Vescovi nelle Città stesse componenti la lega (3) fra quali l' Arcivescovo di Milano, e Giacomo Carisio Vescovo

(1) Vedansi le lettere imperiali dirette a quel Comune, e trascritte dal Ghilini a pag. 32.

(2) Sigonio in nota 20, pag. 926.

(3) Muratori Antiq. Medii Ævi tom. II, 725.

di Torino: anzi quest'ultimo assieme al nostro Vescovo *Ugone da Sessa* ed a quelli di Bergamo e di Brescia accompagnarono poscia l'Imperatore a Parma, e sottoscrissero colà nel mese di luglio ad un diploma dato a favore del monastero di Chiaravalle (1).

142. Adunque la spedizione di Federico si ridusse a spacciare diplomi a favore de' suoi aderenti, fra quali il Conte Tommaso di Savoja, che nominò suo Vicario in Lombardia (2), ed a spiccare condanne contro le Città confederate, privando segnatamente la Città di Bologna del privilegio dello studio generale.

143. Anche la Città nostra ebbe in particolare la sua intimata, se pure è legittimo il documento riferito dal prevosto Colli nella sua storia manoscritta della chiesa di s. Evasio di Casale: secondo il medesimo il Marchese Ottone del-Caretto, allegandosi delegato Imperiale, ed asserendo di avere già ordinato al nostro Comune di risarcire a detta Chiesa i danni infertile nella distruzione di Casale nell'anno 1215; stante l'inobbedienza all'intimato precetto, diede il giuramento al preposto della stessa Chiesa sull'ammontare di quei danni, ed affermando questi, che i medesimi potessero ascendere certamente a più di lire dodici mila pavesi e forse anche a ventimila, esso Marchese del Caretto condannò i Vercellesi al pronto pagamento di lire diecimila al preposto di sant'Evasio, confermando la multa già dapprima comminata ed incorsa di mille libbre d'oro, la cui metà dovesse appartenere al fisco Imperiale. Questa sentenza fu pronunciata nel giorno 7 maggio 1226 nella Chiesa di sant'Ambrogio di Frassineto (3).

L'abate Frova nulla trovando in Archivio, che comprovi l'essersi presa per l'addietro dall'Imperatore alcuna inge-

(1) Giulini tom. VII, 407.

(2) Vedi la storia di Torino del Ferrero ediz. 1712 parte 2. pag. 157.

(3) Deconti, notizie storiche della Città di Casale ecc. Casale 1838 vol. 2. c. 396.

renza nella liquidazione di que' danni, nè apparendo di alcuna esecuzione della profferta condanna, dubiterebbe quasi della sincerità del documento, o tutto al più vorrebbe attribuirlo a vendetta dell' Imperatore contro una delle Città della Lega; io debbo però osservare, che non constandoci d' alcun seguito al procedimento ecclesiastico, che era stato intavolato per detti danni all' anno 1218 (sopra N.° 65) riesce probabile che il Vescovo Ugone, trovandosi, come vedemmo, alla Corte Imperiale, abbia fatta instanza per le opportune provvidenze, e che una tale instanza sia stata più facilmente accolta da Federico trattandosi di umiliare una Città a lui contraria, sebbene poco effetto abbiano poi conseguito le sue minacce.

144. Egli è noto, che Federico convintosi dell' importanza delle sue armi si ritirò in Puglia, e giudicò per allora più a proposito d' interessare il Pontefice a terminare le controversie colla lega Lombarda, per il che sull' adesione di questa siasi poscia dal Papa Onorio profferito il laudo in data 5 gennaio 1227, per cui l' Imperatore e suo figlio dovessero condonare ogni offesa cessando i bandi e condanne pronunciate contro i collegati, ricevendo anzi questi ultimi nella sua primiera grazia con restituzione reciproca dei prigionieri: dovessero poi i collegati per onore di Dio, della Chiesa e dello stesso Imperatore dare e mantenere per un biennio 400 uomini d' arme da operare in soccorso di Terra Santa, e quì riluce lo scopo primario del Pontefice Onorio; scopo, che invano promosse sin negli ultimi mesi di sua vita.

Accettato da ambe le parti l' arbitramento, l' Imperatore, verso il febbrajo 1227 (1), dichiarò di rimettere in sua grazia le Città, i luoghi ed i signori tutti collegati, fra' quali il Marchese di Monferrato ed i Conti di Biandrate: ma non fu caso, che per parte loro si adempisse all' obbligo di

(1) Muratori Antiq. Med. Aevi dis. 41. Tom. III p 909.

detti armati, mentre ben altre voglie avea Federico, che di recarsi in Palestina, quantunque l'avesse più volte promesso.

145. Parve, che per qualche tempo avessero i Vercellesi a riposare dalle guerre, senonchè cessato il pericolo comune, rinascevano pur troppo le discordie municipali, e quella coi Novaresi poteva dirsi soltanto sopita: essendo in quel mentre venuto a notizia del nostro Comune, che quello di Milano fosse per conchiudere un accordo con essi Novaresi, fu sollecita la Credenza di spedire in quella Metropoli il Podestà e due Ambasciatori, i quali in pubblico Consiglio protestarono al medesimo, di dovere in qualsivoglia concordia coi Novaresi riservare, e mantenere fermo il patto di reciproca cittadinanza già stipulato coi Vercellesi, e ne ottennero formale assicurazione come dal relativo atto 26 ottobre 1227 (1).

146. Dal lato poi del Monferrato, abbenchè non apparissero discordie col Marchese Bonifacio, pure volendo i nostri vieppiù assicurarsi di Paciliano, su cui quel Marchese milantava forse il diploma Imperiale del 1219 (supra N. 74) rinnovarono con quel Comune il 9 aprile 1228 (2), i patti già stipulati nel 1214 promettendo di difendere esso Comune in qualsivoglia guerra « *salvo et exceptato — quod si insultus, vel cambium fieret in homines vel res Paciliani occasione alicuius debiti* » (3), oltre ad alcune esenzioni in fatto di pedaggi, e col solo carico di pagare il fodro per lire duecento e non oltre: facilitazioni queste ultime, le quali provano, quanto premesse ai Vercellesi il conservarsi fedeli quegli abitanti.

147. A quest'anno 1228, il Pingonio (4), volendo riferire la lega contratta dal Delfino di Vienna coi popoli di To-

(1) Bis. II, 78.

(2) Arc. Civ. Pergamene mazzo 4.

(3) Vale a dire eccettuato il caso di semplici rappresaglie vedi § 7, cap. 1. del libro III.

(4) Augusta Taurinorum p. 35.

rino, Pinerolo, e Testona, Piossasco, Bagnolo e Barge contro il Conte Tommaso di Savoia, cadde in errore rimpetto ai Vercellesi trascrivendo meno esattamente una clausula del trattato « *liceat Delphino alia foedera, jam cum Marchione* » *Montisferrati inita, cumque Mediolanensibus, Vercellensibus,* » *Alexandrinis conservare* » I Vercellesi erano troppo discosti dai possedimenti del Delfino, nè consta di alcuna lega col medesimo; ora però l' errore è manifesto mercè la pubblicazione di quel trattato, che porta la data del 13 luglio 1227 indic. 1.a (1), laddove non già il Delfino, ma bensì i *Torinesi* ebbero a fare la suddetta riserva « item teneatur » dictus Dominus Delphinus in hac societate, fraternitate, » amicitia et conjuratione recipere, si *Taurinensium fuerit* » *voluntas, Mediolanenses, Vercellenses et Alexandrinos* et » aliarum societatum, vel locorum Comunia, *quae sint de* » *societate Lombardiae....* salva tamen eidem Domino ami- » citia, quam ipse habet cum Marchione Montisferrati, hoc » intelligatur, solummodo quo ad defensionem terræ ipsius » Marchionis, quomodo possidet in præsenti ».

Potrebbesi quì domandare come mai i Torinesi potessero sperare, che i Vercellesi entrerebbero in quella lega contro il Conte di Savoia dopo di esserne stati i pacificatori nell' anno 1223, e dopo che i medesimi si erano resi in certo modo mallevadori della conservazioue della pace (V. n. 105 di questo libro).

A tale domanda ovvio sarebbe il rispondere, che di molto erano a quest' epoca variate le nostre relazioni col Conte Tommaso, imperocchè sebbene si fosse nel 1224 rinnovato con esso il trattato di alleanza, pure due anni dopo i Vercellesi erano stati astretti a portarsi in rinforzo degli Alessandrini, e combattere i militi del Conte siccome collegato cogli Astesi e coi Genovesi; che più nel mentre il nostro Comune e quello di Torino avevano preso parte alla rinnovata lega generale di Lombardia, esso Conte per lo con-

(1) Mon. Hist. Pat. leges municipales col. 518.

trario aveva seguite le parti di Federico: quindi nessuna meraviglia, se i Vercellesi si tenessero in quest' epoca come svincolati dall' alleanza già contratta col Conte Tommaso. Tuttavolta però non mi consta, che la riserva fatta dai Torinesi nel loro trattato sia stata poscia accettata dal nostro Comune.

148. Ad ogni buon fine i Vercellesi proseguirono le pratiche per meglio assicurarsi dal lato del Canavese ricevendo a concittadini Garibaldo e Robaldino Signori d'Azeglio, concedendo loro addì 15 luglio 1228 (1) per anni dieci la riduzione del fodro a pagarsi soltanto in ragione di soldi cento di estimo, quando pure fosse imposto ai cittadini e non ai forensi, e con altre franchigie, mercè le quali i detti Signori posero a disposizione del nostro Comune la metà loro spettante nel Castello d' Azeglio, e promisero far guerra e pace ad arbitrio del medesimo.

Poscia nel seguente anno e sotto il giorno 19 maggio (2) vollero i Vercellesi, che il Conte Pietro di Masino rinnovasse il giuramento per l' osservanza della convenzione stipulata nell' anno 1224 (supra n. 112) e quindi ancora addì 8 successivo luglio (3) reinvestirono il Conte Ardissone fu Conte Paino di S. Martino dei feudi di Castelletto e Gifflenga, cercando così di tenere uniti i diversi rami della potente casa dei Valperga, giacchè prevedevano non lontana una guerra coi castellani del Canavese troppo parziali verso del Marchese di Monferrato; e perchè non era spenta la discordia col Novarese, anche da questo lato procurarono di rendersi più forti sia coll' inibire ai Signori di Confienza di fare alcuna vendita di beni a forestieri (4) sia coll'acquistare nuovi diritti e giurisdizioni in Casalello (5).

(1) Bis. II, 300.
(2) Bis. IV, 147, 148, 149.
(3) Bis. IV, 141.
(4) Precetto 19 marzo 1229, Bis. I, pag. 27.
(5) Atto 29 marzo 1229, Bis. I, 264.

149. Queste cure particolari non toglievano, che si attendesse per mezzo di delegati ad attivare gli affari della lega Lombarda; infatti noi troviamo, che a promuovere la pace in Verona sullo scorcio del 1227, ovvero nei primi mesi del 1228 intervennero per Vercelli i Rettori *Giacomo Orario* e *Orsetto Gabello* (1). La partenza poi di Federico alla volta di Terra Santa sembrava rendere meno necessaria la lega, se non che l'Italia superiore erasi già radicalmente divisa in due partiti, riconoscendovi appunto a quest'epoca i migliori scrittori l'attuazione delle fazioni conosciute sotto nome di Guelfa e Ghibellina: quindi i Bolognesi ajutati da buon numero delle Città della lega s'innoltrarono a danni dei Modenesi, perchè tenevano la parte imperiale, ma unitisi questi ai Parmigiani e Cremonesi per ben due volte fugarono nel 1228-29 gli assalitori, talchè i Rettori della lega adunatisi in Verona nel maggio 1229 (2) e fra di essi un *Illiberto* pel nostro Comune (3) stabilirono, che nessuno degli alleati continuasse ad avere commercio con quelle tre Città di parte Imperiale.

150. Ritornato poscia Federico da Terra Santa, abbenchè i Lombardi conoscessero rimanergli non poco a fare in Puglia per ribattere le armi colà spedite da Papa Gregorio, pure, sospettando ch'egli fosse per calare dipoi a loro danni, si adunarono in generale congresso nella Città di Milano addì 2 dicembre 1229, ed ivi posto a partito se occorresse qualche riforma ai patti della lega, decisero di confermarli come erano stati conchiusi in Mosio, e ne rinnovarono il giuramento stato per parte dei Vercellesi prestato dal loro Podestà *Zenone de Andito*, dal Rettore *Giacomo de Tarbo*, e dagli ambasciatori della Credenza *Uberto de Salugia* e *Nicolò Alzato* (4).

(1) Ghilini, Annali d'Alessandria, Milano 1666, pag. 32
(2) Tristano Calco, pag. 279.
(3) Corio pag. 218.
(4) Corio pag. 220.

151. L'anno 1230 sembrava tuttavia assicurare i Lombardi, attesi i trattati di pace, che si coltivavano tra l'Imperatore e Papa Gregorio, stati poi conchiusi nel giorno 9 luglio in San Germano, per cui Federico ottenne nel successivo agosto l'assoluzione delle censure, nelle quali era incorso. A malgrado però di quei trattati, i Milanesi credendo, che il Marchese di Monferrato ed il Conte di Savoia avessero invitato Federico a discendere in Lombardia, giudicarono miglior partito lo anticipare le ostilità prima che il nemico avesse tempo di adunare tutte le sue forze (1); epperò assistiti da varie Città della lega, ed in ispecie dai Piacentini, entrarono addì 9 giugno nel Monferrato, ove presero a viva forza il Castello di Mombaruzzo, e ridussero a patti, sebben per poco, lo stesso Marchese; quindi l'esercito loro capitanato da Uberto da Ozeno si portò a saccheggiare il territorio Astense sino in vicinanza delle mura di quella Città (2) e rivoltosi poscia verso il Piemonte tanto s'innoltrò, che giunse ad edificare un Castello nel luogo di Cuneo ove si erano ricoverati gli uomini di Savigliano e di Sandalmazzo (3) insofferenti del dominio del Conte di Savoia, se non che lo stesso Conte unitosi col Marchese di Saluzzo ed altri potenti vicini diede ai Milanesi battaglia campale, e questi, vedutosi cadere estinto il loro condottiero, risolsero ben tosto di ritirare l'esercito.

Abbenchè nessuna Cronaca o documento dell'epoca, ma soltanto uno storico posteriore (4) ci assicuri dell'intervento dei Vercellesi alle narrate fazioni dell'anno 1230, io non dubito però di affermarlo, perchè risulta positivamente della

(1) Ibi.

(2) Cronaca d'Asti Rer. Ital. tom. XI, col. 142.

(3) Gualvano Fiamma Rer. Ital. tom. XI, col. 671.

(4) Vedasi il Tesauro, Storia di Torino vol. II, pag. 158, nota 160, ove all'appoggio di varii scrittori stabilisce, che in essa guerra, nella quale ai Milanesi erano associati i *Vercellesi*, i Torinesi e Testona, venne quest'ultima Città distrutta dagli armati del Conte di Savoia, e quindi riedificata dai Milanesi col nome di Moncalieri.

loro partecipanza alla continuazione di essa nel 1231, e perchè a tenore dei patti speciali con Milano, e generali come parte della lega, non poteva questo Comune rifiutarsi dal prestar mano alle stesse imprese.

152. Egli è poi a credere, che in esse parteggiassero a pro' del Marchese di Monferrato non solo i castellani del Canavese ma eziandio i Conti di Biandrate, e ciò io deduco dal trattato che sto per riferire, mentre il nostro Comune, conscio di dovere nel prossimo anno 1231 ripigliare la guerra sull'instanza dei Milanesi vogliosi di vendicare la morte del loro capitano Uberto da Ozeno, stimò opportuno di guarentirsi da invasione alle spalle, con porre termine alle inveterate contese cogli Iporediesi, acquistando il loro appoggio mercè un trattato di lega difensiva ed offensiva.

Molte osservazioni dovrebbero farsi intorno a questo trattato, che porta la data del 27 gennaio 1231, (1) ma per amore di brevità ne accennerò sommariamente le principali stipulazioni.

1.° Gli uomini d'Ivrea ed ogni altro solvente il fodro con essi giurerebbero la fedeltà ai Vercellesi nel modo risultante dalle antiche investiture per riguardo ai castelli di Bollengo e S. Urbano.

2.° Ciascun Comune difenderebbe gli uomini e le proprietà dell'altro contro chicchessia, spiegandosi l'obbligo ai Vercellesi di difendere quei d'Ivrea anche dai *Conti di Biandrate.*

3.° I Vercellesi aiuterebbero gli Iporediesi ad ottenere ragione e ristoro dei danni loro inferti dai *Conti* e *Castellani del Canavese* ed eziandio dal Conte Pietro di Masino, se pure per quest' ultimo il potessero essi Vercellesi senza spergiuro attesa la convenzione esistente col medesimo;

(1) Bis. I, 40.
Una parte di questo trattato nel concernente il Borgo di Piverone trovasi a col. 1311 a 1313 del tom. I, Mon. Hist. Pat. desunta dall' Archivio d' Ivrea.

ad ogni modo però nè l'uno nè l'altro Comune potrebbe in avvenire riceverlo a cittadino.

4.° Parimenti i Vercellesi non potrebbero senza il previo assenso degli Iporediesi accettare a cittadino o socio alcuna persona, comunità o corpo della giurisdizione o Vescovado d'Ivrea o di Valle d'Aosta, tranne que' luoghi, che già loro appartenevano, ed eguale proibizione s'intenderebbe fatta agli Iporediesi rimpetto a persone o corpi della giurisdizione o Vescovado di Vercelli.

5.° Riconosciuti come spettanti al Comune di Vercelli nel Vescovado Iporediese i luoghi di Alice, Meolo, Arelio, Erbario, Loggie, Uliaco, Maglione, Torazzo ed Azeglio; quanto al Borgo di Piverone già da gran tempo conteso (V. n. 12 del libro I e n.i 82 e seguenti di questo libro II); il medesimo per lo avvenire sarebbe comune ad ambe le Città, le quali non permetterebbero agli abitanti di ritornare negli antichi luoghi di Unsasco, Livione e Palazzo.

6.° Il Comune di Vercelli dismetterebbe ogni diritto di spettanza privata degli Iporediesi nella villa di Buroglio e nel Castello al piano, e non permetterebbe, che il suo castellano in esso luogo di Buroglio recasse molestia ai rustici dipendenti dai cittadini d'Ivrea *salva guaita scaraguaita et arredio Castelli.*

7.° Nissun acquisto di borghi o castella potrebbero fare i Vercellesi nella giurisdizione o Vescovado d'Ivrea, nè fabbricarvi fortezza salvo nei luoghi già di loro spettanza, e caso ne erigessero in borgofranco non potessero accettarvi ad abitare alcuna persona dipendente dal Conte di Masino, se pur non fosse del luogo di Maglione, siccome a lui infeudato dagli stessi Vercellesi.

8.° Il nostro Comune aiuterebbe quello d'Ivrea a reintegrarsi nel possesso di tutti i diritti e giurisdizioni per esso acquistate tanto al di quà che al di là della Dora sotto il Podestà Ruffino de Ganzano.

9.° Ogni altro acquisto che venisse a farsi o dai Vercellesi o dagli Iporediesi nel Vescovado d'Ivrea al di quà

della Dora o nella valle d'Aosta s'intenderebbe comune alle due Città.

10.° Ciascun Comune farebbe guerra viva sulla richiesta dell'altro senza restrizioni, nè potrebbe poi concordare alcuna tregua o pace salvo di comune consenso.

11.° Per ultimo a compenso delle concessioni fatte dai Vercellesi si obbligarono gli Iporediesi a dare loro la quarta parte *totius fodri acquisti facti tempore Domini Rufini de Laude tunc potestatis Yporejae a Comune Yporejae et per ipsum Comune, cum fuerit exactum et collectum, salvo quod propter hoc... praedictum Comune Vercellarum nullam habeat jurisdictionem, vel intelligatur posse habere in toto Episcopatu Yporejae et jurisdictione; et Comune Vercellarum teneatur adjuvare bona fide ad colligendum et excutiendum praedictum fodrum in tota jurisdictione et Episcopatu Yporejae citra padum, si fuerit requisitum.*

153. Sarebbe difficile il decidere se maggiori sieno state le concessioni fatte dai Vercellesi col rinunciare alla metà di Piverone di quanto ottennero dagli Iporediesi, mancando ogni dato per valutare il quarto del fodro da questi ultimi ceduto, e su chi e come il medesimo cadesse; tuttavolta però venne a crescere con ciò l'autorità del nostro Comune, checchè gli Iporediesi abbiano avuto cura di esprimere, che con tale cessione non s'intendeva di accordare alcuna giurisdizione; per altra parte fu sempre utilissimo il trattato per le imminenti guerre, che stavano per ricominciare, anzi lo credo promosso a quest'effetto dai Milanesi, od almeno deve essere seguito d'accordo con essi, giacchè il nostro Comune promise di fare in modo, che li medesimi si rendessero fra tre mesi mallevadori di sua esecuzione con obbligarsi a costringervi la parte, che vi fosse di poi renuente.

154. Dopo alcuni mesi, cioè alli 12 giugno 1231 se crediamo al Fiamma ed agli Annali di Milano, quel Comune spedì l'esercito capitanato da Ardingo Marcellino ad invadere il territorio di Monferrato, ed il Corio (1) ci narra,

(1) Mihi pag. 215.

che i Milanesi in numero di mille uomini d'arme e quattromila fanti col concorso di 100 soldati Novaresi, 60 Piacentini ed altrettanti di Alessandria giunti al fiume Po, e gettatovi un ponte sbaragliarono l'armata del Monferrato, e quindi procedendo acquistarono molte castella, fra le quali Ciriale e *Givaso,* là dove Ardingo capitano dei Milanesi fu ammazzato con una palla di ferro.

La presa di queste due fortezze viene determinata dal Conte Giulini (1) al giorno 18 *agosto* quanto alla prima, ed al 14 settembre per la seconda, ma nessuno dei citati scrittori fece menzione alcuna del concorso dei Vercellesi, eppure vi presero parte, e parte molto attiva e principale.

Infatti nel nostro municipale Archivio (2) si conserva un atto 1231 *indic. IV die sabathi quatuordecimo mensis junii,* che giova riferire in parte « convocata Credencia » Comunis Vercellarum per præcones *in exercitu obsidionis* » *Clavaxii* Dominus Obizo Caza Vercellensis Potestas et » Credenciarii illius Civitatis, qui ad illam Credentiam con» venerant, pro se et pro Comune et hominibus Vercellarum... constituerunt... procuratorem Villelmum de Ferrario » civem Vercellensem ad proponendum... *coram Domino* » *Guala Episcopo Brixiensi* quidquid ei videbitur.... pro » utilitate Comunis... et specialiter ad proponendum coram » dicto Episcopo et coram qualibet alia Ecclesiastica per« sona, quod non habent aliquam jurisdictionem ordina» riam vel delegatam ad aliquid proponendum ipsi Pote» stati et Comuni et hominibus Vercellarum ».

« Actum apud *tentorium ipsius Potestatis* coram testibus etc ».

Con qualche fiducia di spiegare in appresso l'oggetto di quel mandato, intorno al quale niuno dei nostri scrittori seppe dare alcun lume; osservo intanto, che i Vercellesi si trovavano realmente in assedio formale di Chivasso sin *dal*

(1) Tom. VII, pag. 463.
(2) Mazzo V pergamene.

14 *giugno*, circostanza questa che ci fa dubitare dell' asserzione de' scrittori Milanesi, i quali pongono la partenza del loro esercito pel Monferrato soli due giorni avanti, a meno si voglia credere, che l'avesse preceduto quello dei Vercellesi, incaricandosi particolarmente di detto assedio nel mentre stesso, che i Milanesi invadevano le altre terre del Marchese.

155. Ora ritornando all'oggetto della fatta procura altro lume non ci somministra l'archivio se non che sotto la stessa data il procuratore Deferrario ebbe a presentarsi in Saluggia al Vescovo di Brescia, ove protestò a nome del Comune di volersi appellare al Papa da qualsivoglia provvidenza si volesse dare da quel Vescovo, opponendogli mancanza di giurisdizione « *actum in castro Salugiarum prope scalas pa-* » *latii Domini Hugonis Episcopi Vercellarum anno Dominicae* » *Incarnationis* 1231 *ind. IV die sabbati* 14 *mensis junii* (1) ». Siffatte proteste ed appello erano come clausule d'uso, che talvolta, e come in questo caso, si facevano precedere alla stessa proposizione per sospenderne ogni effetto, e le medesime, cosa singolare, venivano per lo più rispettate portandosi quindi la questione in Curia Romana, se pure non trattavasi d' oggetto politico, come credo di supporlo in questa circostanza.

Se il Pontefice Gregorio nell'atto di conciliazione coll' Imperatore Federico aveva inserto l'obbligo di perfetta amnistia a favore di quei popoli, che gli avevano prestato soccorso armato, nulla però aveva stipulato in ordine alle vertenze tra la lega lombarda ed esso Federico, quindi standogli a cuore il definirle, affine di togliere al medesimo ogni pretesto, formulò gli articoli di pace, e con sue lettere (2) diede incarico al *Vescovo di Vercelli* ed a *quello di Brescia* per riportarne l'adesione dalle Città confederate.

Esse non avevano però fiducia alcuna in quell'Imperante,

(1) Archivio Civico mazzo V pergamene.

(2) Lib. V, ep. 2, Rainaldi an. 1231.

da cui lo stesso Pontefice volle fidejussori per la sua pace particolare, quindi in quest'anno 1231 si mostrarono ben lontane dall'aderire al trattato, e questo appunto io credo sia stato l'oggetto della proposta, che il Vescovo di Brescia come uno dei delegati intendeva di fare ai Vercellesi stando in Saluggia nel palazzo del condelegato Vescovo di Vercelli, a cui probabilmente non conveniva immischiarsi a tale riguardo coi suoi diocesani.

156. L'aderenza che per lo più si verificava tra il Marchese di Monferrato ed i Conti e Castellani del Canavese, e l'obbligo assuntosi dal nostro Comune di sostenere le pretese di quello d'Ivrea verso dei medesimi lo ponevano in necessità di guerreggiarli; a ciò eseguire con maggiore nerbo d'armata si rivolse all'alleata Milano facendole sotto li 30 settembre 1231 formale domanda d'opportuno sussidio, e dal relativo atto (1) ricaviamo che il nostro Podestà recatosi in Consiglio di quella metropoli denunciò al medesimo « quatenus debeat in eo sacramento, quo tenetur » Comuni Vercellarum pro Comuni Mediolani, preparare... » et dare eis... ducentos milites bene preparatos ad ser- » vicium Comunis Vercellarum ad *eundum et equitandum in* » *Canapicio et contra comites et castellanos Canapicii* et » eorum homines hinc ad *medium mensis octobris*, et quod » ad ipsum terminum debeat dare bannum comitibus et » castellanis Canapicii et eorum hominibus in rebus et per- » sonis ».

Questa domanda era regolare ed appoggiata ai patti tante volte rinnovati di lega offensiva e difensiva fra le due Città, sempre per parte nostra religiosamente osservati: che anzi i Milanesi dovevano vedervi pure il loro interesse per conservare l'acquisto di Chivasso minacciato da quei castellani troppo aderenti al dispossessato Marchese; eppure la domanda non fu accolta ancorchè reiterata per ben due volte con altro atto del 3 novembre stesso anno ed otto susse-

(1) Bis. tom. II, 70

guente gennaio (1); nè in questa sola circostanza il nostro Comune dovette sottostare a quella superiorità, che in ragione di sua potenza cercava di esercitare la repubblica di Milano sulle altre di Lombardia anche in isfregio delle convenzioni, sebbene a dir vero nel presente caso possa recarsegli a scusa una eminente ragione di Stato nell'interesse di tutta la lega Lombarda.

157. Federico si rodeva nel vedere una opposizione armata, che già l'aveva fatto retrocedere nel 1226; egli covava un'aspra vendetta contro i Milanesi come speciali direttori della lega, lusingava bensì il Papa coltivando trattati, ma intanto determinava di tenere per la festa d'Ognissanti una dieta in Ravenna, ove aveva chiamato il figlio coi principi dell'Impero sotto vista di conciliare le cose, ma ben con altri fini. Gregorio IX non li ignorava, tuttavia bramoso della pace *et nolens ullam dare cuique materiam malignandi* commetteva ai Vescovi di *Vercelli*, Brescia, e Mantova (2) di esortare i Rettori della lega a non frapporre impedimento al transito degli Alemanni per l'effettuazione della dieta, ma i collegati temevano e con ragione le insidie di Federico, epperò adunatisi in Bologna, ben lungi dal mandare deputati alla Dieta, si opposero virilmente al transito di quei principi.

Ebbe bensì luogo al ss. Natale l'adunanza in Ravenna, ma pel ristretto numero di deputati potè conoscere Federico quanto pochi fossero i Comuni a lui aderenti; per il che vieppiù adirato contro le città confederate proibì a quelli lo assumere a Podestà alcuna persona abitante nelle medesime: proibizione riuscita improvvida, imperocchè i Geno-

(1) Bis. II, 83, 84.

Nell'ultimo di essi atti gli ambasciatori Vercellesi facevano pure instanza perchè i Milanesi ponessero al bando gli uomini del Canavese siccome stati banditi dal nostro Comune.

(2) Dat. Reate V. Kal, octobris pont. anno V presso il Rainaldi all'anno 1231.

vesi, i quali già avevano eletto a tale ufficio Pagano da Pietrasanta Milanese, non vollero disdire al prestato giuramento, e ben presto dovette l'Imperatore rivocare il bando contro di essi pronunciato, per non veder passare quella repubblica al partito contrario (1).

Frammezzo alle narrate circostanze d'un comune gravissimo pericolo possono bensì trovare qualche scusa i Milanesi, se a vece di aderire alle nostre instanze per un soccorso d'armati nella guerra contro il Canavese, posero ogni studio per sopire queste particolari vertenze, ma non potranno mai giustificare l'atto di prepotenza, di cui mi resta a far menzione.

158. La nostra particolare alleanza con Ivrea anche rimpetto ad alcuni dei Conti di Biandrate, la guerra contro i Castellani del Canavese, i vantaggi riportati sulle terre del Marchese di Monferrato adombravano contro di noi i Novaresi sempre insoddisfatti della pace del 1223, attizzati dai signori di Casalvolone (2) e non poco irritati per la protezione indiretta da noi accordata agli emigrati delle valli di Pallanza, Intra ed Ossola (vedi N.° 120) quindi èra imminente una nuova collisione, a cui invano si volle porre argine dai Milanesi con intimare nel giorno 13 dicembre 1231 (3) al Comune di Novara la pretta osservanza di quella pace: intimazione questa, che sembrerebbe dimostrare come dal medesimo piuttosto e non da parte nostra siasi dato luogo alle nuove ostilità, se pur non esistesse altro atto dello stesso giorno 13 dicembre (4) ove il Podestà di Novara promise esplicitamente di osservare pel suo Comune la pace anzidetta.

(1) Caffaro. Annali di Genova e Calco, mihi pag. 281.

(2) Nel giorno 3 marzo 1231 il nostro Comune ordinò l'inserzione nello statuto del bando già pronunciato contro i Signori di Casalvolone. Bis. 1, pag. 347.

(3) Bis. I, 266.

(4) Bis. IV, 282.

159. Frattanto in esecuzione dei patti stipulati i Milanesi dismettevano con atto 13 dicembre (1) al nostro Comune *medietatem pro indiviso loci Clavaxii* « et castri et territorii » et omnium jurium... eo tenore, quod Comune Vercellarum » debeat facere et sustinere medietatem guardiæ et expen» sarum, et quod non debeat alienare nec invassare aliquo » modo ipsum locum et castrum sine parabola Comunis Medio» lani » (2). Però quest'atto di giustizia non fruttò ai Vercellesi se non spese ed umiliazione.

Ed in vero da tre atti del 6 maggio 1232 (3) risulta, che in esso giorno il Marchese del Monferrato con buona mano di armati tanto proprii che de'suoi alleati del Canavese si presentò per ripigliare il possesso di Chivasso *allegando il consenso del Podestà, che ivi reggeva per parte dei Milanesi, e degli speciali loro ambasciatori.*

Non mancò di protestare il Giacomo Guiscardo nostro rappresentante in Chivasso, intimando anzi agli stessi Milanesi a nome del Comune e dei Rettori della lega di dovergli prestare man forte per non cedere il luogo, non mancò ancora di opporre quella resistenza, che il piccolo numero dei soldati gli permetteva di fare, ma fu indarno, giacchè gli ambasciatori Milanesi « *per vim rumpendo portas Clavaxii* » *posuerunt dictum Marchionem cum suis hominibus, qui erant* » *circa trecenti, in loco Clavaxii tradendo ipsum locum prae*» *dicto Marchioni.*

Si ritirò ancora il nostro Podestà nel Castello per difenderlo, e rinnovò le sue proteste, le quali non ebbero miglior effetto delle prime, mentre anche del Castello e della torre ne fu dato dai Milanesi il possesso al Marchese « et *tunc ipse Guiscardus coactus et compulsus et expulsus cum*

(1) Bis. III, 145.

(2) Da qui si vede come debba dirsi inesatta l'asserzione del Sigonio: « inde cum oppugnationem Clivaxio applicuissent Ardico Marcellino ammisso *domum repetere jussi sunt* ». Col. 941.

(3) Bis. III, 143, 144.

suis servientibus a praedictis ambaxatoribus et eorum adjutoribus recessit tristis et dolens ».

A fronte di tanta prepotenza ricorre alla mente la società del leone, nè serve il dire, che i Milanesi abbiano voluto gratificare il Marchese per indurlo ad entrare nella lega Lombarda, nè vale l'osservare che dimostratisi contrarii alla guerra da noi progettata contro i Castellani del Canavese, estesa poi ai Novaresi, abbiano avuto dispetto al vederla loro malgrado in azione, poichè sempre sussiste la pur troppo consueta oppressione del potente a danno del più debole alleato.

Nè bastò ancora quest' onta al diritto ed indipendenza nostra, ma probabilmente avvennero più gravi minaccie, imperocchè dopo alcuni giorni fu forza ai Vercellesi lo accettare ad arbitro nella vigente guerra quello stesso Comune di Milano, che li aveva così brutalmente trattati.

160. Come in altre anche in questa guerra per difetto di menzione nelle Cronache ci mancano i fatti particolari, salve alcune poche induzioni, che ponno trarsi dagli atti della pace. Sembra però, che non prima del febbraio 1232 venisse incominciata, ed abbia avuto termine verso la metà di maggio, stando collegati per la parte dei Novaresi il Conte Pietro di Masino gli altri castellani del Canavese (1) ed i Signori di Casalvolone; e per parte dei Vercellesi il Conte Guido di Biandrate e gli uomini di Pallanza e circonvicine valli; quanto al Comune d'Ivrea si deve credere abbia presa parte attiva a pro' dei Vercellesi in esecuzione del recente trattato di lega, tuttavía i patti della pace non dànno lume sufficiente ad affermarlo. Pare poi, che le ostilità abbiano avuto luogo tanto verso il Novarese come

(1) Era però riuscito ai Vercellesi di staccare dalla parte contraria il Conte Guglielmo fu Guido di Valperga, il quale con atto 1 aprile promise anche a nome del fratello Corrado di fare particolare accordo con Vercelli e con Ivrea. Archivio Civico pergamene mazzo V.

nel Canavese e segnatamente intorno al luogo di Palazzo; del rimanente per non divagarsi in congetture passiamo a narrare gli atti della pace pronunciata il 15 giugno 1232 (1) dal Podestà di Milano Pietro Vento, in cui tutte le parti belligeranti avevano fatto compromesso:

1.° Che si avessero a condonare a vicenda i danni della guerra, con obbligo però ai Vercellesi di restituire il bestiame tolto ai Signori di Orfengo e di Cocarna ed agli uomini di Casalino dopo che il compromesso era già stato accettato dai Novaresi.

2.° Che si restituissero reciprocamente i fatti prigionieri, in ordine ai quali giova riferire come spiegativa degli usi dell'epoca la seguente dichiarazione « salvo quod sit licitum » utrique Civitati et cuilibet earum carceratis, quos habent, » auferre videlicet ab uno quoque *milite imperiales duodecim pro custodia* diei et noctis, si ab eis non abstulerunt, et *imperiales quinque pro pedite* et non ultra, excepta convenienti pensione domorum, pro qua quod conveniens est sit licitum accipere, et exceptis expensis factis » in sparamturis ».

3.° Che in ordine ai Conti di Biandrate ed a quel borgo stessero fermi i patti della pace del 1223, come eziandio in ordine ai ponti sulla Sesia, all'estrazione dell'acqua a Gattinara ed al porto di Romagnano (Vedansi i §§. 2, 3, 10 del n. 102 di questo libro) con proibizione però ai Novaresi di recare alcun impedimento alle estrazioni d'acqua dalla Sesia, che tanto i Vercellesi come gli uomini di Biandrate credessero di fare a proprio vantaggio.

4.° Che riguardo ai Signori de Castello (Vedasi il §. 7 del n. 102) stessero egualmente ferme le condizioni della pace del 1223, con inibizione ai Vercellesi di dare aiuto sia a questi Signori de Castello sia ai Conti di Biandrate per esimersi dall'osservanza delle convenzioni fatte coi Novaresi, e dalle vendite al loro favore seguite, dovendo anzi

(1) Bis. tom. II, 104.

i Vercellesi rilasciare loro liberamente i luoghi contemplati nelle stesse vendite posti nella valle Intrasca, Vallensasca, e nell' Ossola.

5.° Che il Comune di Vercelli avesse pure a rilasciare da ogni vincolo di cittadinanza il Comune e gli uomini di Pallanza se pur nol avesse ancora fatto (§ 8 del numero 102), nè potesse in avvenire prestar loro ajuto alcuno contro dei Novaresi.

6.° Che per contro dovessero questi ultimi liberare da ogni vincolo di cittadinanza i signori di Casalvolone, e lasciarli ritornare nella loro dipendenza verso del Comune di Vercelli, con proibizione di dar loro in avvenire il menomo ajuto a svincolarsene.

7.° Che si dovesse concedere piena amnistia dai Novaresi ai Conti di Biandrate e loro uomini e segnatamente al Conte Guido non che al Comune di Pallanza, e viceversa dai Vercellesi ai signori di Casalvolone ed ai Castellani e Conti del Canavese, dichiarandosi particolarmente quanto ai primi « quod Comune Vercell. restituat dictos Guidonem » et Iacobum *in pristinum statum*, et eos absolvat de om- » nibus bannis et interdictis et infamia... sine aliqua prae- » statione fodri præteriti restituendo, etiam possessiones eis » ablatas per Comune Vercell. qualicumque occasione, et » eisdem Dominis nullam molestiam inferat de cœtero vel » eorum hominibus in possessionibus et tenutis et juribus, » quæ et quas habent et habuerint hinc retro in Casali- » gualone » e quanto ai Conti e castellani del Canavese, « quod Comune Vercell. nullam faciat eis molestiam inju- » riam aut damnum inferat aliqua occasione præterita, *nec* » *cum hominibus de Canapicio ullam novam foederationem* » *vel societatem faciat, sed eos sinat quiete in eorum jure* » *libere permanere* » (ho notate queste clausule perchè avremo a discorrerne in appresso).

8.° Che i Novaresi dovessero rilasciare e per niun modo impedire ai Vercellesi il possedimento di Casalvolone, e che anzi, se in esso luogo avessero fatti acquisti dopo la

pace del 1223, li dovessero cedere ai medesimi contro restituzione del prezzo pagato: e per converso i Vercellesi non ponessero impedimento al libero possesso di Casaleggio e Gargarengo per parte dei Novaresi.

9.° Che il Comune di Novara non potrebbe in avvenire fare alcuna lega o convenzione con quello d'Ivrea nè col Conte Pietro Valperga di Masino ed altri Conti e castellani del Canavese, ed avendone, dovesse scioglierla entro un mese, con promessa di non dare in avvenire consiglio od aiuto ai medesimi contro i Vercellesi.

10.° Che ciascuna d'esse Città non avesse a dare ricovero a quelli, che sarebbero banditi dall'altra: anzi dovesse tosto espellerli dal proprio territorio « *et quod pro removenda seditione et scandalò inter praedictas Civitates.... aliqua earum non ineat de coetero novam foederationem vel societatem vel vinculum sacramenti cum aliqua universitate vel singulari persona, quae sit de dixtrictu corumdem Civitatum* ».

11.° Che i Vercellesi non avrebbero a pagare pel transito del Ticino, e per altre cause sul territorio di Novara maggiori dazii di quanto si esigerebbe dagli altri Lombardi, e viceversa i Novaresi godrebbero d'eguale favore sul Vercellese.

12.° Nel riservare al Comune di Milano certa decisione *super facto stratae de ultramontibus*, di cui non si ha altro indizio, si dichiarò che lo stesso Comune farebbe osservare dalle parti *anche colla forza* i patti di questa pace.

Tale fu la pace pronunciata in pubblico consiglio dal Podestà di Milano alla presenza degli ambasciatori e Podestà delle Città di Vercelli e di Novara, i quali *fecerunt pacem finem et remissionem osculantes vicissim inter se in dicto consilio.*

Se però gli anzidetti articoli erano sembrati accettabili ai nostri rappresentanti, non così giudicò la Credenza.

Il volere inibire ai Vercellesi ogni azione contro i Cana-

vesani, verso dei quali avevano già acquistati molti diritti, ed avevano assunta la difesa di quelli spettanti al Comune d'Ivrea: il pretendere, che i Signori di Casalvolone fossero pienamente restituiti in pristino stato, e così venisse lasciato quel Castello in balìa di ostinati ribelli pronti a darlo in mano al nemico, erano condizioni insopportabili quasi atte a dimostrare non troppo parziale l'arbitrato. Onore però ne sia ai nostri padri, i quali non si lasciarono intimorire, e coll'attitudine dell'armata ricusando la restituzione dei prigionieri, ne ottennero formale riparazione.

Infatti, adunato di bel nuovo il Consiglio di Milano, il Podestà Pietro Vento chiese facoltà di interpretare gli articoli della pace secondo i richiami fatti dai Vercellesi, e dalla relativa deliberazione 6 agosto stesso anno (1) risultano le seguenti modificazioni e spiegazioni:

Che stando ferma l'obbligazione al Comune di Milano di far osservare da ciascuna parte gli articoli della pace non s'intenderebbe contravvenire alla medesima il Comune di Vercelli nei casi infrascritti.

1.° Tuttavolta credesse di prestare soccorso agli Iporediesi contro gli uomini e Signori del Canavese per obbligarli alla osservanza delle fatte convenzioni.

2.° Quando il nostro Comune rivendicasse di propria autorità dritti qualunque a lui competenti verso gli stessi Canavesani.

3.° Tuttavolta acquistasse dai medesimi altri diritti o cose qualunque, ovvero li ammettesse alla propria cittadinanza in seguito a volontaria loro adesione o domanda.

Che relativamente all'amnistia a darsi dai Vercellesi ai Consignori di Casalvolone, la medesima dovesse restringersi in modo, che giammai li medesimi e loro eredi potessero avere alcun possesso od autorità nel Castello ed altre fortificazioni di Casalvolone, e nemmeno abitare in esse senza speciale permesso della Credenza Vercellese.

(1) Bis II, 49.

Che il Podestà di Milano avesse tosto a recarsi sul luogo di accampamento tanto dei Vercellesi che dei Novaresi per notificare loro le suddette modificazioni, il che fatto ed arrendendosi i primi a restituire i prigionieri, dovessero questi condursi a Milano e non consegnarsi ai Novaresi salvo dopo formale accettazione delle anzidette modificazioni, la quale non avvenendo, gli stessi prigionieri sarebbero retrodati ai Vercellesi, e si ritirerebbe in questo caso l'esercito Milanese.

Se poi a malgrado le favorevoli interpretazioni come sovra date ricusassero i Vercellesi di consegnare i prigionieri al Podestà di Milano, allora l'esercito Milanese presterebbe soccorso ai Novaresi, e si considererebbero come non avvenute le modificazioni al trattato.

Seguita la notificanza al nostro accampamento in Borgo Vercelli nel giorno nove agosto (1), e le condizioni essendo già state accettate dai Novaresi, si diede fine alla guerra colla reciproca restituzione dei prigionieri, mentre per la liquidazione delle relative spese risulta di apposita delegazione per parte dei Novaresi in data 6 seguente settembre (2). Quindi con atto del 4 8bre (3), la Credenza di Vercelli in esecuzione dei patti della pace, accordò un pieno condono alli Guidone e Giacomo figli del fu Guglielmo signore di Casalvolone ed alla loro prole, annullando i bandi e confischè contro di essi pronunciate, con dichiarazione però espressa « *quod de coetero nullam fortiam nullam virtutem debeant habere in castro Casalisqualoni nec in Turri neque in Domeglono, nec in ipso castro debeant stare vel permanere sine parabola Comunis Vercellarum* ».

162. Si è veduto quanto impegno avessero posto i Milanesi nel portare a termine il trattato; forse sospettavano

(1) Bis. II, 104.
(2) Bis. II, 43.
(3) Bis. I, 352.

essi di qualche nuova impresa di Federico, per cui la lega abbisognasse di tutte sue forze, ed in vero sebbene pendessero continue trattative, non appariva mai alcun risultato.

Il Pontefice Gregorio sempre anzioso di consiliare l'Imperatore colla lega, onde togliere al medesimo ogni pretesto all' effettuazione della crociata, aveva spediti i suoi legati per trattare con Federico a Ravenna; scrissero però gli storici Milanesi, che informato egli del prossimo loro arrivo siasi traslocato a Venezia, recandosi poi ad Aquileja prima che l'avessero potuto raggiungere, per il che i legati credendosi presi a gabbo abbiano fatto ritorno al Papa senza conclusione alcuna. Così pure ebbe a narrare il Muratori soggiungendo a quest' anno 1232 essersi bensì dal Papa trattata la pace tra l'Imperatore e le Città della lega, che gli mandarono loro agenti in Anagni; ma nulla essersi conchiuso per la diffidenza, che passava fra le parti (1) ».

Tuttavia lo stesso Muratori in altra sua opera (2), pubblicò gli atti relativi ad essa pace, tal quale si conservano pure nel nostro Archivio (3), e parmi sarebbe stato di maggior lume a questo tratto di storia, se ne avesse fatta speciale menzione ne' suoi annali.

Infatti si ricava da quegli atti che nei giorni 13 e 14 maggio 1232 nella Città di Padova si adunarono alla presenza dei delegati Ponteficii Iacopo Vescovo Cardinale di Palestrina ed Ottone Cardinale di s. Nicolò in carcere tulliano, i Rettori ed Ambasciatori della Città di Milano, Brescia, Bologna, Piacenza, Padova, Ferrara, Faenza, Como e Mantova a nome della lega di Lombardia, Marchia e Romagnola, ed intervenne pure a nome di Federico *Her-*

(1) Negli annali 1232.

(2) Antiquitates medii ævi tom. IV, diss. 48, col. 330.

(3) Bis. I, 227.

manno (1). Maestro de' Spedalieri di Gerusalemme da lui espressamente delegato con lettere esibite ai legati del Pontefice, e vi si riconosce pure che le parti vi fecero formale compromesso in persona di detti cardinali legati per definire le esistenti controversie formolate nel modo che segue:

« Quod Dominus Federicus Imperator gravissime a so-
» cietate Lombardiæ Marchiæ et Romagnolæ asserat se
» offensum pro eo videliçet, quod curiam suam quam Ra-
» vennæ indixerat pro succursu Terræ Sanctæ,!! disposi-
» tione imperii et aliis quibusdam honestis et necessariis,
» impedierint, ut dicit, non permittendo venire filium
» suum et principes Alamanniæ per vias seu stratas impe-
» riales ad ipsum *nec adhuc permittant*; quin immo sibi et
» suis transitum impediant, ut proponit. E contrario vero
» Societas dicat timere de ipso, ne velit malum et grava-
» men inducere super eos, et ideo si qua faciunt vel fe-
» cerunt pro defensione sua se facere asserunt ».

Quindi il compromesso doveva raggirarsi sui seguenti punti cioè « *de satisfactione idonea Imperatori prestanda,*
» *de securitate eidem societati facienda et firmanda, de modo*
» *adhibendo idoneo si Imperator velit filio suo et principibus*
» *Alemaniae venientibus ad ipsum a dicta societate liberum*
» *transitum adhibere* ».

Sovr'essi punti dovevano i legati previamente trattare l'accordo tra il Nuncio dell'Imperatore ed i Rettori della lega, e quando loro non fosse riuscito si obbligavano a riferirne al Papa, che pronuncierebbe il suo laudo da osservarsi dalle parti sotto pena di ventimila marche d'argento; protestandosi però dagli Ambasciatori di dette Città, che non si avrebbero a considerare come obbligate al compromesso le

(1) Ibi; *ideoque Venerabilis magister Hermannus etc.*

Noto queste parole del nostro documento a giustificazione del Rainaldi ripreso dal Mansi suo annotatore N.° 2 pag. 161 an. 1237 colle parole: « *Nescio unde hauserit annalista nomen Hermanni etc*, credendo dovesse dirsi piuttosto Enrico.

altre Città della lega non intervenute all' atto, qualora loro non piacesse di aderirvi.

163. Il trovarsi ancora Federico nel mese di marzo a Venezia, ed il vedere in principio di maggio il maestro Ermanno accettare, a nome di lui, il compromesso mi fa dubitare dell' asserzione di detti scrittori, i quali pretesero, ch' egli avesse evitata di luogo in luogo la conferenza coi legati del Papa.

Non ignoro, che altri scrittori (1) abbiano assegnato il compromesso all' anno 1233; però la data ne è ben accertata nella nostra copia autentica (2), ed io credo, che essi siano stati a ciò indotti dall' essersi soltanto pronunciato il laudo dopo un anno ed oltre, senza aver posto mente all' interruzione delle trattative prodotta quanto all' Imperatore dai moti della Sicilia, e quanto al Pontefice da quelli di Roma, che lo costrinsero ad abbandonarla dal principio di giugno 1232 sino al marzo dell' anno successivo.

Riassestate, almen per poco tempo, le cose proprie in Roma pronunciò il Pontefice il suo laudo. *Dat. laterani VII idus junii Pont. anno VII,* col quale, fatta previa menzione del compromesso e delle proposte delle parti, ebbe a dichiarare:

Che l' Imperatore dovesse concedere ampio condono per ogni denunciata offesa rimettendo in sua grazia tutte le Città e membri della lega segnatamente *il Marchese di Monferrato* e le Città di Milano, Brescia, Bologna, Piacenza, Padova, Como, Mantova, Ferrara, Faenza, con revocare ogni bando o sentenza contro di loro pronunciata, e fare anzi rilasciare da suo figlio lettere Patenti di adesione alla presente pace con tutti i socii della lega.

Che per contro questi ultimi dovessero fare pace con tutte le Città e Signori del partito Imperiale, rivocando

(1) Giulini, Rajnaldi.

(2) 1232 ind. V *dic jovis* terciodecimo intrante mense madii.

ogni bando, sentenza o Statuto fatto contro di essi, ed in oltre tutti i socii componenti la lega dovessero mantenere « *ad honorem Dei Omnipotentis et Ecclesiae suae ac ejusdem Imperatoris pro subsidio Terrae Sanctae in expensis Societatis predictae per biennium milites quingentos ituros in termino, quem Romana Ecclesia duxerit prefigendo, quos in eundo morando ac redeundo Ecclesia Romana sub speciali protectione recipiet* ».

Nel riservarsi il Pontefice di provvedere ulteriormente per ogni altra vertenza contemplata nel compromesso, mandò intanto ai socii della lega di osservare questo suo laudo, con fargliene pervenire autentica accettazione prima del 29 settembre dello stesso anno.

Il lettore vorrà condonarmi se troppo io mi sono dilungato intorno ad un fatto piuttosto relativo alla storia generale d' Italia; giudicai però conveniente il farlo perchè appoggiato a documenti conservati nel nostro Archivio, i quali, sebbene già pubblicati non mi parvero ancora sufficientemente svolti; ed ancora perchè, quand' anche nel compromesso non sia intervenuta la Città nostra, troppo intenta alla sua guerra coi Novaresi, pure essa vi ebbe grandissimo interesse.

164. Se gli articoli del laudo Pontificio fossero stati accettati da Federico, forse la famosa pace proclamata in quest' anno 1223 sull' Adige da frate Giovanni da Vicenza (1), tra i Guelfi ed i Ghibellini avrebbe avuta maggiore durata, che pur non ebbe; ma non appena l' Imperatore conobbe quella sentenza, ne porse bentosto amare querele in una lettera diretta al Vescovo d' Ostia lagnandosi, che la medesima fosse troppo parziale ai Lombardi, e che niuna riparazione fosse stata ordinata per le gravi offese a lui fatte: alle quali cose rispose categoricamente il Pontefice

(1) Aveva per compagno il *B. Manfredo da Vercelli*, come ci addita il Sigonio nella storia di Bologna, col. 245.

con sue lettere *dat. Anagniae 2.° idus augusti anno VII* (1), facendo anzi osservare, che i Lombardi se ne sentivano gravati per l'obbligo della Milizia loro imposta per la Crociata.

Infatti senza parlare delle altre Città, e restringendoci al nostro Comune noi troviamo, che nel giorno 20 agosto 1233 in Brescia i signori Giacomino de Thedaldis Bolognese ed Amisone de Surexina Anziani e Rettori della lega Lombarda ebbero ad interpellare *Ambrosio Cocorella e Giacomo Tizzone ambasciatori di Vercelli*, se pel loro Comune intendessero aderire od opporsi alla sentenza pronunciata dal Pontefice, al che i medesimi risposero *quod confirmabant praedictam sententiam secundum quod Rectores Mediolanenses confirmaverunt et confirmare volebant, salvo eo quod ipsum Comune Vercellarum non teneatur mittere Milites ultra mare, nec aliquas expensas predicto Comuni facere, vel aliquod onus pro ipsis Militibus ultra mare mittendis sustinere* (2). Rammentisi però il lettore che per una espressa riserva nel compromesso (sup. N. 162 in fine) le Città della lega non intervenute al medesimo erano libere di accettare o non il laudo, che sarebbe stato proferito.

Impertanto e pel tergiversare dell'Imperatore, e per le condizionate accettazioni di non poche Città della lega, quel laudo non ebbe alcun risultato: e se nel seguente aprile 1234, Federico si mostrò disposto alla pace rimettendosi di bel nuovo al giudicio del Pontefice per ogni sua controversia coi Lombardi (3); questi, insospettiti dalle offerte da esso fatte al Papa per sedare colle armi la sedizione dei Romani, ritardarono da principio a prestare il loro assenso, e quando il diedero (4), nacquero bentosto altre complicazioni, per le quali niun componimento si potè operare.

(1) Rainaldi ad annum col. 84.

(2) Bis. IV, fol. 301.

(3) Vedasi la lettera di Federico riferita dal Rajnaldi an. 1234 col. 110.

(4) Ibi. col. 111.

165. Si ritorni però ai nostri particolari fatti.

Le interpretazioni date al trattato coi Novaresi (sup. N.° 161) avevano fatto libero il nostro Comune a poter costringere i signori del Canavese all'osservanza delle convenzioni con esso o cogli Iporediesi stipulate, quindi si disponeva a rinnovare le ostilità e valendosi degli obblighi cui era tenuto il Conte Pietro di Masino, come suo Vassallo, con atto 6 9mbre 1252 (1), ebbe a deputare certo Giacomo de Malavengo per intimare allo stesso Conte « *ut hinc ad octo dies proximos debeat facere guerram* » *hominibus Canapicii cum igne et sanguine... et quod de-* » *beat vetare stratam et mercandiam hominibus Canapicii* » *per totam terram suam...*

L'intimazione seguì il giorno dopo, ma convien dire, che la sola minaccia abbia prodotto il bramato effetto, giacchè non si trova più alcun cenno di intraprese ostilità verso il Canavese.

166. Quanto ai Novaresi, sebbene amendue i Comuni si fossero adattati ai patti della pace ed alle relative interpretazioni, che vedemmo pronunciate dal Podestà di Milano, erano però seguiti posteriormente alcuni fatti parziali in danno reciproco, per la cui risoluzione si dovette con atto del 7 novembre 1233 (2), procedere alla nomina di due arbitri: cioè un certo Guglielmo per Novara ed Uberto da Saluggia per conto nostro con facoltà di pronunciare « Su- » per facto prexoneriorum et bestiarum et rerum ablata- » rum per homines utriusque Civitatis, et super omnibus » saximentis et cambiis et robariis factis per Comune et » homines Vercell. seu jurisdictionis in hominibus Novariae et » jurisdictionis ejus *a tempore pacis praedictae infra* et su- » per lignaminibus incisis super homines Burgi Mandelli, » quae homines Blandrati dicunt sua esse ».

Questo fatto dimostra la buona volontà delle parti di

(1) Bis. IV, 148.

(2) Atto di protesta 26 marzo 1234, Bis. I, 390.

conservare la pace, come del pari si sarà aggiustata un altra piccola vertenza tra le medesime insorta da che l'appaltatore Novarese si fosse arbitrato di esigere dai Vercellesi pel pedaggio del ponte sul Ticino (1) il doppio di quanto era imposto agli altri Lombardi, contro i precisi patti della pace (supra § 11, n. 160) quindi si mantenne per alcuni anni la concordia non così facile in tale epoca fra queste due finitimi Comuni.

167. Nessun altro particolare fatto accadde nell'anno 1234 in ordine alle nostre relazioni all'estero, se si eccettua, che il Conte Pietro Valperga di Masino fece vivissime instanze acciò prima ancora che spirasse il quinquennio della convenzione 19 maggio 1229 (supra n. 148) se ne rinnovasse da ambe le parti il giuramento; vi aderì il nostro Comune a patto però, che il Conte fosse il primo a giurarne l'osservanza e promettesse pure di farla giurare dagli uomini tutti del suo contado, le quali cose avendo egli eseguite in adunanza 24 maggio 1234 (2) rimase confermata per altro quinquennio la fatta alleanza.

Eccoci al termine d'un periodo di 34 anni non contaminato, come in tanti altri Comuni d'Italia, da cittadine discordie; così potess'io proseguire la mia narrazione; ma a quest'epoca appunto cominciò ad apparire il germe di quell'Idra fatale, nè più ci lasciò gran fatto nella ancora lunga ma angosciosa esistenza della nostra Repubblica, sino a che la ridusse al tramonto dopo cento anni di alternati dissidii e rovine.

(1) Bis. II, 50.
(2) Bis. I, 165.

CAPO III.

Iniziamento alle discordie civili — Mutazioni negli ordini governativi — Guerre ed altre relazioni all'estero.

An. 1235 a 1243.

168. Nessuno dei nostri scrittori ha cercato d'indagare l'origine delle discordie civili, le quali preparate a quest'epoca scoppiarono poscia apertamente nel 1243, e tennero di poi così lungamente avvinti i Vercellesi: toccarono bensì i fatti principali, ma quali semplici conseguenze della divisione tra Guelfi e Ghibellini, che afflisse tutta Italia, e che credettero già radicata sotto tali espresse denominazioni nella nostra Città ancora prima di quest'epoca.

Io non contesterò, che tale malanno abbia contribuito a rafforzare di poi i nostri dissidii, ma già infieriva in varie altre città d'Italia, senza che la nostra ne fosse infetta; altre cause particolari ci procurarono lentamente sì fatta rovina.

169. Senza tener conto delle leggi ecclesiastiche, più che mai riconosciute in quel secolo, avvalorate da decreti imperiali e profondamente rispettate dal Popolo, senza riguardo alla particolare posizione in cui si trovavano i Vercelles rimpetto al loro Vescovo, dalla cui investitura tenevano il governo quanto mai libero della loro patria, pretesero i Reggitori nostri di sancire decreti contro le libertà ecclesiastiche, ed usurparono i diritti temporali del Vescovo e del Clero nei luoghi loro riservati: ne fece il Vescovo vive rimostranze, rappresentò loro la fedeltà giurata nell'investitura, ammonì, ma invano; quindi lanciò l'interdetto, poscia la scomunica, e ne ottenne dal Pontefice la conferma.

La bolla relativa, Dat. Perusii 2.° Kal. madii anno IX, (1)

(1) 30 aprile 1235, Bis. I, 17.

così si esprime « exposuit nobis venerabilis frater Ugo
» Episcopus Vercellensis, quod quidam Cives Vercellenses
» Consules societatis dictæ Civitatis cum eadem societate
» et eorum fautoribus *contra debitum fidelitatis*, qua ec-
» clesiæ Vercellensi tenentur, inter statuta, quæ per fra-
» trem *Henricum de ordine minorum* de voluntate Comunis
» Vercellensis *nuper edita* pro ecclesiastica libertate, costi-
» tutiones quasdam iniquas adversus clerum et ecclesias
» edere praesumpserunt, *jura et jurisdictiones* ac homines
» ipsius Episcopi et ecclesiæ suæ ac aliarum ecclesiarum
» et clericorum *ipsis indebite nihilhominus substrahentes*,
» *exigendo ab eis fodrum et banna*, et aliis ipsos indebitis
» exactionibus aggravando; propter quod Episcopus *Civi-*
» *tate supposita interdicto* tum in ipsos quam in *Albertum*
» *de Boniperto, qui nuper in Potestatem assumptus* super
» servandis prædictis constitutionibus jurare præsumsit,
» quum nollent ab eo moniti ea corrigere *excomunicationis*
» *sententiam promulgavit* » manda quindi il Pontefice al
Vescovo ed all' Arcidiacono di Novara di far pubblicare tali
sentenze nelle Città e luoghi circonvicini, e procurarne la
inviolabile osservanza.

Conosciutosi appena il tenore di questa bolla dal canonico
Yporino di Livorno e da Andrea de Guitaco procuratori dei
Vercellesi presso la Curia Romana, si adoperarono essi per
farla rivocare facendone vive instanze all' auditore, ma il
tutto inutilmente, talchè si ridussero a farne constare a loro
scarico in un pubblico atto *Dat. Perusii anno* 1235 *die nono*
intrante mense madii (1).

170. Ecco la prima sorgente delle nostre discordie; gli
animi si riscaldarono, ed a vece di cercar modo di conci-
liare le cose, rientrando nei limiti delle leggi generali non
che della feudale investitura, si decretarono altri statuti
ancora più gravi, che si dovettero più tardi rivocare; non
però si separarono per allora i cittadini in Guelfi e Ghi-

(1) Ibi.

bellini, il Comune continuò nella lega Lombarda, e soltanto dopo varii anni si distinsero i partiti, originati piuttosto da particolare interesse, quantunque nel progresso di tempo abbiano pur essi assunto il colore in voga a quel secolo.

L'abate Frova credette, che tali statuti contro le libertà ecclesiastiche già fossero stati sanciti fin dall'anno 1229 o quanto meno prima del 1233, e ciò perchè con atto del 10 ottobre di esso anno (1) il canonico Yporino era stato eletto a rappresentare il nostro Comune presso la Curia Romana.

Io ho esaminato quell'atto sottoscritto in Anagni, e vi trovai un generico mandato con obbligo di assistere giornalmente alle udienze durante un anno, per cui il nostro ambasciatore *Ambrosio Cocorella* promise al canonico Yporino uno stipendio di lire 25 pavesi (2); ma nessun cenno vi si legge di questioni col Vescovo: che anzi, siccome il Cocorella aveva poco prima sottoscritta in Brescia l'accettazione condizionata dei capitoli di pace promulgati dal Pontefice tra Federico e la lega Lombarda (V. supra n. 164) e siccome notano i scrittori, essersi continuate in Anagni le trattative; perciò io credo, che a quest' oggetto piuttosto fosse diretto il mandato anzidetto: ad ogni modo quel documento ci dà a conoscere, come i Comuni italiani si trovassero in necessità di avere un rappresentante permanente presso la Curia Romana.

Dalle espressioni della riferita bolla si ricava, che gli statuti incriminati debbono essere stati sanciti dopo la riforma operata da frate Enrico, la quale io credo appunto avvenuta non prima del 1233 e più probabilmente sul finire del 1234, mentre nelle costituzioni d'esso Enrico (che si leggono a fogli 53 e 57 del volume degli statuti antichi) si trova l'assolutoria d'un bando pronunciato dal Podestà Guido de Landriano, il quale ebbe tale regime nell'anno 1234, e siccome la bolla non parla di esso Guido de Lan-

(1) Bis. I. 230.

(2) Corrispondenti a L. 841 attuali.

driano, ma bensì di Alberto Boniperto *nuper assumptus*, mi sembra doversi conchiudere, che queste leggi contrarie ai diritti della Chiesa siano state promulgate dai Consoli in fine d'esso anno 1234 in occasione della nomina del Podestà Boniperto, con obbligo a questi di porle in esecuzione (V. n. 29 del libro I).

Se il volume degli statuti antichi compilato nell'an. 1241, e tuttora esistente, fosse disposto per ordine cronologico di promulgazione di ciascuna legge, sarebbe facile il rintracciare quelle, che provocarono le censure, tuttavia io penso, che alle medesime appartenga il capitolo, che si legge a foglio 46 retro, alludendovi specialmente la bolla.

« *Item statutum est, quod omnes clerici Civitatis Vercel-*
» *larum et totius jurisdictionis dent de coetero fodrum de*
» *toto suo patrimonio, quod habent in Civitate Vercellarum*
» *et jurisdictione* ».

171. Ritornerò fra breve a questo argomento: giovi frattanto accennare altra causa, la quale coadiuvò probabilmente in questa stessa epoca a sminuire l'accordo sin allora dimostrato dai nostri cittadini. È noto che nell'anno 1234 il primogenito di Federico congiurò per togliere il regno al padre, che i suoi ambasciatori furono bene accolti a Milano, e che ivi nel giorno 18 dicembre fu conchiuso il trattato con essa Città, con quelle di Brescia, Bologna, Lodi, Novara, e col Marchese di Monferrato; Tristano Calco (1) ne ha riassunti in poche linee i patti, i quali perchè ommessi nelle varie storie d'Italia credo opportuno di trascrivere: « Cuncti Henrico regi dediti fidelesque sunto; dolo fraudi » consilio in ejus pernicem non consentiunto, sed pro viribus disturbanto aperiuntoque regi, tributum ullum non

(1) Hist. Patriæ lib. XIII, pag. 283.
Si osservi, che sebbene il Calco ponga questo trattato all'anno 1233, pure gli altri storici lo stabiliscono al 1234 essendovi intervenuto come Podestà di Milano il Conte Cortenova, che ebbe tale ufficio in esso ultimo anno.

» pendunto: militares copias inviti extra longobardos fines
» non mittunto, non obsides, non pignora dedunto: *societas*
» *quae longobardiae Marchiae Romandiolaeque nuncupatur,*
» *salva esto;* contra Henricus hos omnes, et *si qui alii prae-*
» *terea foederi accesserint,* ab injuriis tueto » lo stesso scrittore soggiunge, che vi aderirono poco dopo i Padovani ed i Camiatesi.

Pensi il lettore se i Milanesi, colla preponderanza, che cercavano di esercitare sul nostro Comune, non avranno usato ogni mezzo per trarlo alla convenzione: e sebbene il buon senso della maggioranza abbia prevalso, ed i Vercellesi non siansi macchiati con questo atto di aperta connivenza alla ribellione del re Arrigo contro del genitore, la quale finì ben presto colla prigionia e quindi colla morte dello stesso Arrigo; nondimeno ho luogo a credere, che un forte partito si fosse formato nella nostra Città per l'adesione al trattato, e ne traggo argomento da un articolo di statuto mancante bensì di data, ma che dovette essere emanato nel primo trimestre del 1235, in cui trovavasi ancora a Podestà di Milano il Conte di Cortenova.

In esso statuto il Podestà di Vercelli Ruffino Conte di Lomello comunicò una lettera alla Credenza scrittagli dal Conte di Cortenova, nella quale gli ordinava di ritirarsi immediatamente dal regime della nostra Città « *quod regimen est Domini R. de Puteo Bonello nobilis Civis nostri* » (cioè di Milano) con diffida, che ciò non eseguendo, tanto esso Conte di Lomello, quanto gli individui tutti di sua famiglia e comitiva sarebbero posti al bando e confiscati i beni loro, che anzi *cuilibet concessemus vos offendere in persona et vestros homines et vestra et vestrorum hominum bona capere capi et detineri a quacumque persona impune* (1).

Per vero la Credenza promise al Conte Ruffino di tenerlo indenne da ogni conseguenza di tali minaccie, per il che continuò egli a Podestà per tutto l'anno 1235; ma intanto

(1) Vol. degli statuti antichi fol. 56 retro.

si viene a conoscere, che un altro Podestà era stato nominato da una frazione della stessa Credenza, ossia dalla minoranza nella persona del nobile Milanese Pozzo Bonello, nomina che dimostra una scissura nel paese, e la tendenza di alcuni di aderire con Milano al trattato col Re Arrigo, talchè la persistenza del Conte Lomello a Podestà aggiunse certamente nuova esca ai dissapori, che già esistevano per le ostilità contro il Clero ed il Vescovo.

172. A queste facendo ritorno dirò, non risultare, che durante l'anno 1235, siansi di più aggravate, e nemmeno, che il Vescovo o l'Arcidiacono di Novara abbiano ulteriormente agito in seguito alla riferita bolla pontificia, e ciò forse pel declinare di salute del Vescovo Ugone, che passò al riposo dei giusti nel novembre dello stesso anno 1235 (1) dopo anni 20 ed oltre di operoso pontificato, come risulta dall' inscrizione riferita dal Fileppi.

La ribellione del figlio, per cui Federico dovette recarsi in Germania, e quindi il nuovo matrimonio d'esso Imperatore furono causa, ch' egli sospendesse nel 1235 la vendetta, che tanto maggiore quanto ritardata intendeva di fare contro della Città di Milano e delle altre, che avevano aderito alla ribellione di Arrigo.

Intanto per acquistar tempo simulò al suo solito di voler rimettere ogni differenza al giudicio del Pontefice, con che dovesse promulgarlo non oltre le feste del Natale; ma le Città della lega, sebbene aderissero al compromesso, prevedendo però, che non avrebbe effetto, giudicarono opportuno di confermare in Brescia (2) i patti dell' alleanza, e se a questo congresso non si vede intervenuto il nostro Comune, ciò accadde probabilmente perchè teneva in allora dissenzioni particolari con Milano.

(1) Necrologio Eusebiano: secundo nonas decembris an. MCCXXXIV obiit bonæ memoriæ Ugo hujus Ecclesiæ venerabilis Episcopus sedit annos XX et dimidium.

(2) 7 novembre 1235. Muratori, Antiquitates medii Ævi, tom. IV, pag. 333.

173. Non appena cominciava l'anno 1236, che due atti del 15 gennaio dimostrano continuate in Vercelli le ostilità contro il Vescovado, cercando il Comune d'impossessarsi delle giurisdizioni spettanti al medesimo, sebbene in parole si protestasse di volerne salvare i diritti.

Dal primo di questi atti risulta, che Giovanni de Filippo ed Ardissone Cane di Casale sant' Evasio a nome di molti Casalaschi ivi nominati, e segnatamente delle *famiglie Grassi e Cane*, si sottoposero alla giurisdizione del Comune di Vercelli con alcuni patti, fra i quali di pagare il fodro sulla base di lire mille Pavesi fra tutti, e di comprare casa in Vercelli del valore di lire 200 per cautela di loro promesse, obbligandosi inoltre di somministrare al nostro Comune « *tantam terram, super qua bene possit fieri bonum pala-* » *tium et bona Turris, et specialiter in castro dicti loci* » *vel supra fossatum ejusdem loci versus Padum, vel in* » *platea ubicumque habent ad faciendum, vel versus Cuniolum* » *ubi magis placuerit Comuni* ».

Per converso la Credenza e con essa il già nominato suo Podestà Conte Ruffino de Lomello dichiararono accettarli quali cittadini Vercellesi promettendo « *quod si Dominus* » *Guillelmus de Lampugnano, vel aliquis Rector Comunis* » *Casalis vel Dominus Episcopus Vercell. imponeret vel im-* » *posuisset aliquod bannum vel auferret praedictis vel singulis,* » *vel eos condemnaret vel condemnasset occasione alicuius* » *concordiae, quam facerent vel tractassent inter se et Co-* » *mune Vercellarum,... Comune teneatur omnes et singulos* » *conservare indemnes de omnibus condemnationibus vel bannis* » *ab eis datis vel illatis dicta de causa* » dopo quali patti e promesse riesce ben singolare la chiusa dell' atto ove dice: *Salvo omni jure et ratione Domini Episcopi Vercellarum* (1) ».

174. Col secondo di detti atti Salando Falchetta ed Enrico de Apulia, come procuratori di molti altri Casalaschi,

(1) Bis. I, 325.

qui omnes dicuntur illi de Curiis de loco Casalis sancti Evasii, fecero consimili sottomissioni e promesse al Comune Vercellese, che li ricevette a cittadini obbligandosi pure a tenerli indenni da ogni bando e condanna per parte del Podestà di Casale; ma in questo secondo atto si trovano aggiunti alcuni patti, che vogliono essere riferiti, perchè costituiscono una grave differenza di posizione tra questi ultimi contraenti detti *delle Curie*, ed i primi.

Per questi uomini delle Curie promisero i procuratori « *quod ipsi facient pacem et guerram, et dabunt et vetabunt* » *stratam cuilibet personae Civitati et loco seu locis et Bur-* » *gis et villis et castris et Castellanis, quibus Comune Ver-* » *cellarum faciet pacem vel guerram vel dabit vel vetabit* » *stratam... nec de illa guerra facient pacem vel treguam* » *nisi de voluntate Comunis Vercellarum* ».

Ciò stante il nostro Comune loro promise » *quod faciet guerram vivam ad ignem et sanguinem sine fraude per se et suos pro praedictis de Curiis cuilibet personae... Civitati et locis et burgis et castris et castellanis, qui inceperint guerram praedictis omnibus et singulis de Curiis, sicut faceret pro Civibus Civitatis Vercellarum* ».

« *Item quod si praedicti de Curiis inceperint guerram* » alicui personæ vel villis etc. *de voluntate Comunis Vercell.* » ipsum Comune teneatur illos juvare de prædicta guerra » continue usque ad concordiam pro suo posse et ejus » dixtrictu, et quod de illa guerra non faciet pacem vel » concordiam seu transactionem vel pactum quin prædicti » de Curiis in ipsa pace... ponantur, sicut alii cives habi- » tantes in Civitate ».

« Item quod Comune dabit et solvet prædictis de Curiis » libras centum papienses *ad faciendam unam turrim in* » *castro Casalis vel ad portam castri ubi incepta est.*

« Item promisit Comune quod reddet et restitui faciat » prædictis de Curiis *omnia banna, quae solverunt Domino* » *Uberto de Saluglis occasione maleficii et ferrutarum* facta- » rum a Guala Pagano et Anselmo Cavagna, et eos liberare » ab illis bannis.

» Item quod restituet illis de Curiis omnes expensas, quas
» fecerunt vel facient *occasione suorum obsidum* datorum
» Communi Casalis sive Domino Uberto de Saluglis tunc Po-
» testati prædicti loci... vel faciet et curabit, quod Comune
» Casalis sancti Evasii expensas prædictas eis restituat ».

Per ultimo si convenne, che fosse riservato alli Pelucchi di Casale di aderire a tali patti sottoponendosi alla cittadinanza Vercellese entro il mese di febbraio allora prossimo.

La convenzione venne giurata da detti Procuratori e dalla nostra Credenza, la quale mandò inserirla nel volume degli statuti, volendo anzi, che i successivi Podestà ne dovessero giurare la osservanza *nec possint absolvi per consilium neque per Arrengum nec alio modo* (1).

175. Dal complesso di questi due atti già appare, che si trattava positivamente della ribellione delle più potenti famiglie di Casale contro del proprio Comune e contro del Vescovo di Vercelli supremo loro Signore, ribellione già iniziata sul luogo con scontri e ferite, e quindi appoggiata dal Comune di Vercelli che assumeva la difesa dei rubelli, senza nemmeno coonestare l'apparenza dell'atto con indicare alcuna pretesa loro ragione, ricevendoli a cittadini e procurandosi per loro mezzo una torre o fortezza in luogo a tenere in freno il castello di quel borgo, ma per meglio giudicare quelle convenzioni fa d'uopo risalire alquanto addietro.

Nel 1.° capitolo di questo libro (n. 25 e seguenti) io ebbi ad accennare come il borgo di Casale e sue dipendenze non fossero mai stati compresi nelle investiture, che il Vescovo soleva dare al nostro Comune, il perchè rimanesse ognora riservato sotto il governo dello stesso Vescovo; bensì Alberto (il santo) volendo conciliare il maggior bene di que' suoi amministrati, aveva aderito ad un arbitramento

(1) Bis. IV, 380.

7 novembre 1203 (1) nel quale, mentre si riconosceva solennemente spettare al Vescovo « *omnem jurisdictionem* » *et omnia quae ad jurisdictionem pertinent et omnem ho-* » *norem et dixtrictum, et omnia quae ad honorem et dix-* » *trictum pertinent in loco Casalis et territorio et Curia et* » *pertinentiis* » s' obbligava però il Vescovo ad ccordare ai Casalaschi per via d' investitura feudale, e così sotto il giuramento di fedeltà, la facoltà di nominarsi i proprii Consoli e Rettori, cui competerebbe la giurisdizione nelle cause minori riservandone le maggiori ivi indicate a definirsi dal Vicario del Vescovo in esso borgo, e con altre spiegazioni, che per brevità si tralasciano.

Adunque tutti i Casalaschi sia abitanti nel luogo come nelle dipendenze erano sudditi del Vescovo salvi gli accordati privilegi, nè competeva alcun diritto verso i medesimi al Comune Vercellese, il quale aveva bensì tentato altre volte di assoggettarseli colla forza (supra n. 26 e 34) ma poscia in atto già da me riferito del 12 ottobre 1215 aveva protestato « quod volebat ut Ecclesia sancti Eusebii sive » Dominus Episcopus jura et rationes, quæ consuevit ha- » bere in loco Casalis *tempore Domini Alberti quondam e-* » *piscopi Vercell.* ab illo tempore infra habeat et retineat, et » de iis utatur contra ipsos Casalenses *et ea vult defendere* » *manutenere et dimittere*, infatti in altro atto 30 novembre 1218 (sopra Num. 68) i Vercellesi liberarono i Casalaschi da ogni vincolo di cittadinanza, e li lasciarono ritornare liberi al loro borgo.

176. Con qual diritto adunque poteva il Comune Vercellese addivenire alle convenzioni del 1236 testè riferite? Esso Comuue vassallo e dipendente da quello stesso Vescovo cui si cercava di usurpare la giurisdizione; e con qual fronte stipulava quei patti l'Enrico di Apuglia? Lo stesso, che nell'anno 1224 in atto 21 giugno, (2) quale

(1) Archivio Civico, Pergamene.

(2) Irico *Rerum patriae*, pag. 72.

ambasciatore dei Casalaschi, prometteva per essi al Vescovo Ugone « *stare et obbedire omnibus mandatis ipsius Domini* » *Episcopi ordinamentis et praeceptis ad omnem suam volun-* » *tatem et misericordiam* » affine di ottenere la liberazione da una multa di lire mille contro di essi Casalaschi pronunciata dal Vescovo per le trasgressioni in quell' atto riferite.

Vuolsi dall'abate Frova, che i *De Curiis* di Casale rappresentati dall' Enrico de Apuglia oltre ad essere sudditi del Vescovo come Casalaschi, gli fossero eziandio in particolar modo vassalli come investiti di feudo, e per vero nel secondo di detti atti del 15 gennaio il Comune non promise loro alcun rilevo dai bandi del Vescovo, come aveva fatto nel primo atto pei *Grassi*, anzi più estesa erasi apposta la clausula *salvo omni jure et ratione Domini Episcopi et salva libertate Ecclesiae;* ma non passò un mese, che la nostra Credenza, superando ogni ribrezzo, dichiarò apertamente in atto 11 febbraio 1236 (1) « *quod si Episcopus Vercel-* » *lensis pro pactis et conditionibus et concordiis, quae et* » *quas illi de Curiis de loco Casalis fecerunt cum Comuni* » *Vercellarum auferat iis vel alicui ipsorum bannum aliquod,* » *quod Potestas et Comune Vercellarum teneatur eos con-* » *servare et quemlibet ipsorum indemnem et indemnes* ».

177. Io non potrei accertare se al momento di questi atti usurpativi della giurisdizione del Vescovo già fosse stato eletto Giacomo de Carnario ovvero se la vacanza della sede Vescovile abbia dato coraggio alla usurpazione: conosco bensì, che il Fileppi nella storia sua manoscritta lo disse soltanto eletto nel 1236, citando come primo suo atto una investitura da lui data in quell' anno ai Signori di Crevacuore, di cui ignorava il mese, e che fu addì 10 maggio (2); io credo però, che già era stato eletto sin dal mese di marzo se non prima: ad ogni modo non si trova in Archivio

(1) Nella stessa pergamena, che contiene detto atto del 15 gennaio.
(2) Bis. II, 199.

nè in quest'anno nè posteriormente l'atto d'investitura, che ciascun nuovo Vescovo soleva dare ai Vercellesi per autorizzarli al proprio governo (supra n. 12 e 20): e per vero, come mai il De Camario avrebbe concessa l'investitura, quando ben lungi dal rivocarsi le leggi sancite contro le libertà ecclesiastiche, e già incriminate dal suo predecessore e dalla Santa Sede, gli si usurpavano così apertamente e colla sola ragione del più forte i proprii diritti: se non che più oltre ancora furono spinte le ostilità, come avremo a narrare.

178. Fermo intanto il Comune nel suo assunto, e riflettendo, che le promesse fatte agli anzidetti Casalaschi abbisognerebbero di un forte appoggio in quelle parti, ebbe a deputare in adunanza 4 marzo 1236 Enrico de Mortaria e Nicolino Carraria (1) non solo per intimare al Comune di Casale di non imporre alcun fodro nè recare danno veruno ai cittadini di Vercelli colà abitanti *et specialiter illis de Curiis et de Grassis, qui juraverunt citadinaticum Civitatis et Comunis Vercellarum,* ma ancora per richiedere dal Podestà e dagli uomini di Paciliano la rinnovazione del giuramento per l'osservanza dei patti stipulati (Vedi supra n. 21 in nota) e per obbligare eziandio i Signori di Torcello e dei Cunioli a consegnare ai Vercellesi le loro fortezze a norma delle esistenti convenzioni.

Relativamente al Comune di Casale si argomentavano i Vercellesi di far rivivere alcune condizioni al medesimo imposte nell'atto di pace dell'anno 1198; ma, oltrechè tali patti nella parte pregiudiciale al dominio del Vescovo dovevano considerarsi annullati per la rinuncia posteriormente fatta dai Vercellesi ad ogni ragione sovra quel borgo (n. 175 di questo libro) i privilegii poi colà stabiliti a favore dei cittadini Vercellesi che vi avrebbero dimorato, non potevano applicarsi al caso presente, nel quale sotto pretesto di giurato cittadinatico si trattava di distogliere dalla giu-

(1) Bis. IV, 344.

risdizione di quel Comune e del Vescovo suo Signore la migliore e più ricca parte di quegli abitanti, di cui alcuni erano già stati sottoposti a condanne ed obbligati a dare ostaggi prima ch' essi giurassero la cittadinanza Vercellese.

Quindi il Podestà di Casale in piena Credenza del 16 marzo dello stesso anno (1) nel mentre con belle maniere cercava di rispondere alle domande dei nostri ambasciatori protestando non essere stato escluso dalla Credenza alcuno nè dei Decurii nè dei Grassi; e non volere loro impedire d' intervenirvi, dichiarava poi apertamente « *quod juraverat,* » *precise fodrum a praedictis civibus Vercellensibus impositum* » *pro eorum poderio exigere, et nullam remissionem inde* » *facere posset, quia Potestas ab exactione cessare non potest,* » *nec eam remittere* ». Udita poscia lettura di detti atti del 1198 il Podestà ed i Credenzieri di Casale si limitarono a richiederne copia autentica, avuta la quale « *habebunt Consilium specialiter cum Episcopo Vercellarum Domino suo* » espressioni, le quali mi hanno fatto asserire, che non era più vacante la Sede in quel giorno 16 marzo 1236.

179. Se realmente appartenesse a quest'anno la liberazione di Vercelli dagli assalti del Marchese Lancia, come asserirono due eruditi nostri scrittori, potrebbesi credere, che le ostilità contro il Vescovo procedessero dal partito ghibellino quando sovverchiava il guelfo; ma quel fatto vuolsi riportare a tempo più rimoto, nè in quest'anno erano ancora distintamente formati cotali partiti.

E facendo capo dalla Dissertazione del chiarissimo Dottore Agostino Mella (2) così vi si legge: « vixit hic Marchio » (Lancea) eo tempore quo dissidia Civilia coeperant inter » *Ticiones ed Advocatos qui Advocati cum fuerint expulsi de* » *anno* 1235 circiter a Civitate, ut eis faveret Marchio *in* » *vigilia santi Francisci* adortus est Civitatem cum suo

(1) Bis. IV, 359.

(2) Responsum juris pro inclita Civitate Vercell. M.ss.

» exercitu, quae viriliter pugnando hostiles conatus inanes
» reddidit ».

Il Durandi poi ebbe a scrivere « Giunse in Lombardia
» *nell' anno* 1236 *il Marchese Lancia Imperiale Vicario* in
» tempo, che in Vercelli contrastavano gli *Avogadri ed i Tiz-*
» *zoni* i primi di fazione Guelfa, e gli altri della Ghibellina:
» riuscì quindi ai Tizzoni coll'aiuto del Lancia di discac-
» ciare gli Avogadri da Vercelli; ma siccome nella Città
» prevaleva il partito dei Guelfi a questi, di lì a poco si
» riaprirono le porte: sperava nondimeno il Lancia con
» replicate sorprese di impadronirsi di Vercelli, ma ogni
» suo attentato fu inutile, ed i Vercellesi respinsero vitto-
» riosamente gli imperiali alli *tre di ottobre del medesimo*
» *anno* 1236 » (1).

Se questi due scrittori concordano in punto della libe-
razione della Città e quasi in ordine all'epoca, sono poi affatto
discordanti circa la parte o Guelfa o Ghibellina, che venne
assistita dal Marchese Lancia, poichè il Mella lo fa protet-
tore dei Guelfi Avogadri, ed il Durandi dei Ghibellini; di
ciò ragioneremo a suo tempo, intanto osserviamo in primo
luogo, che i Tizzoni non ebbero la supremazia Ghibellina
se non dopo molti anni, quando cioè era già estinta la fa-
miglia dei Bicchieri, e che anzi nel bando di questa nes-
sun Tizzone si vede compreso.

Converrà in secondo luogo ritenere, che il Marchese
Lancia comincia bensì a comparire nella storia d'Italia in
quest' anno 1236, ma unicamente per accompagnare nei
ceppi in Puglia il ribelle Arrigo; per altra parte non si
potrebbe credere, che egli abbia avute a sua disposizione
truppe imperiali per dare l'assalto alla nostra Città in e-
poca, nella quale l'esercito di Federico venne trattenuto
dal progredire più oltre per l'imponente armata dei Mila-
nesi e degli alleati portatisi ad incontrarlo sino a Monte-

(1) Dissertazione dell' antica condizione del Vercellese. Torino 1766,
pag. 137.

chiaro. Arroge, che il Marchese Lancia non fu nominato Vicario imperiale se non alcuni anni dopo: non dirò nel 1240 colla Cronaca Piacentina (1) e peggio nel 1241 come negli annali Milanesi (2) bensì nell'anno 1239, come troviamo nei nostri documenti, nell'esporre i quali si vedrà, che nè gli Avogadri nè i Bicchieri nè i Tizzoni furono posti in esilio prima dell'anno 1243.

Per questi motivi, io credo, che ad epoca più rimota debba riportarsi il fatto pure verissimo del Marchese Lancia, e che perciò il medesimo non ebbe alcuna influenza negli atti ostili al Vescovado da me esposti, e ne fu anzi una conseguenza dopo non pochi anni. Riservandomi quindi di stabilire l'epoca più probabile di quell'assalto, cerchiamo intanto quale possa essere stata la causa delle narrate ostilità verso il Vescovo ed il Clero.

13. Egli è cosa riconosciuta dal Muratori, e dagli altri eruditi, che le repubbliche del medio evo quando trovavansi in pace colle vicine nulla lasciavano d'intentato per sottomettere alla propria giurisdizione i Conti rurali od altri Signori di castelli posti nel perimetro del loro territorio, che per lo più misuravano dell'estensione del proprio Vescovado; questo procedere l'abbiamo veduto progressivamente in pratica nell'esame dei nostri documenti, ed allorquando il Comune non ebbe più alcun Signore laico da assoggettare in qualche modo al suo impero, tentò ridurre ad eguale condizione i luoghi e le fortezze possedute dagli ecclesiastici; che anzi il nostro si rivolse a togliere al proprio Vescovo quelli, che si era riservati non comprendendoli nella consueta investitura.

Alcuni tentativi ne aveva praticato per lo addietro, ma ben presto era stato astretto a confessare il nessuno suo diritto; ora però l'usurpazione fu molto più estesa e pertinace; nè io potrei indicarne l'intima cagione quando non si

(1) Rer. ital. tom. XVI, col. 463.
(2) Ibi tom. XVI, col. 650.

voglia attribuire alle sostanziali mutazioni contemporaneamente operate nella costituzione governativa.

180. Al Numero 24 del libro primo ho dimostrato, che unitamente ai Credenzieri, il cui ufficio io dissi ereditario, avevano pure voce deliberante i Consoli eletti dalle due Società popolari di S. Eusebio e di S. Stefano; tuttavia non abbastanza soddisfatte queste Società ottennero ancora una maggiore influenza per mezzo d'uno statuto, del quale ci manca bensì la data, ma il crederei pubblicato verso l'anno 1224.

Ivi — *quod Potestas infra XV dies adjungat vel adjungi faciat XXVIII Credenciarios in Credencia Scilicet XIV de Societate Sancti Eusebii et alios XIV de Societate Sancti Stephani* (1). In quest'anno poi 1236 comincia a presentarsi una formola più esplicita nelle determinazioni della Credenza leggendosi in atto 11 febbraio (2): « Consilium more solito » congregatum in palatio Comunis Vercellarum *statuit voluit et ordinavit*, et Dominus Ruffinus Comes de Lomello » *Potestas Vercell.* voluntate Credenciariorum et ipsi Cre» denciarii voluerunt » in quale formola si scorge la determinazione del potere legislativo distinta dalla promulgazione fattane dal Podestà incaricato del potere esecutivo.

181. Ma in ciò non consiste la mutazione sostanziale: bensì io la riconosco nello statuto, che sto per riferire, esso pure senza data, non però posto in pratica prima del giorno 11 novembre 1236, ed è del seguente tenore:

« Item statutum est, quod si Potestas tempore sui regi» minis fecerit consilium de pace vel guerra facienda vel » fodro vel mutuo vel equis imponendis vel estimo faciendo » vel de avere Comunis dando, excepto pro adequantiis, *te» neatur vocare ad illud Consilium CC paraticos*, et etiam in » aliis consiliis, ubi Potestati utile videbitur: nec possit

(1) Statuti antichi fol. 18 retro.

(2) Bis. II, 199.

» hoc capitulum mutari sine Consilio Credentiae, ubi vocati » sint Paratici (1).

A seguito di questo statuto si leggono le seguenti aggiunte, le quali sembrano di data posteriore e spiegano i requisiti che dovevano avere i paratici per entrare in Consiglio. « Item statutum est, quod nullus eligatur vel sit de du» centum paraticis nisi sit Dominus major domi suæ et non » alterius masnengus nec mercenarius, et quod sit civis » Vercellarum oriundus vel qui abitaverit in Civitate Ver» cellarum per X annos ipse vel pater, et eligatur per con» sules paraticorum »

« Et quilibet Potestas teneatur præesse sine licentia ca» pienda infra octo dies ab introitu sui regiminis ».

Accennerò per ora, che si chiamavano *Paratici* gli esercenti una data arte soggetti ai particolari statuti della medesima, e che di queste corporazioni ne esistevano otto e più nella nostra Città, riservandomi di darne maggiori notizie nel libro 3.° capo 3.° del Commercio.

182. Le adunanze generali del popolo, dette Concioni od Arrengo (2), erano divenute rarissime e ristrette piuttosto a circostanze di solennità; che se una ne troviamo ancora per l'anno 1235 in fatto di statuto penale (3), in generale però la Credenza si era resa così onnipotente a dichiarare soventi volte, che tale o tal altra convenzione o sua deliberazione sarebbesi fatta eseguire dal Podestà senza poterne venire dispensato per Arrengo « *nec possit absolvi per Consilium neque per Arrengum nec alio modo* » clausula questa, che vedemmo testualmente apposta nella recente convenzione coi *Decuriis* di Casale; quindi egli è a credere, che il popolo e per esso le varie corporazioni delle arti avranno fatta una qualche imponente dimostrazione, per cui siasi vinto lo statuto dell' intervento dei Paratici nelle più essenziali deliberazioni della Credenza, ed anzi in nu-

(1) Statuti antichi fol. 71.
(2) Voce corrotta derivante dall' arringare che vi si faceva.
(3) Statuti antichi fol. 57.

mero di duecento pari al *Maximum* dei Credenzieri; innovazione capitale, che ridusse il governo molto più popolare di prima.

183. Abbiamo vedute le opposizioni fatte dai Milanesi a che si conservasse al nostro governo il Podestà Conte Ruffino da Lomello, e ne abbiamo indagata la causa assegnandola al desiderio di trarci secoloro nella ribellione del Re Arrigo, rimase nondimeno nell'ufficio di Podestà il Conte Ruffino non solo per l'anno 1235, ma certamente ancora nella prima metà del susseguente anno, come ne assicurano gli atti testè riferiti del 16 marzo 1236 d'intimazione al al Comune di Casale; quando però per la resa di Arrigo, cessarono i motivi di discrepanza tra noi ed i Milanesi, e vieppiù si fece urgente l'unione della lega contro il minacciante Federico, tosto vediamo a Podestà di Vercelli un Milanese rinomato assai pei varii governi da lui sostenuti in Italia, voglio dire Ottone de Mandello, (1) del cui regime, sebbene pochi atti siansi conservati, sono però i medesimi oltremodo risoluti e gravissimi.

184. Al foglio 53 retro dello statuto inedito si trova una deliberazione emanata sotto la presidenza del suddetto Ottone, la quale porta bensì la data 1235 *indictione IX die martis duodecimo mensis augusti,* ma deve rettificarsene l'anno e sostituirvisi il 1236, così volendo e l'indizione ed il segnato giorno di martedì.

Con essa fu prefisso ai Conti del Canavese il termine sino al 24 d'esso mese per recarsi a Vercelli e prestare l'osservanza dei patti convenuti sia col nostro Comune sia con quello d'Ivrea, mentre altrimenti si dichiaravano sino d'allora confiscati tutti i loro beni posti al di quà della Dora, da non restituirsi mai più non ostante qualunque

(1) Fu Podestà di Milano nell'anno 1213 — di Firenze 1218 e 1230 — di Piacenza 1227 — di Padova 1225 e 1235 — di Vicenza 1226 — era egli uno dei cinque figli di Alberto de Mandello già Podestà di Vercelli negli anni 1198 e 1208, ed altro di essi fogli cioè il Robaconte ebbe in moglie Aldisia figlia di Pietro Bicchieri e sorella della Beata Emilia.

arrengo. Probabilmente si adattarono quei Conti ad una intimazione corredata da tanta minaccia, non trovandosi in quest'anno alcun indizio d' ulteriore contesa a tale riguardo.

A questa deliberazione del 12 agosto tuttochè assai importante, non si vedono intervenuti i Paratici, ma ben ne risulta del loro intervento in altra delli 11 novembre dello stesso anno presieduta essa pure dal de Mandello, la quale ebbe a produrre conseguenze così gravi e lunghe, che appena furono assopite col trattato di pace del 1254, come vedremo a suo luogo, intanto che giova riferirne la parte sostanziale. « MCCXXXVI die martis undecimo intrante » mense novembris. — Convocato Consilio Credentiæ... in » qua Credencia *fuerunt convocati alii ducentum de paraticis* » videlicet qui sunt de adjectione (1) statutum est quod si » quis Castellanus vel nobilis vel civis de civitate vel epi- » scopatu Vercellarum citatus vel requisitus de hoc bis vel » ter recusaverit reddere presenti Potestati.... castrum suum » vel Turrim vel domum aut fortiam » e ciò entro il termine a statuirsi dal Podestà, si avesse a porre al bando il ricusante, distrurne il castello o la torre e rendere liberi gli uomini da lui dipendenti, affrancandone il luogo, come era stato affrancato il Borgo di Trino.

Se questa ingiunzione a dismettere al Comune le proprie Castella fosse stata ristretta ai possessori, che da esso le tenevano in feudo, nulla sarebbevi a ridire; ma l'ordine fu concepito in termini così generali a potersene valere eziandio contro i feudatarii altrui e segnatamente contro quelli del Vescovo, ove contrastassero alle nuove mire del Comune: che se di poi ne venne ordinata la cancellazione ciò accadde soltanto dopo 12 anni ed in circostanze assai diverse dalle presenti.

Ancora più grave fu l'operato dal Comune a danno del Vescovo e del Clero in quest'anno 1236, e ne avremo distinta relazione in una Bolla dell'anno seguente.

(1) Statuti antichi fol. 58.

185. Intanto io mi avviso, che riconciliati con Milano, e con un Podestà Milanese siano pure concorsi i Vercellesi ad arrestare per quest'anno le mosse di Federico, abbenchè non ne parlino le cronache, e tanto più me ne persuado perchè risulta del loro intervento nel 1237 all'infelice giornata di Cortenova.

Trascorsa senza effetto l'epoca prefissa nel compromesso del 1235, il Pontefice, sempre intento a procurare la pace alla Lombardia, aveva con sue lettere datate da Viterbo il 12 aprile 1236 richiesti da Federico nuovi poteri, pregandolo a mandargli il maestro Ermanno per concertare ogni cosa « che se esso imperatore si accingesse ad oppugnare i lombardi » *maxime cum se precise in manibus Ecclesiae posuerint... id pati aequanimiter eamdem Ecclesiam non deeeret.*

Seguì animata corrispondenza tra il Pontefice e Federico risoluto questi di debellare, come diceva, i ribelli e segnatamente i Milanesi *praesertim Mediolanensium me lacessivit insolentia* » e senza volere ascoltare nè le ammonizioni ed intimazioni del Papa, nè quelle del legato espressamente inviatogli, scrisse ben anzi ad un suo amico di volere ad ogni costo entrare in Lombardia « *ut in Italia haeretica pra-*
» *vitate eradicata jura Imperii reformaret ibidem* » Addit se
» viro Principi daturum provinciam, ut redeuntes ad offi-
» cium in gratiam recipiat: sollicitet ipse Borgomensium,
» *Vercellensium*, Alexandrinorum, Brixianorum, Laudensiumque præfectos, ut oratores ad solemnem illorum or-
» dinum Conventum (apud Parmam) mittant, se die sacro
» sancti Johannis Baptistæ Aquila Augusta moturum, atque
» in sancti Jacobi subsequenti festo comitia celebraturum
» (1) ».

I fatti posteriori ci accertano non avere i Vercellesi dato ascolto a quelle lusinghe. Mosse infrattanto Federico il suo esercito, e giunse sino a Cremona; ma i Milanesi cogli al-

(1) Rainaldi all' anno 1236, n. IV.

leati accorsero ben tosto con un'armata di cinquantamila uomini e si avanzarono in bell'ordine sino a Montechiaro tenendosi però sulle difese; attalchè Federico vedendo non essere impresa a prendersi a gabbo, trovò prudente il retrocedere rivolgendosi però ad esterminio della infelice Vicenza.

E quando i moti del Duca d'Austria obbligarono esso Federico a pensare alla casa propria e far ritorno in Germania, allora credette di dover tenere a bada i Lombardi con ravvivare le trattative di pace; epperò si rivolse egli stesso al Pontefice affinchè si rinnovasse il compromesso. Possibile, che Gregorio potesse ancora lusingarsene dopo tante tergiversazioni e ripulse da quel versipelle avute;! eppure non era ancora giunta l'ora del giudicio, che doveva poggiare su d'una inaudita pazienza: il Pontefice accettò di nuovo l'offerta e con sue lettere: Dat. Viterbii octavo Kal. junii 1237 invitò i Lombardi a mandare i loro deputati a Mantova per l'ottava di Pentecoste.

186. Ma Federico erasi poscia sbrigato del suo oppositore il Duca d'Austria, il suo orgoglio non permetteva più che si parlasse di pace, e l'ira, repressagli per poco nel cuore dalla stringente necessità, divampò con maggior impeto; condusse quindi l'esercito a Goito, ove gli si aggiunsero oltre a settemila Saracini fatti venire dalla Puglia, non che i suoi fidi Reggiani, Modenesi e Parmigiani; ed avuta per trattato la forte Mantova, vi si recò nell'ottobre, ricusando però di dare udienza ai Cardinali mandatigli dal Papa, i quali perciò se ne ritornarono senz'altro a Roma (*sed cum nollet alloqui Cardinales, ipsi Romam reversi sunt*, così Riccardo di San Germano in Cronicon).

Disceso poscia sino all'Oglio vi trovò schierato l'esercito dei Milanesi, *Vercellesi*, Alessandrini, Novaresi e di altri della lega, se non che questo esercito dopo di essersi distinto con mirabili fatti cadde in un aguato sulle fini di Cortenova, e fu di poi dagli imperiali intieramente sconfitto sul finire di novembre, per cui ne avvennero gravissime mutazioni in queste parti.

Intorno a questo miserando avvenimento, in cui si trovarono pure avvolti i nostri cittadini, odasi quanto ne lasciò scritto un autore contemporaneo (1).

« Et cum Mediolanenses sibi male caverent, et pluribus » de suis dedissent licentiam de exercitu redeundi; Impe- » rator eos invasit, et victo prælio triumphavit, et cepit » caroccium et Potestatem Mediolani et quamplurimos de » melioribus majoribus et nobilioribus civibus Mediolani et » *de Vercellis*, Alexandria, Novaria, et aliis Civitatibus at- » que locis, qui cum Mediolanensibus capti fuerunt et de- » tenti, et etiam vulnerati et mortui in ipso prælio; post- » modum venit Cremonam, et hoc fuit mense novembris ».

Bastino per noi questi cenni, mentre il lettore troverà in tutte le storie generali d'Italia più ampia informazione e della strage dei nostri fatta dai Saraceni e del trionfo, che ne menò Federico a Cremona, e della più che barbara uccisione da lui ordinata del Podestà di Milano caduto prigione in quel fatto: meglio essendo che io ripigli la narrazione delle nostre particolari contese col Vescovado.

187. Un solo documento ci rimane all'uopo, prima però di riferirlo gioverà far conoscere quanto lasciò scritto il Rainaldi all'anno 1237 N.° XIV, essendochè ebbe egli a farne il ricavo da non pochi Brevi Pontificii.

« *Vercellenses* etiam, ad quos Cardinalem Episcopum » Praenestinum Apostolici legati munere auctum miserat, » leges Ecclesiasticae dignitati adversas poenitus abolire » gravissimis literis Gregorius jussit. Qui non modo Pon- » tifici dicto audientes non fuere, sed in deteriora lapsi, » atrocia Ecclesiis ac viris Ecclesiasticis, Episcopo etiam in » exilium pulso, mala intulere: quibus de rebus Gregorius » graves ad Novariensem Episcopum ad Clerum Vercellen- » sem atque ad Archiepiscopum Mediolanensem et sufraga- » neos Episcopos literas exaravit ».

(1) Continuatore degli annali Genovesi del Caffaro. Rer. Ital. tom. VI, col. 475.

Inutili essendo state le ammonizioni sì del Cardinale legato come dei Vescovi a ciò deputati, il Pontefice si vide costretto ad un atto di rigore contro de' nostri padri, a cui nemmeno si arresero se non quando per infelici successi dovettero riconoscere aggravata su di loro la mano del Signore.

188. Impertanto il Pontefice nel suo breve del tre settembre di quest'anno 1237 diretto al Vescovo di Novara, (Odemaro): così parlava dei nostri fatti:

» Vercellensium superbia furiosa usque adeo jam ascen-
» dit, quod nihil aliud eis restat nisi ruere in præcipitium
» confusionis ignominiam adducentis, ut prosperis exaltati
» humilientur et confundantur adversis.........

» Nam licet olim conquerente Venerabili fratri nostro
» (Ugone da Sessa) Episcopo Vercellensi intellecto, quod Po-
» testas et consiliarii et populus statuta quædam seu de-
» stitutiones potius contra ipsam Ecclesiam et ecclesiasti-
» cam libertatem ediderant, quibus eam multipliciter affli-
» gebant, clericis et hominibus suis collectas imponentes
» et fodrum et alia ipsos pene importabiliter aggravantes,
» eisdem Potestati consiliariis et populo *preces porreximus*
» *et mandatum, ut statuta ipsa de suis capitularibus amo-*
» *verent*.... venerabili fratri nostri Archiepiscopo Mediola-
» nensi super iis executore concesso; eis tamen obturantibus,
» more surdæ aspidis, aures suas idem Archiepiscopus *Ci-*
» *vitatem ipsorum supposuit ecclesiastico interdicto* ».

« Verum cum nec medela hujusmodi eorum duritiam
» aliquatenus emolliret, præfatus *Archiepiscopus personaliter*
» *Vercellas accedens* præsentibus venerabilibus fratribus
» nostris Prænestino tunc Apostolicæ sedis legato et... Y-
» poregiensi et Thaurinensi Episcopis precibus et monitis
» sollicite institit apud eos, eis firmiter injungendo, ut
» eligentes parere potius quam perire, nobis humiliter ac-
» quiescerent in hac parte... et cum ipsi... non solum hoc
» facere pœnitus renuissent *Ottone de Mandello Potestate*
» *respondente proterve, quod nec eis statutorum librum*

» *exhibere petitum, nec delere statuta de suis capitularibus*
» *procurarent*, eisdem clericis et hominibus nihilominus
» exterminium cominando; verum etiam addentes prioribus
» graviora *miserint ad terram eorumdem Episcopi et Ec-*
» *clesiae multitudinem armatorum, qui, animalibus et rebus*
» *hominum suorum abductis in praedam, duo castra ejusdem*
» *Episcopi occuparunt et* muniverunt balistariis et balistis
» armis aliis et armatis, *dictus Archiepiscopus eumdem Ot-*
» *tonem et omnes consiliarios Vercellenses excomunicatos*
» *pubblice nunciavit, et eorum Civitatem supposuit interdi-*
» *cto* ».

« Nos quoque *iterato* prædictis Vercellensibus dedimus
» literis in mandatis, ut præmissa sine difficultate qualibet
» emendarent, ac satisfacerent de damnis et injuriis eidem
» Episcopo irrogatis, tibi *per alias literas nostras* nihilo-
» minus injungentes, ut, si prœfati Vercellenses manda-
» tum nostrum negligerent adimplere, tu faciens eos tam-
» quam excomunicatos ab omnibus arctius evitari, eisdem
» commercia interdicens aliorum, et ne quis ipsorum in
» Potestatem vel Rectorem assumeretur alicubi, nullusque
» ad nundinas accederet Vercellenses, *neve scholares in ipsa*
» *Civitate ulterius morarentur* » (l'università instituita in
Vercelli all'anno 1228, vedasi al § 3, cap. 5.° libro III)
» contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione
» postposita compescendo.

« Et quamvis dilectus filius noster Otto sancti Nicolai in
» carcere Tulliano Diaconus Cardinalis apostolicæ sedis le-
» gatus inde transitum faciens Potestatem et consiliarios
» supradictos, te et Thaurinensi Episcopo praesentibus, multa
» precum instantia salubribus monitis exortationibus et
» exemplis ad obbediendum nobis in facto hujusmodi, se-
» cundum datam a Deo sibi prudentiam, inducere labora-
» verit; et hoc ipsum eis injunxerit viva voce; ipsi tamen
» spiritu ad superbiam obfirmato non solum acquiescere
» monitis noluerunt, sed etiam ipso legato adhuc in Ver-
» cellensi Diœcesi existente, cui ob reverentiam Apostolicæ

» Sedis debuerant detulisse, *terram ejusdem Episcopi Ver-*
» *cellensis intrantes hostiliter in multitudine armatorum de-*
» *vastando segetes, succidendo vineas et arbores, concremando*
» *aedificia, et alia crudelia et enormia committendo, multos*
» *ex hominibus ecclesiae Vercell. jurare, ut Potestati et Co-*
» *muni Vercell. obbedirent et subessent eis quoad jurisdi-*
» *ctionem, compulerunt* ».

» Propter quod tu contra jam dictos Potestatem et ci-
» ves, juxta mandati nostri tenorem aggravans manum
» tuam in omnes, qui jamdictum Ottonem vel aliquem Ver-
» cellensem in Potestatem sive Rectorem assumerent, sive
» qui ad nundinas accederent Vercellarum, ac in hospites,
» qui reciperent aliquos eorum in hospitio, excomunicatio-
» nis sententiam promulgasti, et fecisti eamdem sententiam
» per plures vicinas Civitates et Diœceses pubblicari.

» Sed furor eorum quia pertinax, et indignatio quia
» dura, quoniam, sic istigante illo qui malorum omnium est
» inventor, iniquitatum suarum ferugine duruerunt. Quod
» licet circa eos multo labore sudatum fuerit, de ipsis ta-
» men rubigo nimia non exivit, quia potius peccata pecca-
» tis addentes, *eodem Episcopo Vercellensi venienti ad nos*
» *itinere constituto terram ipsius multiplicato exercitu intra-*
» *verunt, ac turribus de Andurno et de Clavaxia occupatis*
» *ipsisque munitis, et obsesso castro Bugellae praedicti E-*
» *piscopi, multos ex hominibus ecclesiae duxere captivos* ac
» nonnullos etiam compulerunt ut suæ subessent jurisdi-
» ctioni jurare; et quod est auditu horribile multa nefanda
» in pluribus ecclesiis committentes quamplurima monasteria
» tam Civitatis quam diœcesis Vercellensis, quæ ducere
» machinas ad obsidendum terras ecclesiæ, ac quosdam
» clericos, qui coram officialibus Potestatis stare judicio
» renuerunt, præsumpserunt banno supponere Civitatis, ac
» *recipere homines et vassallos ecclesiae in loco Casalis*
» *sancti Evaxii et alibi*, non absque ipsius gravi præjudi-
» cio in suos habitatores et Cives. Omnibus clericis gene-
» raliter ecclesiam defendentibus bannum et exterminium

» ac rapinam bonorum omnium comminando, *facta nihilo-*
» *minus prohibitione militibus et popularibus vassallis eccle-*
» *siae ac omnibus suae jurisdictioni subjectis, ne quis Epi-*
» *scopi praesentiam adeat, vel ei prestet auxilium consilium*
» *et favorem sine licentia Potestatis*, aliaque multa contra
» Deum et eamdem ecclesiam committendo (quæ non solum
» longum sed etiam tediosum esset et difficile per singula
» recensere).

« Heu quis Vercellenses eosdem adeo fascinavit, ut dia-
» bolicæ adinventiones hujusmodi ab eis, *quos de fidei*
» *puritate toties commendari audivimus* processissent, et tam
» grandem maculam tamque saluti contrariam in eorum
» poni gloria patiantur, *nisi aliquis extraneus iis tem-*
» *poribus obtinuerit eorum regimen Civitatis, qui suum*
» *vetus fermentum afferens sinceritatis eorumdem azimos*
» *fermentavit*, quum ex illa venenata radice Arianæ per-
» fidiæ, quæ in eis repululare videtur per opera præsu-
» mantur pestilentes fructus hujusmodi processisse.

» Licet igitur lenius hactenus erga ipsos, quam eorum
» culpa forsan requireret, duxerimus procedendum; ne, si
» eorum vulneri adhuc crudo ferrum subito fuisset apposi-
» tum, non ex corruptione sua sed ex nostra demum as-
» peritate ad seniem, qua computruit, vulnus ipsum vide-
» deretur esse perductum. Quia tamen iniquitates ipsorum
» adeo excreverunt, quod eis multiplicatis sanguis videre-
» tur sanguinem tetigisse, ne prophetæ sententiam incur-
» ramus dicentis: *maledictus qui prohibet gladium suum a*
» *sanguine*, nos nolentes eos diutius tantorum excessuum
» impunitate gaudere, immo illos tali castigatione compe-
» scere, ut quibuscumque ipsorum culpa fuit in scandalum
» pœna sit in exemplum, *de consilio fratrum nostrorum*
» duximus statuendum.

« *Ut nisi praefati Potestas consiliarii et populus infra*
» *duos menses post monitionem tuam ad mandatum ecclesiae*
» *humiliter revertantur*, de omnibus damnis et injuriis eidem
» Episcopo et ecclesiæ ac clericis et ejus hominibus irro-

» gatis satisfactionem debitam impensuri, prædictus Otto
» et quicumque ejus judex Vicarius socius vel Assessor in
» regimine Vercellarum extitit extiterit vel existit in Po-
» testatem seu Rectorem, et quilibet ab eodem Ottone de-
» scendens usque in tertiam generationem ad aliquod eccle-
» siasticum beneficium alicubi nullatenus assumatur, et si
» secus actum fuerit assumptione seu provisione ipsorum
» viribus caritura, ita quod nullum emolumentum exinde
» pœnitus subsequatur: nullus etiam interim sibi desuper
» aliquo debito, sed ipse aliis respondere cogatur: locus
» autem qui eum vel aliquem prædictorum contra statuti
» nostri tenorem in Potestatem vel Rectorem assumpserit
» ac alia quæ ad jurisdictionem ipsius loci pertinent, quam-
» diu idem Otto traxerit ibi moram, ipso facto sit suppo-
» situs ecclesiastico interdicto.

« Nullus præterea Vercellensis privatus, *de persecutoribus*
» *ipsius ecclesiae,* usque ad tertiam generationem ad bene-
» ficium ecclesiasticum assumatur: præfatus quoque Otto,
» nec non et consiliarii statutarii scriptores dictorum sta-
» tutorum, et qui secundum statuta ipsa processerint vel
» hactenus processerunt, infames sint ipso facto et ad ac-
» tus legittimo nullatenus admittantur, ac privati jure pa-
» tronatuum et feudis, quæ tenent ab eeclesiis, ipso jure,
» nec ad pubblica officia vel ad gradus summos admittan-
» tur, et eorum sententiæ, si judices fuerint nullam obti-
» neant firmitatem, si tabelliones instrumenta conscripta
» per ipsos cassa et irrita habeantur ».

» Comune insuper Vercellarum... (1) jurisdictione nun-
» dinis et feudis, quæ tenent ab ecclesia supradicta sint
» ipso jure privati, et strata substrahatur eisdem, nullusque
» ipsis vel eorum alicui, sed ipsi teneantur aliis, de debitis
» respondere: res etiam et bona ipsorum ubicumque fue-
» rint ac personæ eorum impune ac licite, quamdiu con-

(1) Manca quì qualche parola nell' autografo: il Frova vi suppone *homines*, io crederei *et dicti persecutores.*

» tumaces fuerint, capiantur: Rectore loci Potestate vel
» Domino, qui hæc fieri prohibuerit, ipso facto sententiam
» excomunicationis incursuro ».

« Nulla Civitas seu locus aliquem Civium prædictorum
» in Potestatem vel Rectorem assumat, nec aliquem Civem
» suum permittat ejusdem regimen Civitatis assumere, et
» si secus actum fuerit, tam assumpti quam assumentes
» sententiam excomunicationis incurrant, et quamdiu ibi
» fuerint, locus ipse suppositus sit interdicto ecclesiastico ».

« Quocirca fraternitati tuæ per apostolica scripta in
» virtute obedientiæ, et stricte præcipiendo, mandamus,
» quatenus ad Civitatem personaliter accedens prædictum
» Potestatem consiliarios et populum supradictum efficaciter
» moneas et inducas, ut, diligenter prout convenit, atten-
» dentes quod in hac pugna longe magis est vinci quam
» vincere gloriosum, quia sicut qui vincit vitium vincitur
» a virtute, sic profecto qui virtutem captivat a vitio cap-
» tivatur; Salomone testante qui ait *melior patiens est viro*
» *forti et qui dominatur animo expugnatore urbium*, Deo et
» ecclesiæ, quos graviter offenderunt, plœne satisfacient de
» commissis ».

« Quod si Lucerna Domini spiraculum hominis, qui in-
» vestigat secreta ventris, ad diligentem monitionem tuam
» ipsorum corda non dignabitur illustrare, sed potius eos
» indurari permiserit, tamquam pro magnitudine culpæ
» divino judicio reprobatus; tu spiritu fortitudinis robora-
» tus tam hujusmodi statutum nostrum *quam praemissas*
» *excomunicationis et interdicti sententias per omnes Civitates*
» *et loca in quibus expedire videris solemniter pubblicans*,
» et faciens usque ad satisfactionem condignam inviolabili-
» ter observari, easdem sententias singulis diebus dominicis
» et festivis pulsatis campanis et candelis accensis nihilo-
» minus innovando, *eidem Ottoni*, *Nicolao Carrariae*, *Ar-*
» *dicioni de Ivaco*, *Bonifacio de Sabello*, *Uberto Argento*,
» *Corrado de Riferio*, *Ribaldo de Burontio*, ac aliis offi-
» cialibus Civitatis, qui castra et terras ecclesiæ Vercel-

» lensis impugnari spoliari seu devastari fecerunt, vel ce-
» perunt ipsius homines aut capi ab aliis procurarunt, ac
» fecerunt jurare, quod Potestati ac Comuni prædictis o-
» bedirent de cœtero et subessent; *Henrico quoque et U-*
» *berto de Mortario, Jacobo de Tizono, Gothofredo de Sto-*
» *rario, Jacobo Buca, Nicolao de Vassallo* et consulibus
» præteritis et præsentibus tam societatis sancti Eusebii
» quam sancti Stephani, et aliis qui statuta contra liberta-
» tem ecclesiae Vercellensis et clericorum ac ipsius homi-
» num ediderant, vel ad exequendum ea dederunt consilium
» auxilium vel consensum, quos idem Vercell. Episcopus
» duxerit nominandos, ut infra certum tempus (item Otto
» dimisso regimine Civitatis Vercell.) compareant coram
» nobis satisfacturi de damnis et injuriis irrogatis eisdem
» Episcopo clericis et hominibus, dixtrictius injungere non
» postponas, in eos si per annum a tempore denuntiationis
» factæ per Archiepiscopum nominatum in excomunicatione
» permanserint, nec non et sequaces et adjutores eorum,
» prout contumacia ipsorum durius exegerit, processurus;
» contradictores autem, si qui fuerint, vel rebelles per cen-
» suram eamdem, appellatione remota, compescas, nullis
» litteris obstantibus harum tenore tacito a Sede Aposto-
» lica impetratis. Dat. Viterbii III Non. septembris Ponti-
» ficatus nostri anno XI » (1).

189. Nel riportare questo documento ho compiuto al do-
vere di storico, con quanto dolore però, il comprenderà
chiunque sente amore di patria: nè fu caso di raccorciarlo
contenendo esso la narrazione successiva di molti fatti, che
non conosceremmo altronde.

Se noi volessimo esaminare queste provvidenze colle vi-
ste ed usi presenti, ci parrebbero esse grandemente rigo-
rose; ma se ci riferiamo alle massime di dritto pubblico
allora vigenti, se abbiamo riguardo alle tante preventive
ammonizioni anche per parte di speciali legati pontificii

(1) Archivio Civico, pergamene mazzo V.

così malamente corrisposte, se poniam mente, che le libertà ecclesiastiche, e l'esenzione dei tributi e da ogni sorta d'angherie erano eziandio guarentite al Clero dalle leggi Imperiali sotto pene gravissime di confisca, di esilio e di multe (1), comminate non tanto ai privati quanto ai Podestà e Comuni con privazione di ogni giurisdizione; noi conchiuderemo, che le provvidenze pontificie, dopo tanto ricalcitrare, erano divenute necessarie tanto più verso di un Comune, che riteneva la sua esistenza politica per investitura di quel Vescovo stesso, di cui usurpava i diritti: investitura della quale esso Comune si serviva ben rigorosamente verso i minori Vassalli e verso le popolazioni soggette, ove non obbedissero, senza neanco ammettere nel suo seno alcun rappresentante de' luoghi medesimi.

Non consta, che il Vescovo di Novara eseguisse di subito gli ordini contenuti nel Breve Pontificio, e siccome in esso non si fa menzione d'un altro esorbitante statuto, che pure esiste e fu poi cancellato nel 1241; perciò io crederei, che il medesimo sia stato promulgato sullo scorcio del presente anno 1237 e così nell' intervallo tra la conferma dell' interdetto e l' assolutoria poscia ottenutane.

(1) Nos Fredericus II, leg. 1.ª; Irritamus,.. omnia statuta et consuetudines quæ Civitates etc... contra libertatem Ecclesiæ vel ecclesiasticas personas edere vel servare... præsumpserint, et si de cœtero similia attentaverint, ipso jure decernimus esse nulla et *eas sua jurisdictione privatas*... Nec non locum ubi deinceps talia præsumpta fuerint, banno mille marcharum præcipimus subjacere — leg. 2.ª Item nulla Potestas... collectas sive exationes angarias ecclesiis vel ecclesiasticis personis imponere vel invadere bona ecclesiastica præsumat. Item quæcumque Communitas vel persona per annum in excomunicatione facta propter libertatem ecclesiæ perstiterit, ipso jure *Imperiali banno subjaceat* a quo nullatenus extrahatur nisi prius ab Ecclesia absoluta fuerit.

Leg. 8.ª. Trasgressores vero hujusce nostræ costitutionis *bonorum suorum pubblicatione mulctentur.*

Così nelle leggi proclamate da Federico, ed approvate da Papa Onorio III nella sua Bolla: Has leges etc. — Magnum Bullarium Lugduni tom. I, pag. 90 — Vedasi pure il Muratori, Antiquitates tom. VI, dissert. 71, col. 82-83.

« Item statutum est quod si aliqua persona de Civitate
» vel dixtrictu Civitatis *literis impetratis a Summo Ponti-*
» *fice vel impetrandis usa fuerit* pro justicia habenda, post-
» quam ei denunciatum fuerit et dictum quod eis non uta-
» tur; tunc Comune debeat ei vel ipsis *inferre et facere to-*
» *tum malum quod facere posset* in illo poderio, quod ha-
» beret tunc tempore in nostra jurisdictione (1) ».

Di questo statuto io lascio i commenti al lettore: esso fu il corollario di quella invelenita guerra, che si era intrapresa contro del Vescovo e dei suoi aderenti, ai quali tutti si voleva togliere ogni mezzo di difesa: ben presto però vedremo i nostri padri ritornare a più sani pensieri, scossi certamente dalle conseguenze durissime della rotta toccata loro coi Milanesi a Cortenova non appena trascorsi tre mesi dopo l' accennato Breve Pontificio, e della quale già si è fatta menzione.

190 « Federico dopo avere solennemente trionfato in
» Cremona per la riportata vittoria recossi poscia a Pavia
» (così il Muratori all'anno 1238), servì la vicinanza sua
» *ad indurre il popolo di Vercelli a sottomettersi al di lui*
» *dominio. Trovossi egli nella Città di Vercelli nel dì* 11 *di*
» *febbrajo:* venne anche alla divozione di lui tutto il Paese
» da Pavia sino a Susa, e cominciò a pagargli tributo ».

Io non ho alcun documento per confermare la presenza di Federico nella nostra Città addì 11 febbrajo come ebbe ad indicare il Muratori forse all'appoggio di qualche diploma firmato in Vercelli sotto quella data, non dubito però di sua venuta leggendo pure nel Sigonio « *Fredericus hibernis*
» *Cremonae actis, Vercellas et Thaurinum et coeteras illius*
» *tractus Civitates per mensem februarium et martium adiit,*
» *atque ea sibi jurare obsequium jussit* (2) ».

Quello però, che posso confermare si è la piena sottomissione, che a nome del Comune ebbero a fare in Pavia i nostri Ambasciatori all'Imperatore Federico, il quale non

(1) Statuti antichi fol. 50 retro.
(2) Tom. II, col. 962, an. 1238.

solo accordò intiero perdono ma confermò eziandio al Comune i suoi privilegii e le antiche consuetudini, come appare dal diploma, che riferisco in nota (1).

(1) « Fredericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus » Jerusalem et Siciliæ Rex.

« Quanto nos cæteris orbis principibus præfecit Altissimus, et solii » nostri fastigia magnificentius exaltavit, quanto etiam felicem Statum » nostrum extulit Dominus in Ligurum subjugatione rebellium, quorum » excrescente nequitia invalescere nitebantur Catholicae fidei perversores, » tantum dignum fore decrevimus, ut ii, quos Deo nobis auxilium præbente » subjecimus, et qui implorant suppliciter veniam delictorum, favoris et » gratiæ nostræ beneficium non negemus.

« Quum igitur *Universitas Vercellarum* pro eo quod temporibus re» troactis Mediolanensibus et compluribus eorum factiosæ partis nostris » rebellibus et imperii imprudentes adhæserant in multis contra nos et » sacrum imperium molientes, *ad fidelitatem et mandata nostra et* « *imperii rediissent in personis et rebus in Civitate et Episcopatu* » *ac dixtrictu eorum praecise sine conditione tenore vel pacto in* » *omnia et per omnia se nostris mandatis exponentes* pro commissis » contra majestatem nostram veniam suppliciter implorassent.

« Nos, licet pro tam flagitiosis excessibus delictorum enormitate pen» sata triumphanti potenti dextera nostra possemus in eos exercere » gladium ad vindictam, agentes tamen misericordiam cum iisdem, tam » quam qui volumus misericordiam præferre judicio. *Vercellenses ipsos,* » qui sicut præcise, ut supradictum est, se in omnibus et per omnia » exposuerunt nostræ beneplacito majestatis, *in gratiam nostram re-* » *cepimus remittentes eis* omnem offensam, quam contra nos et im» perium visi sunt hactenus commisisse.

« Ex abundanti quoque gratia nostra confirmamus quoque eisdem » Civibus Vercellensibus fidelibus nostris bonos usus consuetudines ad» probatas, quibus usi sunt tam in Civitate Vercellarum quam extra » temporibus divorum Augustorum progenitorum nostrorum memoriæ » recolendæ usque ad hæc felicia tempora nostra, nec non et possessio» nes et res quas intus civitatem ipsam et Episcopatum et extra *juste* » *et rationabiliter* tenere consueverunt hactenus et habere, utpote cum » cives eosdem, qui, ut dictum est, nostris beneplacitis præcise se de» derunt, pace justicia et bono statu abundare velimus, *salva in om-* » *nibus et per omnia imperiali justicia.*

« Ad hujus autem rei memoriam et stabilem firmitatem præsens scri» ptum fieri et sigillo majestatis nostræ jussimus communiri.

192. Sfasciata la lega, deboli i Vercellesi per le interne discordie, impotenti inoltre a fare resistenza ad un Principe, che imbaldanzito dalla vittoria e coadjuvato dai confinanti Pavesi avrebbe potuto contro di essi inferocire, colsero prudentemente l'occasione di sua venuta a Pavia per offerirgli fra i primi la loro intiera sottomissione e ne riportarono meno danno: tuttavia non posso concorrere nell'avviso di varii dei nostri storici, i quali attribuirono questa sottomissione ad un partito ghibellino prevalente nella nostra Città: vi saranno pure stati alcuni di tale tempra; ma, convien ripetere, una vera divisione fra Guelfi e Ghibellini non esisteva ancora fra noi, e qualunque fosse l'opinione individuale, nel fatto però i maggiorenti procedevano uniti nell'intento di sottomettere al proprio governo i luoghi e le castella appartenenti agli ecclesiastici: che se ci fossero rimasti i nomi degli intervenuti nei consigli degli anni 1236, 37, 38, vedréssimo comparirvi promiscuamente individui delle varie famiglie, che primeggiarono poi distintamente o nella parte Guelfa o nella Ghibellina. Così nell'adunanza 15 gennajo 1236, in cui si cercò di distogliere dal dominio del Vescovo i principali Casalaschi troviamo intervenuti N.° 5 del casato *Tizzoni*, 3 dei *Bicchieri*, 3 dei *Bondoni*, 2 degli *Avogadri*, 3 dei *Viallardi* ed uno dei *Pettenati*, parimenti risultano essere stati deputati in ambasciata a Federico sul principio del 1238 un Ardizzone *Avogadro* ed un Robaldo de *Crevacorio*: e così ancora noi vedremo nel seguente anno portare lagnanze il Vescovo per alcuni fatti degli *Avogadri*, i quali furono poi i Principi del partito Guelfo.

193. Diceva, che i Vercellesi avevano mandato Ardizzone

« Dat. Papiæ anno Dominicæ Incarnationis 1238 octavo mensis ja-
» nuarii XI indictione imperante Domino nostro Federico II Dei gratia
» invictissimo Imperatore semper Augusto Jerusalem et Siciliæ Regi im-
» perii ejus anno XIX, Regni Jerusalem XIII, Regni vero Siciliæ XLI
» feliciter. Amen ».

Archivio Civico, Bis. I, 90, e Mon. Hist. Pat. tom. I, 1337.

Avogadro e Robaldo de Crevacorio in ambasciata a Federico, e gioverà sapere a quale scopo.

Nel nostro Archivio si conserva un' autentica declaratoria datata da Padova il 15 febbrajo 1238 (1), e profferta da Reffrido da s. Germano e da Lorenzo da Parma giudici della Gran Corte Imperiale, dalla quale risulta che essendosi presentati i suddetti Ambasciatori a Federico (certamente in Pavia) il medesimo benignamente accogliendo le loro suppliche aveva rimesso in tempo i Vercellesi a provare con testimonii l'allegato diritto d'imporre fodri alla Villa d'Alice, non ostante una sentenza già in contrario emanata; epperò quei giudici mandavano instruirsi nuovamente la causa avanti al nobile Rainaldo de Guasto *Imperiale Capitano d' Ivrea.*

Questo documento ci dà a conoscere, che il Comune di Ivrea avea già fatta la sua sottomissione, come la fecero le altre Città del Piemonte, non però in modo così assoluto come scrisse il Muratori forse all'appoggio del detto dal Fiamma « *sola Civitas Mediolani rebellis fuit* (2), imperocchè avremo argomenti per far vedere, che Alessandria non cedette così presto e si sostenne per assai tempo.

194. Conseguenza della nostra sottomissione sarà stata il somministrare uomini e denari al solito di consimili circostanze, ma la più umiliante pei Vercellesi, i quali avevano cercato di sgravarsi di una mitissima superiorità del Vescovo, fu quella al certo di dovere sottostare ad un Podestà nominato dall' Imperatore: nè in ciò egli pose remora alcuna, imperocchè già in atto del 1.° marzo di quest'anno (3), risulta in tale carica *Andreas de Acala a D. Federico Imperatore Potestas constitutus*: qualificazione, che accompagna di poi i successivi Podestà di Vercelli sino all'anno 1243.

Nella pace di Costanza dell'anno 1183 erasi statuito

(1) Bis. IV, 290.
(2) Rer. Ital. tom. XI, 674.
(3) Archivio dell' Ospedale maggiore di Vercelli.

« In Civitate illa, *qua episcopus privilegio Imperatoris vel* » *Regis Comitatum habet,* si consules per ipsum Episcopum » consulatum recipere solent, ab ipso recipiant sicuti recipere » consueverunt, *Alioquin unaquaeque Civitas a nobis consu-* » *latum recipiet* ».

E siccome i Vercellesi per le ostilità intraprese contro il Vescovo non avevano riportata la consueta investitura, l'Imperatore trovossi in diritto per deputare loro un Podestà di sua scielta.

Questa improvisa mutazione, e le rinnovate esortazioni del Vescovo di Novara Delegato Pontificio valsero a ricondurre la Credenza a più sani pensieri verso del proprio Vescovo, ed a cercar modo di sgravarsi dalle censure e pene intimate nel Breve di Papa Gregorio; epperò in quest'anno 1238 ricorsero alla Santa Sede per ottenerne l'assoluzione. Questa notizia l'abbiamo dal Rajnaldi al N. LXVI dello stesso anno « *Explicuit* (Gregorius) *Vercellensibus* » *Ecclesiae sinum hoc anno, quos ob latas iniquiores adver-* » *sus Ecclesiasticos leges anatemate inustos facti poenitentes* » *a Novariensi Episcopo censurarum religione absolvi jus-* » *sit* (1) ».

195. Anche i Milanesi, vedendo assoggettate a Federico quasi tutte le Città della Lega, avevangli mandati Ambasciatori con larghissime offerte, sommissione, obbedienza, danari, e diecimila militi in sussidio di Terra Santa, alla sola condizione « *ut ipsos cives sine simultate diligeret* et » salvus permaneret civium status et Civitatis: *Imperator* » *procaciter refutavit* exigens irrefragabiliter, ut cives co- » muniter cum sua Civitate et bonis omnibus se suaque » absolute suae manciparent voluntati: cujus tyrannidi Ci- » ves comuniter responderunt, quod nullo modo hoc face-

(1) Se avessi potuto ritrovare le lettere 392, 93, 94, 96 e 97 del libro XI citati in margine dal Rainaldi sarei in grado di dare speciali notizie in ordine all'epoca precisa, ed alle condizioni di quest'assoluzione, ma non essendone venuto a capo, forza è stare contenti al breve ragguaglio che ne diede l'autore.

» rent; dicentes: *Timemus tuam edocti experimento ferita-*
» *tem, malumus sub clypeis gladio lancea mori vel spiculis*
» *quam laqueo fame vel incendiis* » così scriveva Matteo Paris nella sua storia tuttochè parzialissimo di Federico.

Egli è pur vero che i Vercellesi erano stati benignamente trattati dopo essersi resi a discrezione, ma i Milanesi conoscevano quanto l'odio di Federico fosse in essi concentrato siccome promotori e sostenitori della lega; quindi non dovevano prestarvi fidanza; nè era in loro perduta la memoria degli orrendi strazii sostenuti sotto il primo Federico, per il che paventavano con ragione una replica dall'inviperito nipote: la ripulsa però ch'esso diede a così larghe offerte gli alienò l'animo di molte popolazioni, e fu il principio della rovina dei suoi affari in Italia, essendo impreteribile, che i tiranni scavino o tosto o tardi la propria fossa.

Infatti i Milanesi si disposero ad una disperata resistenza, ed ebbero dalla loro parte i Piacentini, Bresciani e Bolognesi, anche gli Alessandrini, come diceva, non vollero sottomettersi, o quanto meno si ribellarono ben presto. Genova irritata dalle pretese di Federico, abbenchè sopraffatta dalla ribellione di Savona, Albenga, Ventimiglia e Porto Maurizio, si rivolse a parte Guelfa (1), ma più di tutti gli animosi Bresciani si prepararono alla più memoranda resistenza.

196. Vedendo Federico, che la vittoria di Cortenova era lungi dall'assicurarlo nel possesso di quell'Italia, che enfaticamente chiamava *Haereditas mea* (2) recossi in Germania per adunare un esercito capace a mandar ad effetto il suo disegno, e con esso ritornando risolse di dare principio all'oppugnazione di Brescia.

In quel mezzo i Pavesi fautori di Federico, ed il Marchese Lancia colle milizie di *Vercelli*, Novara, Tortona ed Asti si recarono sul Po verso Piacenza allo scopo di distruggere

(1) Continuatori del Caffaro; Rer. Ital. tom. VI, col. 479.
(2) Lettera ad un amico riferita dal Rainaldi, an. 1236, n. IV.

il nuovo ponte costruttovi dai Piacentini per agevolare le operazioni concertate coi Milanesi; ma andò fallita l'impresa degli imperiali, ed ogni loro sforzo venne rintuzzato dai Piacentini, i quali seppero eziandio stornare le navi incendiarie, che eransi fatte discendere a danno del ponte (1).

Io non mi estenderò a narrare il famoso assedio di Brescia incominciato da Federico verso la metà di luglio, dal quale dovette vergognosamente ritirarsi dopo due mesi e sei giorni, e per cui eterna gloria ne rimase al popolo Bresciano.

Egli è a credere, che i Vercellesi non siano stati obbligati a prendervi parte, mentre premeva piuttosto a Federico, ch' essi ed i loro vicini tenessero in freno la Città di Alessandria contemporaneamente assediata.

Di questo doppio assedio ne menava vanto Federico in una sua lettera al Giustiniani di Puglia riferita dal Sigonio (2), e da assegnarsi al settembre 1238 « ivi Castra nostro» rum rebellium reliquam populationem defiximus ac *duas* » *de nostris rebellibus fortissimas Civitates Brixiam et Ale*» *xandriam eodem tempore divisis nostrorum exercituum copiis* » *sic instanter obsedimus*, sic in toto evastavimus e vicino, » ut ab obsidentium castris ad muros quindenarius pubes » et octogenuarius senex frequenter inermes proiicere la» pidem periculosum non crederent, difficile non putarent ».

197. A credere a Federico, esso doveva avere in pugno quelle Città; eppure quanto ne fu scornata la boriosa superbia? E senza nulla detrarre alla gloria acquistata dai Bresciani, che si difesero da una oppugnazione certamente più vigorosa siccome assistita dallo stesso Imperatore, mi accingo a provare, che non poca lode debbasi pure attribuire agli Alessandrini per una ben più lunga resistenza con eguale felice risultato, senza che io creda dilungarmi dal

(1) Cronaca Piacentina. Rer. Ital. tom. XVI, col. 463.

(2) De Regno Italico. Edizione di Milano 1732, tom. II, col. 962, an. 1238.

mio assunto, perchè si tratta d'un fatto a cui ebbero ad intervenire i Vercellesi, e forse in doppia maniera.

Il Sigonio dopo riportata la lettera di Federico ebbe a soggiungere: *Alexandria inde capta, Brixia eo majore mole oppugnata est;* ma il Muratori già dubitò di quell'asserzione allorchè disse negli annali « scrive il Sigonio avere » Federico Imperatore, nello stesso tempo che assediò Bre- » scia, con un'altra parte della sua grande armata fatto » l'assedio di Alessandria, e che questa venne in suo po- » tere: *non ne trovo io parola nei vecchi storici*, anzi, » veggo in contrario una lettera di Papa Gregorio scritta » nel 1240 nel dì 10 maggio agli Alessandrini, coi quali si » rallegra della loro costanza nella devozione verso la » Chiesa contro gli attentati di Federico; ma nello stesso » anno 1240 si soggettarono poi ad esso Imperatore ».

Per contro lo storico Alessandrino all'appoggio del Sigonio ammette la presa di quella Città: dice, che alcuni del partito Ghibellino, essendosi recati fuori a devastare le campagne dei Guelfi, instigarono Federico a mandarvi una parte del suo esercito per soggiogarli; stretta quindi la Città e trovandosi soltanto in essa la parte Guelfa *con alcuni terrazzani di Sant' Agata* (ossia di Santhià) *mandati in soccorso dai Vercellesi,* dovette arrendersi dopo alcuni giorni, e ne fu fatta strage dei difensori (1).

Siccome il Ghilini non porta altro documento in appoggio salvo la lettera di Federico, la quale fu scritta durante l'assedio, e non parla della resa, così mi sia lecito il dubitare di questa a fronte di alcuni documenti *del mese di giugno* 1239, dai quali consta della continuazione della guerra contro gli Alessandrini.

Esiste in fatti fra le pergamene dell' Archivio Civico (Mazzo V) l'atto seguente « Anno 1239, indictione XII, » die jovis sexto ante Kal. junii convocata Credencia *loci* » *Sanctae Agathae* ex parte Domini Imperatoris et ex parte

(1) Ghilini, Milano 166 pag. 67.

» Domini *Mainfredi Marchionis Lánciae* sacri imperii Vicarii
» a Papia superius; Ego Bertolinus de Verruca Notarius
» præcepi sub pœna C marcharum argenti Alberto de
» Anna Consuli prædicti loci Sanctæ Agatæ et Credencia-
» riis illius loci ibi coadunatis, quatenus *homines praedicti*
» *loci Domini Episcopi sub eadem poena sine mora, omni*
» *occasione postposita, bene muniti in instante exercitu facto*
» *contra Alexandrinenses accelerent festinanter et vadant.*
» Actum in prædicto loco... præsentibus testibus Nicolao de
» Bugella servitore Comunis Vercell. et Lanfranco Castel-
» lano Notario et *Guillelmo de Serzuco de Sanct' Agatha*
» *de jurisdictione Vercellensi* ».

Questa precisa intimazione venne fatta eziandio nel giorno dopo ai Consoli e Credenzieri di Biella « *quatenus ipsi et*
» *homines loci, cum tota jurisdictione Domini Episcopi*
» *Vercellensis ad jamdictum locum Bugellae spectante, et*
» *specialiter Andurno, Clavasia, Poleono et Pitenengo sub*
» *eadem poena in instanti exercitu contra Alexandrinenses*
» *vadant* » come eguale intimazione venne fatta in particolare al Comune di Andorno ed a quello di *Moncrivello,* e ripetuta ancora agli uomini di Santià nel giorno 17 di giugno (1).

In questi atti noi vediamo espresssamente riconosciuta per parte dell'Imperatore la particolare giurisdizione spettante al Vescovo di Vercelli sul borgo di Santià, sulla Città di Biella e suo distretto, segnatamente sui luoghi di Andorno, Chiavazza, Pollone e Pettenengo e sul luogo di Moncrivello; sebbene appaia che in Santià esistessero altresì individui soggetti alla giurisdizione del Comune Vercellese.

198. Quale poi sia stata la ragione, per cui cotali intimazioni vennero fatte piuttosto ai sudditi del Vescovo, che agli altri Vercellesi cercò indovinarla l' abate Frova dicendo, che l'armata di questi ultimi fosse stata destinata ad osteggiare i Milanesi, come constasse da una lettera di Federico riportata dal Martene.

(1) Bis. I, 83, e mazzo V pergamene.

Esaminata però questa lettera mi parve doverne assegnare la data a qualche mese dopo le anzidette intimazioni, quindi da altre cause dovettero le medesime dipendere.

Le perenni tergiversazioni di Federico per esimersi dalla promessa crociata in Terra Santa, il pretendere di scusarsene a pretesto della guerra di Lombardia, e non volere poi accettare la pace proposta dal Pontefice malgrado *i varii compromessi, corredati eziandio dell' espressa facoltà di obbligare le parti colle censure ecclesiastiche all' esecuzione del laudo* (1), non che, al dire del Muratori, l'avere Federico occupata la Sardegna pretesa dalla Chiesa Romana come incontrastabile suo diritto, ed i segreti maneggi di lui per incitare i Romani a ribellarsi contro del Papa loro legittimo sovrano (2) furono le cause principali, per le quali il Pontefice, rotta alla perfino una così lunganime sofferenza, ebbe a fulminare nel dì delle Palme dell' anno 1239 la scomunica contro di Federico II confermandola solennemente in Laterano il giovedì santo dello stesso anno.

Dopo questa premessa riescirà più facile il comprendere il perchè nelle giurisdizioni ancora ritenute dal nostro Vescovo siano state necessarie solenni intimazioni e minaccie per obbligare quegli abitanti a portarsi all' esercito di Federico; intimazioni, che sebbene reiterate, io non credo abbiano prodotto alcun effetto, imperocchè, quantunque i Vercellesi si fossero riconciliati colla Santa Sede, ciononondimeno o per non essersi ancora adempiute alle condizioni, o per fondato timore della parte avversa, il Vescovo Giacomo de Carnario non era rientrato a Vercelli e teneva sua residenza in Santià, quindi gli uomini d'esso borgo, che il Ghilini dice essere stati mandati *dai Vercellesi* in soccorso di Ales-

(1) Possint etiam iidem legati et Romana Ecclesia dictum Imperatorem et Civitates ipsas et Societatem compellere per censuram ecclesiasticam ad ipsius arbitrium observandam atto 14 mag. 1232. Bis. 1, 277.

(2) Negli annali, 1239.

sandria, vi saranno stati piuttosto mandati dal Vescovo, che ne aveva la giurisdizione, ed a cui premeva di coadiuvare la parte Guelfa, tanto più dopo la scomunica fulminata contro di Federico.

Nè basta l'aver provato la continuazione delle ostilità contro gli Alessandrini sino al 17 giugno del 1239; altro argomento io trovo per credere, che le medesime furono più oltre protratte, dal che venga a giustificarsi l'elogio, di cui nel Breve Pontificio 10 maggio 1240 diretto agli stessi Alessandrini (1), e citato come si disse dal Muratori.

199. Non mi fermerò a narrare le dispettose ire, e le rappresaglie usate da Federico dopo conosciuta la sentenza di scomunica, dirò soltanto, che vieppiù incaponito prese tutte le misure per giungere all'agognata distruzione dei Milanesi da lui considerati come l'unico fomite e singolare appoggio della parte guelfa; e sebbene in seguito alla perdita di Ravenna abbia dovuto trattenere l'esercito sul Bolognese *durante il mese di luglio* (2), pure, non appena gli venne fatto d'impossessarsi delle Castella di Piumasso e Crevacore, che tosto egli prese ad eccitare i popoli confinanti coi Milanesi ad ajutarlo efficacemente nel meditato esterminio.

Due lettere di Federico ci furono conservate dal Martene (3), una diretta ai Vercellesi, l'altra ai Pavesi; amendue tendono al succennato scopo, ed in una già si fa menzione della presa di Piumazzo e Crevalcore, perciò io le credo spedite nell'agosto 1239.

Breve si è quella diretta ai Pavesi: si loda primieramente « *quia vos ad populationem Alexandriae rerum et hominum*

(1) Vedasi presso il Rainaldi an. 1240, ivi « *Nos tandem attendentes quod diebus istis... in devotione ecclesiae inconcussi et stabiles permansistis etc.*

(2) Muratori ad an. 1239.

(3) Collectio veterum scriptorum Parisis 1724, tom. II — Papiensibus Ep. 16, col. 1149 — Vercellensibus Ep. 20, col. 1153.

» *potenter intenditis* » soggiunge poscia « *fidelitati* vestrae » mandamus quatenus *labores laboribus* et subsequenter lau» des laudibus conjungentes *ad Mediolani dextructionem* » *vos viriliter preparetis* equis armis et aliis necessariis.

Ecco ancora viva in agosto 1239 l'oppugnazione di Alessandria cominciata nel 1238 contemporaneamente all'assedio di Brescia (più sopra al n. 196 verso il fine).

L'altra lettera diretta ai Vercellesi, siccome soltanto pubblicata in una rara collezione, e dai nostri storici non ancora trascritta, merita di essere riferita in nota (1) anche a maggiore illustrazione della storia d'Italia.

(1) « Cum bracchium Domini exercituum processus nostros et exer» citus prosperos facientis, in hostes per continuas rebellium strages in » manibus nostris datos, supremam nobis de ipsis designet victoriam et » promittat; firmi nostri propositi est ad continuam coercitionem rebel» lium promptis affectibus tam benivolam Domini prosequi voluntatem, » ut non immerito rebelles nostri hostes cœlesti imperii esse censean» tur, qui dato nobis de manu Ejus sceptro imperii et regnorum obsti» nata pertinacia contradicunt. Ideoque revera ne dubitetur, et costernatio » ipsorum ab universis nostris fidelibus expectetur, cum jam a Divino judi» cio in cervices eorum gladius noster immineat e vicino, propter quod scire » vos volumus quod *in depopulatione Bononiae* parata nostra voluntate » pro voto, ut potequæ præter alia *castro dudum plumatio* de dixtricto » suo in flamma et gladio *deplumato* pœnitus et subverso, sicuti ad vos » notitiam credimus pervenisse, postmodum circa quoddam aliud majus » castrum nomine *crespator*, quod contra fideles nostros obiecem oppo» nebat, feliciter castris nostris dispositis diebus paucis aquarum multi» tudine quadruplex vallorum ipsius series ploena erat exhausta, ac i» terum circumquaque per molimina bellica ipsis propugnaculis commu» nitis, die et momento in ictu oculi facto congressu flamma et gladio » noster incepit victoriosus exercitus; universis, qui ibi fuerant et po» tuerunt flammam seu gladium (declinare), nostro carceri consignatis, » ac misso cum copioso exercitu dilecto filio nostro Henrico Sardiniæ » rege, ut abinde prædictis nostris rebellibus insistat ad depopulationem » continuam eorumdem, cum hac multitudine armatorum, nos die felici» bus auspiciis castra movebimus, *ad conterendum caput perfidiae* » *Mediolanensis Civitatis*, et liberandum omnes fideles nostros perpetuo » a morsibus eorumdem, processuri tam celeriter ».

Il tenore di questa lettera ai Vercellesi ha una tal quale impronta di confidenza e di favore affatto insoliti, sebbene quanto al partecipare le sue vittorie sia noto come Federico togliesse qualsivoglia occasione per magnificarle con quell' enfasi, che sempre lo distinse; quanto poi al discendere sino alla preghiera, *deprecamur*, probabilmente nella sua oculatezza egli prevedeva come fosse difficile l' indurre un popolo, altronde già diviso di opinioni, ad oppugnare con calore una città stata per tanti vincoli e per sì lungo tempo a lui unita, quindi il solo *tornaconto* gli faceva modulare le sue espressioni, e se si vuole un indizio di quella versuzia, di che meritamente fu segnato, dirò, che quasi nel mentre egli stesso scriveva la suddetta lettera ai Vercellesi, non si rimoveva dal confermare al Marchese di Monferrato contro ai nostri patentissimi diritti (Vedasi al § 2 e 3 del n. 21 di questo libro) la concessione del 1219 pel possesso dei luoghi e castelli di Paciliano, Torcello, Cuniolo e ponte dei Cunioli sul Po, come appare dal diploma 31 agosto 1239 riferito dal Benvenuto (1).

200. Rimane ad esaminare, se i Vercellesi aderendo allo invito abbiano fatto parte dell' armata di Federico, la quale realmente alli 12 del successivo settembre cominciò ad in-

« Ea propter fidelitatem vestram, quam eximii ardoris zelum ad no-
» stros successus prosperos et ad nostrum felicem adventum ardentia sci-
» mus desideria gerere !! *deprecamur mandantes quatenus inconti-*
» *nenti sic vires vestras decenter paretis, ut ad nostrum victorio-*
» *sum exercitum cum laudabili armatorum numero sine mora qua*
» *libet exeatis* sicut honori nostro in instanti negotio et vestris cogno-
» scitis meritis expedire; sic celeriter venientes, ut cum venerimus, nulla
» interposita dilatione una nobiscum et cum aliis fidelibus nostris de
» partibus ipsis ad consternationem rebellium triumphaliter intendamus,
» et sic officium, quod ad dextructionem comunium hostium et ad no-
» stram et imperii exaltationem habetis per testimonia operum de bono
» in melio agnoscamus, et vobis inde nedum ad laudes sed ad grata
» meritorum compendia de nostra possimus munificentia respondere ».

(1) Rer. Ital. tom. 23, col. 384.

vadere il territorio dei Milanesi; questi però sostenuti dal legato Pontificio Gregorio di Montelongo, e seguendo le direzioni di quell' Ottone de Mandello, che già vedemmo due anni avanti a Podestà di Vercelli, non si limitarono alla semplice difesa, ma così bene sorpresero ed incalzarono gli imperiali, che dopo una lotta di 24 giorni costrinsero Federico a retrocedere e ritirarsi in Toscana (1) per non ritornare più in Lombardia per varii anni.

Nè il Fiamma, nè gli annali milanesi come neppure il Corio ed il Calco, che narrarono i fatti di quella guerra, ebbero ad accennare l' intervento dei Vercellesi a sostegno degli imperiali, bensì li dissero soltanto accompagnati da buon nerbo di Saraceni e dai Pavesi e Cremonesi: egli è però vero, che in adunanza della nostra Credenza del 7 marzo 1240 (2) il Vicario imperiale Marchese Lancia ebbe a prescrivere al nostro Podestà « *quod deberet solvere adequantias de Comuni illis qui tenuerunt equos in anno praeterito sponte vel praecepto Potestatis ultra illorum ducentum, qui tenuerunt equos pro Comuni* » il che proverebbe esservi stata non solo una regolare cavalcata dei nostri a prò di Federico nell' anno 1239, ma esservisi pure volontariamente aggiunti alcuni partigiani del medesimo; tuttavia a fronte del silenzio tenuto dagli scrittori milanesi, io attribuisco piuttosto tale cavalcata alla continuazione della guerra contro gli Alessandrini, e credo anzi, che ciò avrà servito di scusa al nostro Comune per esimersi dal partecipare all' ideata oppugnazione dell' antica sua alleata Milano.

201. All' appoggio del Rainaldi (supra n. 194) ho detto, che i Vercellesi avevano ottenuta nel 1238 l' assoluzione dalle censure, cui soggiacevano per le loro ostilità contro del Vescovo; ed ho poscia soggiunto, che non perciò il medesimo era rientrato in Vercelli avendo anzi stabilita la sua residenza in Santià come in luogo forte di speciale sua

(1) Giulini tom. VII pag. 532 a 539 e Muratori ad annum
(2) Bis. I, 381.

giurisdizione, nè senza motivo il fece, imperocchè, sebbene non si possano avere sott'occhio le lettere pontificie citate dal Rainaldi per la narrata assoluzione, egli è però certo, che questa sarà stata accordata sovra promessa di reintegrare il Vescovado nelle usurpategli giurisdizioni, di riparare ai danni dati alle persone da lui dipendenti, e di abolire gl'incriminati statuti; ora non poche di queste promesse restavano ad adempirsi ancora sul finire del 1239, come vedremo: che anzi una delle leggi più contrarie alle libertà ecclesiastiche non venne cancellata salvo all'anno 1241, e quindi non senza ragione il Vescovo continuava a risiedere fuori di Vercelli e tanto meno era caso di rientrarvi perseverando il Comune a tenere le parti di Federico, tuttochè stato alla Pasqua del 1239 scomunicato.

A comprova delle ineseguite promesse, ed anzi di continuate angherie, ci si presenta un atto in data 22 dicembre 1239 (1) nel quale due delegati dal Podestà di Vercelli denunciano all'Arcidiacono ed ai Canonici di s. Eusebio adunati in capitolo « *quod relatum erat Potestati, quod Civitas* » *ista... debeat interdici a crastina die in antea, unde Po-* » *testàs mirabatur multum, quum esset paratus facere* » *rationem et vindictam de omnibus male factoribus, dicendo* » *dictus Potestas, quod paratus erat facere rationem omnibus* » *conquerentibus usque ad exitum sui regiminis* ».

Rispose l'Arcidiacono « *quod bene receperat literas ab* » *Episcopo Vercell. continentes, quod propter injuriam sibi* » *factam a Potestate Vercell. et a quibusdam hominibus* » *Civitatis Vercell. occasione hominum Bugellae, qui detine-* » *bantur apud Massaziam in terra Massaziae, quod deberet* » *poni Civitas Vercellarum et Curia illius Civitatis in in-* » *terdicto* ».

Ed in altro atto del giorno seguente (2) il Vicario del Podestà protestava solennemente al nunzio del Vescovo

(1) Bis. I. 81.

(2) Archivio Civico pergamene Mazzo V.

Decarnario ch'esso Podestà, suoi giudici ed assessori erano pronti a fare giustizia sovra ogni instanza, che egli volesse fare contro persone soggette alla giurisdizione Vercellese » *et specialiter de Advocatis, si aliquam de eis vult facere* » *querimoniam: item denunciavit et dixit eidem (nuncio)* » *quod si idem Episcopus ponere vult vel posuit illam Po-* » *testatem vel ejus judices vel homines Civitatis seu juridi-* » *ctionis Vercellarum in interdicto, quod nomine dictae Po-* » *testatis et Comunis appellat ad Dominum Papam.*

Questa protesta di voler rendere ragione al Vescovo *tam de Advocatis Vercellarum quam de aliis personis* venne ancora rinnovata per parte del Podestà sia all'arcidiacono e Capitolo Eusebiano come al Canonico D. Giacomo Scutario Vicario del Vescovo con atto 27 stesso dicembre (1), che anzi replicata il giorno dopo al nunzio di lui Gioanni de Rado assicurandolo di nuovo, che si voleva fare giustizia *super facto Advocatorum.*

202. Quale fosse questo fatto lo vedremo fra breve; intanto mi pare emergerne la prova di quanto io ebbi ad asserire: vale a dire che sino all'anno 1243 non si distinsero realmente i partiti dacchè gli Avogadri, naturali propugnatori come poi lo furono delle ragioni del Vescovo, erano anzi incriminati dal medesimo, e questa prova si fa più manifesta se si pon mente ad una solenne adunanza tenuta nel giorno 6 aprile 1240 (2) per rinnovare ogni quinquennio il giuramento dei patti col Conte Pietro di Masino, poichè fra i 138 Credenzieri intervenuti vi si riconoscono tre del casato dei Bicchieri, tre dei Tizzoni, due dei Bolgari, uno dei Bondoni ecc.; famiglie venute in fama di Ghibellini e con essi tre degli Avogadri, quattro degli Alciati, due degli Arborii, un Pettenato ed un Viallardi, famiglie dichiaratesi poscia costantemente di parte Guelfa, e tutti ancora riuniti e presieduti da un Podestà nominato dall'Imperatore.

(1) Arc. Civ. Mazzo V.
(2) Cod. de patti I, 174.

205. Ritorniamo ora alle contese col Vescovo apparenti da dette proteste: la prima di esse era relativa al ritenersi tuttora prigioni in Massazza alcuni Biellesi dipendenti dalla particolare giurisdizione d'esso Vescovo: e giova credere siano stati i medesimi bentosto liberati posciachè non fu decretato il già minacciato interdetto; la seconda poi concerneva l'indebita occupazione del Castello di Messerano, che era pure di ragione particolare del Vescovo.

Nell'una e nell'altra contesa parmi fossero implicati gli Avogadri, e se per la prima mancano documenti a provarlo, non sarà però fuor di proposito il supporlo, se si osserva, che que' Biellesi erano trattenuti in prigione a Massazza, luogo già in allora spettante agli Avogadri; per l'occupazione poi di Messerano l'Archivio Civico somministra tre atti, che ne fanno fede.

Col primo in data 11 aprile 1240 (1) un messo del Podestà di Vercelli ordina al signor *Giovanni Avogadro* di consegnargli a nome del Comune *Castrum Messerani, quod ipse Dominus Advocatus tenebat guarnitum*: il che eseguitosi, lo stesso Messo a seconda degli ordini avuti consegna quel castello in custodia a due Consoli d'esso borgo di Messerano per farne poscia quanto loro sarebbe prescritto dal Comune Vercellese.

Col secondo atto del giorno 13 stesso aprile (2) i due Consoli di Messerano in adempimento agli ordini ricevuti riconsegnano il castello al deputato del nostro Comune, il quale a nome del medesimo ne fa la restituzione al Vescovo « *ipsum castrum... Johanni de Guidalardis nuncio Domini Episcopi inontinenti et omnia jura, quae ipse Dominus Episcopus habet in ipso castro et rebus, restituit* ».

Col terzo atto d'eguale data si conferma la reintegrazione fatta a mani del nunzio del Vescovo, e si fa constare del

(1) Bis. I, fol. 80.
(2) Bis. II, fol. 14, Bis. III, 68.

possesso da esso preso sì del castello, come di alcuni mobili ivi esistenti.

Diremo noi, che l'Avogadro avesse usurpato quel castello per proprio conto? Mai no: egli è indubitato, che lo teneva in governo a nome della Credenza Vercellese, di cui faceva parte; comunque però la partecipanza del medesimo al diritto di Viscontia (1) per cui gli Avogadri erano amministratori delle giurisdizioni temporali del Vescovado *sede vacante*, non gli avrebbe permesso di tener mano a quella indebita occupazione a pregiudicio del Vescovo Giacomo de Carnario.

204. L'indice dei documenti di storia patria Vercellese (2) nota a quest'anno 1240 un atto, che dovrebbe recare molta luce ai fatti dell'epoca, intitolandolo « *Pace fatta tra i signori Bicchieri e Debondonis colla Città di Vercelli* » questo documento esisteva ancora nell'archivio Civico sullo scorcio dell'ultimo secolo, posciachè l'Abate Frova lo accenna nella sua storia manuscritta colla data di giugno 1240, dicendo però, *che la pergamena era in molti luoghi lacera, ed altresì smarrite le parole*, per cui non potè riferirne la sostanza: in oggi andò a vuoto ogni mia ricerca, nè si è potuto ritrovare.

Tuttavia, siccome quella intitolazione nell'indice farebbe credere, che già esistessero ostilità contro i Bicchieri ed i Bondoni, a cui ripugnerebbero le osservazioni da me fatte, converrà darvi alcuna spiegazione.

Una memoria di quel documento ci fu conservata a carte 135 degli Statuti stampati di Vercelli « item quod ea, quæ
» continentur in quadam pronunciatione facta per Dominum
» M. Episcopum Vercellensem (Martino Avogadro) tunc præ-
» positum et Dominum Rufinum Advocatum de qua extat
» instrumentum scriptum per Johannem de Gosmario Notario
» MCCXL indictione XIII, die martis 9 mensis junii, et quid-

(1) Per questa Viscontia vedasi il numero 225 del presente libro II.
(2) Vercelli 1834. tipi Ceretti pag. 32.

» quid in instrumento illius pronunciationis continetur nullo
» modo debeat observari attendi vel fieri, et si Cives vel
» nobiles in dicto instrumento contenti occasione dictæ
» pronunciationis convenirent vel in judicium vocarent *Co-
» mune Liburni,* ipsis Civibus et nobilibus nullo modo ju-
» sticia inde fiat per Potestatem vel Consules ».

Dalle espressioni usate in questa revoca (la quale manca di data, ma emanò durante il Vescovado di Martino Avogadro tra l'anno 1245 e 1268) parmi potersi dedurre che l'arbitramento 9 giugno 1240 pronunciato da *due Avogadri* concernesse alcuni diritti giurisdizionali competenti ai nobili Debondonis e Bicchieri, ed altri sul luogo di *Livorno* e già contesi dal nostro Comune, arbitramento, che si volle poi revocato quando si costituì quel luogo come borgo franco (vedasi al n. 242 libro III) non essendo nuovo, che si intitolassero paci simili accordi ossiano transazioni.

Ad ogni modo vedendo e Bondoni e Bicchieri far parte della Credenza in aprile dello stesso anno 1240 tengo fermo non sia esistita alcuna ostilità; ed anzi ne ricavo un argomento di concordia cogli Avogadri, posciachè due di questi furono eletti per arbitri a terminare quelle controversie.

205. E questo accordo il vedremo perdurare sino all'anno 1245 tuttochè i Vercellesi continuassero a tenere le parti di Federico, al cui Vicario generale Marchese Manfredo Lancia il nostro Comune dimostrò in quest'anno una particolare affezione, imperocchè avendo acquistata una casa sotto la parocchia di S. Lorenzo, la donò al Marchese con atto 4 agosto 1240 (1), accordando pure al medesimo ed a suoi discendenti la cittadinanza Vercellese con privilegii affatto esorbitanti « ita tamen.....
» quod propter istud Citadinaticum prœdictus Marchio seu
» heredes ejus non sint adstricti subire vel sustinere aliqua
» onera ipsius Civitatis, vel fodrum vel taleam ipsi Comuni
» solvere, vel mutuum facere, *vel justiciam subire, sed ab*

(2) Bis. I, 211.

» *omnibus universaliter oneribus immunis existat* » essendosi soltanto fatto riserva di rientrare nel dominio di detta casa tuttavolta venisse la medesima alienata o legata fuori de' discendenti legittimi di esso Marchese, ed è a questa donazione e cittadinatico, che i nostri scrittori attribuiscono la permanenza in Vercelli della Nobile famiglia *de Lanceis* sino al secolo ultimo scorso, lo che io non sarei in grado di accertare.

206. Anche gli Alessandrini passarono in quest' anno 1240 alla parte Imperiale, ossia che prevalessero ivi i Ghibellini, ossia che fossero stanchi d' una così lunga oppugnazione, sempre però ingrati al beneficio loro fatto in quell' anno stesso da Papa Gregorio colla Bolla 10 maggio restituendo loro la Sede Vescovile da assai tempo trasferita in Acqui « A-
» lexandrini ommissa Dei reverentia et Romanæ Ecclesiæ,
» et spreto juramento quod fecerant Societati Lombardiæ....
» Mandata Mainfredi Marchionis Lanceæ Vicarii Federici Im-
» peratoris temere juraverunt, ipsum quoque in regimine Ci-
» vitatis ejusdem volontarie procreantes (1), dimodochè in queste parti stettero soltanto fermi contro di Federico i Milanesi, i Piacentini ed i Genovesi, e quantunque il Conte di Savoja ricevesse dal Papa un' esplicita dichiarazione 16 settembre 1240 (2), non essere egli obbligato ad osservare il giuramento verso l' Imperatore siccome scomunicato, pure io credo, ch' egli siasi tenuto neutrale almeno per alcuni anni; niuna menzione ritrovandosi di lui e de' suoi militi nelle guerre di cui farò cenno; per il che io dubito moltissimo dell' asserzione degli annali Milanesi, laddove all' anno 1241 si legge « Tunc Imperator super Lombardiam fecit tres Vicarios: Scilicet Hentium filium suum Regem Sardiniæ, et *Comitem Sabaudiae* et *Gualvanum* Lanceam Marchionem (3), asserzione poscia adottata da Ludovico della Chiesa (4), ma tralasciata dal Muratori.

(1) Annali Genovesi Rer. Ital. Tom. VI, col. 482.
(2) Mon. Hist. Pat. Tom. 1 col. 1346.
(3) Rer. Ital. Tom. XVI col. 650.
(4) Storia del Piem. pag. 67.

207. Quantunque i Vercellesi per evadersi dal minacciato interdetto avessero fatta ragione al Vescovo sia in ordine ai prigionieri Biellesi come pella restituzione del Castello di Messerano, continuava pur egli ad abitare in Santià ritenendo la nostra Città come separata dalla Chiesa mentre perseverava nell'aderire allo scomunicato Federico, ed in quel borgo e non in Lucedio, come volle il Fileppi, si rese defunto nel giorno 15 febbraio 1241.

Dissi che il Vescovo Giacomo de Canario morì in Santià, e ne traggo validissimo argomento da che, oltre al celebratissimo suo testamento riportato dall'Irico (1), si conserva nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli un suo codicillo del 13 stesso febbrajo rogato *in Santià*, dal quale risulta, che vi si trovava gravemente infermo, ed in vero morì due giorni dopo.

208. Non appena si era resa vacante la sede Vescovile, che già risvegliavasi nel Comune Vercellese la brama d'ingoiarne le giurisdizioni temporali nulla curandosi delle censure, da cui così da poco tempo era stato assolto; quindi in adunanza 11 giugno 1241 (alla quale oltre ai Credenzieri furono pure chiamati 200 Paratici) si accettarono a cittadini di Vercelli numero 65 abitatori di Santià ed undici di Palazzolo luoghi amendue di speciale giurisdizione del Vescovo, eccitando altri abitatori ad abbandonarla con offerta di privilegii (2).

(1) Storia di Trino pag. 81.

(2) « Receperunt infrascriptos homines, et *omnes illos qui voluerint* » *venire ad abitandum in jurisdictione et dixtrictu Vercellarum* et » *specialiter illos de Sancta Agatha et Palazolii* et illos qui voluerint » venire ad habitandum in dictis locis Sanctæ Agathæ et Palazolii *ab-* » *solvendo eos ab omnibus fodris mutuis datiis et bannis et recer-* » *camentis et scuffiis hodie retro eis impositis*, exceptis bannis de » maleficiis et ideo receperunt eos in cives et pro civibus civitatis Ver- » cellarum, *quia confessi sunt, et juraverunt* (cioè i 76 individui no- » minati nell'atto) *esse, ut consueverunt, habitatores homines de ju-* » *risdictione Vercellarum, et omnia poderia et domus fuisse super*

L'Abate Frova nel commentare questo documento disse, non potersene ben comprendere il contenuto salvo col soccorso degli annali del Canonico Modena, laddove accenna, che non poche famiglie Vercellesi di parte guelfa avessero seguitato il Vescovo nella nuova sua residenza di Santià, e che dopo la morte del medesimo sia stato più facile al Comune il *farli rientrare in Vercelli,* riamettendoli ai dritti di cittadinanza come dalla testè riferita deliberazione.

Sebbene alcunchè di vero vi possa essere nell'asserzione del Modena, essa non può ancora appagarmi, imperocchè, se la cosa fosse stata in questi termini, nulla ostava, che venisse lealmente dichiarata; ma la redazione del documento mi sembra intralciata ad arte per giungere ad uno scopo, per cui mancava la coscienza del diritto.

Non si trattava già di far *rientrar in Vercelli* i 76 particolari, come disse il Modena; bensì che continuando *a stare a Santià ed a Palazzolo* dovessero riconoscersi come dipendenti dal nostro Comune colla cittadinanza Vercellese, come giuravano d'esserlo stato pel passato: e siccome sin dall'anno 1216 già si era procurato di staccare dalla giurisdizione Vescovile varii capi di casa di Santià privilegiandoli del titolo di cittadino a condizione *quod venirent ad habitandum cum eorum familiis in jurisdictione Vercellarum* come

» *dixtrictu et in dixtrictu civitatis,* promittentes Comuni Vercellarum
» Domino Jacobo de Tizone recipienti vice et nomine Comunis... *quod*
» *de coetero erunt cives et fideles Comunis Vercell.* et solvere fodra
» et dacita et facere exercitus et cavalcatas et omnia alia facere sicut
» faciunt et consueverunt facere cives et nobiles Civitatis Vercellarum
» *qui se supponunt* pro se eorumque heredibus beneplacitis et voluntatibus hominum et Comunis Vercellarum... *concedentes eis et singulis*
» *eorum mercatum in praedicto loco Sanctae Agathae habere semel in hebdomada:* scilicet non vetando alicui per civitatem vel dixtrictum Vercellarum vel alterius personae, quia bene vadant et ire possint ad alia mercata quocumque voluerint, et quod *quilibet possit ire*
» *ad mercatum Sanctae Agathae* sine poena si voluerit ire ». Bis.
I, 132.

in atto 29 aprile stesso anno (1) io credo, che fin d'allora si era trovato modo, mercè l'acquisto di terreno attiguo al borgo di formarvi un cantone in suolo indipendente od almeno ritenuto per indipendente dal Vescovo, ove andavano trasferendosi le abitazioni, ed in vero vedemmo pocostante (sopra al numero 197) l'esistenza in Santià di due classi d'individui soggetti all'una od all'altra giurisdizione.

Con questa premessa si può credere, che per la nuova residenza eletta dal Vescovo Decarnario in quel borgo gli antichi suoi dipendenti fossero ritornati nel suo distretto, e che in ora per la morte del Vescovo, stante le multe e minaccie loro fatte dal Comune, siansi di nuovo assoggettati al medesimo col perdono di tali multe come vediamo nell'atto: ma il medesimo non si limita a questi individui, esso estende le concessioni a chiunque voglia recarsi ad abitare in detti borghi e nominativamente a quegli altri che già vi abitavano (certamente sudditi del Vescovado) di più si concede un mercato, tuttavia sapendo di non averne facoltà, si spiega immediatamente questa concessione con dichiarare, che non s'impedirebbe ai distrettuali di recarsi a qualunque mercato ed anche a quello di Santhià ove così loro piacesse, insomma egli è evidente che si voleva precisamente formare una nuova cittadinanza ed escludere poco per volta ogni giurisdizione del Vescovo: ed in questo senso di aggregazione generale degli abitatori di Santià l'intese pure l'eruditissimo Durandi (2), allorchè nell'accennare lo stesso documento ebbe a scrivere « *e nello stesso tempo gli abitanti del Borgo di Santià furono ascritti alla cittadinanza Ver-* » *cellese* ».

209. Quante tergiversazioni per iscuotere una larva di supremazia del Vescovo, quante per imperare sui paesi finitimi coll'illusione di formare uno stato indipendente col nome di Repubblica, come appunto in quell'anno riordi-

(1) Bis. I, 94.

(2) Dell'antica condizione del Vercellese pag. 140.

nando essi Vercellesi il Codice dei Statuti, lo intitolarono *Series Statutorum Reipubblicae Vercellensis*, e poi ubbidire ad un Federico, ch'essi avevano per tanti anni combattuto e sprezzato, e che a quella stessa epoca li teneva sottomessi per mezzo d'un Podestà di sua nomina fino ad obbligarli a sancire uno ingiustissimo statuto; dico sino ad obbligarli, imperocchè per prevalente, che fosse il partito Imperiale, non mi da l'animo di credere spontanea la deliberazione, che si legge al foglio 58 retro di detto Codice, colla quale fu statuito, *che se taluno dei Vercellesi avrebbe pagato a a mani del Nuncio dell'Imperatore qualche somma, e consegnato oggetti da essi Vercellesi dovuti a persone di Milano e Piacenza o di altri luoghi ribelli all'Impero, non se ne renderebbe più oltre giustizia all'antico creditore, ma il solvente sarebbe tenuto libero da ogni molestia e difeso dal Comune.*

Non ignoro, che rappresaglie d'eguale tempra usavansi contro dei nemici, ma quando almeno andassero a profitto degli ordinatori delle medesime, non già a beneficio di un terzo; quindi egli è ovvio il riconoscere la mano, che estorse dai nostri quella ingiustissima deliberazione.

210. In questo mentre Federico esaltato al sommo per la cattura delle galee Genovesi ottenuta per mezzo dei Pisani alla Meloria, e per la quale teneva prigioni due Cardinali e molti Vescovi e Prelati, già chiamati da Papa Gregorio al Concilio in Roma, spingeva per mezzo de' suoi Vicarii in queste parti e personalmente nella Romagna, una guerra vivissima ai pochi Guelfi, ponendo a fuoco le terre e devastando il paese, sinchè affranto dagli anni e dal dolore il pio Pontefice ebbe a passare al riposo dei giusti nel giorno 21 agosto 1241 (1).

La parte Guelfa poteva dirsi ridotta ai Genovesi, Milanesi e Piacentini, gli altri popoli o Signori volontariamente o forzatamente ubbidivano a Federico; quindi egli credette

(1) Così Muratori ad ann. 1241.

di poter tentare in quest' anno l'assalto di Genova per mare e per terra, ed appunto nell' esercito imperiale sotto gli ordini del Vicario Marino de Ebulis intervennero i *nostri Vercellesi* assieme ai Pavesi ed Alessandrini, ed ai Marchesi di Monferrato e del Bosco, come ricaviamo dagli annali di Genova (1). Ardita era l' impresa e si pervenne a stabilire un forte in capo al faro di essa città, ma tanta fu la difesa per ogni lato fatta dai Genovesi, che l' esercito imperiale dovette per quest' anno ritirarsi.

Non appena si era aperta la primavera del 1242, che quest'esercito ripigliava le ostilità occupando il luogo di Buzalla, dal quale dovette però retrocedere il 28 marzo; rivoltosi quindi verso il borgo di Levante, vi si ingaggiò un vivo combattimento, che l'annalista ci dice riuscito a favore de'suoi Genovesi colla fuga degli imperiali, dal che preso buon augurio il Podestà di Genova credette di poter condurre i suoi militi verso la metà di settembre ad assediare la ribelle Savona, sperando di tener bloccate nel porto le navi imperiali, che vi si erano riparate, ma vi accorse ben tosto il Vicario Imperiale Marino de Ebulis coi militi di Lombardia (2), e per questo rinforzo avuto dagli assediati ed anche per fortuna di mare fu forza ai Genovesi il dismettere l'impresa.

211. L' abate Frova non trovando alcun documento a comprova dell'asserzione dell'annalista genovese dubitò del nostro intervento in quei fatti d'arme, il che però mi sembra certissimo, ed egli stesso se ne sarebbe convinto, se avesse consultato il codice de'statuti antichi, posciachè al foglio 68 vi si registra una obbligazione passata dal Comune il 19 ottobre 1242 verso alcuni individui per varie somme « *quos* » *denarios prestaverunt Comuni pro solvendis militibus, qui* » *erant in exercitu Domini Vicarii Imperatoris, qui missi* » *fuerunt per Comune Vercellarum* » e più distintamente al

(1) Rer. Ital. Tom. VI, col. 491.
(2) Ibi col. 493.

fol. 72, si ha notizia di altro debito del Comune verso il Chiavaro Rufino Avogadro fu sig. Rajnero di somme sborsate nel ultimo trimestre 1242 per varii servizii, fra i quali « *pro solvendis solidis militibus et albalestreriis, qui in cavalcata Savonae iverunt, et damna quae in eadem cavulcata feeerunt et sustinuerunt* ».

Nè in queste parti soltanto toccò ai Vercellesi di prestar servizio pell'Imperatore; ma persino nel Regno di Puglia, come accennerò in appresso, mentre avvicinandosi l'anno 1243, da cui realmente ebbe principio la discordia civile, così a lungo perdurata, io chiudo questo capitolo, nel quale abbiamo veduto come la medesima vi sia andata per sette anni preparando e colle ostilità verso il Vescovo ed il Clero, e con gravissime mutazioni negli ordini governativi.

CAPO IV.

An. 1243 *a* 1254

212. La parte guelfa era, come vedemmo all'anno 1242, pressochè ristretta ai *Milanesi, Piacentini e Genovesi*, e mal poteva reggere ai replicati assalti di Federico assecondato da tutti gli altri popoli comprensivamente ai Savonesi fattisi ribelli ai Genovesi, senonchè sullo scorcio dell'anno riuscì a questi ultimi il trarre nella lega i Marchesi del Caretto di Ceva e del Monferrato « ipso quidem anno (così » il continuatore di Caffaro) *licet non modica quantitas* » *pecuniae daretur proinde Marchionibus, facta fuit pax et* » *conventio inter Dominum Bonifacium Marchionem Montis* » *ferrati, Manfredum Marchionem de Caretto, Georgium et* » *Manuelem Marchiones de Ceva et fratribus, et Comune* » *Januae Mediolani et Placentiae ex altera, et mense januarii* » *ipsi Marchiones venerunt Ianuam et juraverunt in pubblica* » *concione... manutenere et defendere pro posse Sanctam Ro-* » *manam Ecclesiam et dicta Comunia Ianuae Mediolani et* » *Placentiae, et inimicis Ecclesiae facere vivam guerram* ».

Soggiunge poi il cronista, che al primo di marzo 1243 l'esercito Genovese si pose in marcia contro Savona aspettando i sussidii promessi dal Marchese di Monferrato, ma che questi « *plurimas excusationes interponens nihil facere » voluit, sed ivit Mediolanum, ubi cum Domino G. de Montelongo » Apost. sudis legato tractavit, ut Civitatem Vercellarum ad » devotionem S. Rom. Ecclesiae et ad Societatem nostram » reduceret.*

« *Quo facto post multos dies Civitas et homines Novariae, » qui tunc tempore partes Imperatoris fovebant, ad servitium » S. Rom. Ecclesiae et unitatem et societatem nostram ipsi » quoque conversi sunt* (1) ».

213. Era necessario il riferire questi tratti di cronaca contemporanea sia per farne confronto coi documenti, che ci rimangono, sia per intendere più agevolmente le gravi mutazioni occorse in quest'epoca nel nostro Comune.

Abbiamo veduto come da lungo tempo e con tenace persistenza si travagliassero i Vercellesi per sottoporre alla propria giurisdizione le Castella e persone dipendenti da quella riservata al Vescovo, e questa brama si era vieppiù accesa ora che si trovavano vacanti e la Sede Pontificia e la nostra Vescovile.

Se ai Marchesi fu allettamento per entrare nella lega con Genova una grossa somma di danaro, ai Vercellesi per trarli nella stessa lega conveniva far loro sperare l'agognato possesso della piena giurisdizione mercè l'alienazione di tutti i relativi diritti del Vescovado.

Ebbe quindi ragione il Cronista assegnandone la conclusione in marzo, o meglio in aprile 1243; ma le prime proposizioni furono certamente fatte in modo secreto sin dal decembre precedente, e vennero senza dubbio intavolate dal Marchese di Monferrato non appena entrato nella lega, poichè gli premeva di aggiungervi i Vercellesi anche per ac-

(1) Rer. Ital. tom. VI, col. 491 e seg.

quistare maggiore difesa verso gli Alessandrini, Tortonesi e Pavesi, che lo circondavano e si mantenevano di parte Imperiale.

214. Dissi in modo secreto perchè nessun indizio se ne ricava dai documenti, anzi al *Podestà Imperiale* Gioanni de Archidiaconis si lasciò compiere tranquillamente il suo ufficio in Vercelli sin compreso il giorno 1.° gennaio 1243 (1), come era costume; ma appena partito, e senza che si possa conoscere perchè non fosse giunto colui, che il doveva surrogare a nome dell'Imperatore; ecco assumersi dai Consoli di s. Eusebio e di s. Stefano il governo della Repubblica, nominarsi fra di essi due Podestà *Ruffino Avogadro ed Ardissone de Blandrate detto de Yvaco*, e prendere tosto non poche determinazioni, che accennano il proposito di mantenersi indipendenti da ogni estranea autorità, non senza molta peritanza dell'esito.

215. I primi atti di questo rivolgimento sono del lunedì 5 gennaio (2): però già vi compajono come Podestà l'Avogadro e l'Yvaco, e nel mentre si cominciò a provvedere all'urgente difesa della Città, non si tralasciò di rassicurare i nuovi Reggitori con varie guarentigie e promesse acciò più fermamente continuassero nell'assunto gravissimo incarico.

In primo luogo si concedette ai Consoli allora in ufficio ed ai primi, che sarebbero nominati sì per la Società di s. Stefano che per quella di s. Eusebio, ampia facoltà indipendente da ogni Podestà futuro « *custodiendi seu custo-* » *dire faciendi Civitatem Vercellarum, et portas Civitatis et* » *turres et muros et fossata et alias municiones et forcias ip-* » *sius Civitatis tam intus quam extra et circum ipsam, et* » *custodes ponendi et removendi, et quod debeant claves por-* » *tarum tenere et servare causa claudendi et aperiendi ipsas* » *portas* ».

(1) Stat. ant. pag. 72.
(2) Ibi 73 retro.

« *Item statutum est, quod praedicti Consules, qui modo*
» *sunt cum aliis qui pro tempore fuerint Societatis s. Eusebii*
» *et s. Stephani possint fieri facere munitiones et defensio-*
» *nes Civitatis Vercell. tam intus quam extra ad eorum vo-*
» *luntatem vel majoris partis eorum, et quod Potestas tenea-*
» *tur solvere omnes expensas, quas praedicti Consules fece-*
» *rint* ».

Le quali facoltà furono concesse ai Consoli in esercizio, *in concorso dei futuri*, e così in modo durativo *etiam tempore sequentium consulum non obstante eo quod finitus esset eorum Consulatus* » dal che si vede, che i promotori del rivolgimento acconsentirono bensì a dividere la loro autorità coi nuovi Consoli, di cui era prossima la nomina, ma non vollero dismetterla sin compiuta l'impresa.

Fu pure nello stesso giorno deliberato, che i Consoli attuali delle due Società verrebbero dal Comune difesi e tenuti indenni da qualunque multa, pena o danno, e che nessun Podestà potrebbe loro proibire di portare armi, nè potrebbe obbligarli a fare di notte la guardia alla Città: « quod
» Potestas non posset eis prohibere *quominus vadant in Ci-*
» *vitate vel extra Civitatem cum armis* ad eorum voluntatem,
» et quod non cogeret ipsos Consules vel aliquem eorum
» *de nocte facere guaitam vel scaraguaitam*, vel etiam *de nocte*
» *ire per Civitatem vel extra* aliqua occasione contra eorum
» voluntatem vel cujuslibet eorum, *licitum sit tamen eis vel*
» *cuilibet eorum mittere pro eis aliquem ut faciat guaitam*
» *vel scaraguaitam* ».

Nel libro III al capo. IV, Della guerra, ritorneremo a questo statuto per le opportune osservazioni; frattanto egli è ovvio riconoscere da queste cautele volute dai principali motori della rivoluzione, quanto incerto se ne considerasse l'esito, e come i medesimi avessero a temere dai proprii concittadini di diverso partito.

Nè bastava alli Ruffino Avogadro ed Ardissone de Yvaco, che già loro si fosse promesso in qualità di Consoli delle società il rilevo da ogni pena o danno, ciò desiderarono

pure nell' altra loro qualità di Podestà interinali, e si per essi che pei loro vicarii e giudici, così proseguendo lo statuto.

« *Item statutum est quod Comune et homines et Potestas*
» *teneantur conservare indemnes Dominos Ardicionem de*
» *Yvacho et Rufinum Advocatum Potestates Vercell. et eorum*
» *judices Dominos Lanfrancum Pectenatum et Jacobum de*
» *Scoto et eorum Milites Dominos Julium de Ugocione et*
» *Bartholomeum de Brugno ab omni poena atque mulcta eis*
» *vel alicui eorum imposita vel imponenda ab Imperatore*
» *vel alio occasione regiminis Comunis, quod susceperunt* ».

Si concesse inoltre ad essi Podestà Giudici e Militi di andare armati a loro piacimento, e si dichiararono esenti dal recarsi fuori in ambasciate, cavalcate od esercito.

216. Staccatosi in questo modo il Comune dal partito Imperiale, diede mano a trattare coi Milanesi e col legato Pontificio Gregorio de Montelongo, che risiedeva in quella Città, offerendosi disposto ad entrare nella lega guelfa semprechè gli venisse definitivamente concessa ogni giurisdizione spettante a questo Vescovado.

Dai documenti, che sto per riferire, risulta che sin dal febbrajo d' esso anno 1243 già si erano innoltrati al legato con apposita ambasciata i capi di domanda sotto la mediazione del *Marchese di Monferrato*, e fors' anche dei Conti Guido ed Uberto de Blandrate.

Tuttochè la proposta dovesse parere gravissima e di difficile esecuzione, massime in un tempo, in cui la Chiesa era ancora priva di Pontefice ed era pur vacante la nostra Sede Vescovile, trattandosi niente meno che di spogliare il Vescovado d' un diritto eminente non guari valutabile, confermato bensì con tante Bolle Pontificie, ma originariamente concesso dagli Imperatori e Re d' Italia, epperò non alienabile senza il consenso eziandio dell' Impero, di cui il Vescovo era in certo modo feudatario; nondimeno il legato Gregorio de Montelongo risoluto a quel che sembra di avvalorare il partito della Chiesa coll' unione dei Vercellesi,

qualunque fossero i sacrifizii cui dovesse per ciò acconsentire, si mostrò disposto a trattare sui proposti capi di convenzione, e spedì in Vercelli come suoi delegati l'abate di s. Genuario, l'abate di s. Stefano ed il Prevosto di Faenza munendoli di tre distinte credenziali dirette la prima ai Consoli delle due società la seconda ai Podestà Avogadro ed Yvaco ed al Podestà dei Paratici, e la terza ancora alli Podestà e Consoli anzidetti.

Sebbene mancanti di data risulta di loro presentazione in tre atti autentici del giorno 8 marzo 1243 (1), e ciascuna lettera termina col seguente periodo « *cui super facto jurisdictionis Episcopatus Vercellensis et aliis, quae vobis, ex parte nostra duxerit proponenda, credatis securi tamquam nobis, et efficere procuretis* ».

Nel giorno seguente venne convocata la generale Credenza per le opportune deliberazioni, del che se ne conservano due atti distinti, uno preventivo, in cui *senza intervento dei delegati* si riesaminarono i capitoli di convenzione già prima innoltrati al legato, ad effetto di stabilire le precise basi della trattativa, il secondo per la comunicazione indi fattane ai delegati, i quali vi annuirono sotto una sola osservazione di forma.

217. L'importanza dell'oggetto, ed i riflessi, che occorrerà di fare ai singoli articoli mi obbligano a riferire questi atti quasi integralmente omettendone soltanto alcune ripetizioni; del rimanente i medesimi serviranno anche ad illustrare quanto si è accennato nel libro 1.° circa la forma delle deliberazioni nella nostra Credenza.

Primo Verbale autentico dal Not. Rufino Faxolo

Anno Dominicae Incarnationis MCCXLIII indictione I die » martis X mensis martii Dominus *Rufinus Advocatus* et » Dominus *Ardicio de Blandrate, qui dicitur de Ivaco Po-*

(1) Biss. I, 88 e seguenti.

» *testates Vercellarum* præceperunt mihi Rufino Faxolino
» quatenus infrascriptum Conscilium extractum *de libro*
» *consciliorum receptorum in Credencia* autenticarem et in
» pubblicam formam redigerem, tenor cujus talis est (1).

« *Die lunae nono mensis marcii* convocata Credencia in
» palatio Comunis Vercellarum more solito *ad campanas*
» et *praecones*, ad quam Credenciam vocati fuerunt *ducenti*
» *de paraticis*.

« Ibidem Dominus Rufinus Advocatus et Dominus Ardi-
» cio de Blandrate... Potestates Vercell. praeceperunt con-
» silium super eo quod *Abbates s. Ianuarii et s. Stephani*
» *et Praepositus Fadentiae nuncii, Domini legati* et Dominus
» Lantelmus Prealonus, et Dominus Jacobus de Terciago
» *Ambaxatores Mediolani* dixerunt, et responsum dederunt
» in plaena Credencia a parte Domini legati et Comunis
» Mediolani *super petitionibus factis* per *Comune et amba-*
» *xatores Comunis Vercell.*

A « In reformacione ipsius conscilii, *facta divisione*, super
» jurisdictione *placuit omnibus secundum quod consuluit*
» *Andreas de Guitaco*: super quo capitulo tale fuit Consci-
» lium: Andreas de Guitaco consul societatis s. Eusebii
B » *per se et sociis suis, et consulibus s. Stephani* consulit
» super capitulo jurisdictionis, quod Dominus Legatus fa-
» ciat, *quod Capitulum Vercell. det jurisdictionem Ecclesiae*
» *quam habet in Episcopatu Vercell. Comuni Vercellarum,*
C » *et quod Dominus Archiepiscopus Mediolani consentiat*
» *huic negotio* secundum quod sapientes tractabunt quare
» melius valere possit, et quod Dominus Legatus et Capi-
D » tulum Vercell. et Archiepiscopus teneantur, *quam cito*
» *Episcopus Vercell. electus fuerit, quod confirmet ea, quae*
» *facta erunt* per Capitulum Vercell. et quod Dominus Le-
» gatus faciet *quod istud confirmetur per Ecclesiam Roma-*
E » *nam et per Cardinales et per Dominum Papam quam*
» *cito electus fuerit; et requiratur Dominus Legatus quod*
» *hoc teneat juramento, et procuret facere et complere, et*

(1) Arc. civ. pergamene Mazzo VI.

F » *Cardinales similiter jurent, si fieri poterit:* et quod in
» juramento, quod faciet Episcopus *excipiatur jurisdictio*,
» vel eam det antequam juret, secundum quod sapientibus
» videbitur quare melius valeat Comuni Vercellarum.

G « Item in reformacione ipsius conscilii *facta divisione*
» *placuit majori parti* super duobus ultimis capitulis in
» dicto *Domini Guillelmi* de *Ferrario* Ecclesiam tangentibus
» secundum quod dictum est per eumdem Dominum Guil-
» lelmum, super quibus capitulis tale fuit conscilium suum.

H « Quod Dominus legatus promittat, quod bona fide
» pro posse suo curabit, quod Ecclesia Romana concedet
» privilegium Comuni Vercell. de capitulo quod sic incipit.
» Item quod Dominus Legatus faciat adimpleri et compleri
» *quod Comune et homines Civitatis et jurisdictionis Vercell.*
» *non possit etc* ». (Gioverà quì avvertire, che manca eziandio nell'apografo il seguito di questo e di altri infradesignati capitoli riferendosi lo scritto al tenore della domanda già prima presentata, della quale non si conservò il documento, mi riservo però di farne conoscere l'oggetto con altri titoli) et de alio capitulo quod sic incipit « *Item quod aliquis*
I » *clericus vel laicus non possit impetrari litteras etc* ».

« Item placuit majori parti, quod si Ecclesia Romana et
L » Comune Mediolani et pars sua *venerit ad concordiam*
» *Imperatoris, quod Comune Vercell. ponatur in eadem pace,*
» qua positum fuerit Comune Mediolani et alii Lombardi.

« Item *facta divisione* de sacramento faciendo a Legato
» super eis, quæ tangunt Ecclesiam, fuerunt in concor-
M » diam *quod Legatus juret, et Cardinales jurent similiter si*
» *de Cardinalibus fieri potuerit.*

N « Item super *guerra non incipienda a domo.* placuit
» omnibus, ut sic fiat secundum quod petitum est per
» Comune Vercell. *in petitionibus suis.*

O « Item *super prexoneriis* placuit omnibus secundum
quod consultum est per prædictum Andream de Guitaco,
» super quo capitulo tale fuit conscilium suum. Consulit
» enim, quod id, quod postulatum est per Comune Vercell.

» de carceratis, compleatur per Dominum Legatum et Pote-
» statem et Comune Mediolani Comuni Vercell. ».

« Item *super facto debitorum*, quæ debebant homines
» Vercell. communiter vel singulariter, placuit omnibus se-
» cundum quod dictum est per prædictum Andream, super
» quo Capitulo tale fuit Conscilium suum. Item id, quod
» postulatum est per Comune Vercell. de debitis, quæ
P » debentur per Comune Vercell. et singulares personas *qui-*
» *busdam de Mediolano*, compleatur, et similiter super de-
» bitis, quæ quidam Vercellenses debebant *quibusdam de*
» *Placentia;* et inquirantur ipsa debita et ponantur in
» scriptis ».

Q « Item dictum est et Conscilio placuit *de rebus aliis*
» *ablatis per nunciis Imperatoris in hospiciis Vercell. quod*
» *sic fiat de ipsis, sicut fieri debet de praedictis debitis* ».

R « Item placuit *super quingentis Militibus habendis, quod*
» *Comune Mediolani teneatur eos dare Comuni Vercell.*
» postquam guerra ei incepta fuisset, sicut in alio capitulo
» de quingentis militibus continetur, vel *Comune Medio-*
» *lani teneatur dare succursum de Militibus et peditibus ad*
» *voluntatem Comunise Vrcell. pro defensione terrae Comu-*
» *nis Vercell. et ad offendendum inimicos* ».

S « Item quod quam cito ista negotia erunt in tali statu,
» quare compleri possint, *veniat Dominus Legatus Vercell.*
» et hoc si ambaxatores viderint et in concordia fuerint,
» quod prædicta negotia sint in tali statu, quare compleri
» possint, *aliter non veniat.*

(Seguono le solite forme per l'autentica dell'atto)

Verbale secondo.

« Anno Dominicae Incarnationis 1243 indic 1.a die lunae
» IX martii. Convocata Credencia in palatio Comunis Vercell.
» ad sonum campanarum more solito, *ad quam Credenciam*
» *fuerunt vocati ducenti de paraticis*: ibi Dominus Abbas
» sancti Ianuarii, et Abbas sancti Stephani, et Præpositus
» Faventinus nuncii Domini Gregorii de Montelongo Apo-
» stolicae Sedis legati et per litteras sigillatas sigillo inscripti

» Domini Legati, ut manifeste apparebat; prædicti Domini
» Abbates et Præpositus *promiserunt* Dominis Ruffino Ad-
» vocato et Ardicioni de Yvaco Potestatibus Vercell. reci-
» pientibus vice et nomine Comunis Vercell. *facere compleri*
» *et attendi et observari a Domino Legato id totum*, *quod*
» *continetur in quibusdam petitionibus factis a Comuni Ver-*
» *cell:* seu ab Ambaxatoribus ipsius Comunis *super facto*
» *jurisdictionis Episcopatus Vercell.* secundum quod conti-
» netur in quodam scripto facto per Bichinum de Guerra
» notarium, *protestantes tamen de juramento, quod petebatur*
» *a praedictis Ambaxatoribus a praedicto Domino Legato*,
» quod suprascripti Abbates et Præpositus exceptaverunt;
» et prædicta omnia ut prædictum est et in sigulis memo-
» rati Abbates et Præpositus vice et nomine dicti Legati
» *adprobaverunt* et attendere et observari facere a prædicto
» Domino Legato *protestantes de juramento.*

(Segue l'autentica)

218. Da questi due atti si viene a conoscere, che i delegati di Gregorio di Montelongo accompagnati dagli ambasciatori Milanesi avevano previamente discussi avanti la Credenza i capitoli della nostra proposta e fattevi non poche osservazioni; che procedutosi poscia dalla sola Credenza all'esame di tali osservazioni, ben conoscendo la medesima, come si volesse ad ogni costo la sua adesione alla lega, abbia tenuto fermo su tutte le sue domande nel concernente la cessione della giurisdizione ed altri privilegii a concedersele dalla Chiesa, fino a proibire al Legato di recarsi a Vercelli, salvo fosse per dare agli ambasciatori Vercellesi tali assicuranze per convincerli della piena esecuzione del trattato.

In ordine poi ai capitoli concernenti i Milanesi si vede, che la Credenza ne confermò bensì alcuni (Vedasi in margine le lettere N. O.) portò ad altro (R) una tal quale modificazione, ed in due di essi capitoli fece ragione alle loro osservazioni, promettendo per parte nostra (P. Q.) di soddisfare con more a quei debiti, che i Vercellesi avevano

contratti verso persone di Milano e di Piacenza, e de'quali era stata così ingiustamente decretata la estinzione mediante pagamento ai tesorieri di Federico, come si ebbe ad accennare al N. 209.

Se però per questo oggetto l'attuale promessa era di pretta giustizia, ravviso una mera concessione quell'altra concernente il risarcimento dei danni per le cose dei Milanesi e socii confiscate da Federico negli alberghi della nostra Città, a meno ciò fosse seguìto sull'instanza della Credenza, il che non è da supporre.

Risulta per ultimo, che i Delegati di Gregorio di Montelongo, vista l'irremovibilità della Credenza, finirono con accettare per intiero il partito loro fatto, eccettuandone soltanto l'obbligo del giuramento, che si era voluto imporre al legato Pontificio; ed una così pronta accettazione, senza riserve di riferire, prova evidentemente quanto larghe fossero le instruzioni date ai Delegati e quanto loro premesse la conclusione del trattato.

219. Prima d'innoltrarsi nell'esposizione dei successivi documenti, mi sia lecito di rilevare alcuni punti nel primo verbale, i quali illustrano quanto io diceva nel libro primo intorno al metodo di discussione nella nostra Credenza.

È da notarsi in primo luogo *la divisione* di cadun articolo di proposta fattasi dalli Podestà, e la votazione parziale quindi seguitane, per cui varii articoli furono approvati a pieni voti « *placuit omnibus* (A. M. N. O. P.), altri a pluralità *placuit majori parti* (G. L.).

In secondo luogo appare, che alcuni articoli furono votati sulla proposta, altri poi sul consulto, ovvero come oggi direbbesi sull'*emendamento* progettato da taluno dei congregati (A. G. O. P.).

220. Vedemmo, che la discussione del trattato seguì in Vercelli nel lunedì 9 marzo, e nel giorno seguente ne venne spedita copia dal Notajo Fasolino; quindi i nostri ambasciatori partirono per Angera, ove già si erano recati quelli di Milano non che gli Abati anzidetti per riferire ogni cosa al

legato apostolico, e sebbene la proibizione d'entrare a Vercelli, senza la perfetta adesione agli articoli, fosse ristretta nel documento al solo Legato di Montelongo, pure vedremo che la medesima era stata altresì estesa agli stessi ambasciatori di Milano nelle instruzioni date ai nostri per la conclusione del trattato.

La fermezza dimostrata dalla Credenza ottenne il suo scopo, e con atto 15 stesso marzo ricevuto in Angera dal Notajo Vercellese Bichino de Guerra (1) il Legato Apostolico a nome della Chiesa Romana ed il Podestà ed Ambasciatori di Milano pel loro Comune « responderunt peti-
» tionibus factis ipsi Domino Legato per se et nomine
» Romanæ Ecclesiæ et prædictis Potestati et ambaxatoribus
» vice Comunis Mediolani per *Dominos Guillelmum de*
» *Ferrario, Henricum de Maxino, Petrum de Blandrate,*
» *Henricum Advocatum, Sanguinem agni Alzatum* et *Ver-*
» *cellinum de Vassallo Ambaxatores Comunis Vercell.* et
» quæ petitiones continentur in quodam scripto facto per
» Ruffinum Faxolinum notarium (supra numero 217) quod
» ipse Legatus in sua persona et Ambaxatores Comunis
» Mediolani *volunt venire pro adimplendis* et *faciendis et*
» *fieri faciendis secundum quod in ipsis petitionibus continetur*
» *ad voluntatem Comunis Vercell.* et ipsi Ambaxatores Me-
» diolani de prædictis omnibus complendis et faciendis,
» et facta prædicta responsione, *praedicti Ambaxatores Co-*
» *munis Vercell. consenserunt, quod Legatus et jamdicti*
» *Ambaxatores Mediolani veniant Vercellas* ».

« Actum in Angleria Mediolanensis Diœcesis: interfuerunt
» testes Dominus *Johannes Abbas Sancti Januarii* et *Dominus*
» *Petrus Abbas Sancti Stephani* et *Dominus Bonifacius*
» *Marchio Montisferrati et Comites Guido et Ubertus de*
» *Blandrate* ».

Fra breve si vedranno gli atti di finale conclusione del trattato nel concernente la Chiesa, e sebbene non ci siano

(1) Bis. I, 91, 92.

pervenuti gli altri relativi al Comune di Milano e socii, nondimeno già risulta, che ogni cosa era stata concordata *ad voluntatem Comunis Vercellarum*; l'assistenza poi del Marchese di Monferrato qual testimonio all'atto anzidetto conferma l'asserzione dell'Annalista Genovese, siccome egli sia stato il promotore dell'adesione del nostro Comune alla lega Guelfa; che anzi il medesimo dieci giorni dopo trovavasi in Vercelli, ove ebbe a concedere all'Abbazia ed Ospedale di S. Andrea uno speciale privilegio, ricevendoli sotto la sua salvaguardia per ogni loro interesse ne' suoi Stati, come da Diploma *Dat Vercellis in Domo Joannis de Tizzone anno gratiae* 1243 *indic.* 1.a *die jovis VI ante Kal. aprilis* (1).

221. Adunque il Legato Apostolico aveva dichiarato di volersi recare in Vercelli per conchiudere il trattato, richiedevasi però che vi precedesse l'assoluzione del Comune dalla scomunica e dall'interdetto, in cui era incorso per la sua pertinacia a tenere le parti dello scomunicato Imperatore, ed a tale scopo il Legato De Montelungo con atto del 28 marzo firmato nelle vicinanze di Arboro aveva delegato l'Arciprete di Padova ed il Preposto di Faenza con ampia facoltà a pronunciarne l'assoluzione: *recepto prius juramento parendi mandatis Ecclesiae et ipsius Domini Legati secundum formam Ecclesiae* (2).

Forse i Vercellesi, prima di staccarsi definitivamemte da Federico, volevano qualche maggiore assicuranza della conclusione del trattato; il fatto sta, che non prestarono per allora il giuramento a mani dei Delegati, e quindi rimase sospesa l'assoluzione.

222. Frattanto giunse in Vercelli il Legato, e ben conoscendo di non potere disporre della giurisdizione richiesta dal Comune senza averne l'assenso del Capitolo, stante la vacanza della Sede Vescovile, il fece convocare alla sua

(1) Autentico nell'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli.

(2) Bis. II, 89.

presenza il lunedì 6 aprile nel palazzo Vescovile, ed ivi: ipso Legato Domino Gregorio de Montelungo vice et nomine Sedis Apostolicæ et suæ legationis « *pro generali utilitate* » *et statu Sanctae Romanae et Universalis Ecclesiae ab eo-* » *dem Capitulo cum instantia postulante, ipsum monente in-* » *distincte, et etiam praecipiente,* ut in eum compromitterent » et suum assensum præberent in eo et super eo, quod » Vercell. Comune ab eodem Domino Legato *jurisdictionem* » *hominum Episcopii Vercell. requirit, habita competenti* » *compensatione* pro jis, quæ de jurisdictione huiusmodi » idem Dominus Legatus eidem Comuni duxerit concedenda.

« Idem Capitulum videlicet....Canonici Vercell. habitis su- » per iis deliberatione, tractatu et *consilio fratris Leonis* » *Mediolanensis electi, videntes necessitatem,* quæ tunc tem- » poris imminebat, *compromiserunt in eumdem Dominum Le-* » *gatum super jurisdictione praedicta hominum et locorum* » atque terrarum *Verruchae et Casalis* cum eorum dixtrictu » tam citra padum quam ultra in omnibus sine exceptatione » *facta tamen competenti compensatione ab eodem Comuni* » *Ecclesiae Vercellensi* pro omnibus iis et singulis, quæ » idem Legatus de ipsa jurisdictione eidem impertietur Co- » muni ».

È da notarsi essere pure intervenuto a tale compromesso il Canonico Preposto *Martino Avogadro,* che vedremo poscia eletto a Vescovo di questa Diocesi; ma siccome vi mancavano e l'Arcidiacono ed altri Canonici sia di S. Eusebio, che di S. Maria, succedettero alcuni atti di suppletiva loro adesione firmati nello stesso giorno e nel susseguente.

Abbenchè vi si fosse fatta soltanto espressa menzione di Verruca e di Casale, pure il compromesso era in termini assai generali ed abbastanza esteso: ma aveva egli il Capitolo autorità di farlo? Bastava forse il *Consiglio* del Metropolitano? Io mi persuado, che il Capitolo intese di prestare il suo assenso in quanto poteva essere all'uopo, lasciandone tutta la risponsabilità al Legato.

223. Mi si permetta però di osservare, che se il Capitolo

d'ambe le Chiese poteva in certo qual modo rappresentare, anzi rappresentava in molti casi il Vescovo *Sede vacante*, pure trattandosi di alienazione, abbisognava questa di esplicito consenso degli *Avvocati della Chiesa*, del che nissuna riserva si fece nell' atto, e tanto meno ci consta altrimenti.

È nota l'antichissima instituzione dei difensori, detti poi Avvocati delle Chiese, la quale risale ben oltre al mille, e fu l'oggetto d'una legge di Pipino Re d'Italia, ed è pur noto, che senza il loro concorso non si ritenesse valida qualsivoglia alienazione de' dritti temporali della Chiesa.

Appo la nostra Eusebiana quell' ufficio apparteneva ereditariamente al casato, che da esso prese poi il nome di *Avogadro* ed appunto in una permuta tra il Vescovo di Vercelli Gisulfo ed il Monastero di Muleggio 1138 15 ottobre (1), si trovano assistenti *Willelmus et Wala advocatores*; più chiaramente poi nell' investitura data dal Vescovo Ugocione ai Signori di Crevacore 5 maggio 1165 (2), si legge *per consensum advocati sui Uberti Alamanni* (3), e nell' altra del mese di luglio dello stesso anno concessa ai Signori di Cerrione sta scritto « *praesentibus et confirmantibus Roberto et Bonojoanne seu Arberto Advocatis Ecclesiae Episcopatus Vercellarum* (4).

Dirò ancora, che ove il Vescovo era investito del Contado, gli avvocati della sua Chiesa erano ordinariamente *Visconti* vale a dire luogotenenti del Vescovo in tutto quanto rifletteva la giurisdizione secolare, e come tali intervenivano a confermare le alienazioni od investiture.

E per vero nella concessione fatta dal suddetto Vescovo Ugoccione ai Biellesi alle idi di aprile 1160 per la costruzione d'una parte della Città sul monte del Piazzo intervennero fra gli altri *Ubertus Advocatus, Ubertus Carixius*

(1) Mon. Hist. Pat. Tom. I, col. 780.
(2) Biss. Tom. III, 306.
(3) Era egli pure un Avogadro col sopranome Alamanno.
(4) Archivio Civico pergamene Mazzo I.

Vicecomes... « qui omnes mihi (Notario) parabolam dede-
» runt et suprascripto *Domino Episcopo auctoritatem tri-*
» *buerunt ut supra* (1).

Non mi estenderò più oltre su questo punto della *Visconlia* già diffusamente trattato nel vol. V del Teatro Araldico di L. Tettoni (Lodi 1845) all'articolo *Avogadri di Vercelli*: dirò soltanto, che la medesima vi si ripartiva fra i diversi collonnellati di quel casato e veniva esercitata per turno dai membri di essa a prorata di tempo nel giro di otto anni (2), del che io potrei recare varii documenti, i quali già servirono ad agevolare la redazione di detto articolo fattane dall'Illustre Abate Gustavo dei Conti Avogadro di Valdengo di ben grata ricordanza.

Ma se richiedevasi il consenso degli Avvocati nelle minori alienazioni, e permute, cosa dovremo dire quando si trattava, come nel 1243, della totale rinuncia della giurisdizione sulla massima parte del Contado ?

In fatto di giurisdizione andavano assai guardinghi i nostri Vescovi, ed il lodato Ugozione, quando in atto 18 febbrajo 1169 (3), si fece a donare ai Canonici di s. Eusebio tutto quanto era di particolare suo diritto nei territorii di Messerano e Curino, soggiunse appositamente « nihil inde
» retento, præter Castellantiam et spaldos et fossata et
» hostium et battaliam et fidelitatem comunem *Vicinitatis*,
» quæ exceptata non in meo aliquo speciali dominio, *sed*
» *quia spectant ad Viciniam* (parola questa propriamente corrispondente a parocchia, ma quì vuolsi intendere per Vescovado).

Conchiuderemo dunque dicendo, che dovevasi necessariamente, e tanto più in *Sede vacante* richiedere per quel trattato il consenso degli Avogadri sia come Avvocati della Chiesa sia come Visconti, del cui ufficio ereditario venivano

(1) Archivio Eusebiano.

(2) Laudo arbitramentale dato da Simone Avogadro di Collobiano in atto 4 maggio 1318 (Arc. Abate Gustavo Avogadro).

(3) Archivio Eusebiano.

in gran parte privati colla proposta alienazione della giurisdizione temporale; e siccome non v'è memoria del prestato assenso (da che non poteva bastare il trovarsi uno di essi Avogadri instante l'alienazione come Podestà provvisorio di Vercelli) perciò non deve far meraviglia, se anche per questo titolo gli Avogadri siano poi divenuti principi della parte Guelfa nella diuturna lotta, che produssero gli atti di alienazione, de' quali si tratta.

Una tale osservazione, siccome non ancor fatta dai nostri scrittori, mi parve di sufficiente importanza per interrompere, con più antiche, però assai curiose, notizie l'ordine cronologico della mia narrazione, alla quale ritorno.

224. Il Capitolo aveva aderito alla proposta alienazione, a patto però che la Chiesa Vercellese ne fosse competentemente risarcita; ma come valutare un così grave distratto di giurisdizione? Per altra parte premeva eziandio al Legato il non privarne intieramente il futuro Vescovo, sulla speranza di ottenerne più facilmente la conferma del contratto; quindi non è da stupire se per una quindicina di giorni nulla siasi conchiuso in una trattativa così difficile, nè ci rimase alcuna memoria delle molte discussioni al certo avvenute.

Alla perfine nel giorno 21 aprile erasi concordata ogni cosa, e siccome il Comune non era ancora stato assolto nè dalla scomunica, nè dal giuramento prestato a Federico, perciò il Legato recatosi in tale giorno all'adunanza della Credenza, cui assistevano i duecento Paratici: « *Absolvit Comune* » *et homines Vercell. universaliter et singulariter ab omni* » *sacramento fidelitatis et vinculo sacramenti* et omnium sa» cramentorum, quo vel quibus Comune et homines Vercell. » et dixtrictus tenentur vel teneri videantur aliquo modo » *versus Dominum Federicum dictum Imperatorem, et versus* » *Regem Corradum ejus filium, et versus* quascumque per» sonas vice et nomine prædictorum patris et filii: et insu» per *absolvit auctoritate ejusdem ecclesiae Romanae et au*» *ctoritate ejus Delegationis Comune et homines Vercell. et*

» *dixtrictus Vercell. ab omni excomunicatione* in qua... hinc
» retro incurrissent pro comuni vel divise occasione dicti
» Imperatoris aliqua de causa et occasione, vel prædicti
» Corradi filii sui aliquo modo ».

« Actum in Palatio Comunis Vercell. præsentibus testibus
» *Fratre Leone Archiepiscopo Mediolani* et Domino Petro
» Abbate S. Stephani, et Comitibus *Guidone et Uberto de*
» *Blandrate* (1) ».

225. Nella riferita deliberazione della nostra Credenza del giorno 10 marzo (supra n. 217) abbiamo veduto, che oltre all'acquisto della giurirdizione s'inoltravano altre domande alla Santa Sede, alcune delle quali soltanto indicate per relazione ad un precedente scritto, per il che ne restava ignota la sostanza (lettere H. I. L.). A queste domande, e ad un'altra ancora nemmeno accennata in detta deliberazione, corrispose il Legato Pontificio con quattro distinti atti dello stesso giorno 21 aprile *Vice et nomine Curiae Romanae, et auctoritate Ecclesiae Romanae et suae Legationis et pro ipsa Ecclesia.*

PRIMO

« *Recepit Civitatem Vercell. et Comune et homines Vercell.*
» universaliter et singulariter et eorum honores et dixtri-
» ctus, et jurisdictionem et jura *in defensionem et protectio-*
» *nem prædictae Ecclesiae Romanae;* promittendo insuper
» se daturum operam *pro posse* bona fide et curaturum,
» quod Ecclesia Romana nullam faciat pacem vel treguam
» cum Imperatore vel ejus parte, *quin ponat Comune et*
» *homines Vercell. et ejus dixtrictus in eadem pace et tregua*
» consensu et voluntate Comunis Vercell. »

SECUNDO

« Promisit se daturum operam *pro posse* bona fide et
» curaturum, quod Summus Pontifex Ecclesiæ Romanæ con-
» cedat privilegium Comuni Vercell. per rescriptum et

(1) Bis. I, 85.

» Bullam suam, *quod Comune Vercellarum non possit exco-*
» *municari nisi causa legittima praecedente, et quae causa*
» *prius fuerit cognita esse legittima per sapientes* ».

TERTIO

« Promisit se daturum operam *pro posse,* quod Summus
» Pontifex concedat privilegium per rescriptum et Bullam
» suam Comuni et hominibus Vercell. et ejus dixtrictus,
» *quod non possint pro Comuni vel singulariter trahi ab a-*
» *liqua persona vel ecclesiastica vel saeculari extra dixtrictum*
» *Vercellarum pro justicia facienda per litteras Apostolicas* ».

QUARTO

« Promisit *quod Abbas et Capitulum Monasterii Sancti*
» *Sylani de Romagnano veniant ad concordiam cum Co-*
» *mune Vercell.* de causa vel causis, quæ inter eos vertun-
» tur occasione damnorum, quæ dicuntur data per Comune
» Vercell. monasterio memorato, et occasione sententiarum
» latarum prædicto monasterio contra prædictum Comune...
» et hoc pro prætio librarum 300 Papiensium ».

A tutti questi atti distinti intervennero gli stessi testimonii, quali notammo pel verbale di assoluzione dalla scomunica; e gioverà osservare, che da un lato l'assoluzione venne formalmente pronunciata, senza che risulti del previo giuramento dei Vercellesi dello *stare mandatis Ecclesiae*, come erasi prescritto dal legato nella relativa delegazione già fattane all'arciprete di Faenza, (supra n. 221) e che per contro nessuna delle promesse quindi fatte dal Legato si trova accompagnata dal suo giuramento, che pure erasi preteso di rigore dai Vercellesi nella deliberazione del' 10 marzo (supra n. 217 M).

226. La seconda di dette promesse ha fatto stabilire il Frova, quasi si fosse voluto assoggettare il Pontefice a non imporre scomunica ai Vercellesi, se la causa non venisse prima riconosciuta legittima dagli stessi *savii del consiglio Vercellese*, così interpretando egli le parole *per sapientes;* soggiunge però *di non avere giammai ritrovato monumento,*

su cui appoggiare almeno la congettura, che ai Vercellesi sia stato quel privilegio concesso.

Io non saprei appoggiarmi ad un' interpretazione, che conduce all' assurdo, anzi direi quasi al ridicolo: adunque la Credenza Vercellese sarebbesi costituita giudice in causa propria? E quando mai avrebbe detto « Scomunicatemi che ne avete ragione ». No, i nostri padri colle parole: *causa cognita per sapientes* non ebbero questa inaudita pretesa, bensì desideravano, che la scomunica non potesse fulminarsi contro il Comune se non dopo, che la causa fosse riconosciuta legittima in un consiglio di savii ossieno dottori: ciò che trasse in inganno il Frova si fu, che in varie carte davasi ai nostri consiglieri il titolo di *sapientes;* ma se quello fosse stato il concetto sarebbesi aggiunto *per sapientes Credentiae Vercellarum.*

Che il privilegio non sia stato concesso a senso della domanda, ne ha ragione il Frova; tuttavia una concessione esiste ma solo *ad triennium* ed in altri termini più consentanei; e sebbene non dovrei anticipare gli eventi, pure per non ritornare sopra questo argomento, dirò, che la medesima è del seguente tenore.

« Innocentius Episcopus servus servorum Dei: dilectis
» filiis Potestati et Comuni Vercell. salutem et apostolicam
» benedictionem. — Sinceræ devotionis affectus, quæ ad Nos
» et ad Romanam Ecclesiam habere noscitur, et *temporis*
» *instantis necessitas* merito Nos inducunt, ut Vobis favorem
» et gratiam impendamus: Hinc est quod vestris devotis
» supplicationibus inclinati auctoritate præsentium vobis in-
» dulgemus ut *Nullus Delegatus* possit per litteras ab ipsa
» Sede impetratas, etiam si per ipsas jam inceptum negotium
» fuerit, seu etiam in posterum impetrandas *in Vos exco-*
» *municationis, et in Civitatem vestram interdicti sententias*
» *promulgare absque speciali mandato faciente de indulgentia*
» *hujusmodi mentionem.... praesentibus post triennium minime*
» *valituris* (1). Dat. Lugduni nonas maii pontificatus nostri
» anno IV ». (1247).

(1) Archivio Civico Cod. acquisti 96 retro.

Ben vede il lettore, che il privilegio nulla togliendo all'autorità, tendeva soltanto a rassicurare il Comune dal pericolo di sorpresa della medesima nell'accordare *delegazioni per la scomunica*, oltrechè lo stesso privilegio venne concesso *temporis instantis necessitate*, epperò ristretto ad un solo triennio.

227. Riguardo alla terza promessa diretta al non essere tratti i Vercellesi a piatire in giudicio fuori del proprio distretto, desiderio molto più ragionevole del precedente, se pur non impingeva nei dritti del Metropolitano, non mi venne fatto di trovare alcun favorevole risultato.

Per l'ultima poi concernente l'aggiustamento delle differenze col Monastero di S. Sillano pei danni al medesimo recati nella guerra del 1223 dirò, che la medesima non ebbe effetto alcuno per allora: anzi ci avverrà di parlarne ancora all'anno 1248: cotanto difficili erano a quell'epoca sì fatte contese.

228. Datosi sfogo dal Legato Pontificio, in quel miglior modo, che per lui si potesse, alle particolari accessorie domande dei Vercellesi, rimaneva a concordarsi circa al principale oggetto della vendita della giurisdizione comitale, e sia a questo scopo, sia per assicurarsi della validità delle promesse, che come sovra andava loro facendo il Legato, vollero essi avere comunicazione delle lettere pontificie, che lo avevano costituito *Legato a latere*, non che di quelle con cui se n'era data notificanza ai popoli Lombardi: esse emanarono da Papa Gregorio: *Dat. Anagniae VIII idus augusti Pontificatus nostri an. XII*, 1239, e furono mandate registrarsi nel nostro archivio con ordine di detto giorno 21 marzo 1243 (1) non occorrendo farne quì l'estratto per essere le medesime nelle forme generali e consuete.

Io non conosco le regole allora vigenti in fatto di poteri concessi ad un *legato a latere* quando veniva il caso di continuarne l'esercizio dopo la morte del Papa concedente,

(1) Bis. I, 69 70.

suppongo, che quei poteri fossero ancora progressivi sino alla nuova elezione, ma dopo Papa Gregorio era già stato assunto al Pontificato sin dall'ottobre 1242 il Vescovo Sabinense, che prese il nome di Celestino IV, e sebbene dopo 17 giorni fosse ricaduta vacante la Sede per la morte del medesimo, tuttavia io avrei dubitato assai dell' efficacia dei poteri di quell'antico Legato, se non che si voleva qui radicare un qualsiasi possesso, e tanto dal Comune a tale scopo, quanto dal legato per l'urgente interesse della lega si passò oltre ad ogni scrupolo.

229. Ed eccoci al formale contratto di acquisto pei Vercellesi della suprema giurisdizione già spettante al proprio Vescovo.

L'atto relativo venne stipulato nel palazzo Vescovile in giorno di Mercoledì 22 aprile 1243 indizione 1.a (1) « ivi: » Dominus Gregorius de Montelongo Apostolicæ Sedis Lega- » tus, *sicut per bullas et litteras quondam Domini Gregorii* » *Papae apparebat*, vice et nomine Romanæ Ecclesiæ *et* » *Episcopatus Vercell. et de voluntate et consensu Domini* » *fratris Leoni Archiepiscopi Mediolanensis*, pro maxima u- » tilitate et bono statu Ecclesiæ Romanæ et ecclesiæ Ver- » cellensis, quum ecclesia Romana et ecclesia Vercell. indi- » gerent auxilio et juvamine Comunis et hominum Vercel- » larum, *et ut dictum Comune et homines ad earum auxi-* » *lium et juvamen facilius provocentur, fecit venditionem* » *Andreae de Guitacho et Guillelmo Porcellae consulibus so-* » *cietatis sancti Eusebii recipientibus vice et nomine Comu-* » *nis Vercellarum pro praetio librarum novem millia pa-* » *piensium de omni jurisdictione plane et libere, quam Ec-* » *lesia seu Episcopatus Vercellensis habet in castris et villis* » *et locis et terris et hominibus spectantibus seu pertinen-* » *tibus ad ipsam ecclesiam seu episcopatum citra padum et* » *ultra padum in loco et curte et territorio Casalis sancti* » *Evasii et hominibus ipsius loci*, et specialiter in causis

(1) Bis. I, 93.

» civilibus et criminalibus, in fodris bannis cavalcatis pre-
» stitis exercitibus, generaliter in omnibus castris villis lo-
» cis terris et hominibus *inter padum et Durium et Siccidam.*

Fin quì la cessione è generale: vediamo ora le riserve fatte a favore del Vescovado.

Salva tamen datione tutorum et curatorum et interpositione decretorum: in aliis vero castris vel villis vel terris vel hominibus, quos vel quae Ecclesia seu Episcopatus Vercell. habet ultra padum nihil adquiratur Comuni ex praesenti contractu.

Dopo le clausole di stile per trasferire il dominio e possesso dei diritti giurisdizionali sui luoghi compresi nell'alienazione, anche riguardo a tali diritti si riservò al Vescovado quella giurisdizione minore e quelle ragioni solite a godersi dai nobili nei loro possedimenti « et eo salvo et ex-
» ceptato quod Episcopatus et Ecclesia Vercellensis idem
» eumdem honorem et dixtrictum habeant et teneant et e-
» xerceant in prædictis castris et villis et locis et terris
» et hominibus *quos et quae habent et exercent et exercere*
» *possunt et debent milites Vercellenses in locis et castris et*
» *hominibus suis,* in quibus Comune Vercellarum habet seu
» exercet jurisdictionem: salvo tamen omni jure Ecclesiæ
» et Episcopatus Vercellensis in proprietate et possessione
» castrorum et villarum et locorum et omnium rerum cor-
» poralium, ita quod Comune Vercellarum de cætero nihil
» faciat seu facere possit in præjudicium Ecclesiæ et Epi-
» scopatus quominus... prædicta exceptata salva habeant ».

Ben conoscevano però le parti, che per la validità del contratto occorreva la conferma del futuro Vescovo, del Capitolo, anzi della Santa Sede; epperò convennero come segue:

Praeterea dictus Dominus legatus... promisit... quod Episcopus Vercellensis, quamprimum fuerit electus, de consensu et voluntate capituli Vercellensis, et ipsum capitulum cum eo, praedictam venditionem vel datum confirment et de novo faciant vel aliud contractum, qui magis de jure valeret ad voluntatem Comunis Vercell., salvis praedictis.

Item praedictus Dominus legatus promisit se daturum operam pro posse bona fide et curaturum, quod Cardinales Romanae ecclesiae et Summus Pontifex, quo cito fuerit in Ecclesia Romana, praedictam venditionem et datum approbent confirment et ratam habeant.

230. Da quest'atto risulta bensì del corrispettivo convenuto in lire *novemila pavesi* ma non del pagamento di esso, che ragion vorrebbe si fosse fatto al Capitolo per reinvestirlo in utilità della Chiesa Vercellese, siccome però nessuna memoria ci è rimasta a tale riguardo, uno dei nostri scrittori ebbe a dubitare se quelle lire novemila siano pervenute a mani dei Canonici, ovvero siano state ritirate dal Legato in tutto od in parte per far fronte alle spese della lega a vantaggio generale della Chiesa.

Checchè ne sia io trovo, che quel corrispettivo non era per nulla adeguato all'importanza dell'alienazione: infatti si rammenti il lettore la vendita fatta dal Marchese di Monferrato al nostro Comune nell'anno 1202 della giurisdizione sul borgo di Trino compresi però i boschi di Lucedio per lire *settemila pavesi,* non che della giurisdizione sul luogo di Pontestura *per lire tremila*: tali corrispettivi dovevano essere più che discreti in vista della riserva di riscatto, e si è veduto come il figlio del Marchese venditore, passato il tempo del riscatto, abbia preteso di far rescindere il contratto per causa di lesione, quantunque non vi sia riuscito.

Ora ponendo a confronto l'importanza relativa di queste due alienazioni di giurisdizione superiore, egli è facile il convincersi quanto minimo sia stato il corrispettivo di lire 9000 statuito nella vendita del 1243 *apparentemente* triplo di quello convenuto pel solo luogo di Pontestura.

Dissi *apparentemente* triplo, imperocchè vuolsi ancora far ragione della diversità di valore della lira pavese del 1202, la quale corrisponderebbe ad attuali lire 42,0053, da quello d'essa lira nel 1243 corrispondente ad attuali lire 26,6662 (1); quindi le lire tremila pagate per Pontestura rilevano a lire

(1) Vedasi l'Appendice N.° I.

126009 d'oggidì, e le lire novemila pattuite per questa estesa rinuncia del 1243 montano a lire 239995 dal che appare che quest'ultimo corrispettivo non giungeva al doppio di quello convenuto nel 1202 pel semplice luogo di Pontestura.

Ma, già si disse, il Legato non badava a sacrifizii purchè ottenesse il suo scopo di riunire alla lega la nostra Città, e fece non poco se potè riservare al Vescovo la giurisdizione sui paesi posti al di là del territorio di Casale e da lui dipendenti segnatamente il Castello di Verrua, tuttochè stato eziandio compreso dal Capitolo nell'atto del compromesso.

231. Compiua la vendita il Legato deputò il suo segretaro Ottobone Rovagnano (1) per dare al nostro Comune il possesso della ceduta giurisdizione nei luoghi già appartenenti al Vescovo « *et ad praecipiendum vice et nomine Domini Legati et Ecclesiae Vercellensis hominibus habitantibus in praedictis locis et terris, quatenus de coetero respondeant et subjaceant jurisdictioni Vercellarum in eis, quae pertinent ad jurisdictionem et consimilia, et faciant sequelas Comuni Vercellensi* ».

Questa deputazione porta la data del 1 di maggio, e così nove giorni dopo il contratto, forse per aspettare, che fosse seguito lo sborso delle lire novemila: poscia il delegato cominciò con atti del 3 e 4 stesso maggio (2) a porre in possesso il Comune dei Luoghi e Castelli di Messerano, Mortigliengo e Curino.

Era però necessario, che il Capitolo ratificasse la vendita in contradditorio del Comune acquisitore, e vi addivennero i Canonici in numero di 31, parte riuniti in capitolo e parte confermanti separatamente in varii atti dei giorni 7. 8 e 9 dello stesso mese di maggio (3), ratificando intieramente l'operato dal Legato Pontificio senza alcuna menzione di ritiramento del prezzo, e giovi ritenere, che come nel compromesso anche nella ratifica intervenne il Canonico Pre-

(1) Bis. I, 70.
(2) Bis. I, 70.
(3) Ibi 72.

vosto Martino Avogadro, che fu poscia eletto a Vescovo di questa Diocesi.

Si proseguirono intanto, sotto le date 8 9 10 e 17 dello stesso maggio (1), gli atti d'immissione in possesso nei luoghi di Flecchia, Mosso, Bioglio, Andorno, Chiavazza, Ronco e Zumaglia; ed è singolare, che il nostro archivio, nel mentre ci conservò in duplicata questi atti di possessò de' luoghi di minor importanza, nessuno affatto cei ne presenti riguardo a Biella, Casale, Santhià e Palazzolo, Città e Borghi compresi essi pure nel perimetro indicato nella cessione: circostanza questa, che lascia dubitare della pronta adesione di essi luoghi maggiori alla mutazione di dipendenza Governativa.

Compiuti i trattati ed acquistata la Signoria, chi dirà l'esultanza nazionale dei Vercellesi; ma ohimè, che dietro a questo sospirato giorno stava schierato un secolo di dolori, un secolo di accanite ire fraterne, di proscrizioni e di guerre, ed alla perfine la perdita di quella libertà, per cui tanto si erano travagliati.

232. Come abbiamo veduto, la pratica tenuta col Legato Pontificio ci fu quasi per intiero conservata, non così i trattati intervenuti in quello stesso anno tra il nostro Comune e quello di Milano, il Marchese di Monferrato e gli altri alleati per la parte della Chiesa ed ai quali accennavano i capi di proposizione già riferiti: (supra N. 217. N. O. P. Q. R.) che il trattato sia stato eziandio per questa parte conchiuso non v'ha dubbio alcuno, e forse fu sottoscritto ancora prima degli atti seguiti in Vercelli col Legato Pontificio (2), imperocchè nello stesso giorno delle promesse da questi fatte, cioè addì 21 aprile si trovavano in Vercelli gli Ambasciatori di Milano e fra di essi il *Guglielmo de Sorrexina* (che pochi giorni dopo fu eletto a Podestà del nostro Comune), coi quali Ambasciatori i Consoli di

(1) Ibi 74 a 77.
(2) Vedi infra N. 242.

Vercelli *firmaveruut concordiam sive concordias et citadinaticum Civitatis Mediolani et Vercellarum: ibique Dominus Gregorius de Montelungo Apostolicae Sedis Legatus proposuit et dixit, quod volebat et sibi placebat, quod si aliquod aedificium sive melioramentum esset factum in domo, quae est et fuit Comunis Vercellarum, quae est in Civitate Mediolani, in qua abitabant Canevarii a tempore citra, quo Commune Vercell. stetit mandatis Imperatoris, quod illud aedificium sive melioramentum debeat in continenti emi a Comuni Vercellarum secundum quod justum et idoneum fuerit.*

Questa proposta venne nello stesso atto adottata, ma non era che un accessorio affatto speciale verso il Comune di Milano, senza che ci dia lume intorno ai patti della lega strettasi tra i Vercellesi, Milanesi, Piacentini e Marchese di Monferrato, ed alla quale accedette, bensì dopo qualche tempo, ma nello stesso anno il Comune di Novara a sollecitazione ed a gravi spese dei Vercellesi.

253. Di quest'asserzione ci somministra la prova il volume de' Statuti Antichi a carte 95, laddove quattro anni dopo: cioè addì 17 novembre 1247 il nostro Comune riconosce per sue le obbligazioni contratte da varii Cittadini per lire 5500 terzuoli (pari a L. 146663 attuali avuto riguardo all'anno 1243) verso il signor Pietro de Monticello di Novara, *cum obbligationes factae fuerint occasione Comunis Vercellarum per cartam inde factam et specialiter concordiae Novariae, scilicet quod dicta Civitas Novariae veniret ad partem Ecclesiae et Comunis Mediolani et Comunis Vercell. et eorum partis, licet in instrumento praedicti debiti contineatur purum mutuum datum istis, nulla facta mentione de Comuni Vercellarum* ».

Sebbene manchi la data di dette obbligazioni non v'ha dubbio, che si debbano riferire a quest'anno 1243, in cui l'annalista Genovese registrò l'adesione del Comune di Novara alla lega Guelfa (1) e lo stesso Statuto del 1247 ac-

(1) Rerum Ital. Tom. VI, 492, vedasi anche il Calco pag. 297 anno

cennando il nome di 31 dei nostri cittadini, che avevano sottoscritto in proprio il mutuo, ne nomina quattro come già defunti; argomento probabile del trascorso d'un tempo discreto dopo passate le obbligazioni.

Al vedere, che i Marchesi di Ceva, Del Caretto e di Monferrato passano alla parte di Chiesa *mercè buona somma di denaro* (1), al vedere, che il Comune di Novara aderisce esso pure alla lega, *ma con sussidio competente di denaro*: al vedere per ultimo, che la nostra Vercelli si stacca da Federico spinta unicamente dalla speranza non già di compenso in denaro, ma di conseguire la sospirata giurisdizione, dovrei quasi conchiudere, che il solo municipalismo dirigesse quelle determinazioni; imperocchè il vero spirito di parte o verso l'Imperio o verso la Chiesa cominciò, per quanto mi pare, a svolgersi unicamente dopo quest'epoca, e non assunse da noi se non più tardi assai i nomi di Guelfo o Ghibellino, non essendomi mai avvenuto di trovare questi nomi nei documenti e nelle cronache contemporanee dei tempi anteriori, sebbene i cronisti posteriori siansi serviti di quei nomi per spiegare i fatti di quei tempi antichi.

234. Anche il Conte Guidone di Biandrate seguì l'esempio dei Vercellesi, e nel giorno 12 maggio 1243 in questa nostra Città ricevette l'assoluzione della scomunica dal Legato de Montelungo, il quale inoltre gli promise, che la lega Pontificia non avrebbe fatta alcuna pace o tregua coll'Imperatore senza salvare gli interessi di esso Conte; che anzi gli promise eziandio, che le Città tutte alleate si sarebbero obbligate in proprio per la restituzione delle Mille marche d'argento da lui imprestate al Comune di Milano (2).

1243. *Gregorius de Montelungo duarum urbium Novariae et Vercellarum studia in partes Pontificis Romanaeque Ecclesiae officium trahebat*. Vedasi pure il Corio a quest'anno 1243 (mihi pag. 237).

(1) *Licet non modica quantitas pecuniae daretur proinde marchionibus*. Rer. Ital. Tom. VI, 501, e quanto al marchese di Monferrato vedasi ai numeri 242, 252 di questo lib. II.

(2) Calco, storia di Milano pag. 297.

235. Prima di narrare le conseguenze di detta lega debbo accennare due statuti fatti dalla Credenza in questo stesso anno 1243 tra il 25 marzo ed il 7 maggio: col primo dei quali si ordinò: *quod omnes qui habitant et habent possessiones infra Padum, Duriam, Siccidam et Costam Caramacii si laici fuerint solvant de eo omne, quod habent infra praedictos confines, fodrum Comuni Vercell., et sub Comuni Vercell. justiciam faciant habitantes infra praedictos confines, et hoc factum est non obstante aliquo statuto praecedenti* (1).

In sostanza si volle fare atto dell'acquistata Signoria estendendo per tutto il perimetro dello Stato l'obbligo del fodro ad ogni abitatore e possessore laico, al che sotto la data 11 febbraio 1252 si aggiunse il pagamento dei dazii.

Col secondo poi di detti statuti fu prescritto « *quod de coetero illi 200 de paraticis, qui electi fuerint annuatim de Credencia, debeant interesse et remanere ad aliquam Credenciam, quae de coetero fiet, ita quod nullatenus de ipsis Credenciis possit expelli vel removeri, et duret perpetuo istud Capitulum...., et vim et forciam habeant Credenciariorum* (2).

Ecco esteso a tutte le deliberazioni l'intervento de' paratici, che prima era ammesso unicamente in quelle di maggior rilevanza (supra N. 181) quindi popolarizzato il governo e distrutta la maggioranza dei Credenzieri mercè l'intervento d'eguale numero di paratici, oltre ai Consoli delle due società.

236. Ma non bastava ancora, e volevasi rendere vieppiù democratico il Governo, epperò sin da quest'anno 1243 noi troviamo chiamati a deliberare nelle maggiori contingenze, oltre ai 200 paratici, altri seicento cittadini eletti dalle varie parocchie della Città, e ne abbiamo la prova in un provvedimento, che altamente onora la nostra Repubblica, quale si fu l'abolizione generale della servitù della gleba.

Questo provvedimento trovasi bensì stampato a carte 132

(1) Stat. ant. pag. 80.
(2) Stat. ant. pag. 81.

dello statuto generale del 1341, *ma senza data*; ora di quanta maggiore onoranza non sarà meritevole, quando se ne provi la emanazione un secolo avanti e così in tempi voluti, barbarici e sotto la dominazione del partito Guelfo? Io lo rivendicherò appunto a quest'anno 1243 al cap. V. lib. III, ove si tratterà degli affari interni.

237. L'adesione dei Vercellesi alla Lega doveva necessariamente produrre una somma irritazione in Federico, il quale poteva eziandio considerare come nulla una cessione di giurisdizione laicale originariamente concessa al Vescovo dagli Imperatori e Re d'Italia: forse mandò egli intimazioni e bandi al Comune come si può per avventura arguire da altro Statuto scritto dello stesso carattere ed a seguito di quello ultimamente riferito, e di assai grave portata « *Item statutum est, quod si quis undecumque sit clericus vel laicus quicumque sit literas vel ambaxatam Comuni Vercellarum sola portaverit occasione alicujus causae, quam habeat Comune Vercellarum, amittat pedem vel manum aut solvat lib. C. Imperiales, nec ab Imperatore literas impetraverit.* »

238. A quei tempi nel mentre stesso in cui agivasi colla forza per ricuperare un dominio, pretendevasi di osservare la legalità con citare i ribelli al Tribunale dell'Impero, ed i nostri credevano ovviare alla sussistenza del processo con impedire le intimazioni imponendo una pena inaudita a chi se ne fosse incaricato; ciò sia detto a spiegazione degli usi dell'epoca ed a dilucidazione del premesso statuto.

Non ristette però Federico dal fare invadere il nostro territorio coll'aiuto dei suoi partigiani, che pure aveva in buon numero nella Città, principe de' quali si fu Pietro Bicchieri nipote del celebre Cardinale Guala: pronti furono gli assalti, ma non riuscì nell'impresa, e per darne maggior contezza uopo è che io riferisca in nota (1), due bandi

(1) *Primo bando ossia condanna a multa per inobbedienza ai Mandati del Podestà*

« Quoniam Petrus Bicherius, cum præceptum ei esset per Domi-

pronunciati dal nostro Podestà contro il ribelle Bicchieri

» num Guillelmum de Surexina Potestatem Vercell. per sacramentum et in
» banno librarum CCCCC. p. p., *quod iret Mediolanum* cum Raffino
» Advocato et Guillelmo de Arborio et Nicolao Alzato, pro quadam am-
» baxata Comunis Vercell... *cum ivisset usque in Valle Sicida* et ibi
» per multum tempus stetisset, et iterum praeceptum ei fuisset, quod
» iret pro dicta ambaxata... complenda cum praedictis ambaxatoribus,
» *qui eum Mediolani expectabant*, et etiam cum plures dilationes es-
» sent ei datae *ad peticionem amicorum suorum* et ad superandam
» maliciam ejus, ut iret Mediolanum.. *non ivit, sed ire poenitus recusavit.*
» Ideo dictus Potestas ponit ipsum in banno lib. CCCCC. p. p., de quo
» non exeat nisi prius solverit dictum bannum.

Seconda Sentenza di eguale data

« Quoniam Petrus Bicherius guarnivit et *munivit Castra Sancti Ger-*
» *mani et Alicis et Keveroni et Ropoli et Azelii contra honorem Co-*
» *munis Vercellarum*... et ipsa Castra Potestati Vercell. reddere et in
» ejus forcia ponere recusavit et dicto Potestati et ipsi Comuni restitit,
» et etiam *ad Regem et Marchionem Lanceam*, qui super terram Co-
» munis Vercell. hostiliter venerant, Episcopatum Vercell. concremantes
» et degustantes et homines Vercell. capientes et occidentes *armata*
» *manu ivit*, et in eorum acie, cum prædicta facient, dicitur fuisse, et
» etiam *dicitur* dictos Regem et Lanceam cum exercitu *ad ejus insti-*
» *gationem* et inductum venisse in Episcopatum Vercell., et per plures
» servitores requisitus fuerit pluribus vicibus... quod praedicta Castra in
» virtute et forcia Comunis Vercell. daret et poneret et de eis discede-
» ret, et illos, qui in eis erant pro eo, recedere faceret, et quod cum
» ejus familia *Vercellis veniret, stare mandatis Potestatis*, et hoc
» per sacramentum et sub banno de avere et persona, *et non venit,*
» *nec dicta castra reddidit Comuni Vercell.* sed reddere recusavit.
« Ideo dictus Potestas *ponit eum in banno, et dat ei bannum ma-*
» *lefitii* pro prædictis maleficiis, et ultra *decem millium librarum* pp., de
» quo banno non exeat, nisi prius solverit Comuni Vercell. prædictas
» libras decem millia pp. et juraverit stare mandatis prædictæ Potestatis ».
« Insuper dictus Potestas statuit et ordinat et pronunciat quod *omnes*
» *ejus homines*, quos habet in districtu Vercell. vel alibi, (questo *vel*
» *alibi* doveva almeno tralasciarsi) *sint liberi et franchi*, ut eos et
» eorum res liberat et franchitat ab ejus dominio et potestate et juris-
» dictione: ita quod amplius dominium vel potestatem vel jurisdictionem

il 10 luglio dello stesso anno 1243 (1); dai quali vengono a risultare i fatti occorsi nei precedenti mesi.

239. Se grande appare da questo documento la potenza del Bicchieri, che aveva allestito a difesa ben cinque castella, non creda il lettore, che di tutti ei ne fosse l'unico Signore, altri compartecipandovi per S. Germano, Viverone ed Azeglio, e spettando specialmente quello d'Alice al Monastero di S. Andrea, ma i comproprietarii erano di suo partito ed il lasciavano agire; sembrerà pure potentissima all'intento la pronuncia di libertà de' servi della gleba al medesimo soggetti; tuttavia, ossia perchè la maggior parte di essi fosse ben affetta al suo Signore, ossia perchè edotti de' rivolgimenti frequenti della cosa pubblica temessero di dover ritornare fra breve sotto più grave signoria, il fatto si è, che punto non valse quella pronuncia a togliere al Bicchieri i mezzi di sostenere coll'armi la parte Ghibellina.

Quanto all'epoca, in cui il Bicchieri abbia inalberato lo stendardo della ribellione, e richiesto od almeno coadjuvato il Marchese Lancia nelle sue scorrerie, io credo potersi fissare al mese di maggio o giugno di quest'anno 1243; imperocchè un altro documento, che riferirò in appresso (infra N.° 246) ci accerta, che l'ambasciata a Milano ingiunta al Bicchieri, e di cui nella prima di dette sentenze, avvenne dopo che il medesimo aveva già prestato giuramento al Legato Montelongo, e così dopo composte nell'aprile le vertenze tra il Comune e la parte di Chiesa.

» vel honorem vel jus aliquod in ipsis, nec in eorum bonis et rebus
» non habeat nec exerceat, nec exercere possit, *et bona omnia ipsius*
» *Petri publicat, et publicata esse pronunciat*, et quod in Comune
» Vercell. perveniant et reducantur ad utilitatem Comunis, et *quod prae-*
» *dicta castra dextruantur* et dextructa teneantur, ita quod perpetuo
» non reædificentur. Insuper statuit *ut ejus domus et turris, quas*
» *habet in Civitate Vercell. dextruantur* funditus et reductæ et dex-
» tructæ teneantur in Comuni pubblicatæ ».

(1) Copia autentica di questi due documenti sotto la data 30 gennajo 1340 esiste nel mazzo delle pergamene d'esso anno nell'archivio civico.

240. Ed appunto conveniva determinare l'epoca delle incominciate ostilità affinchè risultasse non appartenere neanco a quest'anno l'assalto datosi alla Città dallo stesso Marchese, di cui tennero discorso il Mella ed il Durandi all'anno 1236 (sopra N.° 179), essendochè siffatto assalto avvenne alli tre di ottobre, ossia nella vigilia della festa di San Francesco, come accenna lo Statuto stampato (1); per la qual cosa si dovrà ricercare più tardi l'anno preciso di quest'ultimo avvenimento.

241. Ci mancano per vero documenti a dichiarare l'andamento della guerra fra le due parti nel rimanente di quest'anno 1243; vedremo nondimeno, che la medesima continuò per altri anni ancora, e vedremo in qual modo al partito Ghibellino riuscì in definitiva di soprastare al Guelfo. La guerra però contro il Bicchieri non impedì ai Vercellesi intrinseci di prestarsi in aiuto degli alleati Milanesi trattandosi egualmente di reprimere la parte imperiale; ed abbenchè il Giulini non faccia menzione de' nostri nelle fazioni seguite nello stesso anno dai Milanesi e Piacentini contro gli Imperiali tanto su quel di Lodi, che a Melegnano, io credo nondimeno esservi eziandio intervenuti i Vercellesi; e questa mia asserzione non solo è appoggiata al cenno, che ne dà il Corio (2), ma eziandio ad una deliberazione del nostro Comune 4 novembre 1244 (3), nella quale si fa menzione di militi mandati *ad exercitum Placentiae*, non risultando, che siavi seguito alcun fatto d'armi nel 1244.

242. Altra notizia di continuata guerra ci lasciò per l'anno 1243 il Calco (4) scrivendo: « Translata inde arma sunt in

(1) Pag. 15.

(2) Hist. Pat. Mediolanensis lib. 14. pag. 297.

(3) Obbligo del Comune di Vercelli verso Ugoccione de Alice di lire 9 soldi 15 pavesi « pro diebus VIII quibus pro ipso Comuni stetit.. » *ad exercitum Placentiae* cum dubbus equis, et pro diebus III cum tribus equis (Arch. Osp. Magg.)

(4) Mihi pag. 237, an. 1243

« Taurinates.... Principes vero hostilis exercitus, in quibus
» Gregorius de Montelungo Apostolicus Legatus et Leo
» Perego Mediolanensis Archiepiscopus dignitate eminebant.
» *Vercellas se contulerunt* ut ex propinqua et opulenta urbe
» suis facilius subministrarent. *Summa vero exercitus cura*
» *Bonifacio* demandata erat, qui, dum obsidet urbem atque
» oppugnat, supervenit in obsessorum auxilium Fridericus
» Caesaris nepos... cum juventute Cremonensi, Papiensi, Ale-
» xandrina, Astensi, a quibus pulsus est Marchio et non
» pauci ex ejus exercitus capti. Hoc loco Caesar Marchio-
» nem immemorem acceptorum beneficiorum... appellat,
» *Vercellenses quoque proditores nuncupat* ».

Io non contenderò, che l'esercito guelfo, cui assistevano i Vercellesi, abbia dovuto retrocedere dall'assedio di Torino, non però con quel grave smacco, che gli appone il Caleo, essendochè ancora nel novembre ed oltre conservava il possesso di Rivoli, castello a poca distanza di quella Città.

Di ciò ne accerta un nostro documento in data 19 novembre 1243 contenente pure altre notizie (1). Ivi si narra che in adunanza del maggior Consiglio di Milano l'Ambasciatore Vercellese Vercellino de Vassallo « recitavit allegationes ad invicem propositas inter Dominum Legatum, » Potestatem Vercell. et Ambaxatores Comunis Mediolani » ex una parte, et ex altera Marchionem Montisferrati su» per foederibus et pactis inter Comune Mediolani et ipsum » Marchionem, *ob quae Comune Vercellarum oppignoraverat* » *illi Marchioni Castella Casalisguatoni et Montisaprelli*, » et quoddam aliud, quod Comune Mediolani ipsi Marchioni » acta servabit, et petit, quod instrumentum fiat et mit» tatur Potestati Comunis Vercell. Insuper Comuni Medio» lani dare faciat *Castellum de Rivori* in virtute dicti Mar» chionis tenendum ».

(1) Bis. II, 86, 96.

Dopo questa esposizione si lessero le instruzioni mandate dai Vercellii, nelle quali è osservabile l'aggiunta *quod Commune Mediolani indemnem prestabit Comune Vercell. si quam faciet expensam, et de omni juris vinculo, quod sublevet ponere Marchionem Montisferrati.* . . . . .

Il che uditosi dal Consiglio generale di Milano si deliberò in conformità del progetto, e nel giorno seguente il Podestà Milanese diresse al nostro la lettera dell'infrascritto tenore.

« Providentiam vestram duximus exorandam *quatenus Castellum de Rivolo in virtute Marchionis Montisferrati protinus transferentes, eidem solemniter promittatis usque ad poenam quantitatis decem milium librarum monetarum currentium in nostra Civitate, quod Comune Mediolani pacta, quae* » *cum eo facta esse dignoscuntur, procul dubio adimplebit*, sicut » in instrumento pubblico de reformatione Mediolanensis Consilii ipsorum Ambaxatorum petitionibus celebrati videre » poteritis annotatum: Rursus industriae vestrae consulimus » exorantes *ut aliquem Militem Vercellensem, qui sit ad hoc* » *idoneus, super ipsius Castelli custodiam statuatis* de Mar» chionis ipsius beneplacito et consensu, et omnia quae » vobis imminent infra festum s. Andreae proxime futurum » exequi studeatis, *nam milites nostros jussimus ad ipsum* » *terminum redituros* ».

Ecco pregati i Vercellesi a rilasciare in potere del Marchese il Castello di Rivoli, preponendovi però al governo un proprio cittadino a lui beneviso; il che dimostra come il comune esercito avesse preso possesso di quel Castello, ed inoltre li vediamo pregati a rendersi fidejussori pel Comune di Milano verso lo stesso Marchese per l'adempimento delle promesse a lui fatte, con sottoporsi in caso diverso ad una multa di lire 10mila: fidejussione questa, che fu probabilmente la causa d'un gravissimo sborso di denaro fatto dai nostri al Marchese, come vedremo fra poco.

Ad ogni modo questi documenti danno a conoscere i rilevanti sacrifizii, a cui dovettero assoggettarsi i Comuni di

Milano e di Vercelli per conservare, almeno per qualche tempo, a parte guelfa il Marchese di Monferrato, ordinariamente ligio agli imperiali.

243. Prima di abbandonare quest'anno 1243, troppo fecondo di eventi per la nostra patria, diamo un'occhiata alla storia generale d'Italia.

L'esaltazione del Cardinale Sinibaldo Fieschi al soglio Pontificio avvenuta nel giorno 24, e secondo altri addì 26 giugno di quest'anno, aveva fatto esclamare a Federico *Cardinalem amisi amicissimum, Pontificem habeo infestissimum;* questa previsione però non lo fece ritrattare, bensì egli simulò di bramare la pace, e congratulandosi col nuovo Pontefice Innocenzo IV per la sua assunzione al Pontificato, mandogli una solenne ambasciata con buone parole per trattare l'accordo.

Egli è pur vero, che Innocenzo non ammise per allora alla sua presenza gli ambasciatori di Federico, ma ne diede esso stesso la ragione in lettera: Dat. Anagniæ VII non. septembris anno 1.° (1): « *cum numquam Romanus Pontifex excomunicatos scienter recipiat antequam absolutionis beneficium juxta formam Ecclesiae consequantur* » non però egli omise di mandar loro all'incontro i proprii nunzii apportatori di discrete instruzioni per trattare la pace, le quali furono registrate dal Rainaldi al N.° XIV di quest'anno, ma tali e tante furono le pretese di Federico, che nulla si potè conchiudere.

Appoggiato all'avanti citata lettera il Muratori accennò nei suoi annali quel rifiuto del Pontefice, tuttavia avrebbe dovuto soggiungere, che gli ambasciatori di Federico vennero poscia e nello stesso anno ammessi alla di lui presenza, tosto cessato l'impedimento, vale a dire dopo impetrata l'assoluzione dalla scomunica, come lasciò scritto il Rainaldi al N.° XXI, a meno che non gli sia sembrata abbastanza appoggiata siffatta asserzione.

Dacchè pertanto il nostro Archivio ci ha conservata

(1) Rainaldi N.° 20, an. 1243.

intiera la lettera d'Innocenzo diretta al Montelongo Dat. Anagniæ VIII kal. octobris, in parte soltanto riferita dal Rajnaldi e colla data IX octob. anno I.°; credo fare cosa utile alla Storia riportandone in nota (1) almeno la parte colà tralasciata, e *nella quale si accenna il ricevimento degli ambasciatori.*

244. Venne nulladimeno ripreso il trattato nella primavera del seguente anno 1244, e, concordati i capitoli, ne fu prestato pubblico giuramento nel giovedì della settimana santa dai Legati di Federico giusta il mandato espresso, che ne avevano; se non che lo stesso Federico non volle poi consentirvi – *Non post multos dies elegit* (ab ipso juramento) *resilire potius quam parere et adimplere, quod ipsi mandavimus.* Così il Pontefice nella sua lettera al Langravio di Turingia. Dat. Laterani II Kal. maii anno primo (2).

Il pretesto per siffatta rottura dei trattati di pace, nella

(1) « Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filio Gregorio » de Montelungo Apostolicæ Sedis Legato salutem et Apostolicam bene» dictionem: Praesentium tenore scire te volumus, quod cum nuper Prin» ceps Nos super reformacione pacis inter Ecclesiam et ipsum per so» lemnes Missos et literas requisivisset, quia vere pacem diligimus et » sinceræ concordiæ inter Cristianos appetimus unitatem, ne videremus » pacis hujusmodi repudiare tractatum, et ex hoc Princeps ipse occasio» nem sumeret Ecclesiam more solito infamandi, ad eum nuncios di» reximus speciales illam per ipsos pacis formulam offerentes eidem, quæ » ipsi Ecclesiæ suisque devotis et etiam dicto Principi videri poterat ex» pedire. Sed idem formam hujusmodi non acceptans ad Apostolicam » Sedem nuncios iterum destinavit, qui, cum eorum petitionibus, in quibus » nec ejusdem honor Ecclesiæ videbatur nec suorum fidelium, prosecu» tioni non duxerimus annuendum, a presentia nostra infecto penitus » ipsius pacis negotio recesserunt.

« Quaproter..., etc. » Qui prosegue la lettera nel tenore già riferito dal Rainaldi, mandando il Pontefice al Legato di esortare i popoli di Lombardia alleati della Chiesa a stare perseveranti nel loro proposito, mentre egli starebbe fermo nel procurare una pace, che fosse decorosa e di comune vantaggio. — Arch. Civ. Bis. II, 90.

(2) Rajnaldi an. 1244, pag. 306.

quale erano pure compresi i Comuni ed i Signori facienti parte della lega Pontificia, si può leggere nel Muratori a quest'anno, laddove si vede pure come il Pontefice passando per Genova e quindi per la Savoia siasi recato in salvo dalle insidie di Federico fissando la sua sede in Lione; e di quel suo transito per la Savoia ne abbiamo anche un documento nella lettera di lui *Dat. apud Burgum S. Michaelis in Valle Maurianensi* 18 novembre 1244 portante commissione ad Artaldo Preposto di Biella per dare il possesso del Vescovado di Torino al già Abate di S. Genuario Giovanni (del nobile casato degli Arborii di Vercelli), che per mandato di esso Papa ne era stato provvisto dal Legato de Montelungo (1).

245. Tempo è ormai di ritornare ai nostri particolari fatti per l'anno 1244, e riferire quelle memorie che ci rimangono intorno alla guerra, che il partito imperiale diretto da Pietro Bicchieri continuava contro la patria.

Aveva egli fatto lega col Conte Pietro Valperga di Masino ed altri Signori del Canavese, ed ancora col Comune d'Ivrea, per mezzo del quale poneva a taglia ed angariava in ogni maniera gli abitanti del luogo di Piverone, il cui dominio per trattato del 1231 era stato dichiarato comune alle due Città: per il che i Vercellesi in una solenne adunanza del 10 gennaio 1244 (2) revocando implicitamente l'anzidetto trattato e per meglio affezionarsi quei terrieri, rinnovarono a favore dei medesimi la concessione della libertà e privilegi di Borgo franco già accordati nel 1202 (supra N.° 12, 82, 83 del lib. II, ed anche al N.° 194 e seguenti del lib. III) richiamandoli però tutti sotto il mero e misto impero di Vercelli, e statuirono inoltre « Quod detur « in solutum Comuni et hominibus Piveroni per Comune » Vercellarum, pro restitucione mutuorum sive bannorum

(1) Mon. Hist. Pat. Tom. I col. 1365.

(2) Stat. ant. carte 81 a 33.

» aliorum exactionum, quae et quas Comune et homines
» Yporegiae ab hominibus Piveroni habuerunt, sive aliquo
» modo extorserunt, ultra quantitatem quam hinc retro re-
» peritetur Comune Vercell. ab hominibus Piveroni a tem-
» pore concordiae factae inter Comune Vercell. et Comune
» Yporegiae (sup. N.° 153) citra habuisse vel exegisse,
» *de possessionibus et rebus territoriis hominum Yporegiae*
» existentibus in ipso loco Piveroni et in ejus territorio
» et pertinenciis, quae vero solucio fiat de prædictis terris
» et possessionibus in electione ipsius loci Piveroni.

« Item statuerunt *quod omnes possessiones, quas Petrus
» Bichenius habet et habere consueverit in loco et territorio
» Piveroni sint apertae* (cioè confiscate) *Comuni Vercelli-
» rum, et de* ipsis possessionibus eidem Petro deinceps all-
» qua justicia non fiat, nec ipsum Petrum et ejus succes-
» sores vel habentes causam de coetero perveniant prae-
» dictae possessiones nec aliqua earum ».

Rimpetto agli Iporediesi possidenti beni in Piverone essa fu una vera rappresaglia non scusabile, se non per gli usi dell'epoca; ma in quanto al Pietro Bicchieri la delibera-zione non fece che confermare in modo speciale la confi-sca già pronunciata in generale sin dal 10 luglio 1245 più avanti riferita.

Con quale fortuna siasi di poi condotta la guerra durante l'anno 1244 non abbiamo positive notizie; pare però che stessero in armi i Vercellesi per tutto l'anno, dacchè in atto 4 9mbre 1244 (1), il Comune ebbe a riconoscersi debitore di lire 12 sol. 4 p. p. verso Tommaso Toleo, *pro mensibus XII et diebus XVII*, quibus tenuit dextrarium, unum ad rationem de libris XII pro anno.

246. Alcuni cenni tuttavia a questa guerra relativi, ed agli aderenti al partito Imperiale si trovano in una pergamena *senza data* conservatisi nell'Archivio Civico (2) por-

(1) Arch. Civ. pergam. Mazzo IV.

(2) Ibi Mazzo VI.

tante instruzioni agli ambasciatori, che il Comune mandava a Roma.

L'abate Frova le credette appartenenti all'anno 1245: ma io le assegnerei piuttosto alla metà in circa del 1244, perchè ne' varii capi d'accusa contro l'abate di s. Andrea pel fatto in discorso, ed estesi retro alla pergamena stessa, si legge « *jam sunt quattuordecim menses quod exivit de Monasterio inordinate et manet cum inimicis Ecclesiæ* » e già si è provato, che la rivoluzione a parte Guelfa avvenne soltanto in Vercelli nei primi giorni del gennajo 1243, ed anzi le ostilità cominciarono solo dopo l'aprile.

Nelle suddette instruzioni oltre al dovere procurare dal Pontefice la conferma della vendita fatta dal Legato de Montelungo della giurisdizione già spettante al Vescovado, non che la concessione de' privilegii ed altre domande, cui aveva aderito il Legato in atti 21 aprile 1243 (supra N.° 225 e seg.) si commetteva pure agli Ambasciatori di fare al Pontefice varie rappresentanze intorno a fatti dell'epoca, per il che è troppo necessario il riferirne il tenore.

« Quod *Dominus Imperator vel ejus Vicarius seu nuncius*
» *nullam habeat jurisdictionem in Civitate et districtu nec*
» *etiam quod veniat in Civitatem Vercellarum* vel ejus distrtictu nec ipse nec ejus Vicarius sive nuncius, et quod
» Dominus Papa faciet et procuret, quod Comune et homines Vercell. sint absoluti ab omnibus obbligationibus
» promissionibus et confessionibus factis per Comune Vercell. pro ipso Imperatore eo tempore quo Civitas Vercell.
» venit ad mandatum Imperatoris (1238) et specialiter,
» quod aliquem invitum pro Comuni vel singulari negotio
» vel alia de causa, vel etiam Potestatem seu aliquem de
» sua familia non possit extrahi de Civitate vel districtu
» Vercellarum, et *quod ipse Imperator vel ejus vicarius vel*
» *nuncius non possit ponere vel dare Potestatem vel Rectorem*
» *Comuni Vercellarum.*

« Item recordentur *de facto Petri Bicherii*; in primis
» qualiter ditatus est de bonis Ecclesiæ, et qualiter castra

» et possessiones suae emptae sunt de bonis Ecclesiae Ro-
» manae, et qualiter juravit mandata Legati et Potestatis
» Vercell. et cum imposita sibi fuisset Ambaxata eundi Me-
» diolanum pro negotiis Ecclesiae Romanae et iter arripuis-
» set pro ipsa Ambaxata, *ivit ad sua castra empta de bonis*
» *Ecclesiae, et ea munivit contra Ecclesiam Romanam*, et
» inde cum suis hominibus et aliis Ecclesiae rebellibus,
» quos ibi recipit, guerram facit Ecclesiae Romanae et Ec-
» clesiae adherentibus.

« Item quod fecit venire Regem et Marchionem Lanceam
», cum exercitu ad guasta et incendia dixtrictus Vercella-
» rum.

« Item dicant et proponant quod omnes, qui exierunt
» de Civitate Vercell. vel ejus dixtrictu et qui se adhere-
» runt predictis rebellibus, et etiam ipsi rebelles nullo
» modo possint redire in Civitate Vercell. vel ejus dix-
» tricta, et quod perpetuo sint in banno Comunis Vercell.
» et quod praedictus *Petrus de Bicheriis et illi de Caba-*
» *liaca et alii qui Civitatem exierunt, ipsi, et eorum here-*
» *des* (!) *perpetuo sint excomunicati*, et quod bona eorum,
» quae pubblicata fuerant Comuni Vercell. semper pubbli-
» cata permaneant.

« Item dicant *de Abbate Sancti Andreae et fratribus qua-*
» *tenus dederunt castra ipsius Ecclesiae ipsi Petro et aliis*
» *rebellibus Ecclesiae Romanae*, et qualiter dictus Abbas
» praecepit hominibus Ecclesiae Sancti Andreae, quod facerent
» fidelitatem Petro Bicherio rebelli Ecclesiae Romanae, et
» quam fidelitatem ipsi homines ei fecerunt per pubblicum
» instrumentum; unde *postulant ut deponatur, et castra illa*
» *et municiones veniant in Comune Vercell. et quod destruan-*
» *tur ipsa castra et municiones, salvis possessionibus ipsius*
» *Ecclesiae, et qualiter ipse Abbas mittebat litteras suas Regi*
» *et Comiti Flandriae, ut cum exercitu venirent, et occupa-*
» *rent, Civitatem Vercell.*

« Item *de Abbate Sancti Stephani de Monasterio* qualiter
» tractabat conjurationem contra Ecclesiam Romanam, et diu

» noctuque recipiebat infideles Ecclesiæ, et quod omnes
» fratres exierunt de Civitate Vercell. et munierunt castra
» in jurisdictione Vercell. contra Ecclesiam et Comune Ver-
» cell., et *inde fecerunt et faciunt guerram Comuni et Ec-*
» *clesiae, unde postulatur, quod deponatur et excommunicetur.*

« Item recordentur de *Bonojohanni de Bondonis* (1) qua-
» liter recepit et adhesit dicto Petro et aliis rebellibus, unde
» petunt quod deponatur et excomunicetur: hoc idem petunt
» de Clericis de Cabaliaca ».

Seguono le instruzioni pregando il Pontefice a fare in modo, che dall'Imperatore venisse annullato ogni bando o sentenza profferti contro il Comune e distrettuali, non che ogni privilegio ad altri concesso in loro pregiudicio, che anzi lo stesso Imperatore retrospedisse al Comune i diplomi dei privilegi anteriori stati comunicati alla sua Camera, e *facesse restituire ai Vercellesi il Ponte sul Po il Recetto e le Castella di Cariolo e di Torcello*, ricordando, che l'acqua del Po con ambe le ripe appartenevano al Vescovado come dai relativi diplomi, e per ultimo non permettesse, che da suoi vicarii od agenti venissero posti aggravi od impedimento al libero stare e commerciare dei Vercellesi all'estero.

Quindi discendendo ad interessi speciali le instruzioni soggiungono:

« Item quod Ambaxatores nitantur *ut Dominus electus*
» *Vercell. per summum Pontificem confirmetur*, et quod
» sibi auxilientur toto posse coram summo Pontifice ad
» ea omnia, quæ voluit et procuravit facienda et impe-
» tranda.

« Item quod dicantur per eos Domino Papæ opera, *quae*

(1) Abbenchè non si esprima la qualità di Canonico, io credo che qui si parli del D. Bongioanni Bondonis, che continuò ad essere Canonico Eusebiano, ed era ancora tale il 14 febbraio 1249 (Arch. Osp.), e ciò perchè si domanda *quod deponatur* certamente dal beneficio ecclesiastico.

» *Magister Simon de Faxana* (1), et Dominus Jordanus de
» Guidelardis fuerunt.

« Item quod Comune Vercell. non possit trahi in judicio
» occasione *domus Martini Bicherii dextructae* (2), cum esset
» et extitit rebellis Comuni Vercell. et Ecclesiæ, et quod
» super hoc non possint litteræ impetrari, et quæ impe-
» tratæ sunt debeant irritari, et quod ob hoc Comune Ver-
» cell. non posset interdici vel excomunicari,.. item et occa-
» sione *alicujus clerici vel praelati seu etiam loci Religiosi,*
» *quod compulsus fuerit mutuari Comuni Vercell. vel cui*
» *aliquid ablatum fuerit in blava denariis auro vel argento*
» *per ipsum Comune,.. item et occasione alicujus guasti vel*
» *damni dati vel facti Ecclesiae s. Andreae seu etiam alii*
» *Ecclesiae durante guerra.*

Eguale domanda d'impedimento o cessazione di processo interdetto e scomunica facevasi nell' interesse personale del Podestà di Vercelli Guglielmo de Surrexina, e de' suoi dipendenti per fatti consimili da essi ordinati od eseguiti.

» Item quod Ambaxatores modis omnibus insistant quod
» Summus Pontifex subsidium crucesignatorum impendat
» Comuni Vercellarum, si contigerit Imperatorem venire
» ad obsidionem Vercell. de quo homines timent.

» Item cum instantia postulent et procurent a Summo
» Pontifice impetrari, quod Imperator debeat et teneatur
» relaxare omnes *Milites Vercellenses, quos secum duxit in*
» *Apuliam vel quos detinet* (3), et hoc faciat absque secu-

(1) Simone de Faxana Canonico Eusebiano e quindi anche Canonico di Reims famoso legista e fondatore dell' Ospedale detto del Fagiano in Vercelli, vedasi al libro III. Cap. V Num. 366 e seguenti.

(2) Vedi infra num. 253.

(3) A quali angherie siano stati sottoposti i militi Vercellesi, che all'epoca del rivolgimento a parte Guelfa (gennaio 1243) si trovavano in Puglia al servizio dell' Imperatore, ed a quanti sia riuscito il ritornare in patria non ci è noto; soltanto ricaviamo da una deliberazione senza data, emanata però tra il 1243 e 1244 (Stat. ant. pag. 81) essersi mandato al Podestà « *quod faciet fieri militibus qui steterunt in Apuliam*

» ritate et obbligatione præstita, ita quod Vercellas libere
» accedere permittantur, quandocumque ad pacem idem
» Imperator pervenerit cum Ecclesia.

» Item tractent et procurent, quod nundinæ consuetæ
» fieri in Civitate et distrietu Vercell. per summum Ponti-
» ficem perpetuo confirmentur, et quod nullatenus auferan-
» tur, *et specialiter nundinae sancti Eusebii* (1), *et omnium*
» *sanctorum*. . . . .

« Item... quod per Summum Pontificem detur suis litteris
« in mandata Archiepiscopo Mediolanensi, ut ea quæ Ru-
» fino Advocato quondam Gualæ advocati Vercell. promisit
» *occasione concordiae Civitatis Novariae*, compleat plene et
» attendat (2).

247. Raccogliendo le risultanze di questo importantissimo documento noi vi troviamo un intenso desiderio, teoricamente lodevolissimo, in pratica però affatto impossibile per uno Stato così piccolo, di volerlo cioè costituire affatto libero ed indipendente da ogni ordine od influenza straniera, e vi troviamo pure le consuete conseguenze delle epoche di partiti esaltati: vale a dire imposizioni forzate, danni, estorsioni e rovine pei non aderenti, senza che siamo in grado di distinguere se, e quali di questi vi abbiano dato motivo, ovvero si siano rivolti a parte imperiale in seguito ad angherie del partito dominante: ad ogni modo però io non intendo menomare il biasimo di quegli abati, che rivolsero gl'imponenti mezzi e le ricchezze de' loro Monasterii a sostenere parti politiche, e tanto meno a favorire un partito ostile alla Chiesa ed alla patria, di che ebbero poi a pentirsene a lunga data, non valendo a scusare i a-

» *in servitio Imperatoris pro Comuni Vercellarum restitutionem de*
» *emenda, et de suis equis quos amiserunt et de suis adequantiis*
» *et soldis* » le parole *de emenda* svelano essere essi stati astretti a
pagare qualche somma per riscatto.

(1) Vedi al capo del commercio num. 144. Lib. III.

(2) Vedi al num. 233 di questo libro II.

bate di s. Andrea l'amicizia e la riconoscenza verso il Pietro Biochieri nipote di quel grande suo benefattore il Cardinale Guala (1).

248. Contro di questo Abate, che fu il celebre Tommaso Gallo, elevò in allora il nostro Comune le maggiori doglianze contenute in alcuni capi d'accusa formolati a tergo dell'anzidetta pergamena (2) portante le instruzioni pegli ambasciatori a Roma.

Abbenchè io sia lungi assai dal prestare intera fede ad accuse improntate dallo spirito di partito, pure non ho creduto di poter defraudare la storia di alcuni fatti speciali, che vi si enunciano, in espettazione di documenti, che ne chiariscano la verità.

249. Quali siano state le conseguenze di siffatte accuse, sarò per dichiararle allorchè trattando della pace del 1254, dovrò ritornare sull'argomento (N.° 320 di questo libro II) anche in ordine all'Abate di S. Stefano e ad altri religiosi

(1) Vedasi al libro IV, N.° 58 e seguenti.

(2) « Abbas Sancti Andreæ ter correctus per Dominum Papam vel a » visitatore depositus fuit per Dominum Abbatem Clarevallis ex parte » Domini Papæ, quia ipse Abbas remisit Petro Bicherio libras duomilia » et trecentas p. p. quas dare tenebatur prædictæ Ecclesiæ, sed Episco» pus Cumanensis et Præpositus Vercellensis relevaverunt eum: lapidavit » Ecclesiam: per eum combustæ fuerunt villæ Ecclesiæ, et quamplures » homines mortui sunt gladio et caritate: *jam sunt quattuordecim* » menses, quod exivit de Monasterio inordinate et manet cum inimicis » Ecclesiæ, et tradidit eis quattuor castra (Costanzana, S. Germano, Alice, » e Viverone), donavit equum Vicario Imperatoris valentem lib. L pp. do» navit vestes sacras, item vendidit bona thesauri contra sacramentum et » libros legales: oneravit Ecclesiam debito lib. 600 pp. cum habeat redditus » abundantes etiam ad superfluum pro XXIV fratres: est inobediens Ec» clesiæ Romanæ, est irregularis et excommunicatus ex parte Domini Papæ, » non observat institutionem factam per Episcopum Cumanum et Abbatem » Clarevallis et Præpositum Vercellarum.

« Item donavit uxori Lanzæ (Vicario Imperiale) carrum unum vini va» lentem lib. VII pp.... Item donavit Bicheriis lib. 300 pp. et staria centum » inter sicalem et frumentum et circiter MXL lapides nescientibus fratri-

immischiatisi in questa guerra cittadina: ma per le altre molteplici domande dei Vercellesi, di cui nelle recitate instruzioni, non dubiterò io già coll'Abate Frova, che non siasi neppur mandata ad effetto l'ambasciata, perchè mi consta di qualche risultato; dirò però, che questo fu tenue assai e su ben pochi articoli, e non mai circa il principale oggetto della conferma Pontificia in punto della vendita fatta al Comune dal Legato de Montelungo della giurisdizione spettante al Vescovado.

Dissi constare di qualche risultato mentre, oltre al Breve d'Innocenzo IV dato nel 1247 in ordine ai casi futuri di scomunica, già riferito al N.° 226 di questo libro, il Rainaldi ci assicura, all'appoggio del N.° 573, libro 2 delle lettere di quel Pontefice, « *che il medesimo amò particolarmente i Vercellesi, perchè erano stati forti e costanti nella fede ed obbedienza verso la Sede Apostolica*, talmente che » nè per minaccie, nè per danni loro recati non eransi la- » sciati indurre ad allontanarsi dal partito della Chiesa, e » che perciò li ricevette sotto la protezione della Sede Apo- » stolica, *loro restituì i mercati solenni ossiano le fiere, che* » da Federico erano stati tolti con editti, stati dal Pontefice » annullati in un colle pene dal medesimo Imperatore de- » cretate contro la Città e Cittadini di Vercelli » (1).

250. Ma in ordine al principale oggetto dell'ambasciata io non so comprendere come il dottissimo Durandi abbia potuto asserire (2), che il Papa Innocenzo IV abbia per mezzo dello stesso Legato de Montelungo fatta consegnare ai Vercellesi l'autentica ratifica di tutti i capitoli accordatigli dal Legato ed esposti parte nell'instromento di vendita e parte negli altri atti più sovra accennati.

» bus. Ultramodum fecit donaria Imperatori et Marchioni Lanceæ et Vicario » ad pugnandum contra Januam et Vercellenses.... ».

« Domine Potestas Vercell. date operam ut deponatur prædictus Abbas » per Dominum Papam ».

(1) Rajnaldi anno 1245 N. 66.

(2) Dell'antica condizione del Vercellese pag. 143 e seguenti.

Certamente il chiarissimo autore non intese parlare della conferma della vendita, imperocchè, oltre al non trovarsene alcun dato in nessun archivio, vi ripugnano i fatti posteriori ed anche positivi documenti.

Dai nostri scrittori non si osservarono o si passarono sotto silenzio due atti solenni, che pure esistono nel Codice de Biscioni (1), e dai quali apparisce non esservi stata regolare conferma nè per parte dei Vescovi nè della Santa Sede.

Questi due atti autentici portano la data del 1.° gennaio 1313 e contengono la rinnovazione d'investitura della giurisdizione Vercellese concessa al Comune dal nuovo Vescovo Uberto Avogadro di Valdengo alla forma stessa e colle medesime solennità riferite agli anni 1208 e 1214, se non che in questa del 1313 sta scritto *de omni jurisdictione tam civili quam criminali Civitatis et Dioecesis Vercell.* per cui venne estesa a *tutta la Diocesi* la concessione, la quale dapprima si restringeva alla Città di Vercelli, al Borgo vecchio di Trino e ad alcuni castelli.

Se la Santa Sede avesse approvata la vendita operata dal Legato nel 1243, giammai il Comune avrebbe accettata cotesta nuova investitura, e rinnovata, come ivi, la prestazione di fedeltà al Vescovo come suo Signore: nè si può sospettare, che ciò sia avvenuto per particolari imperiose circostanze dell'epoca, per cui sia stato giuocoforza prescindere da un diritto acquistato; mentre se così fosse non si sarebbe più dato luogo a tali atti contrarii al diritto nella compilazione dell'officiale raccolta detta de' Biscioni eseguita nel 1337. Bensì, dopo la morte del Vescovo Uberto occorsa nel 1328, parve ai Vercellesi avere ottenuto il loro intento perciocchè l'Imperatore Ludovico IV con suo diploma dato a Cremona il 23 ottobre 1329 (2) ebbe pel primo a confermare in ogni sua parte la vendita della giurisdizione fatta al Comune dal Cardinale nel 1243: e certamente non avranno

(1) Tom. I, 193 retro.

(2) Archivio Civico mazzo VI di Pergamene.

più richiesta l'investitura al nuovo Vescovo Lombardo: quindi nuovi guai, per cui esso Vescovo fu tribolato (1) finchè cessò di vivere in Biella il 9 aprile 1343: ma la Santa Sede non aveva giammai approvata la vendita, ed il Vescovo oppresso da usurpazione armata aveva dovuto fulminare la scomunica contro del Podestà e dei Reggitori del Comune.

Appena resasi vacante la sede, esso Comune per mezzo di un suo procuratore prestò giuramento *stare mandatis Ecclesiae*, e quindi il Vicario capitolare lo assolse dalle censure con atto 24 stesso aprile 1343 (2).

Eletto a Vescovo in giugno Emanuele Fieschi pare siano insorte nuove contraddizioni composte però nell'anno 1346, imperocchè con atto del 13 giugno il Comune passava procura al signor Bartolomeo de Alice per richiedere al Vicario di esso Vescovo l'antica investitura, e la medesima gli venne solennemente concessa con altro atto del giorno 15 seguente settembre (3) ed abbenchè non ci siano conservate ulteriori investiture, sembrano però esse indicate dalla seguente nota, che ricavai dal Registro dei conti della Città in aprile 1378 ivi « pro pretio libr. XIII ceræ laboratæ, in uno cereo oblato die Sabbati Sancti XVII dicti mensis aprilis Ecclesiæ Sancti Eusebii sive Capitulo et Canonicis *pro solutione feudi* quod præstatur annuatim in dicto die sabbati *pro jurisdictione temporali Civitatis et Dixtrictus Vercellarum* ».

(1) *Pluribus bellis implicitus et nunc exul nunc obsessus, semper tamen constantia Sacerdotali invictus etc.* Così il Filippi nella serie de' Vescovi in calce al sinodo del 1749.

(2) Archivio Civico, pergamena.

(3) La pergamena esiste nell'archivio civico però molto corrosa, e segnatamente nell'intestazione, per il che le fu assegnata la data 15 settembre 1344 senza badare all'indiz. XIV, che ancora vi si legge, *die decimoquinto mensis*...... e senza riflettere che l'investitura doveva essere la conseguenza dell'atto di procura 13 giugno 1346.

L'importanza della discussione mi trasse ad epoche posteriori; ora però facendo ritorno alle memorie dell'anno 1244, gioverà riportare un passo della storia manuscritta del Canonico Modena, la di cui narrazione sebbene non giustificata da documenti può dare qualche lume « Il nuovo Vescovo Martino » Avogadro già preposto della Cattedrale cominciò ad impu» gnare le vendite fatte dal legato Montelungo in sedia vacante » e cominciò prima a muover guerra a Roblio, Biandrate ed » altre terre al di là di Sesia, che erano di sua diocesi, » così voleva che restassero nel temporale come prima: ma » s' interposero i sapienti del Consiglio di Milano, *i quali* » *dichiararono dette vendite nulle, e fecero restituire al Ve-* » *scovo la sua giurisdizione* così in temporale che nello » spirituale, epperciò ricuperò dette terre e quelle di là » di Po, Biella, Messerano, Crevacuore ed altre, alla Città » lasciò ferma la giurisdizione salvo soltanto le appella» zioni ».

Il Modena cita in appoggio la detta raccolta de' Biscioni, senza speciale indicazione, ed accenna pure agli statuti antichi *(fol. 204)*, ma in quella non si trova carta, che ne parli, ed i statuti notano soltanto fogli 104 al più, nè da essi si può ricavare alcuna cosa: quindi io dubito assai, che il Canonico Modena non distinguendo le epoche abbia voluto accennare alla pace del 1254, di cui ragioneremo in appresso.

251. Vera per altra parte si è l'opposizione fatta dal nuovo Vescovo Martino, e lo vedremo proseguendo la narrazione; non è però facile il trovare adeguata spiegazione ad alcune relative frasi contenute nella mentovata instruzione agli Ambasciatori per Roma, imperocchè vi si legge « *nitantur, ut Dominus electus Vercell. per Summum Pon-* » *tificem confirmetur, et quod sibi auxilientur toto posse* » *coram Summo Pontifice ad ea omnia, quae voluit et pro-* » *curavit facienda et impetranda* ».

A meno, che si voglia supporre eletto in allora e prima di Martino Avogadro altro personaggio ligio alle mire del Comune, e protrarre la nomina di quello all'anno 1245

(1), il che non credo; converrà conchiudere, che l'anzidetta frase additi nell'Avogadro idee conciliatrici ed un qualche progetto di transazione, da cui siasi poscia dipartito allorquando la Città si rivolse nuovamente nel 1248 a parte Imperiale; ed in vero già si è notato, (sup. N.° 222) che lo stesso Martino Avogadro, come Preposto del Capitolo, aveva sottoscritto in sede vacante l'atto di adesione alla vendita della giurisdizione fattasi dal legato di Montelungo, quindi collimano quelle parole *ad ea omnia, quae voluit et procuravit facienda et impetranda.*

252. In difetto di altre memorie relative alla guerra durante quest'anno 1244 darò un cenno delle nostre relazioni col Marchese di Monferrato.

Abbiamo veduto, che il medesimo sullo scorcio del 1242 si rivolse a parte Pontificia, ed anzi fu egli il principale motore della rivoluzione nello stesso senso avvenuta poco dopo in Vercelli: abbiamo pure veduto come il nostro Comune per fare cosa grata ai Milanesi dovette rendersi loro fidejussore di egregia somma verso il Marchese (N.° 242 di questo capo) ora l'Archivio Civico ci somministra un documento 8 febbrajo 1244 (2), nel quale la Credenza con intervento di N.° 212 tra credenzieri e paratici promiscuamente indicati sì nobili che popolani fece facoltà al suo Podestà Guglielmo de' Sorexina ed alli sig. Villano de' Tregnano ed Enrico de Maxino per compromettere a nome del Comune nel Legato Pontificio de' Montelungo e nel Marchese di Saluzzo le differenze vertenti col Marchese di Monferrato « de pactis celebratis et factis seu et quae facta et » celebrata dicuntur apud Pontem Sturæ et alibi postea » inter Dominum Guillelmum Potestatem Vercell. et quos-

(1) Non mi riuscì di trovare altro documento più antico, che accenni al Vescovo Martino se non se quello del 13 gennaio 1245; Mon. Ist. Pat. Tom. 1 col. 1366.

(2) Bis. Tom. III, 197.

» dam alios sapientes civitatis Vercell. nomine ipsius Co-
» munis ex una parte et Dominum Bonifacium Marchionem
» Montisferrati ex altera ».

Quali fossero questi patti, sulla cui esecuzione doveva aggirarsi il compromesso, nessun altro documento o memoria ci rimase per riconoscerli: egli è però probabile, che riguardassero l'occupazione del Ponte di Po e dei castelli di Cuniolo e Torcello, della quale si lagnava il Comune nelle anzidette instruzioni ai suoi ambasciatori, se pur quei patti non riguardavano le obbligazioni, che tenevano i Milanesi verso del Marchese come sovra guarentite dai nostri: comunque ciò sia stato, egli è però certo, che i Vercellesi ebbero a fare poco dopo grave sborso al Marchese, ed in mancanza di numerario dovettero valersi degli oggetti d'oro e di argento offerto da privati sì laici che ecclesiastici, del cui importo ne fu poscia ordinata la restituzione con uno Statuto dell'anno 1246 (1) « *quod potestas teneatur ponere collectam unam et exigere... de qua collecta redimatur argentum et aurum totum hominibus Vercell. tam clericis quam laicis oblatum pro Comune Vercell. pro facto Marchionis Montisferrati* ».

253. Neppure per l'anno 1245 sono in grado di dare notizie della guerra, che si manteneva viva col Pietro Bicchieri e cogli altri fuorusciti e loro alleati del Canavese. Un solo atto accenna a quei fuorusciti, e specificamente a Martino Bicchieri, probabilmente zio del Pietro, era anch'esso stato sottoposto a bando ed alla confisca de' beni, quindi ne era stata distrutta la casa, come già vedemmo accennato nelle citate instruzioni per l'ambasciata di Roma; ora con atto 12 maggio 1245 (2) il Comune diede in pagamento l'area di quella casa distrutta per un debito di esso Comune di lire 69, soldi 8 Pavesi « *Cum statutum fuisset per*
» *Comune Vercell. quod creditores Comunis, qui postularent*

(1) Stat. ant. fol. 88.
(2) Bis. III, 137.

» *sibi fieri solutiones de debitis, quae dictum Comune tene-*
» *bat, de bonis et rebus malexardorum.... domum unam di-*
» *ruptam cum stario uno broli in hora s. Gratiani de po-*
» *derio Martini Bicherii* ».

254. *Malexardi* erano adunque in quel epoca chiamati i ribelli ossiano fuorusciti combattenti contro la propria Città, la quale denominazione era anche prima in uso presso i Bresciani (1), non che presso i Milanesi (2), e ne abbiamo quanto a noi ulteriori cenni (3), e segnatamente in atto 5 xmbre 1268 (4), portante intimazione al Comune di Casale - quod debeant a dixtrictu expellere *omnes malexardos sive bannitos de Malexardia* Vercellarum, Mediolani et Novariæ.

255. In quel mezzo il Pontefice, trasferta, come si disse, la sua sede in Lione, vi aveva intimato un Concilio generale pel giorno 24 giugno 1245, citandovi l'Imperatore Federico a difendersi dalle gravissime accuse, che gli venivano mosse. Io non ripeterò quì la narrazione di quanto vi si è operato, potendosi leggere presso il Rajnaldi e presso il Muratori a quest'anno: dirò solamente, che a quel Concilio intervenne pure il Vescovo di Vercelli Martino Avogadro (5), e che tergiversando ognora Federico per mezzo de'suoi inviati, malgrado le disposizioni di pace anche nello stesso Concilio esternate dal Pontefice (6), venne in ultimo pronunciata addì

(1) Hac tempestate quorumdam Brixiensium filiorum iniquitatis secta adeo pullulavit, ut contra patriam eorum manum levaret, hos autem *Malexardos* et siquidem bene vocaverunt. — Cronaca Malvecii — Rer. Ital. tom. XIV, col. 914.

(2) Corio all'anno 1278 — *mihi* pag. 322.

(3) Bis. IV, 375.

(4) 1266, 10 marzo — Arch. Civ. pergamene mazzo VI. — 1270, 4 marzo — ivi nel mazzo del 1340.

5. Arch. Eusebiano; atti di lite 1. agosto 1249 avanti al prevosto di Novara delegato Pontificio per la consecuzione di L. X pavesi imposte dal Vescovo Martino Avogadro al Monastero di s. Nazzaro di Biandrate *propter onera expensarum, quas fecerat eundo apud Lugdunum ad Curiam Domini Papae, et ibidem morando et redeundo ab ea ad Concilium evocatus.*

(6) *Pacem nuper in anima sua juratam secundum formam praestiti sacramenti teneat, et acquiesco.*

17 luglio la sentenza di scomunica e deposizione di quell'Imperante.

Durante il Concilio Federico si era portato in Torino, spacciando di volervisi presentare: però ad oggetto di potere più agevolmente dare instruzioni a' suoi nunzii, ed in quella Città appunto gli venne recata la notizia dell'emanata sentenza: A quale sdegno fosse egli condotto, il lettore se lo può immaginare, e tanto più che già si trattava di surrogarlo nell'Impero promovendo l'elezione del Langravio di Turingia, a cui dai collegati Pontificii si erano spedite Deputazioni: epperò Federico persuaso, che i Milanesi fossero i principali fautori di tale disegno, deliberò di fare piombare sui medesimi le sue più furibonde vendette, a quale effetto, riconciliati seco i Marchesi di Monferrato (1), di Ceva e del Caretto, ed ottenuta la sottomissione degli Alessandrini, dispose, che due eserciti si portassero tosto alla devastazione del Milanese.

256. Uno di tali eserciti capitanati dal figlio Re Enzo ebbe la peggio verso Cassano colla prigionia dello stesso capitano: l'altro condotto da Federico s'inoltrò sino a Buffalora per tentare il passaggio del Tesinello, se non che trovate a fronte le numerose squadre dei Milanesi, s'accorse ben tosto della difficoltà dell'impresa, e dopo 21 giorni di inazione ebbe pel suo meglio il ritirare l'esercito e ricoverarsi a Grosseto.

Ho fatto cenno di questi eventi sia perchè non si possono spiegare i nostri fatti senza tenere d'occhio a quelli contemporanei della storia Italiana, sia perchè, sebbene il Muratori, il Giulini ed il Corio abbiano soltanto annoverato i Genovesi, i Bresciani ed i Novaresi come alleati de' Milanesi in quella fazione, pure vi accorsero eziandio i nostri constandone da uno statuto del 1246 (2). - *Potestas teneatur praecise solvere militibus Vercell. qui fuerunt in servicio*

(1) Corio storia di Milano mihi pag. 239.

(2) St. ant. fol. 88.

Comunis Mediolani : ad exercitum de Maxenta, soldos, quos habere debent a Comune pro praedicto exercitu, et hoc usque ad festum omnium Sanctorum; anzi quest' ultima spiegazione sembra indicare, che sul finire d'ottobre abbia Federico ritirato l'esercito, e non alli 12 novembre, come lasciò scritto il Muratori.

257. Quanto alla nostra guerra coi fuorusciti abbiamo altri statuti del 1246 (1), dai quali risulta della distruzione di Tronzano e dell'occupazione del Castello di s. Germano, e questa, a quel che sembra, col potentissimo mezzo dell'oro, ma non si può riconoscere se ciò sia avvenuto nel 1245 ovvero nei primi mesi dell'anno successivo.

258. Ed eccoci condotti all'anno 1246 epoca di una assai grave mutazione nella forma del Governo, imperocchè comincia ad apparire negli atti di quest'anno una nuova società pretendente aver parte distinta negli uffizii e nel governo della patria, o per meglio dire si appalesa una divisione della società di s. Stefano in due frazioni, una semplicemente detta di s. Stefano conservatrice dell'antichissimo suo instituto; l'altra, che senza cessare dal farne parte, prende nome speciale di *Società della Comunità*, e risulta pure, che queste due frazioni, in un accordo quasi inconcepibile, paralizzarono pressochè ogni influenza della Società di s. Eusebio, sorta già nel 1209 a prendere posto eguale a quella di s. Stefano.

259. L'essere obbligato a ragrannellare la presente narrazione da pochi cenni di documenti isolati, che ci conservarono bensì fatti compiuti ma non le cagioni ed i principii de' medesimi, e la mancanza assoluta di cronache contemporanee, le quali per le altre repubbliche sogliono segnare la via allo storico, pongono pur troppo lo scrivente nel laberinto delle congetture, oltre che la storia non è mai alleviata da aneddoti e circostanze di famiglia, che allettino il lettore certamente stanco di così arida narrazione:

(1) Vedasi al N. 250 del libro III.

se però il medesimo vorrà penetrarsi della mia difficilissima posizione e dell'assunto mio di nulla asseverare, che non mi sembri in qualche modo logicamente appoggiato, userà, io lo spero, indulgenza a questo scritto diretto appunto a rettificare la storia patria troppo ideasticamente compilata nei manoscritti del XVI secolo e del seguente.

Guglielmo de Sorexina nobile Milanese amantissimo della libertà italiana, d'animo coraggioso e forte, ma rigoroso assai nell'esecuzione de' suoi progetti, era stato eletto a Podestà di Vercelli ne' primi giorni di sua esaltazione a Comune indipendente circa il maggio del 1243, e vuolsi dire vi abbia acquistata tale influenza ad esservi confermato dal pubblico per tre anni continui a malgrado de' vecchi statuti che tanti incagli ponevano alla conferma del primo Magistrato: che anzi aveva già riportata la stessa conferma eziandio pel quarto anno, che avrebbe avuto principio al 1.° maggio 1246.

Eppure un atto del 17 marzo di esso anno ci fa conoscere essersi egli intempestivamente ritirato a Milano forse al principio dello stesso mese, ed avere anzi tradotto seco parecchi de' nostri cittadini, trattenendoli quali ostaggi sino al pagamento de' suoi averi.

260. Alla partenza del Soresina una specie di rivoluzione deve essere seguita nella nostra Città, imperocchè adunatasi la Credenza nel giorno 15 marzo, già assente il Podestà, la medesima con intervento di 200 paratici diede ampia balia ai Consoli tanto scadenti che nuovi delle società di s. Stefano e della Comunità per riformare gli statuti, *concorditer voluerunt, quod Consules novi, et veteres societatum s. Stephani et Comunitatis possint statuta emendare et corrigere, et his addere vel diminuere et statuta nova facere secundum quod eis placuerit, et statuerunt quod Potestas et Rectores qui pro tempore fuerint, ea teneantur statuta observare et super haec jurare* (1).

(1) Stat. ant. fol. 88.

Una così grave determinazione suppone sostanziali richiami contro le vigenti leggi, eppure a ben pochi articoli vedremo ristrette le autorizzate riforme: ma quello che più fa stupire si è il concedersi così ampia autorità ai Consoli della Società di s. Stefano *e di altra Società detta del Comune non mai per lo addietro nominata*, con esclusione assoluta della Società di s. Eusebio, la quale da 57 anni partecipava al Governo.

Due giorni dopo troviamo in Milano i Consoli delle accennate società di s. Stefano e della Comunità intitolarsi Rettori del Comune, e col già citato documento 17 marzo (1), riportare dall' anzidetto Podestà Guglielmo de Surexina quitanza finale d' ogni suo credito, senza però indicazione di somma — ivi « Guillelmus de Sorexina fecit generalem finem » pacem et pactum de non petendo *consulibus societatis s.* » *Stephani et Comunitatis et Rectoribus Comunis Vercell.* » *et cum idem Comune careat Potestate* de omni eo et » quantocumque ipse Dominus Guillelmus prædictum Co- » mune appellare et convenire possit.... (abraso).... fuerat » Potestas Vercell. *et de Salario futuri anni, in quo fuerat* » *Potestas electus*, et de eo quod posset dicere et opponere » Comuni Vercell. passum fuisse.... et de restitucione om- » nium damnorum, quæ habuisset in equis vel aliis rebus » et generaliter de omnibus actionibus... Item eisdem con- » sulibus recipientibus *vice et nomine obsidum* fecit gene- » ralem pacem finem.... de omni eo quantocumque ipsos » obsides appellare et convenire posset ».

Vi si dichiarano per ultimo annullate tutte le obbligazioni, che verso lo stesso Guglielmo Soresina avevano passate li Guglielmo de Ferrario — Enrico de Mortario — Giacomo de Faxana — Guglielmo Porcella — Guglielmo Calcinario — Roba da Sesso — Giacomo de Badaloco — Bondono de Guiscardo « *et alii obsides, qui fuerunt ducti extra Civitatem Vercellarum per praedictum Dominum Guillelmum* ».

(1) Arch. civ. Perg. Mazzo IV.

261. La prepotenza usata dal Soresina nel trattenere forzatamente varii ostaggi indica per vero l'intenzione di assicurarsi del pagamento de' suoi stipendii, ma io non so persuadermi, che il ritardo di pagamento sia stata la causa di sua intempestiva partenza dacchè non ha guari era stato rieletto pel quarto anno, e sembra avesse egli accettato.

Questa causa piuttosto vuolsi a mio avviso ritrovare nelle dissenzioni invalse e nell'opposizione, che per fermezza di carattere egli abbia voluto fare, all'introdursi di una nuova associazione detta della Comunità, contro l'espresso divieto de' statuti (1), la cui osservanza egli aveva giurata, e forse più allo scopo, a cui questa nuova società fosse diretta.

Ammetto, che non trovandosi tale scopo in alcun documento dichiarato, ella si è una mera mia supposizione: ad ogni modo però da alcune espressioni contenute in un concordato, che riferirò all'anno 1247, e dal complesso delle deliberazioni emanate nel 1246 parmi potere conghietturare, che non pochi membri della Società di s. Stefano siansi riuniti prefiggendosi in particolare modo il proseguimento della guerra contro il Bicchieri e seguaci, forse obbligandosi personalmente a costituire un corpo speciale ossia schiera *tempore praesentis guerrae* come nel sucitato documento; ed in questa supposizione mi conferma il vedere chiamato bentosto alla carica di Podestà quell'Enrico de Modoetia ossia da Monza, che nell'anno 1237 si era fatto capo in Milano d'una *nuova Società detta dei forti* (2), i quali giuravano di morire in battaglia anzichè lasciare prendere dal nemico il Carroccio.

Sì fatto scopo non urtando di fronte alle intenzioni degli

(1) Item statutum est, quod Potestas teneatur inquirere si aliqui homines Civitatis vel jurisdictionis teneantur inter se uni alteri de aliquo Sacramento Societatis, salvis Societatibus s. Eusebii et s. Stephani, et si invenerit, quod praecipiat sub banno lib. 50 pp; ut infra mensem sesolvant; Stat. Ant. fol. 27.

(2) Giulini storia di Milano p. 7. pag. 517

altri membri della Società di s. Stefano, checchè non volessero obbligarvisi in tutte le sue conseguenze, non sarà stato difficile il venire a patti e costituirsi in due frazioni della stessa Società, anche per non sembrare di contravvenire allo statuto proibente nuove associazioni; e che siansi stipulati patti a tale riguardo in questo stesso anno 1246 ne risulta bensì in modo generico, ma assai chiaramente nel concordato del 1247.

Si potrebbe però osservare, che tale essendo lo scopo e palliata la contravvenzione allo statuto, il Soresina non doveva aversela a male, nè mai ritirarsi con sì mal garbo; rispondo, che forse egli inclinava coi membri della Società di s. Eusebio a comporre le cose coi fuorusciti, o vedendoli troppo forti per conquiderli, o giudicando troppo lunga una guerra civile, che già da tre anni rovinava le finanze ed i luoghi distrettuali della Repubblica; e credo, che questo più mite pensiero non confacendosi all' opinione generale manifestata dai paratici e popolani, or ora ammessi al generale Consiglio, abbia prodotto e la sua inopinata partenza, e la decadenza della Società di s. Eusebio dalla consueta sua influenza nel Governo, i successivi atti del quale confermeranno alquanto l' esposta mia opinione.

262. Certamente i Vercellesi, appena scomparso il Soresina e tradotti gli ostaggi, avranno sporte amare lagnanze al Consiglio generale dell' amica Milano, cui presiedeva in quell' anno come Podestà un loro concittadino Enrico Avogadro, e non v' ha dubbio, che il Soresina sarà stato ammonito ad aggiustare prontamente i suoi conti ed a liberare, come fece, gli ostaggi; ma vuolsi pur dire che ad una sì fatta prepotenza non ostasse in que' tempi il diritto internazionale, poichè a cessarla per lo avvenire fu necessario apposito trattato. Infatti sotto la data del 29 marzo dello stesso anno 1246 (1), convocato dal Podestà Avogadro il generale Consiglio di Milano *quatuorcentum et tercentum*

(1) Arch. civ. Bis. II, 101.

et centum virorum et Consulum Valvassorum, et s. Ambroxii, et Motae vi fu ad unanimità stabilito, che i Vercellesi sarebbero tenuti esenti per lo avvenire da consimili angherie, alle quali si sarebbe posto impedimento in tutto il distretto di Milano ed in quello degli alleati.

« Statutum est quod Rector vel Rectores Civitatis Mediolani non recipient aliquo tempore aliquos obsides vel » aliquas personas in fraude obsidum de Civitate et dixtrictu Vercell. nec aliquam personam unam vel plures » contra suam liberam et spontaneam voluntatem extrahent » de Civitate et dixtrictu Vercell. nec extractam vel aliquo » casu existentem extra Civitatem seu dixtrictum Vercellarum contra suam voluntatem liberam et spontaneam » *detineant vel detineri patientur aliquo tempore vel mora* » *in Civitate vel dixtrictu Mediolanensi, vel alibi in Civitatibus seu dixtrictis amicorum suorum*. Item statuerunt, » quod Rectores Mediolani... non pacientur... quod aliquis Rector Civitatis Vercell...(abraso)... aliquam personam in fraude obsidum seu detineat in aliquo loco, vel » q. detineret per se vel per aliam aliquam personam.... » contra suam voluntatem liberam et spontaneam sub *praetextu alicujus ambaxatae vel exercitus vel cavalcatae vel* » *alterius causae, pro qua de mandato Rectoris Civitatis Vercell. seu Comunis Vercell... de Civitate Vercell. esset profecta*, et si contra fieret, illam sic captam vel detentam » libere et sine onere personae vel rerum dimitti et relaxari incontinenti facient.

« Item... non patientur... quod aliqua persona de Civitate et dixtrictu Vercellarum ...(abraso)... per dixtrictum Mediolani ducatur contra suam voluntatem liberam » et spontaneam, et si duceretur, quam cito sciverint vel » eis denunciatum fuerit, eam dimitti et relaxari facient.

Seguono le consuete clausole per la stabilità del fatto decreto, il quale non potesse venir anullato da qualsivoglia Autorità *nemmeno dal Papa* o dal Legato Pontificio « *salvis* » *sacramentis et pactis concordiae factae inter Comune Me-*

» *diolani et Comune Vercellarum et juratis per Dominum*
» *Martinum de Turre et Rizzardum de Villa et socios Co-*
» *munis Mediolani prout in carta facta per Petrum de*
» *Albano Not. continetur.* »

Credetti opportuno il riportare questo documento nelle parti ancora conservate sia perchè coll' ultima riserva ci viene addittato per certo il trattato del 1245, che andò smarrito nei nostri archivii, e sia perchè ci apre la via a riconoscere in qual modo il Soresina abbia potuto ritenersi quali ostaggi tanti valenti cittadini Vercellesi, indubitatamente presi per inganno avviandoli a Milano *sotto pretesto d'ambasciata*, imperocchè altrimenti il nostro popolo non li avrebbe lasciati impunemente trasferire a fronte de' pochi militi di sua sequela, de'quali potesse quel Podestà disporre.

263. Un secondo statuto venne pure sancito dai Milanesi nel giorno 13 seguente aprile (1), riconoscendo l' indipendenza dei Vercellesi nelle proprie castella ed altre fortificazioni del distretto, senza però che si sappia comprendere come potesse porsi in dubbio una tale libera disponibilità.

264. Ambedue le deliberazioni del grande Consiglio si vedono poi confermate a parte e giurate dai Consoli della Società de'Capitani e Valvassori di Milano, non intervenuta ad esso Consiglio, ed un consimile giuramento per l' osservanza del loro tenore venne pure prestato dal Comune di Novara nel giorno 24 dello stesso aprile (2), in quali atti

(1) « Quod Potestas Rectores et Comune Mediolani aliquo tempore » vel aliqua occasione sub aliquo pretextu vel ingenio vel fraude per » se vel per alios non capient vel capi facient nec munierint nec muniri facient vel capi vel muniri patientur ab aliqua persona vel personis, quibus prohibere possint, aliqua castra vel forcias vel munitiones vel turres vel portas vel domos in Civitate vel districtu Vercellarum absque voluntate expressa libera et spontanea Potestatis Vercell. qui pro tempore fuerit et *duorum partium Consulum Societatis Sancti Stephani et Comunitatis Civitatis Vercellarum*. Arch. Civ. Bis. II. 101.

(2) Bis. III. 205 retro.

tutti si legge eguale riserva pel caso di libero consenso del Podestà di Vercelli e delle due terze parti de' consoli delle *Società di s. Stefano e della Comunità* senza menzione alcuna de' Consoli di s. Eusebio, dal che si vede quanto quelle Società avessero acquistato di preponderanza sovra quest' ultima.

Non è però, che la Società di s. Eusebio fosse intieramente annichilata, ma ottemperando essa o bonariamente o forzatamente alle circostanze dell'epoca secondava la novità, del che ne abbiamo una prova in atto 29 ridetto aprile (1), nel quale essa pure comparisce a fronte della nuova Società detta della Comunità.

265. Narrasi in quest' ultimo documento, che gli Ambasciatori di Milano avessero fatta instanza per la rinnovazione del giuramento di reciproca cittadinanza, e per l'osservanza di tutte le altre convenzioni già stipulate col nostro Comune; che a tale oggetto il Podestà Enrico da Monza avesse nel giorno precedente convocata la Credenza con intervento de' paratici, ma che la deliberazione della maggioranza si fosse ristretta a fare previamente esaminare i documenti *per sapientes, et qualiter fieri debeant juramenta.*

Il voto de' sapienti (vale a dire de' membri del Consiglio privato) essendo stato affermativo, il Podestà col Consiglio delle Società *di s. Eusebio, di s. Stefano e della Comunità*, e secolui i Credenzieri ed i Paratici prestarono pel Comune il giuramento richiesto dai Milanesi, con che stessero ferme le nuove concessioni e dichiarazioni, di cui nei riferiti atti 29 marzo e 13 aprile dello stesso anno.

266. Vediamo ora quali siano state le riforme agli statuti pronunciate dai Consoli della Società di s. Stefano e della Comunità a norma del libero mandato ad essi conferto: (sopra N.° 260) esse si contengono in pochi articoli registrati nel Codice de' statuti antichi a seguito del-

(1) ibi 204 retro.

l'ordinato di Commissione 15 marzo 1246: cioè a carte 88 e 89.

Il primo decreto venne già riferito al N.° 252 di questo libro ordinandosi il rimborso dei cittadini per gli oggetti d'oro e di argento mutuati per soddisfare il Marchese di Monferrato.

Col secondo si prescrisse al futuro Podestà di esigere tutte le multe pronunciate dal cessato Podestà Soresina ad eccezione di quelle, che essi consoli si riservavano di condonare « *quas consules novi et veteres Societatum Sancti Stephani et Comunitatis dixerint non excutiendas* ».

Col terzo si riservarono essi Consoli di dichiarare quali fra i bandi dati alle persone dal Podestà Soresina dovrebbero ancora osservarsi, concedendo piena amnistia per gli altri, ed a questo decreto sta aggiunto *exceptis tamen bannis et poenis Petri Bicherii et sequacium... quibus non habebant ipsi consules aliquam licentiam absolvendi*.

Col quarto decreto si stabilì in lire 25 pavesi (L. 632,15 attuali) lo stipendio di questo primo semestre a caduno dei due Giudici Giacomo Sperlino e Lanfranco de Pettenati *qui modo regunt justiciam Vercellis*.

Col quinto si dichiarò tenuto il Comune a rilevare i consoli della Società di S. Eusebio e di S. Stefano da tutte le obbligazioni verso terzi da essi contratte pel Comune negli anni 1245-46.

Seguono i due decreti relativi al soldo dei militi intervenuti all'esercito di Mazenta ed al compenso per la ricuperazione di S. Germano (Vedasi quì sovra ai num. 256, 257) e dopo alcune altre determinazioni di minor conto vi si leggono le seguenti:

« *Item teneatur Potestas praecise dare operam omnem quam poterit, quod Societas Comunitatis duret, et quod conserventur pacta et statuta sua.*

Item statutum et ordinatum est, quod consules Societatis Comunitatis et qui sunt Consules Societatis Sancti Stephani habeant plaenam vim et potestatem custodiendi et custodire faciendi Civitatem Vercell. et *portas Civitatis et turres et*

municiones tam Comunis quam singularium personarum, et ponendi custodes et portonarios quos voluerint, et *prohibendi quemlibet, quem voluerint, ingredi Civitatem,* et *quod potestas praecise teneatur praedictam facultatem dimittere, nec ipsis omnia praedicta impedire, et quod faciat sequentem Potestatem super hoc jurare.*

Item quod Potestas teneatur praecise, quod omnia banna et poenae, quas Consules vel Rectores Societatis comunitatis imponerent suis Sociis occasione eorum Consulatus seu regiminis, quod illa banna permaneant firma, et rata habeat et teneat, et quod ei vel eis dabit forciam, ut praedicta banna et poenas exigant ad voluntatem praedictorum Consulum.

267. Se bene consideriamo le disposizioni date da questi Riformatori dello statuto, le troviamo dirette unicamente a soddisfare creditori del Comune, a tranquillare malcontenti, a procacciarsi il diritto di fare grazie a condanne e bandi, ed a rendere più forte ed influente la propria Società, con trarre a sè la custodia delle fortificazioni sia della Città che de' privati, e per ultimo ad ottenere un' ampia conferma della nuova loro Società detta della Comunità collo stesso privilegio già competente alle altre in ordine all' esecuzione de' decreti de' Consoli della medesima.

268. Ed appunto sotto queste condizioni aggiunte al Codice Municipale entrò in carica di Podestà il nuovo eletto Enrico da Monza, che già vedemmo in ufficio nell' atto 29 aprile; per la qual cosa in esecuzione delle medesime convocata da lui la generale Credenza nel giorno di martedì 13 successivo maggio, venne ivi ad unanimità deliberato: *quod Societas Comunitatis in Civitate Vercell. debeat esse et permanere non obstante aliquo statuto, per quod inibiretur ut nova Societas non fieret, expresse statuendo et ordinando quod illud capitulum seu capitula non obsint nec obesse debeant huic presenti statuto* (1).

Item statutum est quod Societas Comunitatis habeat et

(1) Stat. antichi pag. 89 retro.

habere debeat terciam partem omnium officialium, officiorum et honorum, qui et quae de coetero habebuntur vel dabuntur in civitate Vercellarum (1).

Ecco ottenuto l'intento e pareggiata la nuova società detta della Comunità alle antiche di s. Stefano e di s. Eusebio, dividendo con esse gli uffizii ed onori, che prima a queste sole erano riservati, e siccome la nuova società stava con patti particolari unita ed aderente a quella di s. Stefano quasi frazione della medesima come già si è notato, e meglio si vedrà in appresso, così tutto il pregiudicio ricadde sulla società di s. Eusebio, che perdette assai della primiera influenza.

269. Nella stessa adunanza generale del 13 maggio si rinnovò in forma solenne il bando del Pietro Bicchieri e dei suoi seguaci con si fatte spiegazioni, che sembra utile il riferirlo in nota (2) anche per far conoscere i principali suoi aderenti.

(1) Vedasi però il n. 281 di questo libro.

(2) « Item statuerunt quod Petrus Bicherius et Martinus Bicherius et » Guala Bicherius et Jacobinus ejus filius et Ubertus Coaraza et filii de » Cabaliaca et Ubertus de castro de Cabaliaca et fratres ejus et filii » dominæ Arveriæ, et Petrus comes de Castronovo et Philipponus ejus » filius et comes Jorius de Cabaliaca et Ubertus Longarius et fratres et » Jacobus et Bozinus et fratres qui dicuntur de Bondonis (excepto abate » sancti Stephani) et Jacobus et ejus frater de Saluzola et Guillelmus » de Cuniolo et Zucalla de Balzolis et fratres ejus et Jacobus Casalinus » de Guidalardo et Anselmus Galonus et Boninus de Bazano et Thomas » de Liburno et Guillelmus de Bulgaro, Rainerius de Casaligualono et Ot- » tobonus de Benedictis et Rainerius ejus filius et Perotus de Sancto » Spiritu, Johannes de Costa de Roaxino et Ghisulphus Stupa de Roa- » xino et Petrus... et Ubertotus de Lomello et Martinus faletus et filius » de Tronzano vel aliquis ipsorum *nullo modo vel ingenio vel aliqua* » *de causa debeant intrare nec venire in civitate Vercellarum* pro » habitando vel aliquo alio modo, quousque præsens guerra, quæ verti- » tur inter partes ecclesiæ Romanæ et Fredericum quondam imperato- » rem, durabit et permanebit, et quod etiam post quam præsens guerra » finita esset non debeant ipsi vel aliquis ipsorum aliquo modo vel causa » ingredi civitatem, nisi primo extracti fuerint de bannis Comunis Ver-

270. Del rimanente la guerra contro i fuorusciti e contro gli Imperiali non sembra essere stata molto attivata se non forse verso il fine di quest' anno 1246.

Probabilmente gli animi si erano rivolti ad un evento di maggiore importanza per l' Italia, e Federico vi aveva troppo interesse per divagarsi ad espugnare le nostre piccole repubbliche, quantunque il di lui figlio Re Enzo abbia pur fatto un inutile tentativo per sorprendere Piacenza.

L' evento cui accenno, si è l' elezione del nuovo Imperatore nella persona di Arrigo Langravio di Turingia, il cui regno però contrastato da Corrado altro figlio di Federico e dal Duca di Baviera finì fra breve colla morte dello stesso Arrigo nell' anno 1247, essendogli stato surrogato Guglielmo Conte d' Olanda.

271. Queste mutazioni nel Seggio Imperiale e l' incertezza del loro esito dovevano per certo inquietare il Pietro Bicchieri non che i suoi seguaci, i quali tutti velavano le loro mire particolari sotto pretesto di sostenere i diritti di Federico; ciò nondimeno nei primi mesi del 1247 le armi de' fuorusciti debbono avere progredito assai contro gli intrinseci: infatti una deliberazione 1247 *de mense aprili* (1), cui presiedeva un nuovo Podestà Rumoldo da Monza, forse parente dello scaduto Enrico, ci fa conoscere a quali ristretti limiti fosse ridotto il territorio ancor libero dall' occupazione nemica designandovisi i luoghi, cui non sarebbe più lecito portare vettovaglie sotto gravissime pene, per

» cellarum, et si *aliquis vel aliqui praedictorum caperentur durante* » *praedicta guerra ducatur in carceribus* et teneatur in carceribus » extra civitatem Vercell. ubi placuerit Potestati... et si aliquis vel aliqui » de civitate Vercell. vel dixtrictus aliquem vel aliquos prædictorum in » civitate Vercell. reciperet in domo sua, solvat pro banno quislibet » Comuni Vercell. lib. CCCCC pp. et *domus, in qua vel quibus prae-* » *dicti vel aliquis praedictorum reciperetur, poenitus per Comune* » *dextruatur,* et sint in banno de maleficio Comuni Vercell. adjutores » eorum, qui prædictis istis inductoribus darent auxilium et veniam: et » hæc præcise debeant observari.

(1) Stat. ant. pag. 93 retro.

sanzionare le quali non solo intervennero all'adunanza 200 paratici e 600 popolani scielti dalle parocchie, ma la deliberazione si volle approvata dallo stesso popolo *in ploena concione*: abbenchè queste adunanze popolari cominciassero a porsi in disuso.

« *In primis statuerunt et ordinant, quod nullus absque licentia Potestatis portet vel ducat vel trahat vet portari duci vel trahi faciat ad inimicos seu ad partem inimicorum Comunis Vercell. et specialiter ad Caballiacam vel alium castrum novum ad Herbarium vel Ropolum vel Vivronum vel Azelium Burolium vel pontem Padi vel Iporegiam vel Balzolam vel Rodopium vel Palestrum salem blavam vel legumina vel alia victualia vel aliquam negociationem vel rem, et qui contrafecerit ammittat id, quod portaverit vel duxerit vel traxerit, et insuper ammittat pedem dexterum vel redimat lib.* 50 *pp.*

Pur troppo i nostri legislatori non sapevano ancora prosciogliersi dalle ingiuste massime longobarde; infatti il facoltoso avrebbe certamente preferito di pagare le lire 50 pavesi (lire 1236,25 d'oggidì) piuttosto che perdere il piede destro, e la legge incrudeliva soltanto col povero.

Sì osservino compresi fra i luoghi occupati dal nemico Palestro, Robbio, Balzola e Borghetto di Po situati a levante ed a mezzogiorno della Città quandochè la sede della rivoluzione stava a ponente verso il Canavese, dal che io deduco, che i fuorusciti erano ancora appoggiati dal Marchese di Monferrato, il quale come già io dissi era passato nel 1245 alle parti di Federico, abbenchè dopo non molto egli ritornasse, secondo il costume, alla lega Pontificia.

272. Che anzi lo stesso Marchese non mancò in questo anno 1247 di prevalersi delle nostre angustie per riportare da Roberto Avogadro di San Giorgio addì 19 marzo (1), la vendita d'esso luogo in Monferrato, bensì infeudandolo allo stesso Roberto sotto giuramento di fedeltà, ma con

(1) Archivio del signor Conte della Motta.

facoltà precaria di porvi a governo un officiale d'esso Marchese, compensando il Roberto sì pell'abitazione come pei rèdditi col Castello e beni di Mombello, gli promise inoltre, che avrebbe distrutto le fortificazioni cominciate in San Giorgio da altri Consignori, anzi avrebbe procurato di acquistarne tutti i diritti per riunirli al feudo a favore di esso Roberto, od in difetto gli avrebbe pagate lire mille.

Egli è vero, che l'Avogadro fece pagare ben caro al Marchese il possesso del Castello di San Giorgio e la fedeltà che gli giurava, ma era questa in flagrante contravvenzione agli obblighi feudali suoi primitivi verso del Vescovo e del Comune di Vercelli; (vedi al Num. 44 di questo libro) epperò in margine allo statuto, prescrivente già l'osservanza delle convenzioni con Roberto Avogadro, io trovo scritto *data licentia Domino Rumoldo de Modoetia* formola consueta indicante la cessazione di relazioni amichevoli, e da cui col nome del Podestà si riconosce il presente anno 1247.

273. Inoltre il buon accordo, che notammo nell'anno precedente tra il nostro Comune ed i Novaresi si era non poco offuscato per cagione dei Conti di Biandrate, alcuni dei quali per le proprie dissenzioni cercavano appoggiarsi al Comune di Novara in isfregio alle convenzioni col nostro stipulate; epperò per parte della Credenza venne intimata ai Novaresi una solenne protesta in atto 19 aprile (1), denunciando loro le convenzioni anzidette anche relative al Castello di Monte Orione ed alla Valle di Sesia, e per le quali i Conti di Biandrate fossero cittadini di Vercelli, intimando ai Novaresi *quod aliquid nec faciant nec contrahent seu fieri permittant cum praedictis comitibus seu eorum hominibus in praejudicium praedictorum jurium.*

Altra instanza formale si fece per parte nostra nel giorno 22 stesso aprile (2), al Conte Guido per la consegna del Castello di Rubiallo, ed il Conte Uberto procuratore del

(1) Biss. IV. 250.

(2) Biss. IV. 247.

medesimo vi si dichiarò disposto, semprecchè i Vercellesi osservassero per loro parte tutte le altre convenzioni, conchiudendosi col giuramento reciproco per siffatta osservanza.

274. A rendere più stabili le convenzioni con essi Conti di Biandrate, il nostro Comune s'interpose ad aggiustare le gravi dissenzioni esistenti fra i varii rami dei medesimi, e parve avervi riuscito, imperocchè in atto 24 aprile dello stesso anno 1247 (1), previa la seguente narrativa « *cum* » *inter Comitem Guidonem de Blandrate et Comitem Ubertum* » *fil. q.* D. *Ottonis de Blandrate pro una parte et Comitis* » *Ruffinum Guillelmum et Gothofredum filios q. Comitis* » *Gocii de Blandrate ex altera odium vertebatur propter of-* » *fensiones et injurias, quas ambae partes ad invicem... fe-* » *cisse dicebantur, quod nón leve detrimentum hospitio Co-* » *mitum de Blandrate trahere videbatur. Tandem cooperante* » *divina gratia et amicorum partis utriusque interventu etc.* gli anzidetti Conti si condonano ogni offesa e rinnovano la loro federazione ed i patti tutti, che regolavano quel loro nobilissimo casato; segnatamente vi fu convenuto, che « *durante praesenti guerra Imperii vel etiam discordia, quae* » *habent vel habituri visi sunt cum hominibus Novariae vel* » *vallis Siccidae* » durante tale guerra coll'Impero e durante le vertenze coi Novaresi e coi Valsesiani ciascuno d'essi Conti continuassero a mantenersi in possesso dei castelli, che tenevano in allora: cioè il Conte Uberto quel di Robiallo, se pur nol volessero i Vercellesi, e quello eziandio di Venzone, ed i figli del Conte Gozio il castello di Rocha.

Ma convien dire, che questo buon accordo non abbia durato nemmeno tre mesi, se poniam mente ad un altro documento tramandatoci dal Benvenuto S. Giorgio e riportato in nota al cap. 63 degli statuti di Biandrate (2), esso

(1) Biss. IV, 313.
(2) Statuta Blandrati ex Aedibus Palatinis, pag. 42.

lontarii, ai quali però vediamo denegata ogni indennità, con qual profitto del Comune io nol saprei massime se si trattava di cittadini.

277. Ella è cosa antica, che una parziale rivoluzione in uno stato anche ristrettissimo ecciti talvolta una conflagrazione generale di molti popoli. La sorpresa di Parma eseguita da suoi fuorusciti addì 16 giugno di quest'anno 1247 la ridusse in un punto a parte Guelfa, rimanendo morto nel conflitto il Podestà Imperiale, e scacciata la soldatesca di Federico: appena n'ebbe avviso il Re Enzo, levò l'assedio di Quinzano e si portò coll'esercito alle rive del Taro per impedire i soccorsi a Parma: ciò nondimeno il Legato Pontificio de Montelongo pervenne ad introdurvi non pochi soldati della lega specialmente Milanesi e Piacentini come ci addita il Muratori negli annali; giunse poi Federico con buon nerbo di truppe, e cominciò l'assedio della ribellata Città.

Io non starò numerando i varii popoli concorsi a questo fatto chi in ajuto della parte Imperiale chi a difesa dell'assediata Città, nè accennerò le molte fazioni occorse fra i contendenti, chè il tutto si trova egregiamente narrato in detti annali, soltanto aggiungerò una particolarità accennata dal Corio (1), ed ommessa in quelli, e dalla quale risulta del nostro intervento in servizio della lega ed a difesa dei Parmigiani « allora il Montelungo (così il Corio) coi Mila-
» nesi, coi Piacentini *e con certi soldati di Novara e di*
» *Vercelli*, i quali erano coll'esercito al ponte di Vercelli
» sopra il Po, temendo dei Bresciani, fra quali era inter-
» venuta gran discordia, andò in fretta a Brescia, e ri-
» dusse la contraria parte all'obbedienza della Chiesa »
Quindi narrati varii fatti d'arme prosegue l'autore dicendo
« *Il Montelungo secretamente entrò colle sue genti in Parma* »

Se a questa narrazione noi aggiungiamo le risultanze del riferito decreto « *illis militibus qui fuerunt ad exercitum*

(1) Mihi pag. 252.

» *Domini Cardinalis*, avremo la prova del nostro intervento, e la ragione di gloriarsi noi pure dell' esito felice di quella impresa.

278. Durante questa guerra di Lombardia il nuovo Podestà di Vercelli, temendo od esagerando il pericolo d' una sorpresa per parte degli Imperiali e fuorusciti, volle reintegrarsi nel diritto di dare le disposizioni per la custodia della Città, che vedemmo avere a se stessi attribuito nello scorso anno i riformatori dello Statuto: cioè i Consoli delle Società di S. Stefano e della Comunità; (sopra num. 266) quindi riportò dalla Credenza verso il settembre del 1247 (1) una deliberazione, colla quale la custodia della Città venne di nuovo affidata intieramente al Podestà « *ad voluntatem suam* » autorizzandolo eziandio ad assoldare 50 uomini oltre ai cittadini, con che ne concordasse lo stipendio coi Consoli della Comunità.

279. L'assedio di Parma contrastato da tanti popoli della lega traeva a lungo: il deposto imperatore faceva man bassa per mezzo d'un'orda di Saraceni sur ogni terra circostante, che gli ponesse un qualche ostacolo, ed edificava di fronte a Parma entro il suo accampamento e coi materiali divelti dai rovinati paesi una nuova Città, cui, sempre presuntuoso, poneva il nome di *Vittoria*: sfogava poi la sua bile ordinando gradatamente l'uccisione di prigionieri in faccia agli assediati, e mandando ad atroce supplizio il Vescovo Aretino; nè sospese l'impresa durante l'invernale stagione fiduciando coll'aprirsi della primavera di ridurre agli estremi quella Città e farne aspro governo; ma la sua presunzione e più ancora le usate crudeltà dovevano avere una memorabile lezione.

Gli assediati, avuto sentore delle solazzevoli dipartite a caccia, a cui talvolta attendeva Federico, irruppero di buon mattino nel giorno 18 febbraio 1248 (2) per entro il campo

(1) Stat. ant. fol. 98.

(2) « *Die martis XII febb. exeuntis* » così nelle lettere d'annunzio dirette dai Parmigiani agli alleati Milanesi. Rajnaldi an. 1248 col. 401.

nemico e sorpresi gli Imperiali e Saraceni, quelli fugando, di questi fecero orrido macello; tolto quindi un ingente bottino segnarono coll'incendio della nuova Città il loro trionfo, e Federico scornato e colla rabbia in seno non cessò la fuga finchè non si vide in salvo a Cremona.

280. Pochi giorni dopo ed in essa Città Federico a petizione di Casalaschi suoi fautori ed in odio del nostro Comune ebbe a confermare con diploma *Dat. Cremonae mense febb.* 1248 la convenzione da quelli fatta cogli uomini di Paciliano, stati ammessi ad abitare in Casale ed a fare un corpo solo coi cittadini « *ita videlicet quod Capitanei, quos* « *pro tempore per curiam nostram creari contigerit, in* « *Casale profecturi tam homines Casalis quam homines Pa-* « *ciliani ad subeunda publica munera pro nostris servitiis et* « *Comunis ipsius sine aliqua distinctione compellant* (1) ».

Da questo diploma si viene a conoscere, che il Borgo di Casale S. Evasio, sebbene compreso nella vendita fatta nel 1243 ai Vercellesi dal legato di Montelungo a nome della Chiesa (sopra num. 229) approfittando delle dissenzioni dei medesimi e forse d'accordo coi nostri fuorusciti, reggevasi a parte imperiale; che anzi aveva tratto a sè i vicini Pacilianesi in pregiudicio della sudditanza speciale da essi giurata al nostro Comune.

281. Si ritorni per poco all'anno 1247 ad oggetto di riferire i nuovi patti seguiti in Vercelli fra le due frazioni della Società di S. Stefano, delle quali la prima conservava col titolo l'antico suo Statuto, e la seconda senza cessare di farne parte aveva sin dall'anno precedente assunta la denominazione di Società della Comunità (sopra num. 267).

Manca bensì la data di questo importante documento (2), ma la sanzione datavi dal Podestà Rumoldo de Modoetia porta in disteso l'anno 1247, sebbene non accenni il giorno ed il mese, ed io la credo emanata circa il mese d'agosto.

(1) Benvenuto S. Giorgio Rer. Ital. Tom. XIII col. 386.

(2) Stat. Ant. fol. 101 e seguenti per 6 pagine.

Il testo di tale regolamento comprendendo molte pagine io mi limito ad esporne l'analisi con qualche osservazione.

1.° La società complessiva di S. Stefano avrà sedici Consoli annuali, otto dei quali da eleggersi dalla frazione conservante il titolo di S. Stefano ed otto dall'altra frazione; una metà di essi otto Consoli dovrà essere scielta fra i socii, che siano ad un tempo *paratici*, vale a dire che appartengano pure al corpo degli Artigiani, se pur ve ne sarà nella frazione eligente, e l'altra metà a compimento degli otto fra i non paratici « eo salvo quod, si quis eligeretur Consul So-
» cietatis S. Stephani per illos, qui sunt de Societate Co-
» munitatis sive ex eorum corpore, *qui non esset de Socie-*
» *tate S. Stephani*, quod in sacramento Consulatus teneatur
» jurare Societatem S. Stephani et sacramentum ipsius so-
» cietatis facere, alioquin non possit esse Consul nec habeat
» Consulatum » la quale dichiarazione dà a conoscere, che nella frazione detta della Comunità si erano ammessi individui non aggregati all'intiero corpo della Società di S. Stefano: il che pare siasi proibito al § 8.° pei tempi futuri.

2.° Un Console generale eletto dalla frazione di S. Stefano non potrà *durante il Consolato* venire aggregato alla frazione ossia società della Comunità.

3.° Gli uffizii ed onori, che si danno dalla Società complessiva, dovranno ripartirsi per metà fra le due frazioni; quelli poi, che si assegnano dalla Credenza generale del Comune, competeranno per un terzo alla frazione di S. Stefano, e per altro terzo a quella detta della Comunità (pretendendo così di ridurre ad un solo terzo la metà che già ne spettava alla Società di S. Eusebio) *ita ut illi, qui sunt de societate Comunitatis eamdem partem et equalem potestatem habeant in omnibus honoribus et officiis et administrationibus et bailliis et potestatibus Comunis Vercellarum, quam habent et habebunt et habere debebunt illi, qui sunt de societate S. Stephani tantum et non de societate Comunitatis.*

4.° Nelle adunanze de' Consoli quelli nominati da una delle frazioni, ancorchè in numero minore, avranno voto

uguale a quelli eletti dall'altra, tuttochè presenti in numero maggiore dei primi.

5.° Per gli affari di natura a richiedere la decisione dell'adunanza generale della Società complessiva, se nel preventivo consiglio a farsi dai consoli, ed a cui siano stati invitati tutti i presenti nella Città, nascesse disparere tra quelli eletti da una frazione e quelli eletti dall'altra; in tal caso basterà che un solo de' consoli d'una frazione sia dello stesso parere di quelli eletti dall'altra, perchè si debba porre o non porre in arringo il negozio conforme al loro parere « *et idem et per omnia observetur in consiliis majoribus et minoribus Comunis Vercellarum* »: metodo eccellente per tenersi compatti nelle deliberazioni governative e conservare preponderanza sulla Società di Sant'Eusebio.

6.° Ritenuto, che la frazione detta della Comunità aveva già suoi consoli particolari in numero di dodici, indipendentemente dal dritto di concorrere per la metà nell'elezione dei sedici consoli della Società complessiva, e che l'altra frazione di San Stefano non aveva consoli speciali, si dichiarò per quest'ultima soltanto, che gli otto consoli generali da essa eligendi la farebbero da Rettori pei fatti particolari di sua frazione; ma siccome la frazione della Comunità voleva l'intervento de' suoi XII consoli speciali in occasione di distribuzione di uffizii e delle deliberazioni pel Comune Vercellese, fu d'uopo convenire, che un egual numero della frazione di San Stefano v'intervenisse pure col titolo di anziani, a patti però, che quei consoli speciali della Comunità e questi anziani non potrebbero arringarvi, il che restava riservato ai consoli generali della Società complessiva: fermo stante il disposto dell'art. 4: vale a dire, che nella disparità di numero degli intervenienti ai consigli una frazione della Società non avesse maggior voto dell'altra.

7.° Questo regolamento non porterà pregiudicio nè mutazione allo statuto relativo ai ducento paratici aventi diritto ad intervenire alle deliberazioni governative, e da e-

leggersi dai loro consoli a norma del medesimo (vedasi al num. 225 di questo libro).

8.° A maggiore stabilità della Società detta della Comunità si diede ampia facoltà alla medesima « *habere collegium et archam comunem et consules et rectores sindacos procuratores actores, et insimul se congregare toties quoties et quocumque voluerit, et omnia quaecumque facere et exercere quae licita sunt facere* et exercere cuilibet corpori seu universitati, *et quod possit in ipsa societate recipere omnes quoscumque voluerit, qui fuerint de Societate Beati Stephani; ita quod non posset nec debeat in ipsa Societate recipere homines qui habitant et pro tempore habitaverint in Civitate Vercell. qui sint de paraticis vel quemlibet hominem paraticorum.*

Quì si inibisce alla Società della Comunità lo aggregarsi nuovi socii fra i *paratici* della Città, vuolsi però dire, che tra i suoi membri attuali, se pur non anche fra quelli della frazione di San Stefano, già esistessero paratici posciachè al § 1.° si era statuito doversi per una metà de' consoli annuali preferire i socii anche *paratici.*

9.° Item stetit et convenit inter eos (cioè fra le due fra-
» zioni della Società di San Stefano) quod si alicui, qui
» sit vel deinceps fuerit de prædicta Societate Comunitatis,
» ab aliquo fieret aliqua injuria occasione alicujus officii vel
» alicujus gestus, *quod fecisset vel gessisset tempore prae-*
» *sentis guerrae*, vel. deinceps faceret vel gereret pro Co-
» muni Vercellarum vel occasione prædictæ Societatis Co-
» munitatis *durante praesenti guerra*, quod ipsum, cui in-
» juria facta fuit et heredes et successores bona fide adju-
» vabunt et manutenebunt, et ei dabunt opem fortiam et
» virtutem efficacem, ut de ipsa injuria ei vel eis satisfiat
» libere et honeste ad voluntatem Consulum prædictæ So-
» cietatis et illius, cui factæ sunt injuriae vel heredum ip-
» sius ».

Perchè mai questa promessa di difesa *ai soli membri della Società della Comunità pei loro fatti durante la presente guerra*, se lo scopo di questa nuova Società non era

specialmente diretto alla medesima? Ed ecco il fondamento della supposizione da me fatta quì sovra al num. 261.

Chiudono per ultimo la convenzione alcuni articoli tendenti ad ottenere per parte del Comune l'approvazione della medesima, tanto più necessaria in quanto le disposizioni anzidette sarebbero per portare una grande innovazione nell'organismo governativo, e tanta, vuolsi dire, fosse in allora l'influenza dei membri di detta Società, che l'approvazione non si fece aspettare nè per parte della Credenza nè per parte del Podestà; trovandosi registrata nel Codice de' statuti al foglio 98 poco dopo un atto del 2 agosto 1247; essendosi soltanto sui richiami della Società di S. Eusebio modificato l'articolo 3.° dicendo « *eo salvo quod* » *propter hoc non fiat praejudicium Societati Sancti Eusebii in eo quod consueverunt habere medietatem officiorum* » *et honorum, et quod propter hanc concessionem non fiet* » *ei praejudicium in aliquo* ».

282. Lo smacco gravissimo avuto da Federico a Parma doveva necessariamente abbassare l'alterigia degli aderenti al suo partito: quindi per parte del Pietro Bicchieri capo de' nostri fuorusciti si portarono parole di pace da alcuni suoi amici, che pur non avevano osato uscire dalla Città; ciò avvenne poco dopo la gloriosa liberazione di Parma.

Era appunto l'epoca, in cui dovevasi eleggere il nuovo Podestà, e noi troviamo eletto, e già in ufficio nel giorno (1), 4 marzo 1248 un personaggio di alta considerazione Brancaleone del fu Andalò di Bologna, del quale così la discorre il Muratori all'anno 1252.

« Abbiamo da Matteo Paris, che i Romani elessero per » loro Senatore per l'anno veniente Brancaleone di Andalò » Bolognese uomo giusto di gran petto, ma di non minore » rigidezza il quale ricusò di accettare se non gli veniva » accordata tale dignità per tre anni non ostante lo Statuto » di Roma: nella vita di Papa Innocenzo viene dipinto » Brancaleone *per un gran Ghibellino e nemico del Papa* ».

(1) Stat. ant. fol. 98.

Io non so se il medesimo abbia cambiato il suo modo di pensare dopo il 1248, ma non doveva mostrare opinione ghibellina quando fu eletto dai Vercellesi: la sua patria Bologna era allora e continuò dipoi ad essere salda sostenitrice della parte Guelfa, per la quale sul finire di quell'anno o sul principio del seguente debellò e fece prigione il Re Enzo figlio di Federico senza più rilasciarlo per qualunque offerta nel lungo corso di ventidue anni ultimi di sua vita: non è poi a credere, che il Comune Vercellese, il quale si teneva ancora a parte Guelfa, volesse eleggersi a Podestà un grande Ghibellino.

Ch'egli fosse poi restio ad accettare incarichi e star fermo in essi senza le più favorevoli condizioni, ne abbiamo alcune prove, sia perchè la Credenza con suo ordinato del 7 aprile (1), dovette accrescere a di lui speciale riguardo d'un quarto di più lo stipendio assegnato al Podestà portandolo a lire mille pavesi, sia perchè dovette eziandio esonerarlo dall'osservanza di alcuni statuti, come risulta da note apposte in margine de' medesimi; ed a malgrado di tali agevolezze brevissimo fu il regime del Brancaleone, poichè addì 21 giugno già si hanno altri Rettori.

283. Facendo ritorno ai trattati di pace col Pietro Bichieri io diceva essersene fatto parola subito dopo la liberazione di Parma, e ne trassi argomento da un'annotazione posta in margine allo Statuto proibente il portar vettovaglie ai luoghi occupati dai fuorusciti da me riferito al num. 271: mentre in essa nota si legge *vacant omnia inscripta ordinamenta: tempore domini Rumoldi cassata sunt voluntate Consilii, nec teneatur Dominus Brancaleo super ipsis jurare.* (2).

Inoltre abbiamo in data di giovedì 19 marzo (3) un atto stipulato in Ivrea, città alleata del Pietro Bichieri, da cui appare essere stata accordata dal nostro Comune la libe-

(1) Stat. ant. fol. 84.

(2) In margine a fol. 93 retro dello Stat. ant.

(3) Bis. 1-174.

razione di Giacomino figlio del Conte Pietro di Masino, tenuto già in ostaggio nella nostra Città per garanzia della fedeltà dovuta al Comune dallo stesso Conte, il che prova essere cessata od essenzialmente scemata la guerra nel Canavese.

Poscia nel giorno 7 aprile si fece compromesso per la pace nei termini seguenti, che ricavo da un'annotazione in margine ad altro Statuto « additum fuit et est huic statuto voluntate consilii Credentiæ et 200 de paraticis nemine contradicente partito facto si contigerit, *quod concordia fieri deberet inter Comune Vercell. ex una parte, et Petrum Bicherium et sequaces ejus ex altera, fiat de voluntate Domini Papae vel Domini Octaviani Cardinalis et salvis in omnibus super ipsam concordiam mandatis* Domini Papæ et Domini Cardinalis prædicti. *Si autem concordia remaneret p. praedicto Bicherio et sequacibus suis posset Potestas statuta praecisa facere et fieri facere contra ipsum Petrum et sequaces ad voluntatem ipsius potestatis et ex nunc concessa est huic potestati* (era il Brancaleone)...... *item quod potestas bona fide debeat operam dare apud Dominum Papam et Dominum Cardinalem praedictum de concordia facienda* (1).

Da questa deliberazione risulta palesemente, che Ghibellino non doveva parere il Brancaleone, se a lui si dava così ampia facoltà di fare statuti di rigore contro il Bicchieri, ove non avesse voluto accettare i capitoli di pace a stabilirsi dal Papa o dal Cardinale Ottaviano.

284. E questa pace seguì di fatto prima del fine di giugno dello stesso anno, giacchè in data del 30 di esso mese si trova decretato l'annullamento dei due bandi pronunciati contro del Bicchieri nel 1243 e nel 1246 (vedasi ai numeri 258 e 269 di questo libro) mediante la seguente nota posta a calce dei medesimi.

Cassatum est praedictum bannum de mandato Dominorum Nicolai Alzati, Nicolai Carrariae, Ardicionis de Yvacho, et Antonii Passardi Rectorum Comunis Vercellarum, quia (ipse

(1) Stat. ant. fol. 56.

Petrus) *juravit stare mandatis ipsorum Rectorum et Comunis, et quia continetur in concordia facta inter Comune Vercell. ex una parte et Comites de Cabaliaca et ipsum Dominum Petrum et eorum sequaces ex altera, quod ipsi extrahi et cassari debeant de bannis eis datis.*

Per quante ricerche siansi fatte nell'archivio Civico non si venne a capo di ritrovare il citato atto di pace, che pure avrebbe data molta luce a questa storia: (1) in mancanza però del medesimo si ritenga, che doveva seguire a dettato del Papa o del Cardinale, e che il Bicchieri avendo giurato di stare ai mandati del Comune, il quale si reggeva a parte di Chiesa, dovette conseguentemente rinunciare al partito ghibellino: come abbia ciò osservato io nol so; ma il rivolgimento, che ben tosto vedremo dell'intiero Comune a parte imperiale, ci da a sospettare de' suoi maneggi tosto che egli potè cogli amici rientrare in patria.

285. Abbiamo veduto nell'annullamento del bando del Bicchieri quattro nuovi Rettori del Comune bensì provvisorii perchè cittadini, e già i medesimi erano in ufficio sin dal 21 dello stesso giugno, come da altro atto: erasi quindi dipartito il Podestà Brancaleone, e la pace pare essere stata conchiusa dopo la sua partenza, la quale procedette forse dalla difficoltà di conchiuderla pel suo inflessibile carattere a fronte del desiderio di molti, che in buona fede, o perchè nascosti ghibellini la volevano ad ogni modo fermata.

Stabilita la pace e terminata così, a mio avviso, la missione dei quattro Rettori, si elesse immediatamente il nuovo podestà Resonato di pozzo Bonello, che già si trova in ufficio addì 4 luglio (2).

(1) Nello Statuto del 1241 a fol. 131 si legge: quod Potestates teneantur observare concordiam factam inter ipsum Comune ex una parte et Comunitatem Cabaliacæ et Dominum Petrum Bicherium et alios de domo sua et Bondonornm et D. Jacobum de Saluzola et Ottobonum de Raynerio de Benedictis et alios de civitate et episcopatu Verc. eis adherentes... eo salvo quod dictum Comune non teneatur prædicta attendere alicui de prædictis, qui prædictam concordiam non servabit.

(2) Stat. ant. fol. 99.

286. La patria milanese di questo Podestà, e le instanze fatte nel 1235 dal Comune di Milano, acciò egli fosse accettato in quell'epoca nella stessa carica a vece del Conte di Lomello sospetto di ghibellinismo (num. 171) mi persuadono, che la nostra Città si mantenesse ancora di parte pontificia, ma durò ben poco in essa, imperocchè nel novembre dello stesso anno già risulta a parte imperiale, dimostrandolo la presenza dello stesso Federico in Vercelli, ove sottoscrisse in quel mese due diplomi a favore del Conte Tommaso di Savoia suo consanguineo, concedendogli non solo il Canavese con tutti gli onori e regalie a titolo di perpetuo feudo estensibile alla discendenza mascolina e femminile, ma anche i Borghi di Moncalieri e Castelvecchio (1).

287. Nessun documento ci soccorre per spiegare come siasi operata una tale rivoluzione in epoca di tanta decadenza degli affari di Federico: il Muratori l'accenna soltanto con dire: *erasi staccata la città di Vercelli da Federico, la fece in quest' anno (1248) ritornare all'ubbidienza sua* — io non saprei con quali mezzi se non colle arti de' suoi ghibellini, ammessi or ora al bacio di pace; e se dovessi avventurare una mia opinione, direi, che i medesimi non appena rientrati in patria abbiano vivamente rappresentato, come in cinque anni di devozione al partito della Chiesa mai si fosse ottenuto dal Papa la sospirata conferma dell'acquisto della giurisdizione Vercellese alienata dal Legato, nè potersene avere speranza alcuna per lo avvenire, essere meglio assai amicarsi l'Imperatore, presso cui si tenessero sicuri di riportare tale conferma per parte dell'Impero, dal quale originariamente erano pervenuti i diritti giurisdizionali già competenti al Vescovado: quindi allucinati da tale speranza siansi con essi accordati coloro fra i cittadini, che a tale fine avevano precipuamente operata la rivoluzione del 1243.

E per vero l'idea di rivolgersi all'Imperatore, per con-

(1) Monum. Hist. P. Tom. 1. col. 1396-1397.

seguire la piena giurisdizione, era già stata espressa nello statuto prima assai, che dal legato si operasse in quell'anno la vendita, imperocchè si legge a carte 66 del codice degli statuti riordinato nel 1241 « Item statutum est, quod Po-
» testas intra 15 dies in principio sui regiminis debeat facere
» Credenciam, in quo consilio ponat *de habenda jurisdictione*
» *ab Imperatore vel alio modo* hominum laycorum habitan-
» tium intra padum et duriam et siccidam et costam cara-
» macii, et quod placuerit maiori parti eorum debeat facere ».

Questa disposizione pareva quasi inutile dopo l'atto di acquisto del 1243, non però era stata cancellata, e bisogna dire, che in principio del 1248 taluno dei consiglieri, vista la fermezza del Papa a non confermare la vendita, avesse proposto di ricorrere al nuovo eletto imperatore Guglielmo Conte di Olanda, posciachè il Podestà Brancaleone volle essere dispensato dall'osservanza di quello statuto, come da nota marginale al medesimo.

Si oggetterà forse non esistere alcun diploma, col quale Federico abbia confermata quella vendita; ma l'essere andata fallita la speranza non esclude la mia supposizione; anzi era facile il persuadersi, che travagliandosi Federico in tutta la sua vita a reintegrare ed allargare il suo dominio, non avrebbe consentito mai ad una legale dismissione, se non che lo smodato desiderio fa velo alla ragione, e vedremo ben presto quali ne siano state le conseguenze.

288. Finchè il nostro Comune stava unito al partito della Chiesa, il Vescovo Martino Avogadro, sebbene avesse posta residenza in Biella, tollerava, cred'io, la privazione di sua giurisdizione temporale imposta al Vescovado dal legato Montelungo, e da esso stesso acconsentita quand'era soltanto Prevosto del Capitolo Eusebiano, standosene contento del dominio di quei luoghi oltre Sesia esclusi dalla vendita del 1243 non che di Biella sua residenza, di cui, tuttochè compresa in essa vendita, non si era preso dal Comune alcun possesso nè allora nè dopo.

Non così egli giudicò di fare allorchè vide rivolta Ver-

celli alla parte di quel Federico, alla di cui scomunica e deposizione aveva egli stesso concorso nel Concilio di Lione: a lui si riunirono i suoi attinenti del casato Avogadro anche come avvocati della Chiesa Eusebiana, e pensarono con altri loro aderenti a formare una forte opposizione, siccome signori di molte castella nel Vercellese, e da questo punto, e non prima, comincia realmente, a mio avviso, il partito guelfo così detto degli Avogadri in lotta col ghibellino. capitanato dai Bicchieri e Bondoni e più tardi dai Tizzoni, lotta continuatasi quasi costantemente sino al tramonto della Repubblica, che ne fu l'effetto, nell'anno 1335.

Non pochi emigrarono cogli Avogadri, ed in un documento del 3 dicembre 1248 conservato nell'archivio dell'Ospedale Maggiore abbiamo, che un certo Girardo Provinciale *se absentavit adventu Domini Imperatoris.*

Federico troppo glorioso del nuovo acquisto protrasse nella nostra Città la sua dimora, constandone da un suo decreto firmato il 2 gennaio 1249 (1) col quale commise al Marchese Lancia « *ut Canonicos Vercellenses contra comites Lomelli defendat, quia injuriabantur super possessionibus Gazii; actum Vercellis in domo dicti Marchionis coram testibus Domino Comite Enrico de Lomello Potestate Vercell., et Uberto de Lomello* ».

Sembra per vero assai singolare, che venisse emanato siffatto decreto alla presenza di due dei Conti di quel nobile casato, contro cui era diretto; ma oltre che il fatto sarà stato ad essi personalmente estraneo, valse ad ogni modo la disapprovazione sovrana per far cessare per allora le molestie di quei Conti, sebbene riprese di poi in altre circostanze nell'anno 1253.

289. Il nuovo Podestà conte Enrico di Lomello non era già stato eletto dal nostro Comune bensì imposto dallo stesso Federico (2) imperocchè il medesimo appena poneva piede in qualche luogo ne stringeva con tale mezzo il dominio

(1) Arch. Eusebiano.

(2) Vedasi nell'appendice l'Elenco dei Podestà.

senza punto curarsi dei patti della pace di Costanza, che affettava di non riconoscere, tuttochè giurati dall'avo e dal padre, e sebbene quanto a noi ne avesse confermati tutti i privilegii col suo diploma del mese di dicembre 1220 (N° 78, libro 2°). Questo fu il primo frutto della sconsigliata rivoluzione dei Vercellesi: che anzi nemmeno bastava il Podestà Imperiale, comandando anche dispoticamente il Marchese Lancia come Vicario dell'Imperatore: si annullarono statuti, si ripristinarono altri già cancellati e ciò *de voluntate Marchionis Lanceae*, bensì vi si soggiungeva *et Credentiae civitatis Vercellarum*, ma era una mera formalità, e ad ogni modo la Credenza, siccome ridotta ai soli ghibellini pel non intervento od emigrazione dei guelfi, era pienamente ligia ed ossequente alla volontà del padrone; accennerò ad esempio una di queste deliberazioni siccome immutativa del modo di elezione agli uffizii.

In margine ad uno statuto del 1242 da me riferito al N° 55 del libro 1° si legge *Remaneat hoc statutum suo statu (non obstante cancellata) de voluntate Domini Marchionis Lanceae et Credentiae civitatis Vercell.: addito quod aliqua societas non possit compellere aliquem de ipsa societate, quod eligat aliquem, sed possit eligere illum quem voluerit, dummodo sit de aliqua ipsarum societatum.*

290. Non potrei affermare, se Federico abbia protratta la sua dimora in Vercelli oltre al 2 gennaio, e vi si trovasse ancora nel giorno di domenica 12 dello stesso mese, in qual giorno fu pronunciato un bando con gravissime pene eziandio di morte contro gli Avogadri e loro seguaci siccome ribelli all'Imperatore ed al Comune Vercellese (codice degli statuti antichi fol. 83).

Siccome dalla forma materiale dello scritto di questo documento si possono dedurre importanti osservazioni, credo utile il trascriverlo per nota in modo a conservarne per quanto possibile la forma sua originale (1) dolendomi tut-

(1) *In nomine Domini nostri Jesu Christi amen.*

tavia, che l'imparzialità di storico mi obblighi a porre in luce un atto poco onorevole per la mia patria, ed in cui traspira quell'accanimento, che in ogni tempo e luogo invase lo spirito di parte.

Dalle cancellature, sostituzioni ed aggiunte indicate nella nota in conformità dell'originale il lettore può convincersi

MCCXLXIII *ind.* VII *die domenica* XXV *mens. jan.* (questa data è di diverso carattere ma conforme a quello delle aggiunte, che indicherò poste in sopralinea).

Hic continentur quaedam statuta facta per Dominum (*eranvi qui i nomi d'altro Podestà stati abrasi per sostituirvi quelli del Podestà presente*) Henricum Palatinum Comitem de Lomello (*in sopralinea* imperiali mandato) Potestatem Vercellarum, de consensu et voluntate Credentiæ ipsius civitatis congregatæ ad sonum campanæ et per præcones in palatio Comunis (*qui si legge ancora sebbene cancellato quanto segue* « ad quam Credentiam vocati fuerunt ducenti de paraticis et sexcenti electi de vicinantiis).

In primis statuit et ordinavit quod si quis de civitate vel dixtrictu Vercell. tractaverit malum vel detrimentum vel incomodum vel minoranciam (*aggiunto in sopralinea* Domini Imperatoris et) Comunis Vercell.; vel etiam si quis de civitate vel dixtrictu Vercell. rebellis et inobediens et contrarius extiterit, vel si quis de civitate Vercell., vel de locis et Burgis Comuni Vercell. faventibus exierit, et alteram partem seu ad inimicos Comunis Vercell. iverit et se transtulerit, et cum eis steterit, quod ipse et ejus filii qui cum eo habitaverint et ejus uxor perpetuo banniantur, de quo exire nullo modo possint nisi prius mandatis Potestatis steterint et Comuni Vercell. solverint lib. mille ultra aliam pœnam seu bannum ei in banno datam vel datum vel impositum, et bona ejus mobilia pubblicentur, et immobilia (aggiunta in margine quæ voluntate Domini Imperatoris per singulares personas distributa non sint, vel quæ de cætero distribuentur vel non concedentur ab ipso Domino Imperatore vel ab alio ejus voluntate) dextruantur et discipentur et devastentur et præsertim turres et castra et aliæ forciæ, et quæ dextrui et devastari non poterunt nec dextruentur nec devastabuntur, Comuni applicentur et publicentur, non obstante seu non obstantibus (*qui sono cancellate le parole rationibus uxorum vel nurium*) alienationibus ab eo vel ab eis factis a Kal. (*eravi* madii *e vi si sostitui* octobris) proximi præteriti citra (*la seguente linea era stata cancellata nel testo ma fu ripetuta in sopralinea cioè*) et insuper, si in virtute Potestatis vel Comunis Vercell. perveniat puniatur personaliter ad arbitrium Potestatis.

che quel formolario di bando già stava scritto con altri nomi prima della nuova data e pronunciato forse nel 1247 contro il Pietro Bicchieri e seguaci di parte imperiale, per il che non vi sia dubbio d' una significante deliberazione, per la quale quest' ultima, avuto il sopravvento nel 1249, abbia creduto di meglio abbattere il partito degli Avogadri servendosi perfino dello stesso materiale documento, con cui i Guelfi l'avevano anteriormente bandita. Giovi però osser-

Item statuit et ordinavit quod, si quis de civitate vel dixtrictu Vercell. turrim vel castrum vel aliquam forticiam contra Comune Vercell. armaverit vel muniverit et rebellis Comuni Vercell. fuerit, seu Comuni Vercell. guerram fecerit, vel fieri fecerit, quod istis pœnis superioris statuti subjaceat. (*qui si vedono cancellate e rinnovate poi in sopralinea le seguenti parole* et insuper si in virtute Potestatis vel Comunis Vercell. pervenerit capite puniatur) et prædicta duo statuta locum habeant et sibi vindicent in quolibet, qui contra fecisset a Kal. (*eravi* madii *e vi si sostituì* octobris) citra, nisi venerit stare mandatis Potestatis hinc ad octo dies proxima.

Item statuit et ordinavit, quod (*qui furono cancellate le parole* Petrus Bicherius *sostituendo per postilla le seguenti* « advocati et omnes de eorum progenie tam clerici quam laici, et Ubertus de Bulgaro et filii et ablatici quondam Ferracani de Arborio tam clerici quam laici et omnes eorum sequaces et adjutores existentes rebelles Domino Imperatori et Comuni Vercell.) cum contra Vercell. de prædictis omnibus fecerit et in prædictis omnibus commiserit, quod pœnis istorum statutorum ipsi et (*eravi* ejus *e vi si sostituì* eorum) filii et uxores subiaceant, et supradictæ omnes pœnæ in (*cancellato* eo et) eis locum habeant et sibi vindicent (*cancellata e ripristinata in sopralinea la seguente frase* et si in virtute Potestatis vel Comunis Vercell. pervenerit capite puniatur nisi ad octo dies venerit stare mandatis Potestatis.

Item statuit et ordinavit quod quicumque cum (*cancellate le parole* dicto Petro *e surrogatevi* prædictis vel aliquibus prædictorum) stat et moratus est huc usque, vel quicumque (*eravi* eum *si sostituì* eos vel aliquem ipsorum) sequitur et secutus est postquam Comuni Vercell. rebellis et contrar. fuit (*corretto* fuerunt) vel quocumque ei (eis vel alicui eorum) auxilium vel juvamen præstitit vel præstet, pœnis istorum statutorum subjaceat et in eo locum habeant (*segue come sovra la frase cancellata e ripristinata dicente*) et si in virtute Comunis Vercell. pervenerit capite puniatur nisi ad octo dies venerit stare mandatis Potestatis.

vare, che vedendosi già cancellate le maggiori pene eziandio di morte, e quindi ripristinate colle stesse parole in sopralinea, deve arguirsi, che a quelle maggiori pene si fosse ultimamente derogato dalla stessa Credenza guelfa; ma che i Ghibellini del 1249 vollero rimeritare gli avversarii con quella piena misura, che da principio erasi adoperata con essi.

Item statuit et ordinavit, quod si quis tractaverit cum (*cancellate le parole* cum ipso Petro sequente vel sequacibus vel cum Imperatore vel Rege vel Lanza vel aliquo Principe vel Barone *sostituendovi* ipsis vel aliquibus ex ipsis vel cum Papa, vel Cardinali legato vel aliquo capitaneo vel nuncio Curiæ Romanæ) vel universitate vel aliquo alio vel aliquibus ex ipsis vel cum Papa vel Cardinali legato vel aliquo alterius partis.... aliquod tractamentum vel tractatum fecerit sine licentia (*in sopralinea* Domini Imperatoris aut ejus Vicarii vel capitanei et) potestatis vel nuncium vel literas ad eum vel eos vel aliquem eorum miserit, vel ab eis vel aliquo eorum receperit absque scientia vel parabola (Domini Imperatoris vel Vicarii vel capitanei et) Potestatis, vel quod ipsas literas, ante quam aperiat, non deferat Potestati, vel nuncium eorum non ducat antequam ab eo se separet in continenti, si miles solvat pro banno Comuni lib. 200 pp. et si fuerit pedester lib. centum (*la seguente linea si vede cancellata e quindi riprodotta*) et insuper puniatur corporaliter arbitrio Potestatis si ei videbitur pro modo delicti.

Item statuit et ordinavit quod omnes venditiones et alienationes et in solutum dationes (*aggiunta* in feudationes et concessiones) facta et quæ a modo fient per (Dominum Imperatorem vel aliquem alium de ejus voluntate) per Potestatem et Comune Vercellarum vel per Consules justitiæ Vercell. de rebus et bonis (*cancellate le parole* prædicti Petri *e sostituendovi* prædictorum infidelium et rebellium et aliorum) sequacium et omnium bannitorum et rebellium Comunis Vercell., sint ratæ et firmæ et ratæ et firmæ haberi debeant et habeantur per Potestatem et Comune Vercell. et per Consules justitiæ, nec contra aliquo modo veniri possit, et quod Potestas et ejus judices et Comune et Consules Vercell. teneantur non audire nec audientiam præstare alicui volenti contravenire vel alicui conquerenti de ipsis rebus et bonis seu eorum occasione vel de aliquo, qui ipsas res et bona (a Domino Imperatori vel ab alio ejus voluntate habuerit vel de cætero habebit) vel a Comuni emisset vel a Comuni Vercell. causam

Si consideri inoltre, che allorquando venne scritto quel bando contro il Bicchieri, intervennero in consiglio 200 paratici e 600 parocchiani, e per contro in quest'anno il rivolgere lo stesso bando contro gli Avogadri fu fatto dalla sola Credenza per essere stato smozzato da Federico il principio democratico dapprima introdotto; ma quanto meno quest'ultima rispettò i diritti dei creditori sui beni immo-

haberet, vel ab alio, qui causam haberet ab habente causam a Comuni, et Potestas præcise teneatur sequentem Potestatem facere jurare, et ipse alium et sic per temporis successionem (*aggiunto* salvo jure creditorum illorum rebellium).

Item statuit et ordinavit, quod omnes aliæ pœnæ et banna statutæ et ordinata per alia statuta Comunis Vercell. nihilominus contra illos, qui prædicta facerent, locum habeant ultra pœnas et banna, quæ in superioribus istis capitulis statutis continentur: ita quod propter istas pœnas alias pœnas et banna aliorum statutorum evitare non possint, sed eis subiaceant et eas patiantur ultra istas pœnas et banna istorum statutorum.

Item statuit et ordinavit, quod quilibet debitor (*cancellate le parole* isti Petri *sostituendovi* istorum infidelium et rebellium et cujuslibet illorum) et suorum sequacium et omnium bannitorum vel rebellium Comunis Vercell. seu qui pecuniam vel aliquid eis, vel alicui eorum debet vel dare teneatur vel tenebatur, si ad hinc XV dies si de civitate fuerit, vel ad mensem si fuerit de dextrictu seu episcopatu, manifestaverit illud Potestati et Comuni Vercell. et medietatem illius debiti Comuni solverit, seu de medietate satisfecerit Comuni ad dictum terminum vel alium a Potestate prorogatum, sit liberatus ipso jure de toto illo debito vel residuo illius debiti: ita quod de ea medietate qua Comuni solvet, et de alia, quæ in eo remanet, amplius alicui respondere non teneatur, sed ipso jure sit liberatus et Potestas et Comune et ejus judices, et Consules justitiæ Vercell. teneantur non audire nec audientiam præstare alicui conquerenti eis de ipso debito vel ejus occasione et auferre conquerenti duplum illius quantitatis de qua conqueretur, et nihilominus silentium ei vel eis imponere et instrumenta illius debiti ei vel eis, si haberi poterit, restitui facere, et eum vel eos inde in omnibus indemnem vel indemnes conservare.

Si vero infra prædictum tempus non manifestaverint vel non solverint seu non satisfecerint, tunc ab inde in antea, si aliquis indicaverit præ-

bili dei proscritti sia col cancellare le parole *rationibus uxorum et nurium*, ragioni che il primo bando annullava, sia coll' aggiungere espressamente la clausula « *salvo jure creditorum illorum rebellium* ».

Del rimanente quel condonare ai debitori dei proscritti la metà del debito, ove lo consegnassero e ne pagassero fra giorni 15 o tutto al più fra un mese al Comune l'altra metà, dimostra evidentemente come i legislatori stessi fossero convinti della precarietà del loro sopravvento in quei meschini tempi di continua variazione di governo.

291. Nessuna altra memoria di qualche rilievo ci additano le poche carte rimasteci per quest' anno 1249 se non una prova del miserabile stato, in cui erano ridotte le nostre finanze essendochè con atto del 16 marzo (1) la Credenza presieduta dal Podestà imperiale, *e senza più alcun intervento di paratici e dei parocchiani* si fece ad alienare in libero allodio non solo i molini esistenti allora in città a S. Lorenzo ed a S. Agnese, ma eziandio varii dazii soliti perceversi nella Città stessa a titolo di curaida, di pesa, di pedaggio e di molaria, il tutto pel corrispettivo di lire due

dictum debitum, Potestas et Comune Vercell. teneatur dictum debitum in solidum exigere (qui furono cancellate le parole *in pecunia numerata*) et dare medietatem illius debiti illi, qui indicaverit, seu manifestaverit si per ejus indicium fuerit recuperatum et habitum, et insuper nomine pœnæ sive banni teneatur Potestas auferre debitori tantum quantum dare ei vel eis tenebatur.

Et prædicta omnia statuta et quodlibet prædictorum non possit mutari vel diminui vel de eis licentiam vel parabolam peti vel haberi vel dari per consilium vel arrengum vel Credentiam vel per emendatores statutorum vel alio quolibet modo vel ingenio qui vel quod dici vel excogitari possit, sed Potestas præcise teneatur prædicta statuta et quælibet prædictorum attendere et observare et successorem suum facere jurare observare ea et ipse et sic pro temporis successionem (qui si vedono cancellate e poi ripristinate le seguenti parole) nec aliquod capitulum vel statutum quod contra hoc sit factum vel quod fieret valeat, sed irritum sit et inane.

(1) Bis. III, 165.

mila pavesi (pari a lire attuali 47264) compensandole con altrettanto debito verso gli stessi acquisitori per mutui fatti da marzo a luglio 1248.

Con riserva di ritornare a questo prezioso documento quando si parlerà delle varie qualità d' imposte presso di noi adottate (vedi il cap. 2° del libro III) non sarà fuor di proposito lo accennare alcuni nomi fra i 91 Credenzieri intervenuti a quella deliberazione; così assieme al Pietro Bicchieri ed a suoi congiunti Giacomo e Guala vi troviamo due Tizzoni, sette Bondoni, due Alciati, due Vialardi, un Centorio, un de Bulgaro, un de Ripis, Lanfranco Pettenati, Giacomo Faxana e Gioanni de Ranzo. Non è però, che tutte queste famiglie debbano ritenersi come assolutamente ghibelline: giova anzi osservare, trovarsi ancora nell' esordio di quella infausta divisione, e che lo stesso Uberto de Bondoni colà intervenuto spiccò dappoi fra i principali Guelfi, come ci occorrerà di dimostrare.

292. La rotta data dai Bolognesi all'esercito del Re Enzo, la prigionia del medesimo, e la lontananza del deposto Imperatore Federico tenevano avvilito il partito imperiale, per il che la guerra tra gli intrinseci Vercellesi ed i fuorusciti Avogadri sarà stata condotta assai rimessamente in questo anno 1249, nè ci rimase alcun dato speciale per darne contezza, nè anco pel susseguente, in cui il campione ghibellino Pietro Bicchieri passò ad altra vita (1) precedendo, o susseguendo di poco lo stesso Federico morto a Firenzuola il 13 dicembre 1250; ma la perdita di questi capi non fece mutare di partito il nostro governo, che tenne ancora pel figlio Corrado tuttochè anch'esso scomunicato.

Il Prevosto Irico (2) interpretando, non troppo esattamente, a mio avviso, un passo di Benvenuto San Giorgio (3) attribuisce all'anno 1250 la ribellione del Marchese Lancia

(1) Intervenne ancora ad un atto 15 luglio 1250, ed in altro del 14 gennaio 1251 già si trovano il tutore ed il curatore delle figlie.

(2) Rer. Pat. Mediolani 1745 pag. 93.

(3) Rer. Ital. Tom. 23, col. 387.

al partito imperiale e le scorrerie dal medesimo in un cogli Alessandrini fatte a danno del Marchese di Monferrato occupando i castelli e luoghi di Paciliano, Terrugia, Conzano, S. Giorgio, Sarmatia, Torcello, Cuniolo, ed il Ponte di questo nome sul Po: io credo che questi fatti debbono piuttosto riferirsi all'anno 1251, e così dopo la morte di Federico, a cui era troppo devoto il Lanza per mutare parte durante la vita del medesimo.

Comunque ciò sia, era però necessario di farne cenno affinchè da un lato si conosca, che se il Lancia occupò quei luoghi si fu più a danno del nostro Comune che non del. Marchese di Monferrato, imperocchè i più importanti dei citati castelli appartenevano di dritto ai Vercellesi, e li perdettero per le loro miserande discordie, e per altro lato appaia come la nostra città circondata dai Novaresi, Milanesi ed Alessandrini di parte guelfa non potesse certamente sfogare l'ira sua contro i fuorusciti Avogadro ed Arborii possessori di molte e forti castella, ove erano in istato di fare onorata difesa.

293. Frattanto il Pontefice Innocenzo IV, udita la morte di Federico, determinò di far ritorno in Italia, e, rese grazie ai Lionesi con prenderli sotto la special protezione della Santa Sede, si partì da quella città il 19 aprile 1251 avviandosi per Marsiglia alla volta di Genova sua patria, ove venne ricevuto con splendide onoranze: quivi fermatosi sin innoltrato il mese di giugno recossi in Alessandria per la festività dei ss. Pietro e Paolo « deinde per terram Mon» tisferratis transiens ad Pontem padi devenit... ubi etiam » accurrit ipsi Domino Papæ Mediolanensis et Novariensis » militia, *ut per civitatem Vercellensem, quae adhuc se tenebat* » *pro parte Federici, securus et pacificus transitus esset sibi* » sono parole di Nicolò da Curbio (1) capellano di Papa Innocenzo e scrittore della di lui vita, seguite poi dal Sigo-

(1) Rer. Italic. Tom. III, cap. XXX.

nio (1), e dalle quali ricaviamo come il nostro Comune stesse fermo a parte imperiale.

Colla scorta impertanto de' Milanesi e dei Novaresi giunse il Pontefice addì 7 luglio nella città di Milano, laddove si adoperò a tutta possa per ridurre a parte pontificia i Comuni avversi, e nol potendolo ottenere dai Vercellesi intrinseci, ne pronunciò la scomunica con Bolla del 1.° settembre 1251 diretta al Preposto della chiesa di Novara (2).

Altre particolari disposizioni erano già state date dal Pontefice contro l'abate di S. Andrea e contro varii ecclesiastici, che favorivano i seguaci del Bicchieri, del che avrassi ancora a parlare in progresso, ma nè queste, nè le fulminate censure fecero per allora rimovere il partito dominante nella città.

294. Tuttavia se la Bolla del Papa non smosse la caparbietà dei dominanti Vercellesi, essa produsse certamente il suo effetto nel popolo e segnatamente in provincia, e permise alla parte Avogadro di dilatare non poco la sua occupazione, come ci lascia conoscere un atto del 12 gennaio 1252, col quale gli intrinseci intimarono ai Borghi di *Crescentino*, *Livorno*, *Masserano e Rovasio nuovo* di ritornare

(1) Sigonio ad annum col. 1010.

(2) « Sane cives Vercellenses, qui in civitate morantur fautores quondam Federici alias Imperatoris.... vincti laqueo dignoscuntur dati in reprobum sensum, cum Ecclesiam et devotos ipsius ac libertatem ecclesiasticam impugnare non desistant, et licet nos credentes, quod eos forte ad cor patientia nostra reduceret, diu expectaverimus, et etiam ipsos monere fecerimus, ut ipsi desistentes a suis perversis actibus redirent ad ecclesiasticam unitatem.. Discretioni tuæ mandamus quatenus prædictos cives, ac illos de Diœcesi Vercellensi, qui adhæserunt eisdem, tamquam excomunicatos attentius evitari facias ».

Dichiara inoltre, che la scomunica si estendeva eziandio a quelli, che loro prestassero aiuto a guerreggiare « *contra dilectos filios Electum, et nobiles viros advocatos Vercellenses Apostolicae sedi devotos* » Arch. Eusebiano.

sotto gli ordini del Podestà sotto gravissime pene, della prima delle quali si terrà apposito discorso al § 1, cap. V. del lib. III.

Quod, nisi venient ad mandata Potestatis seu Rectoris Vercellarum hinc ad Kal. madii, deinceps et in perpetuum sint exempti ab omni libertate et franchitatione et municione, quoad Dominos, et quoad Comune Vercell. efficiantur prioris conditionis antequam per Comune Vercell. recepissent aliquam libertatem, et teneatur Potestas seu Rector Comunis Vercell. quod ad Kal. aprilis proximi faciet fieri et recipi consilium a sapientibus de Credencia coadunata ad sonum campanae de faciendis guastis eisdem Burgis et locis.... ad voluntatem Credentiae, si infra ipsum terminum non venisset ad mandatum Potestatis vel Rectorum (1) ».

La mora lunga concessa, e la deliberazione riservata per l' applicazione della pena minacciata fanno vedere la debolezza degli intrinseci, ed un altro argomento speciale in linea finanziera lo somministra la diminuzione assai forte fatta in quest'anno al consueto stipendio del Podestà ed assessori riducendolo dalle consuete lire 800 a sole lire 450 (2).

295. Gli Avogadri poi si collegarono colle Città d'Italia di parte guelfa, e ne ottennero forti sussidii di denaro, e sebbene non sembrino intervenuti al congresso di Brescia, ove con atto 8 marzo 1252 (3) si rinnovò la lega lombarda tra il Cardinale Ottaviano per la Santa Sede ed i Comuni di Milano, Alessandria, Brescia, Mantova, Marchese d'Este, Ferrara, Bologna, Modena, Parma, Treviso, Alberico da Romano ed estrinseci di Piacenza, di Reggio e di Cremona, pure fra i luoghi designati a difesa si accennano quelli tenuti *dai fuorusciti Vercellesi*, e nel distribuire le lire 14|m di cotizzo sui socii, se ne applicarono lire mille duecento imperiali (L. 79128 d'oggidì) *pro custodia locorum Vercellensium extrinsecorum.*

(1) Stat. ant. fol. 88.
(2) Ivi fol. 2 in margine.
(3) Antiq. Med. Aevi Tom. IV, diss. 50.

Un unico cenno di fatti d'armi seguiti nell'anno 1252 tra gli intrinsechi e gli Avogadri ci è rimasto in una deliberazione della Credenza in data 17 dicembre d'esso anno narrata in atto del 1° successivo gennaio, ed io la riferisco in nota (1) anche per far conoscere altre notizie dell'epoca.

296. Ma nell'anno 1253 la guerra non rimase ristretta fra le due fazioni Vercellesi; bensì si estese a varii popoli circonvicini.

A ben intendere il fatto converrà ricordare, che il Marchese Lancia assistito dagli Alessandrini si era nel 1251 impossessato di varii luoghi e castella già tenuti dal Marchese di Monferrato, come si accennò al num. 292. Non valendo il Marchese Bonifacio a rivendicarli colle proprie forze, fece lega coi Pavesi, e sullo scorcio del 1252 (2) pervenne col loro aiuto a riacquistarli; che anzi riportò di poi dall'Imperatore Corrado un diploma firmato a Barletta nel maggio del seguente anno, col quale concedette ad esso Marchese Bonifacio « *Burgum Casalis, et Pontem Cuniolii et Tridinum et Podeium, quod et quae ob crimen laesae Majestatis per Manfredum Lanceam rebellem contra nos et Imperium*

(1) Arch. dell'Osp. Magg. di Vercelli.

Cum ordinatum sit per Credentiam civitatis Vercell., quod « fodrum denariorum 8 pro libra impositum tempore Domini Be» chi de Strata Potestatis Vercell. (2. sem°. 1252) pro solvendo » feudo ipsi Potestati et pro solvendis debitis, quæ Comune Vercell. » dare debet Ugoni Guazzæ.... *et pro redimendis equis Domini » Iacobi de Tizzone, qui erant in pignore pro Comuni Vercell. et » pro solvendis adequantiis militibus Vercell. ultimi medii anni » regiminis ipsius Potestatis,* et pro solvendis remunerationibus » factis et emendis equorum mangagnatorum mortuorum et amis» sorum tempore eiusdem potestatis, et pro solvendis lib. 100 Rufino » et Bernardo Benivolio *pro emenda damni eis dati in suo planctato » per homines adversae partis,* et pro solvendis illis qui miserunt » servientes *ad Burgum plebis* (Gattinara) *et ad Castrum Bulgari* » ut ex tenore consilii Credentiæ 17 dicembris manifeste apparet ».

(2) Benvenuto San Giorgio Rer. Ital. Tom. XXIII, col. 387.

perpetratum est, rationabiliter ad nostram Curiam devoluta sunt, cum omnibus justiciis rationibus et pertinenciis » (1).

Se il Marchese Lancia avesse dritti a detti Borghi di Casale e Trino ed al luogo di Cuniolo, e se Corrado potesse confiscarli a pro del Marchese di Monferrato il lettore di queste memorie ben può deciderlo, spettando ben anzi i medesimi al Vescovado ed al nostro Comune; ma passiamo oltre a questi diplomi per lo più surrepiti, e di breve effetto; facendo soltanto osservare quale frutto ricavassero i nostri dal tener fermo per un pretendente all'Impero, che sacrificava così i loro diritti per fini suoi particolari.

237. Frattanto il Marchese Lancia veniva chiamato a Podestà di Milano: carica, che assunse al 1° gennaio 1253, e ritenne per tre anni. Il Muratori nel farne menzione sotto l'anno 1252 come risultamento d'una fazione avvenuta in quella Città tra nobili e popolani, sembra volerne ritardare l'epoca al 1256, molti scrittori però ne fanno fede pel 1253 e segnatamente il Calco (2) ove scrisse « *Initio sequentis anni* 1253 *Praeturam Mediolani sortitus est Manfredus Marchio Lancea, quam quidem triennium continuavit.... eo Duce Mediolanenses iniuria Papiensium irritati exercitum in agro Laumellinum deducunt.*

Anche il Sigonio ci accerta di questi fatti là dove dice » Anno 1253 Mediolanenses bellum cum Papiensibus reno-
« varunt prætenta causa, *quod ad Ubertum Palavicinum se*
» *contulissent* atque aperte ab Ecclesia defensionem inissent.
» Dux belli fuit Manfredus Lancea urbis Prætor: is in Vi-
» glevanensium fines invectus primo Gambolatum cum arce
» recepit: *deinde cumdem terrorem Mortariam transtulit*,

(1) Irico storia di Trino ossia *Rerum Patriae* lib 1. pag. 94.

(2) Tristani Calchi Mediolanensis Hist. Pat. lib. XX, pag. 322.

Il Giulini poi all'anno 1253, Parte VII-104 così si esprime:
» Per quest'anno e pei due seguenti, come già dissi, Milano fu
» governato dal Marchese Manfredo Lancia, tutti i scrittori conven-
» gono nell'asserirlo, e questo è un fatto di cui non si può più
» dubitare ».

» que oppido potitus, arci, quam Hubertus muniverat, oppu-
» gnatione admovit, qua dimissa, mox *rebus cum Huberto*
» *compositis domum repetiit* (1) ».

Nè si abbia per soprabbondante questa seconda citazione, imperocchè essa contiene indizii, che ci condurranno a spiegare altri fatti; nessuno però degli scrittori, per quanto io sappia, cercò d'indovinare il vero motivo di quella guerra mossa ai Pavesi dal Marchese Lancia, ed a me pare di riconoscerlo nel desiderio suo personale di vendicarsi dell'aiuto, che i medesimi avevano dato al Marchese di Monferrato nello scorso anno per ritogliergli i Borghi, dei quali, come già diceva al N.° 292, erasi egli impadronito; ed a questa guerra, sott'altro aspetto velata, si acconciarono i Milanesi sia per impulso degli alleati Alessandrini sia per quella rivalità, che a lungo nutrivano col Comune di Pavia.

298. Assieme ai Milanesi erano pure in quella guerra i Novaresi, sui quali dominava eziandio il Marchese Lancia; ed ai medesimi eransi aggiunti i Vercellesi estrinseci, come ottimamente rilevò il Fileppi, dimodochè con forze così imponenti riuscì facile al Marchese Lancia lo impossessarsi di Mortara, e ne avrebbe preso d'assalto il Castello, se il Pallavicino non si fosse affrettato di proporre la pace, la quale venne conchiusa tra Pavia e Milano addì 7 giugno, mentre il Corio ci assicura essere i Milanesi ritornati in patria nel *giorno dopo* (2), *cioè alli otto dello* stesso mese.

299. Io ho dovuto stabilire questi fatti e le epoche in cui sono avvenuti per farmi strada a spiegare due punti rilevanti della nostra storia, coi quali pongo termine a questa narrazione.

Per ben due volte (vedi ai numeri 179 e 240 di questo

(1) De Regno Italico col. 1015.

(2) Mihi pag. 257.

libro) ebbi ad esaminare se per un assalto datosi per sorpresa a Vercelli dal Marchese Lancia, e di cui si fa cenno nello Statuto stampato, convenisse o l'epoca del 1236 assegnatavi dal Durandi o quella del 1235 indicata dal Mella, od altra del 1243, e conchiusi, doversi riferire ad epoca più remota.

Or bene io credo, che tale assalto accadde in quest'anno 1253 addì 3 di ottobre vigilia del giorno dedicato a s. Francesco, e convien dire, che il Marchese Lancia vi avesse condotto una forza imponente e tale a non potervi contrastare, se i Vercellesi riconobbero un miracolo nell'avere potuto scampare da quella sorpresa, e decretarono la celebrazione del 4 ottobre quale giorno festivo non che l'eseguimento d'un voto perpetuo, come sta registrato a foglio 15 dello statuto 1341.

« Item teneatur Potestas facere fieri quolibet anno sump-
» tibus Comunis cereum unum lib. X ceræ, et ipsum of-
» ferre Ecclesiæ Beati Francisci in festo ipsius Sancti ad
» Missam in mane, et starium unum boni et puri vini ve-
» teris, et coctam unam panis albi de frumento quartaro-
» norum sex, et in vigilia dicti festi prœconizari faciat, quod
» quilibet civitatis festum Beati Francisci debeat celebrare:
» *et hoc ideo, quia in vigilia Beati Francisci Dominus no-*
» *ster Iesus Christus Civitatem Vercell. ab insidiis Marchio-*
» *nis Lanceae et fauctorum ipsius volentium capere Civitatem*
» *ipsam sui misericordia liberavit*, et prædictam oblationem
» facere teneatur Potestas associatus a Credentia Vercell. »

La mancanza di data in questo statuto, il niun cenno delle persone intervenute a decretarlo, i diversi tempi in cui il Marchese Lancia fu ostile alla Città, e la deficienza assoluta di Cronache contemporanee hanno prodotto le varie opinioni de' nostri scrittori circa l'epoca dell'assalto lasciando loro pieno arbitrio d'idearne le minute circostanze.

Tuttavia colla scorta d'un prezioso documento ancora inedito io spero di provare concludentemente, che il fatto avvenne nel 1253; e che i cittadini fecero anche virile difesa, essendo rimasti prigionieri varii degli assalitori.

Già si è accennato, che gli estrinseci di Vercelli, cioè le milizie del Vescovo e degli Avogadri, si erano uniti in quest' anno col Marchese Lancia e coi Milanesi nella guerra della Lomellina: fatta però la pace sotto Mortara in giugno tra Pavia e Milano, non è fuor di proposito il credere, che e per instanze che ne facessero essi estrinseci in premio del prestato soccorso, e per voglia che avesse il Marchese Lancia di ridurre a parte guelfa la nostra Città, per quindi dominarvi come faceva in Milano, Alessandria e Novara, siasi indotto a tentare di notte tempo l' assalto di questo forte Municipio, ma avendo trovata una vigilanza inaspettata siasi ritirato non senza lasciare addietro alcuni de' suoi, inseguiti e fatti prigioni.

300. Se il Marchese Lancia fallì nell'impresa, nondimeno il suo competitore Marchese Uberto Palavicino in allora Podestà di Pavia, e capo dei Ghibellini in queste parti, se ne adombrò certamente; vide la possibilità d'una rinnovazione d'assalto con forze più adequate alla riuscita, e trovò meglio di promuovere una pace, che conservasse la preponderanza al partito ghibellino in questa nostra Città, piuttostochè avventurarla ad essere decisamente guelfa e nemica.

Questa, a dir vero, è una semplice mia congettura, ma una clausola del trattato, per cui i Vercellesi dovrebbero per tre anni sciegliere il loro Podestà fra i Pavesi, mi pare più che sufficiente a confermarla.

A capo del codice secondo de' patti e convenzioni nel nostro archivio civico esiste un grande foglio in pergamena colà annesso per conservazione, ma non faciente parte dell'affogliazione del codice nè registrato nelle rubriche: il carattere sembra appartenere al secolo XIII, in qualche parte non leggibile, nè le quattro pagine scritturate contengono l'intiero atto, poichè dovevano precedervi e susseguire altre pagine.

Quantunque privo di finale autentica, nondimeno e per la coincidenza coi fatti conosciuti dell' epoca e per le sue qualità estrinseche, ed ancora per alcune prove d'esecuzione,

che sarò per dare, io credo vi si debba attribuire fede bastevole ad appoggiarvi la storia in tempi così remoti; e tanta si è l'importanza delle notizie in quella carta contenute, che io non so risolvermi a farne solo il transunto, ma la trascrivo letteralmente come si trova, sebbene colle sue lacune, persuaso di far cosa gradita agli eruditi, ed illustrare eziandio la storia dei popoli circonvicini.

301. « .... Capitulis seu aliquibus ipsorum ipsam.... vel » partem seu personam debere facere aut curare.

« Insuper *isti de Advocatis* et..... eorum et ipsorum no- » mine ex una parte, et isti ambaxatores Comunis Vercell. » inscripto nomine fecerunt inter se vicissim firmam et veram » treguam usque ad *medium madium proxime venientem*. Ita » quod hinc inde usque ad dictum terminum nulla fiat offensa » in avere, personis, vel rebus aliquo modo vel occasione.

« Quas paces omnes et promissiones et treguas *ibidem ad* » *praesens*, secundum formam, tenorem et conditionem in- » frascriptorum capitulorum, suprascripti *Dominus Ubertus* » *Marchio Pelavicinus* et Credenciarii nomine et a parte » Comunis Papiæ et ipsi Credenciarii eorum proprio nomine » et inscripti omnes Ambaxatores, Nuncii et Advocati et » alii universi tam infrascripto nomine quam eorum proprio » juraverunt attendere et in perpetuum inviolabiliter obser- » vare: ita quod quælibet civitas, quælibet pars et quælibet » persona, quæ nominata est seu de qua facta est superius » mentio in..... scriptis capitulis seu aliquibus ipsorum, ipsam » civitatem vel partem seu personam debere facere aut curare.

« Tenor et forma quorum Capitulorum et pacis talis est.

302. » In nomine Domini Jesu Christi amen: hæc est for- » ma tractatus habiti et concordiæ inter *Guillelmum de Ho-* » *stiolo*, et *Lanfrancum Pettenatum* super discordiis Papiæ » Novariæ Mediolani; Novar. et Vercell.; et Vercellensium » intrinsecorum et forensium; Item Papiæ et Vercell. fo- » rensium.

« In primis Vercellenses et Novarienses inter se paciscent, » ita quod Novarienses faciant et jurent pacem Vercellen-

» sibus et omnibus eorum civibus et habitatoribus, et Ver-
» cellenses Novariensibus, et omnibus eorum civibus et
» habitatoribus, *qui hinc inde cives vel habitatores reperirentur.*

« Item quod restituciones eæ, quæ hinc (lacuna) detinentur
» vel quasi, fient secundum formam *pacis dictae apud Mor-*
» *tariam* inter Comune Papiæ et Mediolani, eo specialiter
» et expressim addito, quod Comune Novariæ restituat Co-
» muni Vercell. castrum S. Laurentii sine restitutione ex-
» pensarum et præcii infra octo menses a pace jurata, ita
» quod propter hanc specialem restitucionem non fiat præ-
» judicium generali restitucioni faciendæ.

« Item teneantur Novarienses non defendere aliquem de
» terris Episcopatus Vercellarum contra Vercellenses intrin-
» secos, nec dare (fortiam) Vercell. forensibus ad aliquam
» terram defendendam contra Vercell. intrinsecos, quæ
» tamen ita intelligenda sunt, quod si forenses Vercell. ste-
» terint, quin præsens tractatus inter eos et Vercell. in-
» trinsecos de pace.... compleatur, aut si noluerint vel non
» poterint usque ad medium madium; si vero staret per
» Vercell. intrinsecos quin compleretur, non teneantur No-
» varienses de hoc capitulo.

303. « Item quod Comune Papiæ faciet pacem Novarien-
» sibus, et Comune Mediolani faciet pacem Vercellensibus;
» ita quod *Comune Mediolani teneatur illos de Vercellis de-*
» *fendere* ab omnibus hominibus civitatis Mediolani et Ar-
» chiepiscopatus, et prohibere omnes, qni distringuuntur per
» Mediolanum, offendere Vercellenses quocumque et unde-
» cumque: ita quod propter hanc pacem *non teneantur re-*
» *laxare captivos quos habent, et qui fuerunt capti quando*
» *Marchio Lancea voluit intrare civitatem Vercell.*, et pos-
» sint Vercellenses, si ceperint aliquos, qui fuerunt oriundi
» Mediol. vel districtus, et qui offenderent illos Vercellenses,
» punire ad eorum voluntatem, nec propter hoc pacem
» rumpere intelligantur, et ad idem teneantur Vercellenses
» Mediolanensibus si sui offenderent in dixtrictu Mediolani,
» et teneantur Mediolanenses non defendere aliquos oriundos

» Mediolani vel Archiepiscopatus, qui offenderent Vercel-
» lenses sed eos bannire.

304. « Item *Comune Papiae faciet pacem Electo Vercel-*
» *lensi et omnibus Advocatis de Vercellis* et eorum sequa-
» cibus, quam pacem teneantur observare hinc ad medium
» madium sine aliqua conditione, et deinde *si infrascripta*
» *adimpleta fuerint inter Comune Vercell. et electum Ver-*
» *cell. et Advocatos eorumque sequaces,* et si adimpleta non
» fuerint non teneatur Comune Papiæ ultra medium madium
» pacem tenere electo Vercellensi et Advocatis eorumque
» sequacibus.

» Hic est tantum tractatus pacis Vercell. intrinsecorum
» et forensium.

305. « Item visum fuit dictis Guillelmo et Lanfranco,
» quod quicumque consuevit subesse Comuni Vercell. et
» esse de dixtrictu civitatis Vercell. currente MCCXXXVI
» et ab eo tempore citra debeat subesse Comuni et pote-
» stati Vercell. qui nunc est et pro tempore fuerit sicut
» tunc erat, et similiter omnia castra burgi et villæ et loca
» et municiones et universitates et generaliter omnes per-
» sonæ debeant subesse Comuni Vercellarum sicut suberunt
» tempore dictæ incarnationis, et muniantur et munita te-
» neantur ad voluntatem Potestatis et Comunis Vercell. eo
» salvo, quod *illi octo, qui electi fuerint per Potestatem Ver-*
» *cell. stare extra civitatem Vercellarum, possint tenere castra*
» *nec de illis debeant removeri nullo modo usque ad finitos*
» *duos annos post hunc praesentem annum,* et transacto hoc
» triennio possit Potestas eorum castra capere tamquam
» aliorum civium, et Comune Vercell. non possit interim
» ibi ponere guardias: *salvo jure omni et honore Comunis*
» *Vercell. et Ecclesiae Vercell.*

306. « Item omnes possessiones vel quasi possessiones
» et jura quocumque sint occupatæ apprensæ vel detentæ
» per prædictos Electum et advocatos seu alios eorum se-
» quaces.... Comunis Vercell., sive pertineant Comuni Ver-
» cell., aut alicui singulari personæ de.... Vercell.; sive

» Clerico sive laico vel collegio, qui adhæserit prædictæ
» Civitati et cum ea Civitate steterit per hanc guerram, debeant
» plæno jure tam ad dominium quam ad possessionem vel
» quasi in integrum restitui dominis vel quasi dominis pos-
» sessoribus vel quasi et detentoribus, quibus prædictæ res
» vel aliquæ earum fuerunt ablatæ vel de possessione vel
» quasi privati, ita quod quilibet plæno jure in integrum
» restituatur. Illud idem fiat Domino electo et advocatis et
» aliis, qui adhæserunt suæ parti, et si in prædictis re-
» stituendis aliquid fuisset feudi fiat fidelitas Domino, per
» quem tenetur in feudo.

307. « Item fiat pax et finis atque remissio prædictis
» Comuni et hominibus Vercell. tam clericis quam laicis
» de omni eo quocumque habuerint vel perceperint ipsum
» Comune vel aliquis de Civitate vel dixtrictu Vercell. vel
» aliquis alius quicumque fuerit vel undecumque clericus
» vel laicus, qui partem Communis foverit vel cum Civitate
» steterit vel tenuerit de fructibus goldimentis et reditibus
» sive quibuscumque obventionibus ex terris vel possessio-
» nibus seu juribus alicujus forensium clericorum vel lai-
» corum Ecclesiarum hospitalium vel domorum religiosarum
» auctoritate alicujus rescripti vel privilegii vel alterius ju-
» ris: illud idem fiat Electo Vercell. et advocatis et eorum
» sequacibus, seu qui illis adhæserunt, *sed, si aliqua debita*
» *hic inde exacta forent per alios quam per creditores, ha-*
» *beant creditores jura salva, sicut habebant ante exactio-*
» *nem.*

308 « Item fiat finis et remissio Comuni et hominibus
» Vercell. et cuilibet tam collegio sive Universitati quam
» singulari personæ laicali vel clericali ab omnibus et sin-
» gulis forensibus rebellibus, cum quibus præsens pax fa-
» cienda est, de omnibus injuriis offensionibus damnis datis
» habitis ablatis seu quoque modo perceptis prædictis ro-
» bariis ullo modo factis per totum tempus præsentis guerræ
» in personas et res prædictorum rebellium vel alicujus ex
» ipsis communiter vel separatim *secundum, tenorem pacis dictæ*

» *apud Mortariam* inter Comunia Papiæ et Mediolani: *idem*
» fiat Electo Vercell. et suis hominibus et advocatis et eo-
» rum sequacibus, *remanente creditorum capitulo salvo.*

309. « Item omnes venditiones factæ per Comune Ver-
» cell. *a tempore quo Imperator noviter* (1248) *intravit Ci-*
» *vitatem Vercell....* de aliquibus rebus immobilibus vel mo-
» bilibus... adhærentibus Electi vel suorum hominum advo-
» catorum vel aliorum eis adhærentium et in solutum da-
» tiones restituantur, et teneatur Comune Vercell. illis,
» quorum res fuerint restituendæ infra duos menses a pace
» jurata, nec teneatur Electus vel sui homines aut advocati
» vel eorum sequaces aliquid solvere pro prætio restituendo
» emptoribus earum rerum, sed Comune totum solvere te-
» neatur, neque prædicti Electus... solvere de dicto prætio,
» eo salvo quod... q. facta fuisset... circiter, teneantur sol-
» vere partem sibi contingentem, et eo salvo creditores il-
» lorum habeant omnia jura eorum integra... ante dationem
» in solutum, et eo salvo quod si aliqua alienatio facta es-
» set de rebus habitatoris ea occasione qua res ipsorum
» condemnatæ fuerunt, quia non observaverint pacta Co-
» munis, illæ sint firmæ: item nec habeant forenses partem
» aliquam de fodris sive mutuis vel condemnationibus Co-
» muni Vercell. debitis et impositis tempore, quo extra
» Civitatem Vercell. steterunt: *coeterae vero alienationes*
» *de rebus Comunis ratae habeant*; ita quod non intelligantur
» in iis alienationibus sive rebus advocatorum et suæ par-
» tis, et ita quod si aliquod exac... de saleria non revo-
» cetur.

310. » Item quod omnes sententiæ et fodra et banna et
» mutua et condemnationes atque pœnæ latæ data vel impo-
» sita prædictis forensibus vel contra ipsos vel alicui ip-
» sorum vel alicui ipsis adhærenti per Potestatem vel ali-
» quem officialem Comunis Vercell. vel per Consilium civi-
» tatis ejusdem sint cassæ et irritæ et cassentur et irriten-
» tur et de libris deleantur, in quibus scripta reperiuntur,
» nec alicuius sint de cœtero valoris et ulla occasione non

» conserventur: eo salvo quod *si aliquis stetisset cum civitate,*
» *quod pro eo tempore, quod stetit cum civibus, teneatur sol-*
» *vere,* et de eo tempore aliquid ei remissum non intelligatur.

311. » Item *civitas Vercell. debeat habere regimen de ci-*
» *vitate Papiae ad minus ad tres annos,* isto praesenti anno
» computato, et eligat Potestatem voluntate consilii *excepto*
» *isto Potestate.*

» Item civitas Vercell. custodia......... eorum stipendiari-
» bus et ad eorum voluntatem et Potestatis Vercell. quam-
» diu voluerint.

» Item *octo de Advocatis et eorum fauctoribus eligendi*
» *per Potestatem Vercell. maneant extra civitatem et curtem*
» *Vercell. per sexennium,* hoc præsenti anno computato,
» ita quod nullo modo possint intrare civitatem Vercell.
» absque voluntate Potestatis et Comunis Vercell., et quod
» in illo tempore aliqui eorum non cogantur intrare in ci-
» vitatem Vercellarum contra eorum voluntatem.

» Item *Credenciarii sint in civitate Vercell. qui erant eo*
» *tempore, quo Electus et Advocati exierunt civitatem Ver-*
» *cellarum.*

313. » Item liceat Castellanis et militibus de parte Ad-
» vocatorum aliis a prædictis..... aliquas municiones, et
» ipsos in ipsis habitare, nec quod non cogantur intrare
» in civitatem usque ad triennium, et eorum castra teneant;
» si elegerint;....., posse venire in civitatem, possit Potestas
» et Comune Vercell. ea castra et municiones capere tam-
» quam aliorum civium..... et hanc facultatem eligendi ha-
» beant usque ad duos menses.

» Item non cogantur prædicti rebelles venire ad.... nec
» .... mutuorum Comuni usque ad sex menses, eodem modo
» non possint.... cogi eis respondere infra prædictum tem-
» pus.

» Item non teneantur illi octo, qui extra steterint usque
» ad sexennium ire in exercitum vel cavalcatam pro Co-
» muni Vercell., sed liceat eis mittere personam idoneam,
» alii vero ab illis octo teneantur equitare per totum

» Episcopatum Vercell. cum Comuni, extra vero Episco-
» patum liceat eis mittere personam idoneam.

» Item liceat prædictis octo, quam aliis qui extra stare
» elegerint, *si aliquis ex ipsis de Credentia fuerit* habere
» substitutos per prædictum terminum.

(Qui terminano le quattro facciate di questo documento non poco obliterato nella quarta).

314. L'esattezza del documento ci viene confermata da un estratto della stessa pace comprendente i due §§ *Item fiat pax atque remissio — Item fiat finis et remissio* (supra n. 307 308): questo transunto perfettamente conforme allo scritto in detta carta si vede autenticato dal notaio Ulrico de Marcho d'ordine del Podestà di Vercelli il 16 *marzo* 1254, e si conserva nell'archivio dell'Ospedale Maggiore.

Ma in esso eziandio manca la data del trattato, come non fu espressa in una Bolla del 1254, che lo accenna, nondimeno io tengo per fermo, che il medesimo fu conchiuso nei primi giorni del gennaio di esso anno.

Infatti, trovando che il trattato si riferisce alla pace di Mortara stata fatta come si disse ai 7 di giugno 1253, e vedendone autenticato un estratto il 16 marzo 1254, già abbiamo due punti estremi entro cui venne conchiuso; se poi si ritiene, che al foglio 204 dello Statuto Vercellese a stampa esiste in data 22 gennaio 1254 l'atto di pace particolare tra i Pavesi ed i Novaresi, e tra quelli ed il nostro Vescovo Martino Avogadro ed aderenti in seguito a procure del 18 stesso mese, convien dire, che il trattato sia seguito nella prima quindicina del medesimo mese di gennaio.

La carta trascritta accenna bensì a due atti distinti: cioè in principio ci dà la finale di un armistizio conchiuso sino al mese di maggio, quindi spiega il trattato di pace; ma amendue dovevano portare la stessa data, poichè nel secondo si legge: *ibidem ad praesens*, indicando quanto meno, che la pace fu concertata nello stesso luogo e senza grande distanza dall'atto di tregua.

Non abbiamo tuttavia l'atto di accettazione della pace

particolare tra gli intrinseci ed estrinseci Vercellesi, ma siccome il medesimo doveva precedere (supra n. 304) quello tra i Pavesi ed il nostro Vescovo e suoi aderenti, così la data di quest' ultimo 22 gennaio apparente da detto Statuto stampato ci assicura della già seguita accettazione per parte dei Vercellesi d' ambi i partiti.

315. Accertate le epoche di queste paci, si aggiungano alcune osservazioni circa i patti sostanziali del trattato.

E primieramente appare, che due furono i mediatori: cioè Guglielmo de Hostiolo, che io credo Pavese, e Lanfranco de Pettinati nostro Vercellese, il quale era bensì rimasto fra gli intrinseci, ma non doveva essere inviso al Vescovo ed agli Avogadri, al cui partito si diede poi costantemente la sua famiglia.

316. Il Comune di Milano faceva pace coi Vercellesi intrinseci e prometteva di difenderli nella propria giurisdizione *ita quod propter hanc pacem non teneantur relaxare captivos quos habent, et qui fuerunt capti quando marchio Lancea voluit intrare Civitatem Vercellarum :* (supra 303) questo patto essendo stipulato coi Milanesi dà a conoscere che alcuni di essi intervennero all' assalto dato dal Marchese Lancia, e siccome egli cominciò soltanto la sua rettoria in Milano al 1 gennaio 1253 pare comprovata l' epoca dell' assalto nello stesso anno ed al tre d' ottobre, come accenna lo Statuto: tuttavia è singolare assai, che non si esigesse la liberazione dei prigionieri, e bisogna dire che fossero stati semplici volontarii seguaci del Lancia e non autorizzati ad intervenire dal grande Consiglio di Milano.

317. Se poi si pon mente ai patti convenuti con Novara (n. 302) rispetto agli intrinseci Vercellesi, e per contro con Pavia (n. 304) riguardo agli estrinseci, cioè al Vescovo ed agli Avogadri, apparisce chiaramente che i Novaresi prestavano già da assai tempo aiuto a quest' ultimi, e non volevano dismetterne la difesa sinchè per parte degli intrinseci si desse esecuzione ai patti loro concernenti, per quale effetto convennero di conservare ancora per otto mesi il

Castello di s. Lorenzo presso Gattinara; per altra parte si riconosce, che i Pavesi già dovevano essere in lega coi nostri intrinseci, non volendo fare pace col Vescovo e cogli Avogadri sinchè questi non avessero giurato l'accordo coi primi.

Queste condizioni non si leggono nell'articolo relativo ai Milanesi, quindi io arguisco, che i medesimi non si erano intromessi dapprima nella guerra fra le due fazioni Vercellesi, e che soltanto una parte di essi aveva seguito il loro Podestà marchese Lancia nella fallita impresa contro la nostra città.

318. Il rimanente del trattato riguarda propriamente le due parti in contesa fra i nostri; esso si può riassumere in questo modo:

Ciascuno ritorni ai proprii diritti giurisdizionali sui luoghi e castelli sì e come si possedevano nell'anno 1256 (n. 305) salvo l'eccezione temporaria infra espressa.

S' intendano condonati reciprocamente i danni dati e le offese fatte non che la goldita dei frutti avuti durante la guerra da una fazione a pregiudicio dell'altra; tuttavia quanto ai capitali esatti ferme rimarrebbero le precedenti ragioni del creditore (n.306-7-8).

Si avranno per cancellati e di nessun effetto i bandi, le condanne e le imposte speciali da chiunque decretate contro i fuorusciti (n. 310).

Ciascuno ritorni nel possesso o goldita dei proprii beni ancorchè confiscati, e quindi venduti dal Comune, a carico del quale sia il risarcimento dovuto al compratore, in modo però, che al medesimo non abbiano a concorrere nè il Vescovo nè gli Avogadri e loro aderenti, sì gli uni che gli altri dichiarati eziandio esenti dal pagare le quote dei fodri od altre imposte decretate durante la loro assenza (n. 309).

Per contro debbano gli estrinseci riconoscere come valide le alienazioni di beni e diritti del Comune in tale epoca fatte dalla parte intrinseca (ibi).

Tuttavia per coloro fra i fuorusciti, che avevano per

qualche tempo continuata la loro residenza nella città, debba star fermo l'obbligo di pagare per esso tempo e non oltre la quota loro d'imposta, e debbano egualmente star ferme le alienazioni di beni operate in loro pregiudicio per inesecuzione ai patti col Comune nel tempo di loro dimora in Vercelli (ibi).

Tutti gli individui di parte estrinseca possano far ritorno in patria *alla riserva di otto fra gli Avogadri o loro seguaci a sciegliersi dal Podestà*, i quali non potranno rientrare in Vercelli durante sei anni compreso il 1254; con facoltà tuttavia a questi otto di conservare per un triennio il possesso e la custodia dei castelli, che ritenevano abbenchè di ragione del Comune, e con dichiarazione, che infrattanto essi otto a designarsi non sarebbero tenuti ad adempiere in persona l'obbligo di esercito o cavalcate, ma lo eseguirebbero per mezzo d'altri individui a ciò idonei (n. 312).

Possano gli altri di parte estrinseca eleggere fra due mesi di abitare ne' loro castelli pel corso di tre anni, durante i quali il Comune non abbia diritto di farli venire in Città, debbano però fare essi stessi il servizio delle cavalcate per entro il Vescovado, o per mezzo di persona idonea se fuori di esso (N.° 313).

La Credenza si ricostituisca colle stesse persone, che ne facevano parte quando il Vescovo e gli Avogadri uscirono dalla Città, e se taluno degli otto a designarsi come sopra abbia posto nella Credenza, possa farvisi rappresentare da un suo mandatario (N. 313).

Il Comune poi, ossia la Credenza abbia ad eleggere il Podestà fra i cittadini di Pavia almeno pei tre primi anni (N.° 311) ferma la nomina dell'attuale.

319. Alcune fra le accennate disposizioni già mi servirono per provare ed il diritto a posti nella Credenza e l'epoca della male augurata contesa col Vescovo e cogli Avogadri: ricaviamo ancora dalle medesime, che parecchi tra i loro seguaci non avevano di subito abbandonata la Città, ma stanchi, forse dell' estremo procedere dei dominanti intrinseci, avevano di-

poi seguito le fila degli Avogadri, da cui meglio se ne promettevano.

Nel numero dei medesimi io accenno l'Uberto Longario (De Bondoni), che vedemmo intervenuto alla vendita fatta dai Ghibellini nel 1249 de' dazii e molini di Vercelli, imperocchè egli fu uno degli otto di parte estrinseca designati a stare fuori di Città per un sesennio, e nell'anno 1256 si faceva rappresentare nella Credenza da un mandatario speciale a mente del patto espresso in detta pace; anzi mi piace notare altri cinque suoi compagni nella designazione, e che si valsero della stessa facoltà; cioè *Pietro de Arborio, Rufino Avogadro di Quinto ed Enrico Avogadro, Uberto de Miralda de Bondono, e Guglielmo de Casaligualone* le procure dei quali si trovano citate in atto consolare del 12 dicembre 1256. Biss. IV, 126.

Come io diceva, la carta del trattato da me trascritta non è completa ed altri patti speciali debbono essere stati stabiliti dalli stessi mediatori De Hostiolo e Pettinato in punto della giurisdizione del Vescovo particolarmente sul Borgo o Comune di Casale; patti contrarii al certo alle pretese, che sovr'essi inalberava la Credenza; poichè a carte 148 dello Statuto stampato si legge una disposizione posteriore, colla quale venne ingiunto ad ogni nuovo Podestà il cercar modo d'avere la giurisdizione di quanto apparteneva al Vescovado ed era stato ceduto nel 1243, *et jurisdictionem Casalis sancti Evasii, nisi remanserit licentia et parabola totius Credentiae, quod servetur, secundum quod continetur in concordia seu pronunciatione facta inter Episcopum Vercell. et dictum Comune super hoc capitulo per Dominos Guillelmum de Ostilio et Lanfranchum Pectenatum.*

320. Questa pace, di cui nessun cenno abbiamo nè dal Muratori nè da alcuno de' storici Milanesi, forma il complemento e la chiusa del periodo, pel quale io intrapresi la narrazione delle vicende politiche della mia patria; gioverà tuttavia aggiungervi alcuni fatti sebbene posteriori, relativi però all'eseguimento di quella pace, affinchè vieppiù ne risulti l'autenticità, abbenchè ne manchi l'atto formale.

La fazione ghibellina sia allorquando trovavasi fuoruscita col Pietro Bicchieri, sia dopo la sua esaltazione al Governo era stata sostenuta da non pochi maggiorenti del Clero Regolare e Secolare; ed all'annò 1243 io ebbi a registrare le forti lagnanze de' Guelfi contro il primo Abate di S. Andrea Tommaso Gallo per gli aiuti d'ogni sorta da lui dati al partito del Bicchieri: amendue erano passati ad altra vita, ma l'Abate Anfosso successore di Tommaso seguì le orme di lui, e pare sia stato fermo con quel partito, che riconosceva come imperatore lo scomunicato Federico, come eziandio l'Abate di S. Stefano ed alcuni canonici.

Di ciò informato il Pontefice aveva mandato al Vescovo di Vercelli « *ut Abbates Cantorem, Thesaurarium canonicos et alios praedictos et omnes alios eorumdem civitatis Vercellarum, quos ex praemissa causa noverit esse privandos dignitatibus praelaturis personatibus locis beneficiis et praebendis, quas obtinebant, privaret.*

Consimile mandato ebbe pure il legato Montelongo, talchè gli anzidetti Abati e Canonici e non pochi altri ecclesiastici furono realmente dichiarati decaduti dalle loro dignità e benefizii.

A consolidare però la pace conchiusa in principio dell'anno 1254 era necessario un integrale ritorno di ciascuno nei primitivi diritti, come era proclamato dalla pace medesima, epperò gli stessi Avogadri supplicarono il Pontefice a ripristinare i suddetti Abati ed ecclesiastici nelle loro dignità e benefizii: così infatti ci addita il Breve di Papa Innocenzo *Dat. Laterani XV K. maii Pontificatus anno XI* (1254) diretto al Vescovo d'Ivrea.

In esso, narrate in prima le date provvidenze e le seguite destituzioni di detti Abati, Canonici ed Ecclesiastici, si soggiunge « Cum.... *ex parte nobilium advocatorum et adhae-* » *rentium fuerit nobis humiliter supplicatum*, ut processu » ejusdem non obstante Abbates Cantorem Thesaurarium » canonicos prædictos ad prælaturas et beneficia prædicta, » admotis ab eis quibuslibet detentoribus, restitui.... ac eos

» ab omni excomunicationum, suspensionum et interdicto-
» rum vinculis, si quæ in eos.... per Episcopum aut per
» Legatum prædictos aut quemlibet alium, auctoritate nostra,
» occasione hujusmodi generaliter aut specialiter promulgatæ
» sunt, facerem absolvi.

« Cum autem, prout intelleximus, *Abbates Cantor The-*
» *saurarius et canonici et clerici praefati ad reformationem*
» *pacis inter nobiles et adhaerentes praedictos et Comune ac*
» *cives civitatis ejusdem dent opem et opera bona fide*, no-
» bilium et adhærentium prædictorum supplicationibus in-
» clinati Fraternitati tuæ per apostolica scripta mandamus,
» *quatenus super praemissis facias auctoritate nostra, aut*
» *per alium, quod reformationi ac bono statui praedictae ci-*
» *vitatis noveris expediri*, contradictores per censuram ec-
» clesiasticam appellatione postposita compescendo ».

A questo mandato corrispose il Vescovo d'Ivrea pronunciando la desiderata riammessione in atto autentico dal notaio Calderia firmato nella chiesa di S. Sillano in Romagnano nel giorno 15 giugno 1254 (1), e posciachè da questa sentenza alcuna altra notizia si può ricavare a spiegazione del trattato di pace, non spiacerà al lettore l'aver sott'occhio alcuni passi della medesima.

Comincia anche quest'atto col narrare le precedenti Pontificie determinazioni a pregiudicio di Bicchieri, Bondoni, Guidalardi ed altri seguaci aderenti già allo scomunicato Federico, quindi prosegue.

» Postea cum pax ordinata et formata fuisset.... in qua
» pace inter cœtera capitula continetur, quod Dominus ele-
» ctus seu Episcopus et Advocati et eorum sequaces dare
» debeant operam efficacem, quod omnia privilegia ac re-
» scripta obtenta a Papa aut ab aliquo ejus legato.... sive
» lata per ipsum Papam aut per aliquem ejus legatum *con-*
» *tra Comunitatem Vercellarum vel aliquod collegium vel*
» *societatem vel universitatem vel aliquam singularem personam*

(1) Arch. Osp. Magg. di Vercelli.

» *laicalem vel ecclesiasticam seu religiosam*, quæ ste-
» terit cum civitate Vercellarum aliqua occasione, et quæ...
» cum civitate tenuerit, cassentur et irritentur et ad nihi-
» lum deducantur ».

Accenna poscia al Breve pontificio di commissione al Vescovo d'Ivrea, da me come sovra in parte riferito; quindi soggiunge:

« Idcirco Dominus Episcopus Yporiensis videns ac de-
» cernens bono statui ac reformationi Civitatis Vercellarum
» manifestissime expedire quæ inferius continentur, quia
» *pax, quae tractata fuerat inter dictas partes, nec commode*
» *poterit perfici et compleri, nec ejusdem pacis effectus aliter*
» *poterit effectui mancipari* ».

Premessa tale considerazione: il Vescovo delegato pontificio pronunciò, genericamente e senza indicazione di persone, la cassazione di tutte le condanne, privazioni di dignità e beneficii non che delle pene precedentemente imposte pel narrato fatto, riammettendo tutti coloro, che ne erano colpiti, sì ecclesiastici che laici e loro successori sino alla quarta generazione, alla già perduta capacità di possedere benefizii ecclesiastici (1).

Col narrato utilissimo provvedimento ricomposta la concordia fra i cittadini, parve solidamente fermata la pace, e durò pure qualche anno, in cui vediamo eseguito il trattato:

(1) Ancora nell'anno 1305, epoca di nuove dissenzioni, seguirono instanze per far dichiarare decaduti da dignità e benefizii ecclesiastici, siccome incapaci dei medesimi, alcuni discendenti delle famiglie Bondoni e Viallardi ed in ispecie l'abate di s. Andrea Ugoccione, a mente della prima bolla d'Innocenzo IV. Allegavano i convenuti essere stata pronunziata finale assolutoria ma non ne presentarono il documento, che si disse smarrito; tuttavia l'abate di Sannazzaro Lanfranco a ciò specialmente delegato da Papa Benedetto riconobbe sufficienti le prove datesi in proposito di detta assolutoria, e ne pronunciò ad ogni modo la conferma (archivio dell'Ospedale Maggiore di Vercelli) con sua sentenza 9 dicembre 1305 autentica dal notaio Giacomino Azario di Filippo della città di Novara (forse il padre del Notaio Pietro Azario del quale abbiamo la cronaca *De Gestis Principum Vicecomitum*).

ma la ferale discordia aveva gittate pur troppo profonde radici, nè ci lasciò guari in riposo, fino a che con alternate guerre e paci ci condusse nel secolo seguente a darci in braccio ad un potente vicino, (1) perdendo per sempre quella libertà ed autonomia, che era stata acquistata con tanti sacrifizii.

(1) Azone Visconti Signore di Milano.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

INDICE DEL VOLUME PRIMO

LIBRO PRIMO

CAPO UNICO

LIBRO SECONDO

Vicende politiche

CORREZIONI

Alla linea		Pag.	del	a vece	di
»	14 17 28	» XIX	legato	»	Cardinale
»	1 e 37	» XX			
»	1	» XXIII			
»	34	» 272			
»	17	» XXVI	statutarie	»	statuarie
»	6	» XLV	gesuati	»	gesuiti
Nota	(1)	» 19	Guarnerio	»	Gnancerio
linea	29	» 26	1247	»	1297
»	9	» 29	1202	»	1203
Nota	(2)	» 30	MCCXLI	»	MCCXII
linea ultima		» 38	1857	»	1867
»	12	» 43	antiquitates	»	antiquitatis
»	3	» 47	N. 89 lib. III	»	N. 271 lib. III
Nota	(2)	» 73	darnatus	»	daratus
linea	23	» 89	Cremonesi	»	Genovesi
»	26	» 92	Castellania	»	Castellana
»	28	» 101	Comunis	»	Comuni
»	13	» 120	essersi	»	essere
»	12	» 141	Mercariam	»	Merearia m
»	30	» 141	delle città	»	nelle città
»	14	» 143	impotenza	»	importanza
»	5	» 164	consigliare	»	consiliare
»	25	» 167	1233	»	1223
»	29	» 174	perniciem	»	pernicem
Nota	(1)	» 188	figli	»	fogli
linea	26	» 192	abolere	»	abolire
»	13	» 231	credatis	»	eredatis
»	11	» 250	compiuta	»	compicca
»	17	» 267	Cuniolo	»	Curiolo
»	2	» 268	fecerunt	»	fuerunt
»	3	» 277	brolii	»	broli
Nota	(1)	» 285	munient	»	munierint
linea	11	» 296	comites	»	comitis
»	27	» 300	a patto	»	a patti
»	19	» 319	poderium	»	podeium